ORAZIONI
CIVILI E CRIMINALI

DELL' AVVOCATO

LORENZO COLLINI

FIORENTINO

CON AGGIUNTA DI OPUSCOLI
DEL MEDESIMO AUTORE

VOLUME PRIMO

FIRENZE
PER NICCOLÒ CONTI
1824

I COLLETTORI

AL COLTO

PUBBLICO ITALIANO

Anco in questo ramo dell'umano sapere a cui ci siamo ora applicati dando al pubblico una collezione di Orazioni Civili e Criminali, dobbiamo, siccome in ogni altro studio, avvicinare le nostre idee ai tempi, e proporzionarle al grado di civiltà a cui siamo giunti, e alle circostanze delle società variate dopo un corso di secoli, la memoria dei quali ci sforza a paragonarci coi nostri più remoti maestri.

E da questo paragone rileveremo, che lo studio, forse il solo, nel quale ci troviamo inferiori, è appunto quello dell'arte oratoria. Questa lode è pertanto da rivendicarsi con ogni diligenza per giustificare, direm così, la natura, la quale non ha mai cessato di produrre in Italia felicissimi ingegni, onde a molti suoi figli quando più e quando meno è sortito di operare alte imprese, benchè rade volte addivenga che ad esse „ *fortuna ingiuriosa non contrasti* „ *che agli animosi fatti mal s'accorda*.

L'eloquenza oratoria moderna, che non è destinata nello stato ordinario e tranquillo delle nostre città a concionare le moltitudini, nè a difendere cause avanti collegj numerosissimi di giudici, e avanti il popolo intero, donde risulta il maggiore argomento della superiorità degli antichi, ma è riserbata a parlare a consessi più o meno ristretti di persone istruite, ella è perciò nella necessità di prendere le sue armi principali dal ragionamento, e dalle cognizioni che adornano le menti colte, non che dagli altri principj che dirigono la scienza sociale.

Egli è dunque vero che l'arte oratoria, a differenza della poesia, e di tutte le arti che chiamansi liberali, è attaccata per sua natura ai modi della società vivente, dalla quale sola riceve le occasioni e i soggetti su cui può esercitarsi.

Riguardando noi alla sola eloquenza giudiciaria, ravvisiamo subito quanto nella forma dei nostri giudizj influiscano alcune di quelle scoperte, le quali hanno portata la nostra civiltà immensamente più alto di quel punto cui era pervenuta presso gli antichi.

In Atene, ed in Roma le cause trattavansi tutte vocalmente in presenza del pubblico, e la sentenza susseguiva immediatamente la discussione: questo metodo, come quello che accendeva al massimo grado l'ambizione dei campioni forensi anelanti tutti di uscir vittoriosi dalla tenzone, moltiplicava eziandio le loro forze nel punto di venire a giornata: la loro arte più fina, simile a quella di due generali d'eserciti, consisteva nell'indovinare i disegni dell'inimico, nel prevenirli, e renderli vani.

Ma questo troppo vivo cimento poneva a pericolo la giustizia, la quale poteva diventare fra le mani di giudici poco avveduti il guiderdone del combattente più astuto o

più gagliardo. Quindi le precauzioni dell'Areopago tribunale guardingo al sommo ed armato sempre contro tutte le seduzioni, il quale giunse perfino a dare udienza di notte per non essere dagli occhi sedotto, e proibì gli ornamenti oratorj che deviassero l'attenzione dalla causa, e v'introducessero gli affetti.

Coll'invenzione della stampa e della carta diminuirono i mezzi di sedurre, e crebbero quelli d'illuminare.

La facilità di sottoporre le ragioni delle parti alla tranquilla meditazione del gabinetto fece accogliere esclusivamente in molti stati il sistema delle difese scritte, giudicate anco da qualchè pubblicista più confacienti alla moderna cultura (1). Migliori considerazioni però fecero finalmente scegliere ai più sensati legislatori delle nazioni sommamente colte l'uso dei due metodi messi in opera al tempo stesso. Imperocchè la prudente combinazione dell'uno e dell'altro può far sentire i vantaggi d'entrambi, e rimuovere gl'inconvenienti di ciascuno.

Lo che potrà ottenersi quando, dopochè memorie preparatorie abbiano istruiti i giudici dello stato della questione, la discussione contradittoria sul fatto e sul diritto all'udienza, presenti loro il contrasto degli argomenti da porsi in bilancia, e riconcentrata poi tranquillamente l'attenzione su tutto in un discreto intervallo di tempo fra la discussione e la sentenza, e sottoposte le prime impressioni all'esame della fredda ragione, possano i giudici determinarsi sugli scritti finali dei difensori, i quali sciolgano il nodo a cui sia ristretta la causa.

---

(1) V. l'Abate *de Saint-Pierre* nel suo Opuscolo intitolato: *Memoire pour diminuer le nombre des procés VII. Moyen p.* 252.

Tale intervallo non poteva accordarsi senza pericolo negli antichi giudizj: pei nostri sarebbe anzi un perfezionamento procuratoci dalla moderna civilizzazione. Questo sistema infatti può lasciar libero il campo ai talenti, e può far risorgere in tutto il suo splendore l'eloquenza giudiciaria, senza obbligarci punto a diffidarne: ella non potrà mai trascinare colla sua seduzione gli spiriti; il suo calore non durerà fino al momento della decisione, e non otterrà l'intento se argomenti a tutta prova non l'appoggeranno, e non la sosterranno fino alla fine, nel modo stesso, che una fiamma illanguidisce e s'estingue per mancanza di materia che l'alimenti. E con questo sistema altresì si sono aperte due diverse carriere agli ingegni, perchè alla difesa vocale se n'è aggiunta un'altra, che si può dire essere stata ignota agli antichi, le consultazioni, le allegazioni, le memorie ec.

Immense raccolte di produzioni attenenti a questo genere hanno ripiene le biblioteche, ma la letteratura ha ricusato per lungo tempo di riconoscerle, e di accoglierle frai suoi prodotti; esse dunque ebbero per lor destino l'esser conservate dai pratici, come repertorj atti solamente a risparmiare la fatica di qualche ricerca.

Al rinascimento delle lettere l'ammirazione per gli antichi, invece d'eccitar gli uomini ad imitarli e a prendere il loro tuono, avea prodotto piuttosto l'effetto di ridurli a non poter pensare nè scrivere se non quello che aveano pensato o scritto gli antichi. Il rispetto eccessivo per la dottrina di Aristotile avea introdotto in tutte le discipline una tradizione tolta in esempio dalle discipline teologiche. Tutte riverivano una certa rivelazione della verità, che parea loro trovare negli scritti degli autori riguardati per lunga abitudine come più che uomini: le opere di filosofia e di letteratura non furono in quei tempi

che fredde compilazioni, ed ammassi più o meno indigesti di cose altrui, finchè genj superiori non insegnarono, che doveva ciascuno usar da se stesso della facoltà di pensare concessa dalla natura ai discepoli egualmente che ai maestri.

La giurisprudenza scioltasi più tardi dalla schiavitù delle citazioni recusò alla perfine il cieco assenso all'autorità; ed è notabile che questa riforma fu più o meno sollecita, secondo che prevalse nel Foro la difesa parlata o la difesa scritta.

In Italia, per esempio, il buon gusto s'introdusse assai più tardi che in Francia. Gli applausi riscossi dagli oratori alle pubbliche adunanze dei Parlamenti incitarono in quel paese a studiare i buoni autori, invece di seppellire l'ingegno sotto la polvere degli interpetri e dei glossatori: le *Memorie* degli avvocati francesi comparvero adorne di classiche bellezze, nel tempo stesso che le *Allegazioni* dei giureconsulti italiani si ricuoprivano ancora del lacero mantello scolastico.

Non mancarono però anco in Italia buoni ingegni, i quali associando la cognizione delle materie legali alla cultura delle lettere tentassero d'introdurre qualche amenità negli scritti curiali; ma più ostacoli congiurarono a ritardare il felice successo di questi generosi tentativi.

E primieramente la lingua latina, l'uso della quale dura anc' oggi nella curia romana, e che si conservò per troppo lungo tempo nelle altre provincie d'Italia, richiamò a se lo studio della gioventù, e rubò tutto il tempo che meglio si sarebbe impiegato nello studio del nostro idioma e di altre dilettevoli ed utili discipline: quindi dovè mancare la popolarità alle cause più celebri trattate in una lingua morta, e da questa mancanza, ne venne anco l'altra della pompa e del teatro degno dei meriti e dei

talenti meglio disposti ad ambire e meritare la gloria d'oratori.

Più di tutto poi nocque l'ostinazione a citare, benchè l'abolizione di tal vizio fosse già da gran tempo voluta e reclamata invano dagli uomini di buon gusto: ma pur troppo era necessario in quei tempi attenersi alla consuetudine d'interpetrare e di conciliare il confuso e disordinato ammasso delle leggi che molti secoli avean veduto nascere morire e risorgere; laddove il vero bisogno del pubblico, e il migliore esperimento dell'oratore sarebbe stato, come si desidera tuttora, un Codice, creato, direm così, tutto d'un getto dalla mente di savio legislatore, che tutte le disposizioni abbia saputo coordinare e dirigere ad uno stesso fine; imperocchè questa deve esser la sorgente pura e la sola degli argomenti tutti figli della dottrina universale, che regola la società, e che mostra la via della giustizia in ciascuna tesi particolare.

Comunque siasi, dobbiamo confessare che manca in Italia il tesoro dell'eloquenza giudiciaria: gli esempj che potremmo citare dal risorgimento delle lettere fino a noi sono tanto pochi e tanto sparsi, che la gioventù la quale si propone di battere la carriera forense cerca con ragione tuttora una guida ai suoi studj, e una regola d'imitazione.

Dirà il colto pubblico a cui dedichiamo la nostra fatica, se questa collezione corrisponda, e quanto corrisponda, al bisogno della Curia, e alle nostre speranze. Dirà se la lode che l'Avvocato Collini ha riscossa per le sue scritture forensi gli possa meritare anco il nome d'oratore nella letteratura italiana; e se essendo stato fra i pochi ad ambirlo sia il più degno d'ottenerlo.

E di questo pure dobbiamo sapergli grado, d'aver tentata cioè con più perseveranza di quella che poteva spe-

rarsi una strada in cui fu scorto è vero dal padre (1) ma da cui pareva che aborrissero i suoi contemporanei al suo primo entrare nell' arringo: nè pochi han dovuto essere i disgusti, e le occasioni nelle quali sia egli stato tentato di retrocedere per seguitar la corrente, per acquietar l'invidia, e per accrescere anco i lucri, procurandosegli più presto e con studio minore.

Ma il suo amor per le lettere, e il titolo prima di deputato nell'Accademia Fiorentina, e poi di Accademico della Crusca fin dal primo ristabilimento di questo illustre corpo, non gli han permesso di trascurar l' arte del bello scrivere e del bel dire; ed è poi vero che anco questa, colle altre discipline liberali, è venuta in maggior pregio negli ultimi anni del passato, e più sui primi dell' entrante secolo.

La mancanza delli *Stenografi* (del che ci siamo lagnati anco nel nostro Manifesto) ci toglie la soddisfazione di mettere nella dovuta luce le orazioni improvvisate alla *barra* dall' Avvocato Collini, e specialmente le sue risposte alle *Arringhe* degli avversarj, anco alle meglio ordinate e più dottamente esposte, essendosi egli trovato sempre a fronte dei più distinti avvocati della nostra curia, la quale non ha penuria di dotti uomini e di chiari ingegni. Nel paragone poi delle sue *Arringhe* colle altre che avessimo potuto pubblicare unitamente, avremmo forse accresciuta la sua lode, procurandone nel tempo stesso molta a molti altri, e illustrando semprepiù la nostra Patria.

---

(1) Il Dottor Melchior Collini morto nell'anno 1787. esercitò con somma lode di probità e d' ingegno per più di quarant'anni nella curia fiorentina.

In queste Orazioni che pubblichiamo noi abbiam creduto che regni la forza del ragionamento logico e legale, e la chiarezza di splendida dizione: sempre poi la dottrina più sana, e la miglior filosofia. Vi abbiamo ammirati tratti frequenti di brillante ingegno, le allusioni istoriche, ed erudite le più acconce ed amene, mercè la copia di citazioni classiche, e queste non triviali e comuni, nè chiamate da lontano, nè cercate deviando dal soggetto principale per aggravarlo d' inopportuni ornamenti, ma raccolte come fiori trovati sulla strada del ragionamento, che vi si framettono necessariamente, e spontaneamente lo illuminano, l' abbelliscono, e lo raccomandano al lettore, in cui resta la persuasione e il diletto.

Cercheremo di dare alle Orazioni un certo tal quale ordine di materie e di tempi in ciascun volume, e distinguendole in tre epoche. La prima durando la legislazione e la procedura osservata nei tribunali sotto il governo di Ferdinando III, e sotto il Borbonico fino all' occupazione francese nell' anno 1808: La seconda per durante il governo francese: La terza dopo la bramata restaurazione nel 1814 del primo governo sotto cui felicemente viviamo.

Abbiamo unito qualche Opuscolo del medesimo autore, e specialmente qualche lezione da lui recitata nell'Accademia della Crusca, e in quella dei Georgofili; con queste avrà principio ogni volume; succederanno le Allegazioni civili e commerciali; le Difese criminali finalmente; e tutte queste scritture noi disporremo in quel modo che ci sembrerà confacente a render più variata la lettura di ciascun volume, e a mostrare il progresso dell' arte nello Scrittore.

Come noi abbiamo seguitato l'esempio che recentemente ci è venuto da Milano, dove sono state pubblicate le

difese criminali dell' Avv. Giuseppe Marocco che l'Italia ha ricevute con plauso, così speriamo d'essere imitati noi ancor da altre città, nelle quali fiorisca, siccome in molte sappiamo esser coltivata con sommo studio, l'eloquenza forense.

Firenze . . . Gennaio 1824.

Dott. Gius. Giusti.

Quello che è stato da noi, benchè leggermente accennato, nelle poche pagine che abbiamo creduto dover premettere alla nostra Collezione, hà tale e tanta connessione con quello che leggesi nel Parere *di quattro dei più distinti accademici della Crusca, che ci siamo determinati a ripubblicarlo e collocarlo in questo posto non solo come un' opinione autorevole sullo stile da impiegarsi nelle Scritture Forensi, ma anco come una testimonianza dell'alta stima che i nostri Letterati più insigni hanno professata pel nostro Autore, e per le sue Scritture cadute sotto il loro esame, e giudizio.*

PARERE
DEGLI ACCADEMICI DELLA CRUSCA

SIGNORI

PIETRO FERRONI PRESIDENTE, FRANCESCO FONTANI,
GIUSEPPE SARCHIANI, E GIOVANNI LESSI

SOPRA UNA SCRITTURA LEGALE

DEL SIGNOR AVVOCATO LORENZO COLLINI

SEGRETARIO DI DETTA I. E R. ACCADEMIA

La professione di difender nel Foro le cause perorando, o scrivendo, oltre ad appartener e per natura sua propria alla scienza del gius, è ancora per universale consentimento de' popoli colti intimamente legata coll' eloquenza. Affidavansi nei tempi andati le cause criminali, e civili agli oratori più celebri, e le loro arringhe eccellenti si son sempre proposte, e si propongono ancora come esemplari degnissimi d'imitazione per l'esercizio degli avvocati.

L'Arte Oratoria distinguesi dal comun favellare non tanto in virtù dello stile esornativo, e di tutte le grazie, e finezze rettoriche, delle quali è fornita, quanto eziandio per riguardo alla vivezza delle frasi, ai fiori della sparsavi erudizione, e soprattutto a quei tratti di penna toccanti, energici, figurati, che mentre servono ad illuminare viepiù l'intelletto, passano a rendere più sensibile la persuasione.

Bisogna dunque concedere tal estensione ai pensieri, ed alle espressioni d'un oratore qual si conviene all'incarico che egli assume d'esporre nel suo vero aspetto lo stato della causa, e di dar tutto il risalto, e la chiarezza possibile all'argomentazioni, e alle prove, che assistono il suo cliente; nè ciò in altro modo s'ottiene eccettochè seguitando gli aurei precetti della greca, e della latina eloquenza, non meno che quelli dei classici dicitori italiani dopo il risorgimento della bella letteratura. Stile terso, e fiorito, nitidezza d'idee, delicate allusioni, acconcie metafore, immagini colorite magistralmente, ordine, varietà, contrasti, ed improvisate felici, sono le doti speciali, che si ravvisano nelle orazioni d'Isocrate, di Demostene, di Cicerone, e nei molti esempj recatici da Longino, e nelle *Instituzioni Oratorie* da Quintiliano.

Ha in ogni età la Curia fiorentina vantato qualche difensore eloquente, e vale a dire letterato ad un tempo, e giureconsulto; cosicchè alcune scritture divolgatesi colla stampa, oltre al favorevol giudizio dei dotti, sonosi date a modello dei giovani, che impegnar si volessero a correre nella difficile istessa carriera.

Questa gloria anderebbe presto ad estinguersi se dai Consulti, e dalle perorazioni legali venute a questi ultimi anni in maggiore celebrità, volesse togliersi ogni vivacità, ed ogni vezzo, che lo scrittore animato dal fuoco sacro dell'oratoria non potrebbe sopprimer giammai, senza degradar la sua prosa, e senza nuocere alle altre parti della difesa nella grand'arte di ben patrocinare le cause. Ristretto che fosse l'oratore in troppo angusti confini, perderebbe assai di pregio il suo dire, e meno nobile, e men onorevole, e non libero quant'è duopo, diverrebbe l'assunto d'interpretare le leggi, e di difendere i rei.

Conosciuta questa verità, sarebbe cosa indiscreta il

voler sottoporre l'espressioni usate da un oratore fortemente agitato all'esame della fredda, e tranquilla ragione. Tullio, differente dagli oratori greci, ma a niuno di loro inferiore, costumò sovente di valersi di tratti spiritosi, e piccanti, dei quali compilò una raccolta il suo amico Trebonio dopo il di lui consolato, ed altra più copiosa ne mise insieme il suo liberto Tirone. E sebben Quintiliano desiderasse che quei collettori avessero usata più scelta nel loro lavoro, è certo nulladimeno che Plutarco, autore gravissimo, scrisse nella *Vita* di quel sommo oratore, esser il talento di mordere con ispirito l'avversario il più delle volte opportunissimo ad una causa, ed anzi doversi tenere come un precetto dell'arte oratoria, e proprio d'un distinto forense.

Ed invero, al dire di Middleton, assai giova nelle arringhe lo scoraggiare anche con questo mezzo la soverchia fidanza dei contradittori, l'allontanare il pericolo del tedio negli ascoltanti, e mitigare il rigore d'una sentenza rallegrando con opportune vivezze i giudici, e gli altri che lor fan corona. Il Menagio riporta che Cicerone volendo pungere un avvocato, il quale aveva avuto un cuoco per padre, adoprò sì fatte parole „ *Ego quoque tibi jure favebo* „; e replicando ad un senatore figliuolo d'un sarto, gli disse „ *Rem acu tetigisti* „ e quell'altro contra l'avarizia d'un figlio, che non rispettando il terreno dove era sepolto il suo genitore, lo avea fatto sementare „ *Hoc est sepulcrum patris colere* „. In una parola chiunque legga l'Orazioni Ciceroniane non può non conoscere le frequenti invettive, ed i motteggevoli tratti anche contra i Giure-Consulti contemporanei, i quali si permettevano di render frustranee le disposizioni delle leggi più savie colle cavillose loro interpretazioni; E' insigne quel passo dell'Orazione a pro di Lucio Murena dottamente illustrato dal valente Giure-Consulto Aretino Zanobi Perelli nella lettera indiritta all' auditor Benedetto

Moneta, cioè „ *Mulieres omnes propter infirmitatem consilii majores in tutorum potestate esse voluerunt: hi invenerunt genera tutorum, quae potestate mulierum continerentur. Sacra interire illi noluerunt: horum ingenio senes ad coemptiones faciendas sacrorum interimendorum causa reperti sunt.*

Mercè delle massime pocanzi esposte, e delle citate dottrine nulla abbiam trovato da censurare nella Memoria a stampa dettata dal Sig. Avv. Collini nella *Causa in Prima Istanza t ra l'impresario Boschi, e la Reale Accademia degl' Immobili* (15 Maggio 1815), sul proposito specialmente di men' oneste, o poco convenienti espressioni.

Rinomato ormai l' estensore per un talqual brio dalla dignità non disgiunto ne'suoi Consulti forensi, gentilmente educato nello studio delle lettere, che ammolliscono i costumi, e ne scacciano ogni rozzezza, lo abbiamo sempre lodato d' aver ne' suoi molti scritti, e nelle pubbliche aringhe sparsa di sali attici l' orazione, quanto la civiltà lo comporta, e di avere animato con colori rettorici il ragianamento legale; dimodochè possiam dire a lui, ora nostro collega, come Orazio diceva nella sua epistola a Giulio Floro (3. del lib. 1.)

. . . . *non tibi parvum*
Ingenium, non incultum est, nec turpiter hirtum:
Seu linguam causis acuis, *seu civica jura*
Respondere paras, seu condis amabile carmen,
Prima feres hederae victricis praemia.

Firenze 20 Settembre 1815.

CODICE

DEL

GIUS DELLE GENTI

IN TERRA E IN MARE

PRODROMO

Di quest' opera composta nel 1806 l'Autore non ne fece stampare che cinquanta esemplari, de' quali fece omaggio a diversi personaggi secondo che gli parve suo dovere in varie occasioni. Il pubblico n'ebbe notizia solamente dalla Gazzetta di Firenze, come appresso

ESTRATTO

Della Gazzetta di Firenze N.° 67.
Firenze Martedì 6. Giugno 1815

Il nostro Concittadino Sig. Avvocato Lorenzo Collini, Segretario dell' Accademia della Crusca, che al merito per cui si distingue nel foro unisce quello delle più profonde cognizioni nella Letteratura, e nel Diritto Pubblico, fino della metà dello scorso Aprile ricevè dal Re di Prussia una Medaglia d' oro accompagnata dalle seguenti Lettere in rimunerazione del suo *Codice del Gius delle Genti* umiliato alla M. S. per mezzo del Sig. Barone d' Humboldt Ministro Plenipotenziario della medesima in Vienna

Lettera del Re

J' ai reçu votre ouvrage sur le Droit des Gens, et appreciant l'interêt du sujet que vous avez traité, je vous prie de régarder la Medaille ci-jointe, comme un témoignage de ma réconnoissance.

Vienne le 20 Mars 1815

FREDERIC GUILLAUME

Lettera del Sig. Barone d' Humboldt

Signore. Il Re mio Sovrano ha ricevuto colla più gran sodisfazione l' esemplare del di lei Codice del Gius delle Genti, e mi ha incaricato di mandarle in testimonianza della sua alta benevolenza la medaglia d'oro quì ingiunta, che S. M. si compiace d' offerire a quelli che si distinguono sommamente nei diversi rami delle Scienze e delle Belle Arti, e nel numero dei quali l' Autore d' un' Opera come la sua occupa un tanto onorevol posto. Non ho mancato di far pervenire nelle mani di S. M. l' Imperator di Russia il secondo esemplare ch' Ella mi ha mandato. La prego, Signore, di ricevere l' assicuranza della mia più distinta considerazione.

Vienna il 25 Marzo 1815

HUMBOLDT

Da questo tratto di generosità ciascuno può ravvisare, come la protezione per gli alti ingegni di qualunque Nazione, non si spense in Prussia col gran Federigo, ma si trasfuse ne' suoi successori, e specialmente in quello ch' Egli previde, e preconizzò per il Ristoratore del Regno quando disse „ *il me renouvellera*. „

INDICE

DEL PRESENTE PRODROMO

LIBRO QUARTO

Della Guerra

PROEMIO

I popoli d'Europa formano già quasi tutti una società effettiva fra loro, di cui son causa la somiglianza della religione, delle leggi, dei costumi, e i soccorsi del commercio nei bisogni reciproci. Nelle altre parti del mondo si ravvisa, per lo più, una collezione ideale, anzichè vera di popoli, i quali, senza legami convenzionali, son divisi d'interessi, e d'affetti dai medesimi confini di quei mari, o di quei monti, fra'quali hanno consentito di circoscrivere e indicare col nome stesso la porzione di terra, che ciascuno occupa.

Ma vi sono nazioni culte anco fuori d'Europa. Le provincie unite d'America meritano un posto distinto fra tutte. Quelle che mostrano, o qualche studiata cultura, o almeno inclinazione a incivilirsi, son degne, sotto qualunque cielo vivano, d'entrare nella vasta società delle nazioni civili.

Devono all'incontro esserne espulse con ignominia, e considerarsi barbare, quelle che ricche di scienze, di lettere, e d'ogni maniera di cognizioni, si allontanano dalle regole del Gius naturale, onde quello delle Genti emana, consentite, e rispettate in Europa fin'ora.

Tali nazioni, che ardiscono formare un Gius a

loro talento, e per loro sola utilità, devono trattarsi colle leggi stesse che osservano verso le altre; e in nessun altro caso può meglio ammettersi il taglione.

Le altre nazioni che languiscono ancora nello stato della nativa rozzezza più o meno crassa, si considerano prive d'ogni diritto d'intervento, e di garanzia negli affari continentali, e marittimi della società generale, ma devono trattarsi, malgrado di ciò, colla scorta esatta delle leggi che costituiscono il Gius delle Genti, acciò istruite e beneficate s'invaghiscano della verità e della giustizia, e sorgano dalla barbarie.

La naturale perfettibilità del genere umano ci comanda di procurare, e vuole che si speri di poterlo comprender tutto, quando che ciò sia, sotto il vincolo delli stessi patti, già conosciuti di reciproca utilità da chi ne ha fatto esperimento, perchè dettati dalla voce della natura, madre infallibile di giustizia universale.

Appare quindi; *primo*: Che la società fra le nazioni è comandata dalla natura stessa, per questo solo perchè siamo tutti uomini: *secondo*: che tal società deve essere regolata da'patti certi, per questo perchè i popoli devono esser sicuri di ricevere quel reciproco soccorso di cui hanno tutti bisogno.

Il Gius pubblico, (o sia l'ordine, e la forma di governo, con cui si regge un popolo;) Il Gius civile, e criminale; La religione respettiva d'ogni nazione, non fanno, per esser difformi, ostacolo veruno alla stipulazione dei patti, che piaccia, o abbia bisogno di formare uno stato coll'altro.

Il Gius delle Genti però impone le regole di giustizia universale tanto al Gius pubblico, quanto al Gius civile, e criminale.

Distinguasi dunque il Gius delle Genti in leggi appartenenti alla Società Naturale, ed in leggi appartenenti alla Società Convenzionale degli uomini, e delle nazioni.

La guerra propriamente parlando è una sospensione particolare della società fra le due, o più, nazioni belligeranti. E siccome la guerra si fa sempre coll'intenzione, e col desiderio di tornare in pace; così devono osservarsi guerreggiando quelle leggi, l'infrazione delle quali offenderebbe il Gius Naturale, degraderebbe gli uomini, ed allontanerebbe, se non per sempre, per lungo tempo almeno in futuro, il ritorno delle parti belligeranti alla società naturale, e convenzionale fra loro stesse, e colle altre nazioni.

Anco alla guerra pertanto il Gius Universale delle Genti impone delle regole fondate sul principio: Che le nazioni devono farsi il maggior bene possibile in pace, e il minor male possibile in guerra.

Le regole di giustizia universale imposte dal Gius delle Genti in pace, e in guerra sulla terra, e sul mare sono la materia del codice di cui ecco il Prodromo.

Conviene però dichiarare che questo Prodromo è compilato nel supposto, che debbano dare l'esempio di adottare e sancire un codice di Gius Universale delle Genti, quelle nazioni che hanno già fissate per se le regole del Gius pubblico, e del Gius civile.

La natura poi di questo lavoro non permette se non brevi cenni, e la nuda espressione delle massime fondamentali; ma tanto basta al fine contemplato dall'Autore, che è quello di mostrare, come si potrebbero ridurre a leggi obbligatorie, e a regole fisse di condotta pratica, le idee giuste, e liberali già ricevute da tutti i popoli culti; le quali però lungi da potersi proporre agl'inculti coll'autorità almeno di antica religiosa osservanza, non han formato fin'ora se non un Gius di semplice consuetudine, il recesso dal quale è stato sempre volontario e sempre impunito.

LIBRO PRIMO

DELLA SOCIETA' NATURALE
FRA GLI UOMINI E FRA LE NAZIONI

TITOLO I

Dello stato delle Nazioni fra loro

Nessuna nazione è naturalmente in istato di guerra con nessun' altra, per qualunque diversità di forma governativa, di religione, di leggi, di costumi ec.

Ogni nazione è anzi naturalmente amica d'ogni altra: E ciascuna verso l'altra deve osservare i due precetti della natura, che hanno luogo fra gl'individui;

Non si offenda alcuno. Si renda giustizia a tutti.

La guerra sospende la società frai belligeranti; ma anco in tempo di guerra sussiste un tal qual vincolo, quasi reliquia della società naturale, nei casi che s'indicheranno; perchè finalmente l'uomo non cessa mai d'esser uomo, e sono inerenti alla specie, e figura umana certi diritti, che non si perdono mai.

La natura comanda anco la beneficenza: non se ne possono assegnare regole precise; tutto è scritto nel cuore umano, e tutto dipende dal senso più, o meno squisito di filantropìa.

Si può fissare bensì: che la beneficenza non ha limiti in pace, e che per l'opposto ha limiti l'inimicizia in guerra.

TITOLO. II

Dell'innocua Utilità

Non si chiami però beneficenza quell' officio, che giova a chi lo riceve, mentre non nuoce a chi lo presta. In tal caso l'officio è un dovere: e il codice del Gius delle Genti stabilisce il perfetto diritto d'ogni uomo, e d'ogni popolo a partecipare l'uno dell'utilità dell'altro, senza danno di questo.

Il passaggio per le vie, e la navigazione de' fiumi deve perciò concedersi agl' individui, non riuniti in truppa armata, di ciascuna nazione reciprocamente, in tempo di pace. La semplice abitazione, e l'ospitalità nelle città, e nel paese, non può negarsi ai forestieri, e il codice del Gius delle Genti fa nascere l'obbligazione perfetta di accordarla.

Lo stesso dicasi del mare. L'uso del mare è comune, come l'uso dell'aria; L'ingresso ne' porti, e negli sbocchi di fiumi navigabili, l'appulsione alle spiagge, e alle rade di navi commerciali, e di trasporto di persone non armate in truppa, è libera a tutte le genti in tempo di pace reciprocamente.

I porti, le spiagge pericolose, le fortificazioni e le torri sul mare devono esser illuminate in tempo di notte per avvertimento, e sicurezza dei naviganti.

TITOLO. III

Dell'uso delle proprietà comuni

I fiumi, e i laghi di confino, fra due, o più territorj, appartengono per metà, o in rata, a ciascuna delle due, o più nazioni padrone dei territorj: ma un tal dominio non contiene l'abuso; anzi l'uso d'una

delle parti, deve esser tale, che non l'impedisca, e non lo deteriori all'altra parte.

I fiumi, che dopo avere scorso per un territorio, scendono a bagnare un'altro, appartengono alla nazione padrona del territorio respettivo e per lo spazio di ciascun territorio. Ed anco in tal caso una nazione non può nuocere all'altra; nè la superiore imprigionare in stagni, o in laghi le acque, o contro il primo destino della natura deviarle in altre provincie; nè l'inferiore trattenerne lo sbocco onde allagare le terre superiori; nè l'una deteriorare insomma la condizione dell'altra nazione, sia nella pesca, sia nella navigazione, o in qualunque altro uso.

L'istesse regole procedono quando due nazioni, o più, abbiano in comune, o dominio, o altri diritti su qualche parte di territorio frai confini, o altrimenti.

L'utile e sempre subordinato all'onesto; e la giustizia verso gli altri, comincia dalla giustizia verso se stessi, così fra gl'individui, come fra le nazioni.

TITOLO. IV

Della necessità, e de'suoi diritti

Evvi il caso in cui anco l'officio, che diminuisce i comodi di chi lo presta, può esigersi con diritto, e fin colla forza. Il caso cioè di necessità. Il rifiuto allora contiene inumanità, e scusa la violenza usata per ottenerlo, sia frai particolari, sia fre le nazioni.

Per diritto di necessità, agli uomini ridotti in estremo pericolo, e calamità, impossibilitati a ricevere ajuto dalla propria industria, e privi di beni, si devono prestare alimenti, medicine, ed altri soccorsi d'umanità sia in guerra, sia in pace.

I vecchi, i fanciulli, le donne gravide, i naufraghi in mezzo all'onde, e i naufragati spinti a terra

da fortuna di mare, chiunque sia scampato dagl' incendj, dagli assassinj ec. tutti costoro in questi che sono casi frequenti, reclamano, e devesi loro applicare questo precetto della natura. Anco il nemico deve, anzichè profittarne, rispettare e mitigare la calamità del nemico in simili accidenti superiori a ogni umana forza, e prudenza.

L'ospitalità ai malati, ai più ricchi nelle case scelte da loro stessi, e l'accoglienza dei più poveri nelli spedali e in altre case di pietà a spese pubbliche, non può negarsi sotto pretesto d'inimicizia, ai sudditi della potenza nemica, e neppure ai soldati stessi feriti in battaglia, come quelli che han cessato d'esser nemici.

Ne' due §§. precedenti son compresi i prigionieri di guerra, i quali però, oltre i doveri, cui son soggetti come ospiti, devono anco osservare i patti della capitolazione, o di altro atto, in forza del quale son prigionieri. Se mancano a tali patti, tornano ad esser nemici, e si debbono considerar come tali.

La stessa necessità, che stabilisce un Gius fra gl' individui, lo stabilisce anco fra le nazioni.

La sommersione ordinata dall'autorità pubblica nel porto stesso, di navi e di mercanzie e di tutte le cose infette di peste; Le requisizioni forzate d'uomini, e d'animali; L'embargo sulle navi; La violenza ai trasportatori di vettovaglie per farli deviare dal loro destino, e portar il carico al luogo della penuria; questi, e simili atti sono giustificati dalla necessità, che più spesso però non libera l'autore del danno derivatone dal ristorarne i pazienti.

Il passaggio dell'armate pel territorio d'un popolo amico o neutrale è autorizzato da questa legge di necessità: la quale legittima egualmente le posizioni, accantonamenti ec. che prenda un'armata sul territorio medesimo, ardendo la guerra.

In ciascun caso deve esser rispettata l'indipen-

denza nazionale e risparmiato, o risarcito ogni danno avvenuto allo stato amico occupato per forza.

TITOLO. V

Della peste

Si nega l'ingresso nel territorio e per mare, e per terra alle persone, e alle merci, procedenti da paese sospetto di contagio.

E' questa una legittima limitazione della comunion della terra, e del mare: e anco questa negativa può dirsi un diritto che deriva dalla necessità.

Tutti i viaggiatori, e tutti i mercanti devono soggiacere alle regole di pubblica sanità, stabilite nei porti, e alle frontiere delli stati dove giungono, e subire le pene che vi siano comminate in caso di disobbedienza.

La sommersione delle navi, di cui al titolo precedente, e il bruciamento delle mercanzie e di tutte le cose infette non dà azione di rindennizazione ai loro proprietarii.

La salute pubblica è di competenza generale di tutte le nazioni: ciascuna ha quindi diritto di provvedere nel suo territorio, e di esigere provvedimenti di salute nelli altri stati, a misura del respettivo pericolo per località, e per commercio.

L'indipendenza e la giurisdizione territoriale soffrono questa eccezione in caso di pestilenza.

Le patenti di sanità rilasciate ai naviganti, fanno responsabile lo stato, che le rilascia, delle conseguenze d'un tanto flagello, quale è la peste.

TITOLO. VI

Della schiavitù, della tortura, e della pena di morte

Fra le condizioni, in cui l'uomo possa nascere, il Gius delle Genti non ammette la schiavitù propriamente detta. Il mercimonio, e il plagio d'uomini, e di donne, sono delitti contro il Gius delle Genti.

Può un uomo esser fatto schiavo solamente in conseguenza di un delitto, che porti questa pena, o per un tempo, o per tutta la vita secondo le leggi.

Le nazioni che ammettono nel loro Gius pubblico la schiavitù ereditaria, non son degne, finchè l'ammettono, d'esser noverate frai popoli civili.

I vinti in battaglia non sono schiavi, ma prigionieri di guerra, e debbono esser trattati umanamente, e rispettati da tutte le nazioni civili.

Per nessun delitto è permessa la tortura, la mutilazione, l'inustione, o altro simile tormento dell'uomo: E se vi fosse nazione tanto barbara, che torturasse, o straziasse i forestieri, la nazione cui appartenessero quest' infelici così ingiuriati, potrebbe fare alla nazione ingiuriante una giusta guerra, ma non imitarne mai l'esempio, perchè l'imitazione perpetuerebbe la barbarie.

La reciprocità di trattamento non debbe mai ledere la natura, benchè possa alterare i patti convenuti.

Se una nazione adotterà nel suo codice criminale la pena di morte per pochi, e gravissimi delitti; l'applicazione di tal pena dovrà in ogni caso essere eseguita senza crudeltà, o industria di chi l'inferisce, e senza strazio di chi la soffre.

Ogni tormento, ed ogni esasperazione della pena di morte somiglia l'ira della vendetta. In vece di

Vendetta Pubblica si deve in tutti i codici delle leggi criminali scrivere *Difesa e Indennità Pubblica*. Questa è la sorgente, e la misura del Diritto di punire.

L' utilità dell' esempio è una conseguenza che non può alterare il principio; quest' utilità si ottiene dalla pubblicità, non dall' atrocità delle pene; l' atrocità anzi sveglia l'orrore contro il governo, aumenta la pietà verso il reo, e intanto svanisce la rimembranza del delitto.

TITOLO. VII

Della sepoltura

È cosa inumana e barbara tanto in guerra quanto in pace negar sepoltura ai cadaveri. Come l'aria, e il mare sono comuni ai vivi, così la terra è comune ai morti.

Il luogo destinato all'inumazione dei cadaveri è rispettabile come cosa sacra.

La violazione di qualunque sepolcro, il disturbo di ogni pompa funebre, è un oltraggio all'umanità: prescindendo anco dai costumi particolari religiosi, e da qualunque religione.

Si possono nel codice di un popolo determinar delle pene a sì fatte ingiurie.

LIBRO SECONDO

DELLA SOCIETA' CONVENZIONALE DELLE NAZIONI RISPETTO AGL' INDIVIDUI COME MEMBRI DELLA FAMIGLIA

TITOLO I

Delle obbligazioni particolari

Dall'aggregato di più persone la famiglia; dall' aggregato di più famiglie la nazione:

E nella famiglia vi sono tali diritti, che non passano nell' autorità pubblica dello stato; ogni nazione perciò deve riconoscerli negl'individui; nè possono infrangersi per qualunque transazione una nazione stipuli coll' altra:

Il codice del Gius delle Genti fissa nel primo libro i diritti inseparabili dalla specie umana, e presta la sua Autorità all' esercizio di essi, in conferma, ed aumento al vincolo naturale delle *obbligazioni universali, e primitive*.

Il medesimo codice riconosce altri diritti personali, ed altre *obbligazioni particolari* che cadon nell' individuo, non come uomo solamente, ma anco come membro della famiglia.

Il Gius delle Genti regola anco i doveri, e i diritti, che emanano dalla qualità di suddito, e di

cittadino. E regola tanto quelli che appartengono al Gius pubblico, che stabilisce i patti frai membri della repubblica, e il capo di essa; Quanto gli altri, che appartengono al Gius civile, che fissa lo stato delle persone, e che autorizza, e tutela i dominj, i possessi, e le convenzioni dei cittadini fra loro: Nè l'uno nè l'altro Gius possono contradire al Gius delle Genti Universale.

TITOLO. II

Del Matrimonio

Il Gius delle Genti autorizza il matrimonio, ossia la società, e la comunione della vita fra l'uomo, e la donna, per procreare, ed educare la prole:

Esclude la pluralità dei matrimonj simultanei, e perciò non riconosce legittima la prole del secondo matrimonio che fosse contratto, vigente ancora il primo; rilascia le forme, e le solennità del contratto al Gius civile d'ogni nazione, e al codice criminale di ciascuna, la pena della poligamia, e della poliandria.

Il matrimonio, una volta contratto secondo le leggi civili dello stato dove li sposi lo celebrarono, impedisce, finchè vivono entrambi, qualunque altro matrimonio in qualunque altro stato.

Può tuttavolta il matrimonio esser nullo fin da principio; e può sciogliersi, ed annullarsi se fu valido: Il tutto secondo ciò che fissino le leggi civili.

Se sarà dichiarata la libertà de conjugi, benchè viventi entrambi, dall'autorità pubblica di quello stato che li aveva legati, allora potrà permettersi, ovunque, a ciascun di loro, un secondo matrimonio.

Quando si cerchi qual sia valido de' più matrimonj ne' quali ritrovi legata una stessa persona, è necessario che la lite sul vincolo si cominci dal primo

in tempo, e si faccia nella giurisdizione che intervenne per contrarlo e si decida dalla medesima.

Si evita così l'assurdo che una persona sia nello stesso tempo, celibe agli occhi d'un governo, e coniugata agli occhi d'un altro.

Fin quì del matrimonio. Il celibato poi non è secondo il Gius delle Genti, suscettibile di vincolo, per cui debba durare, o perpetuarsi.

TITOLO. III

Altre modificazioni dello stato dell'uomo in famiglia

Il Codice del Gius delle Genti, riconosce l'autorità paterna sui figli, e rilascia al Gius civile il fissarne i limiti:

Coerentemente allo stesso Gius civile riconosce anco l'arrogazione, l'adozione, l'emancipazione, la tutela, la cura, la testamentifazione, la successione nell'eredità intestate, come anco il diritto agli alimenti fra i congiunti.

L'età minore finisce per i maschi, e per le femmine, all'epoca che fissa il Gius civile. Per l'abilità al matrimonio può esser diversa la perfezione del corpo, e questa, e quella del senno può dipendere dal clima. Ogni nazione perciò ne fissa il termine a suo arbitrio nel codice civile, sia per le funzioni pubbliche, sia pei contratti.

TITOLO. IV

Delle donne

Il Gius delle Genti esclude le donne dalla magistratura, e dalle ambascerie, e le dispensa dalla milizia.

Il gius pubblico però d'un paese può ammetterle alla sovranità.

Il gius civile può permetter alle femmine l'adozione, può ammetterle ad esercitare la tutela, la cura, la procura, la testamentifazione attiva, e passiva, a far testimonianza negl'istrumenti, e in cause civili, e criminali, a votare in certe assemblee, a insegnar dalla cattedra, a conseguir lauree, e simili:

E può egualmente prescrivere delle solennità ai contratti delle donne, in soccorso della imperizia delle leggi e degli affari, da quali le allontana per lo più la fatica dei puerperj, la cura della figliuolanza, e l'economia della casa.

I diritti della madre di famiglia son parimente fissati dal gius civile.

La dote, o la quota ereditaria del patrimonio degli agnati o cognati per successione testata, e intestata, son titoli riconosciuti dal Gius delle Genti, e son regolati dal gius civile.

Nessuna donna gravida può esser sottoposta a pena alcuna personale afflittiva di corpo, comunque reputata lieve, per qualunque siasi delitto. La speranza della prole equivale all'impero della necessità, e fa tacere le leggi.

L'autorità pubblica veglia sui parti, e soccorre le puerpere indigenti.

LIBRO TERZO

DELLA SOCIETA' CONVENZIONALE DELLE NAZIONI RISPETTO ALLA GIURISDIZIONE SULLE PERSONE, E SULLE COSE

TITOLO. I

Dell' indipendenza

Quel numero d'uomini, e di famiglie che si uniscono in società per vivere sotto leggi comuni, le quali siano custodi, e garanti degl'interessi reciproci degl'individui; quella società d'uomini, e di famiglie che sceglie, e ordina un governo, presso cui ciascun socio deposita una parte della sua libertà, e della sua proprietà, per assicurare il resto; ecco ciò, che forma un popolo separato, e una nazione indipendente da ogni altra. La terra che ella occupa si chiama il suo territorio.

Il numero dei socj, e l'estensione del territorio che occupano, determina la forza, e la ricchezza di un popolo, ma non influisce nella sua indipendenza, nè altera i principj di giustizia, su cui è fondato il Gius delle Genti universale.

In forza di questa indipendenza può ogni nazione scegliere, e mutar la costituzione del suo governo, e le sue leggi, e farle eseguire; può aprir tribunali;

batter moneta, inalzar bandiera, arrolar soldati, intimar la guerra, stipular la pace, e fissare ogni convenzione con altre nazioni.

TITOLO. II

Del sovrano, e degli ambasciatori

L'indipendenza può dirsi la cosa stessa della sovranità; in quanto che alla sovranità appartiene (sotto qualunque forma) la custodia dell'indipendenza nazionale riguardo agli esteri, e la giurisdizione libera sulle persone, e sulle cose esistenti nel territorio.

La nazione elegge, o un monarca, o un senato, o una rappresentanza popolare, cui confida il governo. La persona, o il collegio, cui è confidato il governo può chiamarsi indistintamente il SOVRANO.

Le condizioni, e la forma sotto cui si affida, e si deferisce il governo, la sua durazione, la successione, o l'elezione del sovrano, i titoli, le prerogative, le attribuzioni, e la dignità di esso; tutto ciò appartiene al gius pubblico d'ogni nazione.

In nome del sovrano si fanno le convenzioni pubbliche, che obbligano una nazione coll'altra.

Gli ambasciatori ordinarj, o straordinarj, son l'organo di tali convenzioni: Si eleggono dal sovrano, e sono procuratori della nazione che li spedisce; questa resta obbligata dalle loro promesse, e il sovrano ha cura di eseguirle.

I legati hanno diverse gradazioni convenute per la dignità, e per l'etichetta; ma la natura della legazione è sempre la stessa; quella cioè di stabilire, e di mantenere la concordia fra le nazioni.

Le funzioni però, de' consoli, o commissarj delle

relazioni commerciali che riseggono ne' porti, son più specialmente ristrette ad oggetti di commercio, ed a questioni marittime.

La protezione che l'ambasciatore deve ai suoi nazionali commoranti nel paese di sua residenza, si estende a far sì, che siano osservate a prò loro le regole del Gius delle Genti, che siano eseguiti i patti vigenti fra le due nazioni, e sia resa loro giustizia secondo le leggi.

I privilegj che un governo accorda a un ambasciatore, son li stessi di quelli, che l'ambasciatore del medesimo governo, riceve respettivamente nell'altro stato. La somma di tali privilegj può ristringersi a questo; che l'ambasciatore non contrae verso lo stato ove risiede, nessun'obbligazione di suddito; contrae però tutte quelle d'ospite, e d'amico.

L'ambasciatore non può cooperare, con vie di fatto, ai preparativi di guerra, che il suo governo minacci al governo, appresso cui egli è accreditato, nè altrimenti giovare ad alcun nemico di questo. Facendolo, n'è giustamente espulso, come traditore della fede, sotto cui è ricevuto.

Può nascer quindi giusta causa di guerra; o quando l'espulsione sia ingiusta; o quando il governo che spedì l'ambasciatore, abbia commesse, o ratificate le pratiche viziose di esso. La pruova del mandato, o della ratifica, sta nella negativa di darne la sodisfazione, che ne richieda la parte offesa.

Dichiarandosi la guerra, devono accordarsi salvicondotti, e passa-porti agli ambasciatori delle potenze che divengono nemiche. Le persone di essi, e dei loro famigliari, e seguaci, i bagagli, e sopratutto le carte della legazione in viaggio sono inviolabili.

TITOLO. III

Del giuramento

Ogni convenzione fra le nazioni, egualmente che fra gl'individui, si può confermare col giuramento. Il quale sarà concepito colle formule proprie del culto religioso della nazione, o della persona che giura.

Lo spergiuro è un delitto degno di gastigo; Gl'individui ne son puniti dalle leggi criminali d'ogni paese; le nazioni, e i loro rappresentanti, dalla guerra.

TITOLO. IV

Della giurisdizione sul territorio

La giurisdizione del sovrano è fondata nel territorio; e perciò si esercita egualmente, e pienamente sopra tutti i punti del territorio occupato dalla nazione, e tocca i medesimi limiti.

Le armate forestiere, e ogni loro frazione, non possono entrare nel territorio amico, o neutrale, nè passarvi, nè accantonarvisi senza la licenza del sovrano del territorio; eccetto il caso di precisa necessità.

La violazione del territorio è giusta causa di guerra.

Nessuna legge, nessun magistrato, tribunale, o autorità forestiera si ammette ad esercitar giurisdizione nello stato. La dignità degli ambasciatori non fa eccezione a questo principio.

I contratti, e i testamenti muniti delle solennità necessarie nel paese dove sono stati celebrati, meritano assistenza, ed esecuzione appresso ogni altra nazione secondo le leggi di questa.

Le sentenze proferite in uno stato, vagliono in

altro stato in cui vengano forestiere, non come emanazione di autorità pubblica, ma come prova di fatto concordato fra le parti; e per la loro esecuzione, il governo che n'è richiesto, può premettere un' esame giudiciale ne' suoi tribunali.

Possono i governi amici convenire su tutti questi punti. Le loro convenzioni son soggette alla regola di reciprocità e di retorsione.

TITOLO. V

Della giurisdizione sugl'indigeni, e sui forestieri

Colla sola nascita nel territorio, i figli acquistano i diritti medesimi de' padri, e contraggono le relative obbligazioni colla patria, mentr'ella acquista dal canto suo nuovi cittadini; e così si mantengono, e si perpetuano le città, e le nazioni.

Coll' ingresso, abitazione, domicilio, e possessi nel territorio restano obbligati, più, o meno, i forestieri alle leggi vigenti in quello; il codice civile distingue i casi ne' quali comprende, o nò i forestieri, e fissa la misura respettiva delle loro obbligazioni.

I delitti commessi nel terrritorio dai forestieri, si puniscono dal sovrano di esso, nè si fa perciò ingiuria al sovrano naturale del delinquente.

TITOLO. VI

Dell' emigrazione

Le buone leggi civili, e criminali, l'ordine sociale stabilito con principj liberali sull' eguaglianza dei diritti, e sulla libertà subordinata soltanto alle leggi

stesse, devono esser l'unico freno all'emigrazione degl'indigeni.

Il sovrano può richiamare, in caso di necessità, gli assenti suoi sudditi, quando non appartengano per anco ad altra nazione; e può, sempre in caso di necessità, e per lo pubblico bene, impossessarsi degli averi de'contumaci; ma la proprietà tornerà ai loro eredi, in un tempo, e in un modo da fissarsi dalle leggi. La confisca de'beni in perpetuo, è aborrita dal Gius delle Genti.

I beni degli emigrati sono soggetti alle stesse tasse degli altri beni, le quali possono accrescersi sopra di quelli, solamente in caso che si richiedano anche servigj personali, e generalmente per ragion d'eguaglianza nella repartizione dei pubblici pesi.

Non si perde la qualità d'indigena, nè si estingue l'autorità del sovrano naturale colla sola assenza dalla patria, per causa di studj, e di commercio, o per curiosità di viaggiare e simili; ma solo quando all'assenza, si unisca la dichiarazione d'animo di volersene spogliare.

E' compatibile col domicilio d'origine, il domicilio acquistato; e la stessa persona può esser suddita, e cittadina di più stati.

Le donne col matrimonio fuori della patria, acquistano il domicilio del marito, senza perder quello d'origine.

Con leggi particolari si posson dichiarare decaduti da ogni diritto di cittadinanza, e di patria gli emigrati; e si possono determinare per l'opposto le condizioni, sotto le quali essi recuperino ogni primiero diritto.

Il postliminio conviene tanto alle persone, quanto alle cose, o di privata, o di pubblica proprietà.

TITOLO. VII

Della naturalizzazione

Giova a una nazione concedere ai forestieri alcuni diritti che naturalmente non avrebbero ; il Gius delle Genti ammette perciò, che si comprendano i forestieri fra gl' indigeni .

La naturalizzazione si concede sotto le condizioni fissate dal gius civile.

I naturalizzati si equiparano in ogni effetto agl' indigeni e possono al par di loro, incorrere nelle pene della perduellione nei casi fissati dalle leggi; soccombono ai pesi pubblici, e partecipano dei vantaggi, e degli onori proprj degli altri cittadini.

Non possono però esser forzati a portare personalmente le armi contro la loro patria d'origine, nella guerra che si accendesse fra lei, e la patria prescelta.

TITOLO. VIII

Degli esuli e de' fuggitivi

In diversa classe dagli emigrati volontarj, devon riporsi gli esuli per sentenza legittima, e i fuggitivi per timor di pena. Ricevere i primi è officio d' umanità, che le nazioni si reciprocano; i secondi si restituiscono alle richieste della legittima autorità, o come sovrana del territorio dov'è commesso il delitto, o come sovrana del delinquente, a forma de' patti scambievoli.

I disertori si possono ricevere per umanità , ma non debbono arrolarsi, e molto meno ammettersi a ser-

vire nella guerra contro il sovrano abbandonato da loro; si debbe inciò stare a quella convenzione particolare, che si chiama *Cartello*.

I delitti, pei quali può pattuirsi la restituzione de' rei fuggitivi, debbon' esser solamente quelli perseguitati da tutte le nazioni civilizzate e che ledono il Gius delle Genti, e non le trasgressioni a leggi particolari d'uno stato.

TITOLO. IX

Della successione del fisco

Il Fisco succede nell' eredità ed occupa i beni di quei cittadini morti intestati, a'quali il Gius Civile non trova e non assegna eredi frai congiunti.

Se l' erede legittimo fosse un forestiero sarà questi ammesso a succedere come sarebbe il nazionale nel paese di quel forestiero; il tutto secondo il trattato che possono, e sogliono fare anco su questo i governi amici.

I beni de'forestieri morti senza eredi nello Stato, si conservano dall' autorità pubblica a favore degli eredi assenti, che comparissero legittimamente a reclamarli a forma dei trattati; e il testamento che vi fosse, si eseguisce.

Lo stesso si dica rispetto ai naufraghi, le proprietà dei quali rotte, e gettate sul lido, o altrimenti pervenute in terra, si conservano, o in natura, o nella loro valuta, per restituirsi al padrone.

Si può fissare un tempo, dopo il quale si aggiudichino tali proprietà al Fisco, e sia inutile ogni reclamo.

Sulle basi accennate in questi ultimi cinque titoli può determinare le relazioni degl' individui col proprio stato, e quelle degl' individui d' uno stato con altro stato, il Gius pubblico d'ogni nazione, rispetto alla qualità di suddito *Originario* o *Derivato*.

TITOLO. X

Della giurisdizione sul mare, e sulle navi

La giurisdizione sul mare è unita a quella del territorio bagnatone; si estende a tanto quanto dal lido può difenderne coll'armi il signore del territorio stesso, e non più oltre.

Questa parte di mare è quella che si chiama *Mare territoriale*; *o adiacente*.

Il Sovrano che può impedire la guerra sulle sue terre, può del pari legittimamente impedirla sull'acque del mare adiacente.

Egli è obbligato a difendere i suoi amici, che si ricovrino nei suoi porti, o sotto le sue batterie: ed essendo neutrale fra due o più nazioni belligeranti, se le riceve tutte del pari, non può vilmente soffrire che nell'asilo de' suoi porti, rade, e spiagge, una parte faccia ingiuria all' altra: tale ingiuria è fatta a lui stesso, e viola la sua giurisdizione territoriale.

La pesca delle perle, dei coralli, del pesce, e di qualunque altro prodotto marino è parimente comune; ma può impedirsi ne' mari adiacenti, e si può sottoporne il commercio a leggi particolari.

Se un golfo, o braccio, o seno di mare sarà occupato, e difeso da torri, o da altre moli fondate in mare, o sul lido, cosicchè l'industria umana sia giunta a separare stabilmente quell'acque dalla natural comunione, allora solamente potrà dirsi stabilito un dominio sul mare, esclusivo d' ogn' altro diritto alla navigazione, o alla pesca....

Sarebbe assurdo, e ingiusto, nonchè, ridicolo, pretender tale esclusione, o qualunque siasi diritto sul mare, e nei porti, perchè una flotta, o una sua frazione,

abbia occupate e possa occupare per un tempo quell'acque: quell'acque tornarono alla prima indipendenza appena liberate dall'occupazione medesima; proclami, editti, e altre proteste di sovranità, non vagliono a ritenere un impero, che non può durare se non finchè l'occupazione, e la forza presente ne sostenga la pretensione.

Le navi anche allontanate dal lido perseverano nella sudditanza di quel sovrano, che concesse la patente, e la bandiera, e di cui è suddito l'equipaggio; si considerano le navi come una parte del territorio, e perciò chi nasce sulla nave, nasce suddito dello stesso sovrano, e i delitti, i contratti, e i testamenti fatti sulla nave soggiacciono alle leggi dello stato.

TITOLO. XI

Della reciprocità, e della retorsione

Qualunque nazione ha diritto di trattare un'altra, e i suoi membri, nella guisa stessa che ella, e i suoi membri son trattati da quella; salva l'umanità, e i diritti della Società Naturale fra gli uomini, perchè tali.

La naturalizzazione, i matrimonj, le doti, l'eredità, l'ammissione nella milizia, la partecipazione degli onori, e delle pubbliche funzioni l'esecuzione dei contratti, e delle sentenze, la restituzione dei rei, e se v'è altro di simile, son soggetti alla *Reciprocità, e alla Retorsione* delle leggi.

Questa regola ha luogo in qualunque siasi relazione, fra nazione, e nazione, in pace, e in guerra, e si deve sottintendere in tutti i dogmi riguardanti la SOCIETA' CONVENZIONALE FRA LE NAZIONI.

TITOLO. XII

Del commercio

Il passaggio per le vie, la navigazione, l'ospitalità nelli stati, l'ingresso ne' porti, e nelle foci dei fiumi, e l'appulsione ai lidi, son diritti naturali, e comuni ad ogni persona di qualunque nazione non sospetta di peste; ma può ogni nazione esiger pagamento di pedaggi, dazi, e simili; più quando questi diritti tendono al commercio; ed allora subiscono, se non riguardo alle persone, riguardo alle merci, due restrizioni.

La prima restrizione può derivare dai trattati di commercio, per cui una nazione si obblighi esclusivamente con un altra:

La seconda restrizione è cagionata dalla guerra, di cui nel seguente Libro.

LIBRO QUARTO

DELLA GUERRA

TITOLO I

Delle giuste cause di guerra

Dall'ingiuria imminente, o sofferta, e per impedirla, o per emendarla, viene giusta causa di guerra.

Tutto ciò che una nazione faccia, o tenti fare in danno dell'altra, contra i doveri prescritti dal Gius delle Genti, o contra i trattati, merita nome d'ingiuria.

In questa formula si comprendono tutti i casi onde può nascere giusta causa di guerra.

Quanto all'ingiuria imminente, il timor di soffrirla deve essere ragionevole, e misurato sulla probabilità morale dell'evento da impedirsi.

Il fatto ingiurioso dei privati non è imputabile alla nazione, se non quando ella lo ratifichi; al quale effetto basta la negligenza non che il rifiuto di punire i rei.

TITOLO. II

Della clarigazione, e delle rappresaglie

Non si dice nemico se non quegli, il quale, intimato, e minacciato non cessa dalle ingiurie, o

nega ripararle, e così ne costringe al mezzo estremo dell'armi.

Debbe dunque la parte, che si chiama offesa, premettere ad ogni atto ostile la *Clarigazione*, ossia il reclamo solenne, e pubblico all'autorità suprema dell'offensore.

Dopo la clarigazione, e prima d'intraprender la guerra son permesse le *Rappresaglie* sui beni mobili, e immobili, sui crediti, e sulle persone stesse (eccettuati però gli ambasciatori, ed altri invitati sotto fede di pace) appartenenti alla nazione reluttante, e contumace a dar la sodisfazione richiestale.

Le rappresaglie sono un preludio di guerra, ma son dirette ad impedirla, perchè stimolano alle transazioni pacifiche.

Le cose tenute in pegno, e le persone ricevute in ostaggio debbon restituirsi da chi ottiene sodisfazione, e appena ottienla in altra guisa.

TITOLO. III

Della dichiarazione di guerra

Verificatasi la necessità, si dichiari la guerra, e si seguiti in ciò l'uso di già ricevuto.

Non è guerra legittima, se non quella dichiarata da sovrano legittimo.

La dichiarazione di guerra deve essere accompagnata da un termine, dentro il quale sia permesso agl'individui dimoranti, o transeunti innocentemente pei domini, e parimente alle navi mercantili ancorate nei porti delle nazioni, che diventan nemiche, d'uscire dal territorio, e di asportarne i loro averi.

Debbono rilasciarsi a tal fine passaporti, e salvi-

condotti; e si dee perdonare a chi per forza maggiore, fu impossibilitato d'escire nel tempo prescritto.

Lo stesso procede riguardo agl' individui, e alle navi mercantili, che entrassero nel territorio o per terra, o per mare, dopo la dichiarazione di guerra, o durante, o spirato anco il termine suddetto; e che provassero, o l'ignoranza della dichiarazione, o la necessità che li spinse ad entrarvi.

Tali benefizj però non si estendono, rigorosamente parlando, alle navi armate, le quali sorprese in buona fede dalla dichiarazione di guerra è lealtà lasciarle partire, ma entrandovi dopo, son sempre nemiche, e son di buona presa.

Quando si trovasse nel territorio qualche frazione d'armata nemica pervenutavi avanti della rottura, comunque vi fosse entrata e negasse sgombrare, darebbe con questo solo giusta causa di guerra; ma se vi fosse entrata in forza di trattato precedente, dovrà il trattato essere rispettato, e la truppa rimandarsi libera; seppure ella stessa nella sua dimora non abbia data causa alla guerra; nel qual caso resterà prigioniera.

Quanto è disposto in questo Titolo s' intenda salvo il diritto di rappresaglia, e per tutto ciò che non si trovi già in pegno, o in ostaggio.

TITOLO. IV

Delle ostilità: e quando cominciano

Le ostilità, fra le quali comprendonsi le rappresaglie, cominciano dopo la clarigazione e dopo la dichiarazione di guerra. Questa, e quella deggiono emanare dall'autorità legittima dello stato ed in conseguenza dell'ingiuria, e della negata sodisfazion dal nemico.

Esercitate avanti, o per autorità privata sia in terra, sia in mare le ostilità meritan nome di crassazioni e di violenze: i loro autori non come soldati, ma si trattano, e si puniscono come assassini, e come pirati.

TITOLO. V

Quali armi, e quali modi permetta la guerra

Repugnano all'onestà interna, ad ogni dovere, e ad ogni idea di magnanimità, e di valore, il tradimento, e l'insidie.

L'uccision del sovrano, o d'un campione, o d'un soldato nemico fuori del combattimento, non differisce dall'assassinio; la strage della moltitudine con armi avvelenate, le taglie imposte sulle teste più preziose ed altrettante crudeltà, sono atti infami, ed esecrabili, proibiti dal Gius delle Genti: lasciare impuniti tali eccessi vale quanto approvarli e farsene complici.

E' parimente cosa orribile convertire in uso micidiale la purità de' doni fattici dalla natura; e per questa ragione, e perchè ne soffrirebbero le persone innocenti, ed inermi, alle quali non si debbono estendere le ostilità, non può perdonarsi a chi avvelenasse i fiumi: e le altre acque d'uso comune: deviarle però dal corso loro, per affrettare la resa delle piazze, e delle città, non è barbarie, perchè tende al buon fine di risparmiare il sangue umano.

Anco le palle infuocate sono proscritte dai costumi dei popoli civili, che debbono seguitarsi in tutto ciò che hanno di più mite.

Non possono simili eccessi scusarsi dalla necessità della difesa con inferiorità di forze; in tal caso anzi nocciono, perchè irritano maggiormente il nemico più

forte, come in ogni altro caso tendono a prolungare la guerra, e a distruggere le nazioni, inducendo una perpetua retorsione, e il taglione, verso la massa, e verso gl'individui.

Gli strattagemmi militari son compresi in queste regole, ma non sono turpi se non quando contengono tradimento.

La guerra, altrimenti che a forza aperta, condotta in modo disleale, senza freno, e secondo che consiglia l'atrocità dell'ira, e della vendetta, è guerra da ladroni, indegna di sovrano magnanimo, e frutta non gloria ma vitupero a popolo culto.

TITOLO. VI

Fino a quando le ostilità si esercitano: e della vittoria

La guerra si fa non contro gl'individui, ma contro lo stato. E' questi rappresentato dalle sue soldatesche di terra, e di mare, contro delle quali solamente è legittima la forza e lecito l'uso dell'armi.

Il diritto di combattere dura fino al punto di ridurre il nemico all'impossibilità di nuocere, e di resistere.

Il fine della guerra è la vittoria. Ella conferisce al vincitore il sommo impero, ed insieme passano in lui i beni qualunque del sovrano, e tutti quelli della nazione; passano nel vincitore le armi tutte, anco quelle de'particolari, i magazzini di guerra, e le munizioni tutte delle piazze espugnate, e le proprietà de'soldati, che le difendevano.

I vascelli da guerra non solo in atto di battaglia, con quanto abbiano a bordo, ma anco rimasti più o meno equipaggiati ne' porti si equiparano alle fortezze; tutto ciò che serva alla lor costruzione, corre-

do, ed armamento, cioè cordaggi, catrame, legnami, ancore, e ferri adatti per legni maggiori d'ogni legno mercantile più grande, fino alla portata da fissarsi; e parimente le navi armate dai particolari con autorità pubblica, chiamate *Corsari*, cadono sotto il diritto di conquista, e passano nel vincitore.

TITOLO. VII

Delle immunità reali, e personali

Il Gius delle Genti non permette alla guerra nè in terra nè in mare d'alterare il dominio, e turbare il possesso delle cose d'uso innocente appartenenti ai privati.

Proibisce ogn'ingiuria nelle persone inermi: non vuol che si facciano prigionieri di guerra i vecchi, i fanciulli, le donne basta disarmarli, se mai si trovassero in armi. E finchè si mantengono inermi, e pacifici, sono inviolabili anco i mercanti, i professori di scienze, e d'arti liberali, e meccaniche, gli agricoltori, e se altri ve n'ha di tal condizione, siano pur sudditi del sovrano nemico, o del suo alleato, non che del neutrale, e dovunque siano trovati.

La giustizia, e l'utilità stessa del vincitore lo consigliano egualmente, a conservare il paese conquistato nel migliore stato possibile.

TITOLO. VIII

Continuazione dello stesso soggetto e dei corsari

Godono della stessa immunità, quantunque a bordo di navi battenti bandiera nemica, purchè siano navi mercantili, le cose, e mercanzie d'uso innocente: e sono inviolabili i marinari, i passeggieri, i mercan-

ti; purchè le proprietà siano particolari, e non siano nè esse nè le persone dirette alla guerra, e non appartengano a spedizione ostile.

I sovrani, che vorranno formare una società di nazioni più civili, aboliranno l'uso delle LETTERE DI MARCA, le quali permettono ai legni armati di correr sopra, e di predare i legni mercantili inermi con bandiera nemica, e le mercanzie particolari de' nemici, benchè a bordo dei legni neutrali.

I legni armati a spese o dell'autorità pubblica, o dei privati, non possono considerarsi, se non che come parte delle squadre navali, e delle flotte, e debbono esser destinati a guerreggiare lealmente contr' altre navi armate, non diversamente dalle truppe terrestri.

TITOLO. IX

Del contrabbando di guerra

Le immunità, e le inviolabilità fin qui notate, cessano nel contrabbando di guerra.

Sotto questo nome si comprendono le persone, e le cose, che servono direttamente ad uso non innocente, cioè ad uso di guerra. Tali sono le truppe, e le reclute, i marinari fuori del ruolo della nave, e sotto falso aspetto di passeggieri in essa; i cavalli, i muli, i carri da trasporto, le armi offensive, e difensive, e gli arnesi corrispondenti, palle, polvere, salnitro, zolfo, e piombo.

I viveri, e il danaro per l'armate entrano nel contrabbando di guerra:

E vi entra eziandio tutto ciò, che si diriga ai ribelli alla loro patria naturale, anco il denaro in conto corrente, e di pareggio frai mercanti.

Di tutto questo possono i belligeranti impossessarsi legittimamente.

Le persone, e le cose trovate, o per terra, sui carriaggi nemici, o a bordo di navi nemiche, o mercantili, o di guerra, cadono in potere del vincitore: delle cose è giusta la confisca, e le persone rimangono prigioniere di guerra.

Diversamente coi neutrali.

TITOLO X

Della neutralità

La neutralità consiste nell'uguaglianza, con cui il neutrale tratta i belligeranti. Il neutrale può concedere, e negare; ma dee negare, e conceder del pari a ciascuno dei belligeranti.

La bandiera neutrale ed amica, assicura da ogni danno la nave, e anco la mercanzia, di proprietà nemica che fosse a bordo: eccetto il contrabbando di guerra. Il belligerante ha quindi diritto di chiamare ad obbedienza, e di visitar le navi neutrali.

Le navi neutrali cariche di contrabbando di guerra, di danaro, e di viveri non posson dirigersi all'armate, nè alle piazze assediate, nè ai ribelli. Può il belligerante impedir tal commercio, arrestare le navi destinate pel suo nemico, ed obbligarle a deviare.

Il carico di contrabbando però non si fa proprio di chi lo arresta; il sovrano neutrale, cui si consegna dee rispondere del di lui consumo fuori dei belligeranti, e fuori dei ribelli.

Parimente le navi neutrali che servissero di spia, o mantenessero corrispondenza colle piazze assediate, che in somma ajutassero comunque le operazioni dell'armata nemica, si arrestano legittimamente dalla parte offesa; ed ella in tutti questi casi consegna le navi, e gli equipaggi al sovrano neutrale, acciò punisca i rei.

Se il sovrano neutrale, che può dar la soddisfa-

zione richiesta, la negligenta, e non punisce da se, o non consegna per la punizione i suoi sudditi alla parte offesa, può questa agire direttamente da se per la riparazion dell'ingiuria; imperocchè la neutralità violata dà giusta causa di guerra.

Lo stesso procede nel commercio per terra, e quando nel suo territorio il neutrale permetta a un belligerante, o ai ribelli, compre, e spedizioni di contrabbando di guerra, o reclute, o qualunque rinforzo d'esercito in terra, o d'armata in mare.

TITOLO. XI

Dei prigionieri di guerra : e degli ostaggi

S'è parlato in altri luoghi dei prigionieri di guerra, a'quali, benchè presi a forza coll'armi in mano, oltre a salvar loro la vita, si dee trattamento umano, ed amichevole fino al cambio individuale o in massa, o fino ad altra convenzione sulla lor libertà.

Evvi un' altra specie di prigionieri, quelli cioè che gettan le armi, e si rendono, potendo ancor resistere.

Oltre al dovere di riconciliarsi con chi non è più nemico, oltre che tace la necessità della difesa col moderame dell'incolpata tutela, si contiene di più nella resa quasi un patto di aver salva la vita, e quindi cessa più presto lo spargimento del sangue da ambe le parti: equivale questo patto tacito all' espresso che sempre si contiene nelle capitolazioni.

Anco la vita degli ostaggi si dee rispettare: o eglino sian presi a buon diritto di rappresaglia per cautela della reparazione dell'ingiuria temuta, o sofferta, o siano dati in pegno dell'osservanza dei patti stipulati dalla patria, cui appartengono, è sempre vero che non vi è altro diritto che sulla loro libertà personale, e sui loro beni.

L' uccision degli ostaggi sarebbe ingiusta, ed inutile. Ingiusta, perchè la loro obbligazione non si estende a comprendere la propria morte nè per facoltà di essi, nè per quella del loro sovrano; laonde il nemico sarebbe un barbaro a punire la perfidia della città nei cittadini innocenti ed inermi; inutile, perchè come la loro morte, non reintegrerebbe il nemico nei suoi diritti, così la patria degli ostaggi non rimarrebbe sciolta dal dovere di riparare i danni, e d' emendare le ingiurie per la rotta fede, e per qualunque altra malvagità, o defetto.

TITOLO. XII

Dei patti bellici: dell' amnistia: e della pace

I patti stipulati dalle autorità legittime ardendo la guerra, le tregue, o armistizj, le capitolazioni ec., soggiacciono alle stesse regole dei trattati conclusi in pace, nè vi è dubbio doversi rigorosamente osservare quelli, come questi.

Tali stipulazioni son fatte per lo più dalle autorità minori, come sarebbero i generali d' armate, i governatori di provincie, e gli ambasciatori; dalle promesse de'quali le nazioni restano obbligate; ma solamente dentro la misura del mandato conferito ai medesimi: ed essi, avendo vantato un più amplo potere, son tenuti nella persona, e negli averi a pro della parte danneggiata, quando sia negata la ratifica dai committenti.

I patti ineguali tengono fra le nazioni, nè si sciolgono per lesione, come le convenzioni fra i privati; perchè in quelli la somma, e lo scopo non è la reciprocità delli ufficj, e la proporzione attuale delle prestazioni, ma bensì la conservazione in futuro dello stato.

I patti stretti con comune consenso durano anco fra i popoli fino al dissenso comune, oppure finchè uno de' popoli non perda la sua indipendenza, ossia i diritti di maestà.

L' umanità rientra in cuor degli uomini, anco fra gli orrori della guerra; quindi di rado le nazioni esperimentano l' ultima fortuna dell' armi.

Gli armistizj sono frequentemente i forieri della pace.

I danni sofferti nell'intervallo, fra l' armistizio, o la pace conclusa dai sovrani, e la notizia giuntane agli eserciti, e all'armate lontane in terra, e in mare, se sono per natura loro reparabili, debbono resarcirsi reciprocamente; s'imputano all'incontro a caso fortuito le morti, gl'incendj, i saccheggi, e ogn'altra irreparabile distruzione. A tutto ciò provvedono i Trattati.

Si cancella poi la memoria d'ogni passata sciagura quando si pensa in buona fede, e si vuole veracemente la pace; alla quale perciò deve precedere l' *Amnistia*: quest'atto deve non solo religiosamente osservarsi, ma anco generosamente interpretarsi.

La guerra (come abbiamo detto) non si fa, se non per tornare in pace; la pace è lo stato naturale degli uomini, e delle nazioni.

Nel dettar la pace, il vincitore non si scordi, che fida, e perpetua solamente è quella pace, della equità della quale sian contenti, e quindi rimangano in essa tranquilli i popoli; e che non può sperarsi nè lunga, nè sicura quella, che si mantenga sol per necessità, e quando delle troppo gravi condizioni incresca ogni giorno più la penosa osservanza.

Come la giustizia nell'intraprender la guerra, e la lealtà in esercitarla, così la moderazione, e la filantropia nello stipular la pace ed eseguirne poi le condizioni, debbono sempre risplendere nei popoli, e commendare i loro capi, e pastori.

LEZIONE

SULLA

PROPRIETA' LETTERARIA

RECITATA

DALL'AVV. LORENZO COLLINI

CONSERVATORE DELL' ACCADEMIA DE' GEORGOFILI
NELL' ADUNANZA DE 6 DICEMBRE 1818 (1)

Signori, e Colleghi

Fra le leggi, che hanno avuto vigore per poco più d'un lustro in Toscana una ve n'era, che assicurava la *Proprietà Letteraria.* La legislazione francese aveva da gran tempo accordato quando più quando meno ampli privilegj agli autori di libri, ed ai librai, ed è notissima la discussione, che sull'editto de 30 Agosto 1777

(1) *Nota dell' Editore.* Ci è sembrato opportuno pubblicare ora come facciamo, per la prima volta questa Lezione, essendo bollenti le dispute su tal materia. L'ha trattata più brevemente il nostro Sig. Avv. Collini in un parere inserito nell' Antologia N. XXVIII. Aprile 1823 riportato poi dalla Biblioteca di Milano Vol. XXXI pag. 25. Luglio Agosto Settembre 1823. E ne ha fatto elogio anco la Revue Encyclopedique di Parigi Vol. XIX pag. 484. Luglio Agosto Settembre 1823. che quì trascriviamo per intero „ QUESTION

stampò ne'suoi annali l'avvocato Linguet, poco contento dei provvedimenti presi in quel tempo dal Re di Francia (1).

DE PROPRIETE' LITERAIRE. Le Docteur Giulio Ferrario Milanais, a publié, à Milan, un ouvrage favorablement accueilli par le public, intitulé *Costume antico e moderno*. Un des imprimeurs florentins, Vincenzo Batelli, profitant de la coutume barbare qui regne ancore dans l'Italie, subdivisée en beaucoup d'états étrangers les uns aux autres, a entrepris, à Florence, une seconde edition de cet ouvrage, qui a couté à son auteur tant de travaux et de depenses. Cette nouvelle entreprise a fait encore plus sentir la malheureuse condition des écrivains d'Italie. Forts d'une loi préexistante, qui devrait regler toutes les coutumes contraires ou peu favorables aux droits des peuples, les auteurs Milansis ont osé réclamer le droit de propriété en faveur de l'industrie intellectuelle. L'imprimeur Batelli a tâché de justifier sa conduite; il a trouvé un avocat qui a cru pouvoir défendre son client en invoquant l'usage du pays et l'exemple des autres nations, véritablement étrangères entre elles, et differentes l'une de l'autre par la langue, par les moeurs, par les manieres, en un mot, par leurs rapports et leurs intérêts. L'avocat Collini Florentin ami de son pays et de la raison, a soutenu la cause comune aux Italiens; il à montré que ce qui est convenable, et même utile aux étrangers, serait - très nuisible et très - injuste pour les Italiens; par ce que cette faculté d'imprimer le même ouvrage dans chaque province d'Italie détruirait tout le fruit du travail des auteurs, et par consequent le travail lui même, et tous les avantages que la republique des lettres et la société en pourraient attendre. MM. les redacteurs de l'Anthologie de Florence, ont tous applaudi à l'opinion génèrense de M. Collini; et les auteurs italiens se flattent que leurs gouvernemens, éclairès par les lumières du siècle, empêcheront desormais ce scandale de la librairie italienne, et feront respecter un droit qu'on a quelque fois accordé comme un privilége à des écrivains favorisés, tels que le Tasse et quelqnes autres ec. ec.

(1) Si esamineranno in altra memoria i provvedimenti, che sono oggi in vigore su questa materia in Francia, e altrove: In questa ci siamo prevalsi della citata memoria di Linguet.

Esposti alcuni pensieri del medesimo Linguet al nostro attual Governo, ottenne taluno non ha guari la privativa, che implorò per una sua letteraria invenzione. L'avvocato del petente preferì di meritar l'accusa di plagiario alla fatica di meditar sulla questione, e scordossi di manifestare con buona fede, il fonte a cui aveva bevuto.

Ottenne il suo intento; e da indi in qua ho sempre sperato di veder promulgata fra noi una legge generale, che prenda in tutela questa gloriosa proprietà, dote di pochi individui, onore, e felicità d'intere nazioni.

Quanto più ho riflettuto su questa materia, tanto più mi è sembrato vero, che qualunque parto dell'ingegno dell'uomo meriti titolo di *proprietà;* che questa *proprietà* anzi sia (mi si conceda l'espressione) *la più propria d'ogni altra*, e degna, cui l'autorità pubblica assicuri, e difenda sopra tutte quelle, che sono dalle leggi civili meglio difese, e meglio assicurate.

L'eredità trasmessa dal padre ai figli, i fondi donati, e comprati, ogni altro avere, tutto il nostro patrimonio può andar soggetto a tali vicende, per cui ne resti privato per sempre il padrone, autorizzanti le leggi stesse la privazione, e la traslazione in altrui; ma pericolo di perder parte alcuna della loro nativa ricchezza intellettuale, e di vederla passata in altrui, non temono l'autore dell'istoria, dell'orazione, del poema, della commedia, della tragedia, e nei drammi, tanto chi inventò l'azione, e la scrisse in versi, quanto chi l'adornò, e l'arricchì della musica; e non temono perdita i primi scopritori, ed osservatori delle verità fisiche, e morali, gl' incominciatori, i perfezionatori, e i promotori del buono, e del bello in tutti i rami, che son pur tanti, dell'umano sapere, e in tutto ciò che serve all'utilità pubblica, e privata, dall'infimo grado fino all' estremo delle meglio forbite masserizie,

e delle più minute dilettanze che rasserenano la vita cittadinesca.

La *proprietà* di questi tesori è tanto *propria*, tanto inerente all'autore, ch'egli non potrebbe senza commetter furto a se stesso alienarla anco volendolo fare, nè giungerebbe mai a cederne il titolo ad altri, senza rendersi moralmente complice di falso. Nel tempo stesso però egli ne concede irrevocabilmente a tutti il possesso, e l'utilità del frutto; questa concessione anzi essendo al suo primo scopo, e il più gradito suo proponimento.

Ella è questa insomma una creazione, che in certo modo, e per quanto nostra natura il permette, assimila l'uomo alla divinità o per meglio dire in questo veracemente, e più che in altro si fa appariscente, e risplende la particola dell'aura inspirata nell'uomo dal Creatore.

Or vedi di quanto debba cederle tuttociò che è ludibrio di fortuna! Eppure a tuttociò che è ludibrio di fortuna provvedono le leggi; e intanto non v'è chi curi, tutti anzi ponghiamo in non cale, la rapina, che soffrono tutto dì i letterati!

Di questa trascuratezza son'eglino forse causa i letterati stessi, come quelli, i quali solamente di gloria, e di fama si mostrano contenti (1)?

(1) L. 8. §. 4. ff. De vacat. et excusat. munerum „ Etenim „ vere Phylosophantes pecuniam contemnunt . . . . Phylosophi „ sua professione praeferunt neglectum divitiarum ec. „

„ Hic error tamen, et levis haec insania quantas
„ Virtutes habeat sic collige: Vatis avarus
„ Non temere est animus; versus amat; hoc studet unum:
„ Detrimenta, fugas servorum, incendia ridet
„ Non fraudem socio, puerove incogitat ullam
„ Pupillo, vivit siliquis, et pane secundo „

Horat Epist I Lib. 2.

Lo stesso Poeta aveva però detto

„ . . . . Aut virtus nomen inane est,
„ Aut decus, et pretium recte petit experiens vir.

Epist. 17. *Lib.* 1.

Non negherò (e sia detto in lode delle scienze, e delle lettere) non negherò esser questo il loro primo voto: che infatti nessuno di noi vorrà credere, che Tullio per serbarsi le sue magnifiche ville, che la sua per serbarsi Flacco *satis beatus unicis Sabinis*, avesse o il console ceduta la gloria di trapassare alla più remota posterità qual padre della patria, e dell'eloquenza, e qual maestro della più retta filosofia, o avesse il lirico rifiutato d'esser mostrato a dito, *romanae fidicen lirae* come volle l'influsso del placido lume, con cui fino dalla nascita lo rimirò benigna Molpomene, e gli diè lena per edificare a se stesso *monumentum aere perennius!* Chi mai frai sapienti amò più della gloria l'avere! E chi mai, se non colui, il quale abbia posta nel fango *ogni sua cura*, sarà udito dolersi di fortuna, *Se il meglio, e il più gli diede, e il men gli tolse?*

Ma questo appunto è nuovo motivo, e tutto ciò non vale se non a darci più potente ragione per dire, che avrebbero dovuto già da gran tempo essersi rivolti tutti i legislatori a provvedere spontanei a ciò, di cui i letterati non si mostrarono mai troppo solleciti (1).

Imperocchè se sarebbe biasimevole, se anzi inescusabile sarebbe la dimenticanza dei legislatori, o l'inefficacia delle loro leggi a custodire la proprietà reale dei cittadini, come mai può essere che alla loro proprietà intellettuale non pensino i padri delle nazioni; ch'ella non trovi di che ringraziarli per avervi una volta pensato e presane qualche cura?

Egli è pur vero, che lo splendore delle scienze, delle lettere, e delle arti contribuisce alla gloria dello stato, e molti sono i potentati che a questa sola

(1) Aggiungi qui tutto il ragionamento di Giovenale *Sat.* 7.
„ Quod si Virgilio puer, et tolerabile deesset
„ Hospitium, caderent omnes e crinibus angues ec.
con questo segue.

specie di gloria possono aspirare; tutti quelli vo' dire, che per loro gran ventura non sono nè sì vasti, nè sì forti, onde riporre feroce, e stolta ambizione di onore nei sanguinosi fatti di Marte.

Egli è pur vero, che la cultura di questi tranquilli studii, e benefici, nutrisce un ramo d'utilissimo commercio spingendo intanto verso la perfezione i costumi; egli è vero che ella arruota gli arnesi valevoli a dominar li spiriti, ed assicura nel tempo stesso la concordia fra gli amministratori dello stato, e gli amministrati, perchè aumenta il tesoro delle cognizioni, e delle verità, che s'insegnano, si apprendono, e si mettono in pratica a comune vantaggio.

Quegli uomini privilegiati dalla natura, la quale si compiacque di arricchirli di preziosi, e di rari talenti, non possono non esser prediletti anco dalla società; la quale con troppo grave colpa si getta dietro le spalle il dovere di coltivare di rispettare e beneficare gl' ingegni chiamati dal cielo a regger la repubblica.

In mezzo a tanta evidenza però vediamo ogni giorno i letterati delusi, e frustrati di quelle ricompense, alle quali hanno pieno diritto; degradata quindi la nobiltà dell' animo diretto alle cose grandi, e depresso, e raffreddato il genio odiatore dî cure terragne; siccome per l' altra parte vediamo, e stampatori, e librai, ed altri rivenditori delle migliori derrate intellettuali, arricchire sulla tomba del produttore vissuto, e morto nell' inopia, e direi nel disprezzo, se non temessi di dire purtroppo il vero.

Non mi si risponda esser questi giochi di commercio, che provengono da quella santa libertà, che lo nutre e lo vivifica, che ne allontana il monopolio, e ne spande egualmente i favori fra tutte le classi e fra tutti i patrimonj; simile ad acqua di canale, che irriga secondo i mutati livelli i prati, e i campi della ferace Lombardia.

Esposta alli scherzi del commercio, e in ludibrio de' suoi giochi io voglio bene che sia tutto ciò che nei mercati si commuta si compra, e si vende, sufficiente ai bisogni, ai comodi, al lusso della vita, che viviamo noi di questa specie più impediti, e più difficili a vivere degli animali d' ogni altra; soffra pure e soggiaccia ai rischii del commercio ogni merce; qualunque siasi quella di cui torni grave al lido d' onde sciolse il naviglio del mercatante coraggioso, che fuggendo la povertà per mare, e per terra, corse tutte le fiere lontane, e trovatevi le cose desiderate, avendole barattate con quelle di cui la sua patria abbandonava, le recò aspettate, e molto grate ai concittadini pronti a rimunerarlo di tanti suoi travagli e pericoli.

Ma no, che a queste vicende non può andar soggetta la *proprietà letteraria*. No che di monopolio non può qui aversi timore; no che la libertà del commercio non aborre le privative ai letterati dovute, le quali non son da chiamarsi privative, ma bensì preservative di proprietà.

Lo scrittore, che reclama il diritto di esser solo a stampare la sua opera, ditemi di grazia in qual parte mai si rassomigli al fabbricante, che domandi d' esser solo a fabbricar la lana, o la seta?

Pose in mezzo natura i suoi beni, e li volle comuni a tutti gli uomini; „ *L' aria, l' acqua, la terra, e il fuoco ardente-misto ai gran membri dell' immensa mole,* „ e le fruttificazioni di tutte le piante, e le generazioni di tutti gli animali, e le cave dei marmi, e le miniere dei metalli, e la caccia nei boschi vastissimi, e la pesca nell' immenso mare.

Ma di sette soli sapienti ci dà testimonianza l' istoria di molti secoli in Grecia; fra pochi altri primeggia un' oratore appo loro; un' altro in Roma, e in Roma non più d' un Marone, non più d' un Flacco;

Omero disputato da sette città; da due provincie Torquato dipoi; gloriosa Ferrara al pari d'ogni altra gloriosa città per M. Lodovico; va superba Firenze dell'Alighieri, e di Michel-Angelo, e del nato, lui non ancor morto, Galileo; va di Newton, e di Bacone l'Inghilterra superba; di Cartesio, e di Montesquieu la Francia, di Leibnizio di Kant l'Allemagna. Per quanto tu scorra ricche provınce, e vasti reami crescerà ma ben di pochi nomi crescerà questo venerando catalogo: il numero dei sapienti è scarso, perchè infinito è il numero delli stolti (1).

Son queste le ricchezze delle quali è più avara natura: ella, non osserva nella creazione degl'ingegni nè clima di cielo, nè indole di suolo, nè veruna regola di vegetazione, nè qualche misura simigliante alle misure, e alle regole osservate in tutte le altre produzioni del mare, e della terra. L'esempio della gran madre seguiteremo noi, se vorremo esser saggi, ed alla proprietà di cose, che non spuntano dal terreno, nè si alimentano dai raggi del sole, nè si toccano colle mani, daremo tutt'altra definizione, e leggi diverse da quelle, che al commercio di tutte le materie son convenienti.

Invece dunque di temerlo, desideriamo anzi in questo nostro commercio intellettuale il monopolio.

---

(1) Molti più ne avrebbe nominati forse Quintiliano, ma forse pochi ne aveva da nominare oltre i seguenti „ Illud certe „ mihi concedis, Aper, non minorem honorem Homero, quam De„ mostheni apud posteros, nec angustioribus terminis famam Euripi„ dis, aut Sophoclis, quam Lisiae, aut Hyperidis includi; plures ho„ die reperies qui Ciceronis gloriam aut Virgilii detrectent; nec „ ullus Asinii, aut Messallae liber tam illustris, quam Medea „ Ovidii, aut Varii Thiestes „ *Dialog. de Orator.*

I molti più che potremmo qui nominare non alterano la nostra massima.

Se questa parola significa *vender solo;* l'autore d'un buon libro, unico venditore di esso, non tema d'esser forzato ad abbassarne il prezzo per la moltiplicità dei venditori, ma tema bensì che altri libri di maggiore utilità, e più apprezzati del suo ne allontanino i leggitori, e li conducano a bevere ad altre sorgenti: e questo timore come in principio sarà stimolo al ben fare, così sarà in fine, e quando si veda realizzato, bella riprova esperimentale di quello, che fu scritto bene, in paragone di quello che fu scritto meglio; e sia pure così, e si accresca all'infinito il timor di questi mali, e questo timore si verifichi; e tanta sciagura poi si spieghi, e non si potrà spiegare con altra formula, se non con questa — *Abbondanza di buoni libri* — *Gara fra buoni, e migliori scrittori* —.

Nella stessa guisa sono monopolisti i proprietarj delle vigne del Chianti, e di Carmignano, e i venditori del *Montepulciano d'ogni vino il re*. Ma se la natura ha largito a quelle pendici fortunate un tosoro, onde *Ambrosia, e Nettare non invidiano a Giove*, ecco, che il monopolio viene dalla natura stessa, e benedetto sia quel monopolista, che coltivò i generosi rampolli, *e lodato, e celebrato* sia quell'altro, che *nelle vigne di Petraia, e di Castello* — *piantò prima il moscadello* (1).

Quei proprietari son dunque a buon diritto soli a vendere, i quali son soli a produrre; e nessuno ha mai pensato, che per abolire la privativa di cui godono sì fatti monopolisti, fosse tollerabile una legge, la quale permettesse agl'invidiosi confinanti d'andare essi a far la vendemmia sulle *fortunate pendici, che Ambrosia, e Nettare non invidiano a Giove;* sicchè poi qualunque altro ladrone che il voglia, ne faccia commercio in vece, e in danno degl'indigeni faticosi coloni.

---

(1) Redi *Ditirambo*.

La libertà bensì, con cui lo fanno quei coloni, tal libertà è quella, che invita gli altri agricoltori a sudare, perchè ingentilisca ogni vitigno più disprezzato, fosse pur di *Brozzi di Quaracchi, e di Peretola;* e la libertà stessa, che ci fa godere dei liquori di Spagna, e di Francia, aguzza i nostri ingegni ad adoperare in modo, che i rubini, e i grisoliti Toscani si avvezzino a soffrire la navigazione, che fin'ora repudiano, sicchè sono desiderati invano, e invano largo compenso d'argento, e sonoro strepito di esultanti *brindisi* li aspetta alle mense degli Apicj oltramarini.

Se poi vogliamo intendere colla parola *monopolio* la riunione forzata in un sol deposito di tutta, o di quasi tutta la mercanzia, che vi si serba per venderla a prezzo eccessivo, quando il bisogno vi diriga i consumatori; allora dovremo prima di tutto esaminare se questa sorta di monopolio possa aver luogo in letteratura.

Un depositario di tutta la merce letteraria, quando vi sia, dovrà paragonarsi al proprietario della vigna, ossia ch' egli venda da se stesso il vino, o sia che egli abbia venduta tutta la vendemmia a un negoziante, che glie la pagò tutta.

Nella stessa guisa dunque l' edizione d'un' opera si venderà o dall'autore, o dallo stampatore, che da lui l'avrà comprata: ma questo contratto non potrà nascere dove non sia certezza, che i primi esemplari venduti non servano di modello alla nuova edizione; e lo stesso timore, che trattiene lo stampatore da comprar l' opera, dovrà trattener l' autore a farne per conto proprio l'edizione, quando non è per venirgliene premio condegno alla sua tanta fatica.

Insomma il secondo valore materiale, cioè la spesa della stampa è quello, che spesso pur troppo assorbe il primo valore intellettuale, conciossiachè questo per entrare in commercio abbia bisogno di quello.

Chi rivolge i suoi talenti, e i suoi studi alle leggi, alla medicina, alla teologia, non soffre a subalterno necessario meccanismo quella schiavitù, che incatena il letterato col meccanismo della stampa, e che il suo spirituale dispendio delude di quel premio, e di quella ricompensa, che non manca al foro, allo spedale, al pergamo, all'altare, e alla cattedra. Per qual crudeltà la carriera della letteratura dovrà ella esser la sola, in cui non sia lecito agli ottimi cittadini assicurarsi la retribuzione proporzionata, alle spese, alle pene, e alle fatiche in che logorarono tutta la vita!

Quando poi all'autore stesso, o al libraio, che dall'autore abbia comprata l'opera, si dasse certezza d'esser essi i soli a dispensarla, potrà egli temersi che l'avidità, e il dispotismo loro giunga al segno, che il pubblico gravato di quasi eccessiva contribuzione, debba o restar privo d'un libro utile a tutta la nazione, o pagar quel libro un prezzo arbitrario, e tale, che non proporzionandosi alla misura delle altre commutazioni, ne renda troppo difficile, e rara la lettura?

E' vano il timore, che la cupidigia dal venditore possa in questo genere travalicare i limiti posti dalla natura stessa, e dalla società al prezzo delle cose.

Il monupolio che si rischia di vedere (e dove regni libertà di commercio quivi non si rischia di vederlo) coronato dalla ricchezza del monopolista, quando pure le sommosse popolari non gli rendano prima giustizia, non può esser se non quello, che tormenti le vettovaglie, perchè il flagello cade sui generi di prima necessità, e il prezzo non giunge a persuadere l'uomo di starne senza; ma non può esser mai lo stesso nei bisogni, e nelle voluttà intellettuali.

Temeremo noi, che l'avidità dell'istruzione, e la fame di leggere, sia per esser mai tanto urgente da sormontare per comprare un libro quegli ostacoli di prezzo, che il bisogno del pane sormonterebbe nel prezzo del grano?

Vi saranno forse alcuni pochi opulenti, perchè loro (dirò con Antonio Cocchi) *non v'è sproposito che non sia permesso*, i quali non vorranno trattenere per un momento la sodisfazione di questo desiderio, se mai violento sorgesse nell'animo loro quello di leggere un libro, e profonderanno in questa passione quell'oro, che dall'altre non sia assorbito: ma oltre che gli appetiti (dirò così) dello spirito sono più rari, e meno acuti, che non le fisiche concupiscenze, il maggior numero dei lettori non si trova nei ricchi, e i venditori di libri sapendo, che anzi il maggior numero dei lettori è costretto a sottoporre il merito, e l'utilità d'un libro agli altri bisogni, ed alle altre voglie, che tutte deve soddisfare scarsa fortuna, non si scorderanno, che un prezzo troppo caro impedisce la vendita, e che la spesa d'un solo esemplare può saziare la curiosità di mille leggitori.

Lungi dunque da noi il timore del monupolio, e lungi il ribrezzo di restringere in questo caso la libertà del commercio coll'ingiustizia di vituperevoli privative: ai quali sentimenti succederà piuttosto il rispetto, che anco alla proprietà letteraria devon prestare le leggi stesse, le quali la reale, e la personale ad ogni lor potere preservano.

Il paragone, che in tutte le sue specialità potrebbe istituirsi fra la vendita di tutte le altre merci, e quella dei libri, e d'ogni produzione della mente, ci condurrebbe con passo sicuro a dimostrar sempre meglio la verità dell'assunto su cui vi parlo.

Ma perchè per una parte la cosa mi sembra chiara, e per l'altra, tutto quello ch'io potrei dirvi, se più lungo tempo a favellare, mi fosse conceduto, sarebbe soverchio alla vostra perspicacia, Accademici ornatissimi, perciò mi rivolgo piuttosto a misurare quale, e quanto benefizio potrebbero godere i letterati Toscani dalla privativa, che dalle nostre leggi ottenessero.

Privativa al certo sarebbe questa, che ristretta nei confini della Toscana non potrebbe per avventura corrispondere appieno allo scopo desiderato, conciossiachè il favore, e dirò meglio, la giustizia da questo governo compartita ai suoi letterati (com' egli sempre a tutti la compartisce) non basterebbe a difenderli dalla pirateria delle ristampe, che d'una buon' opera, e di quanto migliore, altrettanto più pronte si commetterebbero nello stato quasi intrinseco di Lucca, o nelle vicine città, Perugia, e Bologna, e forse benchè più di rado in Roma, e soprattutto in Venezia, e in Napoli, in quanto al passato può corrispondere il futuro.

Il cielo volesse, che fosse lecito a un cuor toscano nutrire più larga speranza, e più conforme alla felicità dei nostri vicini, che invidiano il dolce, e saggio impero di Ferdinando!

Egli è però vero, che il suo esempio dovrebbe muovere gli altri potentati d'Italia a ordinare con simigliante provvidenza questa materia: per tal modo il rispetto, che avesse l'uno all' altro governo in forza di quella legge di reciprocità che è il solo, e più sicuro pegno di concordia fra le nazioni, farebbe d'Italia tutta un solo governo in letteratura (1): e bene a diritto, perchè uno solo è l'organo di cui gl' Italiani si servono a spingere in commercio i frutti del loro ingegno; la nostra bella lingua vò dire, faconda, armoniosa, e ricchissima, la quale ha appunto fra noi fonte, esempio, e trono, per larghissimo dono del cielo, non meno che per consentimento comune dei dotti:

E i dotti d' ogni paese in Europa, e fuori, benediranno egualmente l' autore primo, e gl' imitatori di quella legge, che assicurando la proprietà della mente, e il frutto delli studj, saprà arricchire più ancora

(1) I privilegj accordati l'anno scorso 1823 dopo molti anni scritta questa memoria all'Ab. Mai, fanno buon' augurio.

di quello, che non possa riuscire del patrimonio dei privati, il pubblico tesoro delle umane cognizioni. Ed oh sia una volta così; imperciochè questa vasta repubblica studiosa pensante, e scrivente, non può separarsi in distinte famiglie, perchè non possono le sue facoltà circoscriversi frai confini di quei fiumi, e di quei monti, che determinano i diversi nomi, e i diversi governi dei popoli d' Italia, d' Europa, del Mondo.

E si, che un trattato generale, e costante sancito da tutti i capi di questi tanti governi italiani potrebbe bene ottenere un fine sì giusto, e sì desiderabile, meglio che nol poterono nei tempi andati i privilegj parziali, quand' ogni sovrano pregatone dall' autore, e dallo stampatore proibì, che nei suoi stati si ripetesse l'edizione dell' opera novamente pubblicata: questo metodo, di cui abbiamo mille esempj, dei quali vi presento una nota separata, e vi scrivo per lo primo l'edizione del nostro Vocabolario della Crusca, mentre pruova il diritto di privativa competente agli autori, ed agli stampatori, accusa delle leggi vigenti l' insufficenza a reprimere gli abusi frequentissimi, e mostra il bisogno di dettarne nuovamente delle speciali, e quali sono necessarie alla tutela della *Proprietà Letteraria*.

Sotto questo titolo poi comprenderanno le leggi anco le produzioni dei maestri di musica, e dei compositori di balli per li spettacoli teatrali, ed ogni altra invenzione, che giovi all' arti, ed alle scienze, delle quali non è qui luogo parlare partitamente.

E allora sarebbe opportuno parlarne, quando la nostra Accademia credesse esserle lecito d' eccitare di tali leggi la promulgazione. Ho detto.

DISSERTAZIONE

SUI MATRIMONI DELLA REPUB. CISALPINA

O SIA

ALLEGAZIONE NELLA CAUSA

Bononien. seu Florentina, super alterutrius Matrimonii validitate

AVANTI

MONS. ARCIVESCOVO DI FIRENZE

Illustriss., e Reverendiss. Padre

-- Flammea conterit --
-- Juv. Sat. 6. --

Il primo soltanto esser valido di due matrimonj da una sola persona contratti, è assioma certissimo, fondato nel gius civile, e canonico; e l'uno, e l'altro gius perseguitano coll'infamia, e con gravissime pene la poligamia, che da tutta Europa egualmente si aborre. (1)

Ma tostoche il vizio si alleghi d'uno di questi matrimonj, la questione non si risolve più colla precedenza dell'atto, ma tutta cade sulla legittimità di questo, o di quello; e l'uno rompendo che secondo le leggi non sia stato celebrato, l'altro si conferma nel quale fu ogni lor prescrizione osservata.

E la nullità del suo primo matrimonio contratto in Bologna col cittadino Giovanni A. . . . . . sostenendo in fatti la signora Maddalena B. . . . . ;

chiede la conferma del secondo da lei contratto in Firenze secondo il rito del sacrosanto concilio di Trento (2) col cittadino Ercole. . . . . Persuaso questi all'incontro dell'impedimento, che il precedente vincolo opponeva a un altro nodo non crede poter chiamare sua moglie, nè come tale ritenere quella donna, cui fu senza discussione, e senza esame congiunto benchè colle forme, e col rito matrimoniale, quando a lei non era lecito prestar quel consenso, che solo dalle persone libere ricevono la chiesa santa, e i governi civili.

O forse la distruzione intera della Repubblica Cisalpina per le armi di due potentissimi imperatori contro lei, e contro la Francia collegati, e le reiterate sconfitte dell'armate francesi, che niuna parte sana lasciando di quella gran repubblica, inevitabile la morte nel suo settimo anno ne gridavano, lo stato politico in somma di molta Europa, e di tutta Italia, non soffriva, che si considerassero neppure come esistite mai le leggi repubblicane, nè si ammetteva fra gli augurj dei più remoti, e difficili eventi quello che risorgessero a nuovo splendore, nè le nazioni stesse, nè le loro civili costituzioni cadute nel disprezzo, che sempre colma la sventura dei vinti.

Quel matrimonio per tanto, che fu contratto nel dì 26 Febbraro 1798 anno settimo repubblicano fra il cittadino Giovanni A...., e la cittadina Maddalena B...., quando si presentarono affine di dichiarare, e far registrare questa loro volontà avanti la municipalità del cantone di S. Domenico in Bologna (3) quel matrimonio, che adempite così le condizioni volute dall'articolo 25 della legge emanata dai Consigli Cisalpini il 6. Termidoro anno VI repubblicano, era secondo quelle legittimo, e capace di tutti gli effetti civili, non potea però trovar, nè trovò miglior sorte di quella subita dal governo di quel paese in cui era sorto, nè sopravvisse alle municipalità, ai consigli, e alle leggi Cisalpine, tutte distrutte

dai nemici vincitori; e vincitori in una guerra, che non l'ambizione sola, e il desiderio di potenza, ma più anche la collisione di opinioni politiche, e religiose aveva da più anni accesa, e da più anni alimentavala ferocemente.

Altri giudizj più tranquilli, e più retti ammette il tempo. E la libertà di discutere, e l'agio di esaminare, e la profonda dottrina e la purissima religione del giudice venerabile assicurano il cittadino Ercole N... di quella calma di coscienza per cui a' piedi del pastore ricorse prima d'adirne il tribunale; quindi implora dichiararsi nullo il matrimonio da lui celebrato ne' 14 Settembre 1799 per l'impedimento dirimente del vincolo già stretto dalla Citt. Maddalena B... fin dell'anno precedente col cittadino Giovanni A... (4)

Da qualunque libro si voglia prendere la definizione del matrimonio lo troveremo sempre rappresentato come un contratto fondato nel consenso dell'uomo e della donna, che si congiungono per vivere insieme la vita loro, e per darla altrui *Cap. Illud quoque Leg. de praesumpt.* „ ibi „ matrimonium est maris, et „ foeminae coniunctio, individuam vitae consuetudi- „ nem retinens „ le quali parole son prese dall'instituta di Giustiniano *lib.* 1 *tit.* 9. *de patria potestat. in princ. et. leg.* 1. §. *de ritu nunptiar.* „ ibi „ Nuptiae sunt „ coniunctio maris, et foeminae, et consortium omnis „ vitae, divini, et humani juris communicatio (5) „.

In quella guisa pertanto che in ogni contratto è necessario il consenso *leg.* 1 §. *conventionis* 3 *ff. de pactis leg. in omnibus* 55. *ff. de obbligationibus, et actionibus*, così senza consenso non potrebbero star le nozze „ nuptiae consistere non possunt, nisi consentiant omnes, idest qui coeunt, quorumque in potestate sunt *leg.* 2 *ff. de ritu nuptiar*:, che non dal concubito, ma dal consenso prendono l' essenza loro *leg.* 30. *ff. de*

regul. juris, et leg. 4 *et* 11 *ff. de sponsalib. can. sufficiat.* 27 *quaest.* 2 *cap.* 14. 23 *et* 25 *decret. gratiani caus.* 27 *quaest.* 2 *initio Isidorus, et lib.* 4 *tit.* 1 *cap.* 14 *de sponsalib. cap. cum locum* „ E più specialmente lo scrisse riflettendo al gius delle genti, e al civile non meno che alle sacre carte *Henningius Arnisaeus Halberstadiens. de jure connubiorum cap.* 3. (6)

Alla definizione del matrimonio, che comprende i sostanziali di quel contratto, molte solennità si sono diversamente aggiunte secondo i tempi, e secondo i costumi delle nazioni. Nè alcuna ve ne fu, la quale con proprie cerimonie non onorasse i matrimonj, nè attestato di gioia, (quante sono mai le maniere per manifestarla) fu trascurato in verun paese per festeggiare i lieti giorni di nozze.

E per non escir d'Italia nostra, e parlando soltanto dei Romani, erano sempre solenni, e accompagnate o da qualche formula di parole, o da qualche simbolo di fatto, e più spesso da entrambi, le nozze; e si celebravano per mezzo della confarreazione, o della coemzione, o dell'uso, purchè sempre la donna venisse in mano dell'uomo, per quindi con lui non sol communicare ogni diritto divino, e umano, ma perchè tuttociò che fu di lei diventasse in nome di dote del marito. Imperciocchè „ cum mulier viro in manum conve„ niebat, omnia quae eius fuerant, viri fiebant dotis „ nomine „ ci lasciò scritto Cicerone *Topic. cap.* 4 „ delle quali forme di matrimoni ampiamente disserta l'eruditissimo Brissonio nell'aureo opuscolo *de ritu nuptiarum signanter mihi pag.* 293 *et* 301. *Lugduni Batav.* 1749 al quale per studio di brevità mi rimetto.

Se questa convenzione in mano, e deduzione alla casa del marito sia essenziale al matrimonio è stato però dubitato da quelli, che hanno veduto stabilito, che le nozze si contraggono col solo consenso, come precisamente ne insegna il testo nella *leg. penult. cod.*

de Donat. inter vir. et Uxor. et cap. cum locum sopra citato vers „ matrimonium solo consensu contrahitur „ Io temo bensì, che se si adottasse rigorosamente la massima di questi testi potrebbe avvenire, che si accordasse all' uomo stesso non una moglie, ma tante mogli, quante fossero le donne, colle quali la sfrenata scostumatezza rimescolasse un dissoluto; sol ch' ei concedesse questo titolo di moglie a femmina contenta di assumerlo, per quindi potere all' uopo allegare improvvisamente un consenso nuziale, e così cuoprire la poligamia, non che il concubinato. Forse a questo pensavano que' giuristi, i quali negando, che il solo consenso bastasse al matrimonio, volevano che fosse anco necessaria la deduzione della donna nel domicilio del marito *ad leg.* 5 *ff. de ritu nuptian. et leg. penult.* §. *Virgini ff. de Donat. inter vir, et oxor. leg. penult. in fin. ff. quod falso tutore auctore gestum esse dicatur, et leg.* 23 § *si minor. ff. ad leg. jul. de adulteriis.* E ciò appunto perchè un tale atto non fu mai disgiunto da qualche solennità; come fra le più antiche quella si conta dell' acqua e del fuoco, quasi emblema della comunione fra i coniugi d' ogni umana e divina cosa, e che da Romolo essere stata introdotta, attesta Dionisio d' Alicarnasso per accennare una società fondata in quelle cose, che sono della massima, e prima necessità (7).

Nè finalmente le condizioni tante, nè le tante prescrizioni sulle persone, sul loro grado, e sulla loro età; i premj dei coniugi, e le pene dei celibi dettate dalle celebri leggi Giulia, e Papia Poppea (che meritarono esser chiamate *Leggi per eccellenza*, *Gravina de legib. et S. C.* § 36) altro non furono se non mezzi, onde accertare la legittimità dei matrimonj, e coi quali si obbligavano i privati ad adire i magistrati civili, e quindi a dedurre a pubblica notizia quell' atto, da cui conoscevasi necessario che derivasse e la certezza

della prole, e la giusta delazione dell' eredità dei padri nei figli, e negli agnati, quella similitudinaria delle tutele, e delle cure, la costituzione delle doti, l' alleanza delle famiglie, e lo stato civile in somma dei cittadini, la distinzione delle classi, lo splendore, l'ordine, e la quiete della repubblica. *Puffendorf. lib.* 6 *cap.* 1. § 5. *et passim.*

Ovunque siavi famiglia, e ovunque siavi aggregazione di più famiglie, qui pure devepreesistere all'unione de'genitori un contratto; e questo contratto in qualunque forma concepiscasi, e queste forme qualunque siansi, o sacre o profane, devono esser soggette a quante variazioni, e discipline abbiano voluto impor loro in vari tempi i legislatori di varie nazioni; da questo deve concludersi, che giuste nozze solamente quelle devon chiamarsi, che si contraggono secondo le leggi, come le chiamò l'imperatore dicendo „ Justas nuptias „ inter se coutrahunt cives romani, qui secundum ea, „ quae de nuptiis legibus caventur, coeunt „ *Instit. lib.* 1 *tit.* 10 *de nuptiis in princ.* E quelle per lo contrario devono aversi per nulle, che siano fatte contro le prescrizioni delle leggi „ si quis adversus ea, quae „ dicta sunt, uxorem duxerit . . . . . nec mariti ipse, „ nec illa uxoris habebit nomen; quinimmo, nec ma- „ trimonium erit, quod gestum fuerit „ *Instit eod.*

Sia questo il doppio assioma, su cui si fondi la conseguenza favorevole, o contraria ad ogni matrimonio, di cui ci venga proposto l' esame; e ciò posto, sarà chiaro, che le leggi da prendersi per norma nella celebrazione de' matrimonj, non possono esser se non quelle, che dispongono sul contratto, perchè queste bastano a meritargli la sanzione delle autorità regolatrici della repubblica, e a dichiarare compite le condizioni, per cui e giuste le nozze, e i figli debban dirsi legittimi.

Asserisce Giustiniano se essere il primo ad avvi-

cinare il matrimonio alle ceremonie della sacrosanta religione cattolica, siccome a quelle dell'antica bugiarda idolatria l'aveano unito per l'avanti i magistrati d'Italia. Egli si fu, che trovò inondata la repubblica di falsi contratti di matrimonio « Sed falsatis » contractibus nostra est completa respubblica » appunto perchè tanto egli quanto i suoi predecessori avevano ratificate le nozze senza verun documento dotale, e pel nudo consenso dei contraenti « quia enim » et antiquis promulgatum est legibus, et a nobis ipsis » sunt haec eadem constituta, ut etiam nuptiae extra- » dotalia documenta (8) ex solo affectu valeant, et » ratae sint ». E questa facilità di suppor contratti non mai esistiti veniva dall'altra di trovar molti testimonj, che avendo sentito usar reciprocamente dall'uomo, e dalla donna i nomi maritali, deponevano senza sospetto di mentire del matrimonio di que'due « Nam » introeuntes testes sine periculo mentientes, quia vir » vocabat dominam cohaerentem, et ista illum simi- » liter nominabat, et sic eis finguntur matrimonia non » pro veritate confecta ». Il che considerato l'Imperatore fece una nuova legge più prudente, e più casta » haec ergo casta lege sancire bene se habere credi- » dimus ».

In essa distingue in tre le condizioni dei cittadini, e tre diverse forme ingiunge ai loro matrimonj: i senatori, e gli uomini costituiti in simili illustri dignità non vuole, che possano dispensarsi dalle solennità dei contratti « Sed sit omnino et dos, et antenu- » ptialis donatio, et omnia quae honestiora decent », della quale solennità contento, non parla nè della chiesa, nè della benedizione: Della chiesa, bensì parla benchè non della benedizione, a tutti quelli, che sono occupati nelle più nobili discipline, e professioni « In » militiis honestioribus, et negociis, et omnino profes- » sionibus dignioribus » i quali se non vorranno cele-

brare i contratti nuziali, non per questo potranno spensieratamente, e senza cautela, o senza che ne resti prova, legittimamente maritarsi, ma dovranno andare avanti il custode della Chiesa, e questi in faccia a tre, o quattro chierici scriverà l'atto, e prenderà registro del matrimonio loro; e i conjugi non meno che i testimoni sottoscriveranno col loro nome la carta da depositarsi poi nell'archivio di quella chiesa, onde appaja sempre la legittimità delle nozze, e della prole « Si voluerit legittime uxori copulari, et
» non facere nuptialia documenta, non sic quomodo-
» cumque, et sine cautela effuse, et sine probatione
» hoc agat; sed veniat ad quamdam orationis domum,
» et fateatur sanctissimae illius ecclesiae defensori; ille
» autem adhibens tres, aut quatuor, exinde reverendis-
» simorum clericorum attestationem conficiat decla-
» rantem, quia sub illa indictione, illo mense, illa
» die mensis, illo imperii nostri anno, consule illo,
» venerunt apud eum in illam orationis domum ille,
» et illa, et coniuncti sunt alterutri: et hujusmodi
» protestationem, si quidem accipere volunt, aut ambo
» convenientes, aut alteruter eorum, et hoc agant, et
» subcribant ei et santissimae ecclesiae defensor, et
» reliqui tres, aut quantoscumque voluerint; nòn ta-
» men minus trium litteris hoc significantibus. Si vero
» etiam hoc illi non egerint: ille tamen talem reponat
» chartam venerabilis illius ecclesiae defensor in ejus-
» dem sanctissimae ecclesiae archiviis (hoc est ubi ve-
» nerabilia vasa servantur) praedictas subscriptiones
» habentem: ut reconditum sit omnibus ex hoc mu-
» nimen, et non aliter videatur nuptiali affectu eosdem
» convenisse, nisi tale aliquid agatur, et omnio ex
» litteris causa testimonium habeat: his ita gestis, et
» nuptias et ex eis sobolem esse legitimam. Haec autem
» dicimus ubi non dotis, aut antenuptialis donationis
» fit documentum. Fidem enim in solis testibus sus-

» pectam habentes, ad praesentem venimus disposi-
» tionem ».

Dei poveri, dei soldati, e di chiunque viva vita oscura, ed abietta non perscruta l'Imperatore i matrimonj, e lor concede licenza di convenire senza scritto, e senza formalità « habeant etiam in his licen-
» tiam . . . . . . et ex non scripto convenire, et matri-
» monia celebrare inter alterutros » il che parimente accorda agli agricoltori « quibus civilium causarum
» ignorantia est, et solius circa terram operationis, et
» circa bella, concupiscentiae causa est studiosa ».
Autentic. Collect. 6. quibus modis naturales filii efficiantur legitimi, et sui « tit. 3. novell. 74. cap. 4.

Ne qui dirò solamente, che per l'aggiunta di tali cerimonie il matrimonio rimase interamente quel contratto che era stato per l'avanti, ma dirò anco, che senza quelle, seguitarono a sussistere nella loro integrità i matrimonj della maggior parte dei cristiani, di tutta cioè la prima classe, e dell'ultima dei cittadini; a quelli la celebrità degl'istrumenti dotali tenendo luogo di qualunque altra cerimonia, a questi non richiedendosene alcuna per la tenuità della fortuna, e per l'oscurità della condizione.

E neppure questo contratto fu il solo privilegiato, cui gl'imperatori volessero congiunta la benedizione, o altra ceremonia ecclesiastica, quando l'importanza, dell'atto esigeva prepararne pubblica, e indubitata prova; il che non v'è dubbio esser nella figliolanza, egualmente vero, che nei matrimonj, o per dir meglio intanto questi interessare la repubblica, in quanto ella speri quindi la sua propagazione (9).

E dei matrimonj per tanto, e delle adozioni egualmente dispone l'imperatore Leone, il quale imbevuto del pensiero di Basilio suo padre, cui la collezione Giustinianea dispiaceva in molti luoghi, imprese a riformarla, a rischiararla, e in migliore ordine di-

sporla, secondo che il nuovo stato della repubblica gli sembrò che richiedesse *Epistola Henrici Agylaci interpret. novell. constit. Cujac. observat. lib.* 8. *cap.* 40.

Avea egli veduto, che dal predecessore erano stati negletti per la maggior parte i matrimonj, dei quali il minor numero era stato sottoposto al custode della chiesa, e al suo registro, e avea con maggior sorpresa veduto ancora da tutta l'antichità neglette interamente le adozioni, alle quali nessuna delle ceremonie sante andava congiunta « quemadmodum » adoptionem promiscue habitam neglexit vetustas, » quam tametsi sine precibus, sacrisque coeremoniis » fieri lege permitteret, non tamen illam se parvi » pendere putabat; ita et absolutam matrimonii con- » stitutionem, dum id citra jam receptam benedictio- » nem iniri sineret, neglexisse videtur.

E bene coi matrimonj l'adozione dei figli congiunse, come quelli che ai figli veri son parificati dalle leggi; e l'adozione ella stessa fu anzi una consolazione dell'orbità coll'immagine della prole *leg.* 1. *ff. de adoption. instit. tit. de adopt.* § 4. *et Novell.* 26. (10).

Fu dunque prudente solennizzare tal atto colle stesse ceremonie, con cui si solennizzava il matrimonio, non essendone in somma le adozioni, se non che una conseguenza mediata; e tanto più perchè l'artifizio del Gius civile avanzando la natura, abbisognava in quel supplemento di un corteggio di forme, che alla natura non occorre.

Tutti i matrimonj dunque, al par che tutte le adozioni ordinò Leone, che fossero dalle preghiere, o sia dalle benedizioni confermate « itaque quemadmodum » adhibitis sacris *deprecationibus* adoptionem perfici » praecepimus, sic sane etiam sacrae *benedictionis* » testimonio matrimonia *confirmari* jubemus, ut, si » qui citra hanc, matrimonium ineaut, id ne ab ini-

» tio quidem ita dici, neque illos in vitae illa consue-
» tudine matrimonij jure potiri velimus « *Imperat. Leon. Novell.* 89.

Notiamo bene ogni parola di questa costituzione imperiale così intitolata « *Ne matrimonia citra sacram benedictionem confirmentur* ». Ed in primo luogo se alle due frasi. « Ne matrimonia confirmentur » e all'altra « sacrae benedictionis testimonio confirmari ». porremo mente, chiara vedremo la separazione del matrimonio già esistente dalla solennità destinate per confermarlo, come sempre per la conferma, e per la prova dell'atto, e non per la sua essenza, si richiedono i testimoni, e gl'istrumenti, o qualunque altro siasi esteriore indizio, che sia veramente andata la cosa come si sostiene » ut quod actum est probari » possit *leg.* 4. *ff. de fid Istrum.*

Osserviamo inoltre, che il fine propostosi dalla legge fu principalmente quello di obbligare alla benedizione tutti i matrimonj per l'avanti sciolti, ma così obbligarveli, non perchè alla sostanza del matrimonio la benedizione appartenesse, ma perchè ne fosse tale testimonianza, che costituendone una solennità formale non potesse essere omessa.

Questa forma solenne per altro, che per identità di causa stabiliva l'imperatore anco alle adozioni, rimase solamente pei matrimonj nel processo dei tempi. Era dunque una solennità, senza cui i matrimonj potevan sussistere, come son sussistite le adozioni, ed era in arbitrio del legislatore di rimuoverla da quelli come da queste la rimosse (11).

Quel legislatore, cui tanto fosse lecito, era certo il sommo imperante nella repubblica, custode degli averi, depositario della libertà dei sudditi, e tutore del loro stato civile.

Nè pruova maggiore io saprei allegare della nativa separazione delle cerimonie e della benedizione, ma-

trimoniale, e d'ogni altro mistero, dal contratto di matrimonio, oltre questo esempio della separazione fattane nell'adozione, in forza di quelle medesime leggi, che poterono unire in prima, e separar dappoi le solennità dai contratti.

E se queste leggi vorranno un giorno operare nel matrimonio quanto operarono nelle adozioni, chi può esservi, che lor nol consenta, e chi può esservi che disprezzi le definizioni stesse, colle quali anco posteriormente si è insegnata questa separazione? (12)

Certo che tal facoltà non potrà rivocarsi in dubbio, subito che non possa dubitarsi della totale soggezione del matrimonio all'autorità civile che domina nella Repubblica, e che all'essenza del matrimonio, la quale stà nel consenso, e nella comunion della vita, volle s'aggiungesse la pubblica benedizione in testimonio di nozze contratte pubblicamente, e non di furto. Restringe tutto il fin qui detto il già lodato *Henning. Arnis. Halberstadien. de jure connubiorum cap.* 3. *sect.* 12. « ibi » substantiam matrimonij collo- » cavimus hucusque in consensu libero, et affectu, ex » quo omnes nuptias consistere dicit imper. in auth. » de nuptiis ec. Coeterum ex juris consultorum diver- » versis decisionibus statim nascitur nova difficultas, » an solus hic consensus constituat matrimonium, » aut praeter eum ad essentiae complementum requi- » ratur hodie publica in templo, aut coram ecclesia » benedictio, sicut olim necessario requisita putabatur » deductio ad domum, quae est opinio *Placent:* nos » vero distinguimus inter ea, quae necessaria sunt » ex costitutione aliqua humana propter causam pu- » blicae utilitatis: ostendimus enim *lib.* 3. *de jure* » *majestatis* vectigalia, et tributa esse quidem ex sui » natura separabilia a majestate, cum in ejus natura » non includantur, verum propter usus publicos ma- » jestati erogandos introductum fuit ne separentur:

„ vestitura requiritur ex natura feudi, ait *Bursat.* nec „ tamen est de natura seu essentia Feudi, quae in „ sola fide consistit: sic quoque Theodosius recte re„ movet a matrimonij definitione quascumque cae„ remonias et nihilominus intuitu publicae utilitatis „ posteriores Imperatores, et Pontifices voluerunt co„ ram facie ecclesiae publice consummari nuptias, „ quas licet publice contractas ex sonticis causis saepe „ dissolvi solere, notat *Borgin ec.* Haec causae osten„ dunt benedictionem coram ecclesia non requiri ad „ essentiam coniugii, sed accedere tamquam testimo„ nium publicum legitime, et non clanculum contra„ ctarum nuptiarum „.

Nè questa massima, cui tanto sono attaccato, sembri ad alcuno repugnante a veruna di quelle, che sono più degne di reverenza, e d'essere colla maggior gelosia custodite. Imperciocchè chiesa santa principal maestra dei retti costumi, vindice della morale insegnata da cristo, e tutrice pietosa di quelle fortunate società, che bevvero ai sacri fonti del vangelo, chiesa santa; ella stessa, le regole imposte e da imporsi ai matrimonj di competenza civile riconobbe nelle tante volte che ha proposto alla sanzione dei sovrani quelle provvidenze, che ha creduto convenienti ad assicurare la purità, e la decenza dei contratti matrimoniali, e nelle tante occasioni, che per regolarli ella ha sostenute, e promulgate le costituzioni dei sommi imperatori (13).

Ne abbiamo molti luminosi esempj, cominciando almeno dal concilio di Cartagine tenuto l'anno 416. di cui fu anima, e mente S. Agostino. A quei padri dispiacciono i matrimonj fra le persone divise per divorzio; ma per vietarli il canone 102. riconosce la necessità d'impetrare una legge imperiale „ placuit „ ut secundum evangelium, et apostolicam discipli„ nam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a ma-

„ rito alteri conjungatur, sed ita maneant ut sibimet
„ reconcilientur: quod si contempserint ad poeniten-
„ tiam redigantur. In qua causa legem imperialem
„ petendum est promulgari „

E' forse questa l'origine dell'impedimento del vincolo per legge civile, perchè la ragione di negare il matrimonio ai divorziati è fondata sulla indissolubilità di esso, e sull'interpetrazione di una legge di G. C. medesimo, a stabilir la quale non per tanto la chiesa domandò sanzione della legge imperiale.

E qual altro principio, se non questo si riconosce nei successivi decreti dei concilii? in quello di Agda nel 506, in quello d'Orleans nel 538., e in quello di Tours nel 567 si privano della comunione ecclesiastica i trasgressori alle leggi di Arcadio, e d'Onorio figli di Teodosio, le quali impediscono i matrimonj fra i parenti, e fra gli affini, *leg. manente circa eos* 3 *cod. Theod. lib.* 3. *tit.* 12. *de Incestis Nuptiis* (14).

Nel secolo VIII. Gregorio II. che regnò dal 716. al 731 domanda al Re de' Longobardi Luitprando la permissione di stabilire l'impedimento dell'affinità, e lo conforta a volere vietare il matrimonio d'una vedova col cugino di suo marito; alla quale domanda aderisce il re, che pure il papa per capo delle chiese, e dei sacerdoti riconosceva „. hoc autem ideo affiximus
„ (dice egli nella *leg.* 4. *tit.* 9. *de prohibitis nuptiis,*
„ *lib.* 1. *legum Longobar*) quia Deo teste, papa urbis
„ Romae, qui in omni mundo caput ecclesiarum Dei,
„ et sacerdotum est, per suam epistolam nos adhor-
„ tatus est, ut tale conjugium fieri nullatenus permit-
„ teremus „ (15).

Nè diversamente agì il concilio di Magonza nell'anno 813. che un suo canone sull'impedimento di consanguineità sottopose alla correzione dell'imperatore Carlo Magno „ quid quid emendatione dignum „ jubeas emendare „, dopo di che domanda, che

colla sua autorità lo confermi „ vestra auctoritate „ firmetur „.

Il concilio d'Arles nel secolo stesso volendo impedire le congiunzioni dei cristiani cogli infedeli ne scrive brevemente all' imperatore . . . . . „ haec, bre- „ vissime adnotavimus „, acciocchè la sua prudenza supplisca, ed il suo soccorso perfezioni „ ut ejus adju- „ torio perficiatur „. Costanzo proibì i matrimonj dei cristiani con i giudei *leg.* 7. *de Judaeis coelicolis, et Samaritanis lib.* 16. *cod. theod.* e Valentiniano, e Valente quelli coi Gentili, *leg. nulli* 3. 14. *de nuptiis gentil. lib.* 3. *cod. theod.*, e vi si conformò Giustiniano *leg.* 2. *cod. de nupt.*

Il concilio di Tivoli nell'anno 895. s'indirizza al re Arnoldo per rinnovare l'impedimento derivante dal delitto, impedimento già stabilito dagl' imperatori Graziano, Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio nella leg. inserita da Giustiniano nel suo *cod. leg.* 9. *ad leg. Cornel. de sicar.*; il quale poi rinnovò questo precetto nella novella 134. cap. 12.. E parimente, l'impedimento, che nasce dal ratto, o dalla seduzione, giusta la distinzione della *leg. prima* „ si quis puellam „ invitam rapuerit, vel volentem abduxerit „, proviene di più alto, cioè da Costantino *cod. Theodos. lib* 9. *tit.* 24. *de raptu virg. vel viduar*, ed è confermato da Costanzo, e indi a settanta anni da Valente, Graziano, e Valentiniano *cod. theodos ibid.*; Quindi da Giustiniano nel secolo sesto *leg. unica cod. de raptu Virg. vel viduar*, e poi da Carlo Magno *capitular. lib.* 6.

Con questi esempi, e con altri molti, ai quali la face dell' istoria ci guiderebbe facilmente, resterebbe ben tosto dimostrato, che tutti gl' impedimenti per proibire, o per annullare i matrimonj furono stabiliti dagl'imperatori, e dai re, e dagli altri supremi magistrati, prima che la santa chiesa colle sue censure li accompagnasse (17).

E l'istessa facilità riscontrerebbe chiunque assumesse di provare, che fino almeno al XI. secolo dell'era cristiana, erano stati sempre i magistrati civili quelli, che avevano accordate le dispense da tali impedimenti, cominciando forse da quella (che di più antico esempio non mi son curato) accordata nell'anno di Roma 563 da un senatus consulto, che ai popoli di campagna permesse il matrimonio colle cittadine romane (18), o dall'altra due anni dopo, cioè 187. avanti Cristo, quando a Ipsala Fecennia, in premio d'avere indicati i baccanali sotto il consolato di quinto Marcio, un altro senatus consulto permesse di maritarsi con uomo ingenuo (19).

In quell'epoca poi, in cui le leggi civili per lo flagello della sempre incalzante ignoranza divenute mute, ed ogni giurisdizione confusa, l'autorità della chiesa, i di cui ministri soli sapevan leggere, occupò non senza utilità delle nazioni anco il governo della repubblica; in quell'epoca dico soltanto vedrebbesi sospesa per un'intervallo di quasi tre secoli l'autorità civile, e nelle materie matrimoniali e in molte altre (20); cosicchè quando poscia i principi rientrarono ne' loro diritti, vedrebbesi rispettato volontariamente da loro il possesso, in cui trovarono la chiesa per le concessioni fattele da loro predecessori (21).

La materia però ci porterebbe a troppo lunga digressione; e chi ardisse in parlando a voi, Prelato dottissimo, eccedere i limiti della difesa necessaria alla causa per trattenersi in punti d'istoria, e di critica, meriterebbe cotal derisione, qual decretava Cicerone contro chi avesse voluto recitare, o gestire presente Roscio, quel celeberrimo attore, o quale cadde sopra Formione, che non si sgomentò di dissertare sull'arte della guerra in faccia ad Annibale (22).

A noi dunque, ed alla nostra causa basta, rivolgendoci ai matrimonj clandestini, de'quali solo c'in-

teressa l'esame, il poter dire, che furono in ogni polizia proibiti come illeciti, ma non cassati come nulli; e furono per questo detti illeciti, perchè in ogni polizia il matrimonio fu accompagnato da forme celebri, e solenni, esclusive, e contrarie al segreto di furtive congiunzioni; nelle quali forme quelle degl'imperatori Giustiniano, e Leone sono il primo germe del concorso ecclesiastico alla celebrazione delle nozze.

Il concorso ecclesiastico congiurò amichevolmente nello stesso fine delle leggi civili, anzi, a propriamente parlare, leggi meramente civili dettò chiesa santa quando ebbe cura d'impedire gli adulterj, e di escludere la poligamia, e di accertare la prole. Niun altro fine che questo contemplano quelle leggi, che si chiamano canoniche, alle quali Gregorio XIII. nell'anno 1150. di Cristo dette forza di Legge in parte, ed in parte di gravissima autorità secondo la distinzione dei DD. *Gonzeles in primo lib. Decretal. in apparatu de Orig. Jur. Canon.*

Graziano pone sotto nome di Evaristo papa (23) una lettera ai vescovi d'Affrica, in cui si prescrivono le solennità necessarie ai matrimonj. In quella non altrimenti accorda loro titolo di legittimi, se non quando siano informati dal consenso degli sposi, e da quello dei parenti, dai quali la femmina dipende, ed osservato il costume della benedizione sacerdotale. „ Aliter legitimum non sit conjugium nisi ab his, qui „ super ipsam foeminam dominationem habere viden- „ tur, et a quibus custoditur uxor-petatur, et a paren- „ tibus, et propinquioribus sponsetur, et legibus dote- „ tur, et suo tempore, sacerdotaliter, *ut mos est*, cum „ precibus, et oblationibus a sacerdote benedicatur *cap. aliter.* 1. *caus.* 30. *quest.* 5. „ *Et cap. nullus* 2 *ibid.*

In questo canone è però notabile, che quantunque

s'imponga la pena della nullità ai matrimonj altrimenti fatti, i quali con tal nome dignitoso e sacro non già, ma con titolo infamante si definiscono „Aliter vero „ praesumpta, non conjugia, sed adulteria, contuber- „ nia, vel stupra, aut fornicationes, potius quam le- „ gitima coniugia esse non dubitere, „ tutta volta non possono sciogliersi, legati che siano, siccome immediatamente soggiunge il testo colla clausula, „ nisi voluntas „ propria suffragaverit, et vota succurrerint legitima.„

Tale essere infatti l'importanza di queste parole ne accerta la *Gloss. eod c.* §. *nec. illud. d. caus.* 3o *quaest.* 5 „ ivi „ multa sunt, quae prohibentur, quae „ si fiant, ex post facto convalescunt: prohibentur „ voventes matrimonia contrahere, quae tamen si „ contraxerint, inviolata permanere oportet; sic et „ clandestina conjugia contra leges quidem fiunt, ta- „ men contracta dissolvi non possunt, quia ex legi- „ timo voto subsequente corroborantur, unde Eva- „ ristus„ *Coniugia sed adulteria* „ *addidit* „ *nisi voluntas propria suffragaverit, et vota succurrerint legitima*„ concorda il Card. Pallavicino v. infr. pag.... nota 31.

La clandestinità del matrimonio allora ne porterebbe l'insanabile nullità, quando dalle leggi fosse riguardata come un vizio inerente al contratto; ma da esse per questo solo è aborrita, perchè esclude le pruove del matrimonio, e lascia quindi la strada aperta a favorire la mala fede di quel coniuge, che negasse il preesistente contratto affine di passare ad altro voto, senza che il giudice ne lo potesse impedire. Ed anco questo è un argomento, che trovo in due luoghi della *gloss. cioè ad can. si quis* 9. „ ibi „ coniugia, quae clam „ contrahuntur, non negantur esse coniugia, nec ju- „ bentur dissolvi, si utriusque confessione probari pote- „ runt; verumtamen prohibentur quia mutata voluntate „ alterius eorum, alterius confessione fides Judici fieri

„ non potest „*Et ad canon judicantem* 11.„ ibi „ Cum
„ autem fides dubiae rei, nisi testium approbatione,
„ vel legitima confessione judici fieri non valeat, testes
„ autem auctoritate Calixti papae de aliis causis vel
„ negotiis testimonium dicere non valeant nisi de his
„ quae sub eorum praesentia facta noscuntur, apparet
„ clandestina conjugia ideo esse prohibita, quia cum
„ alter eorum conjugalem affectum se ad alterum ha-
„ buisse negare voluerit, legitimis probationibus con-
„ vinci non poterit; quibus deficientibus, judicis sen-
„ tentia rite absolutus reatum adulterii uterque incur-
„ rit, dùm utroque eorum vivente aliis se copulaverint.
Ed è preciso il *Testo in cap. quod nobis, versic* „ Si
„ matrimonia ita occulte contrahuntur, quod exinde
„ legitima probatio non appareat, „ con quel che se-
gue da referirsi in appresso *Decretal. lib.* 4 *tit.* 3 *cap.*
2 *de Clandestina desponsat.*

Per applicare al nostro caso il peso di tali massime, vediamo se al matrimonio della cittadina Maddalena col cittadino A. . . . mancasse argomento, onde far prova al giudice del contratto celebrato, e perfetto; se la negativa d'un de'conjugi non potesse per l'asserzione dell'altro essere rintuzzata; o se sarebbe stato l'uno convinto dall'altro dell'affetto conjugale, con cui si erano congiunti entrambi.

Ma certo quel contratto fu con reciproca stipulazione celebrato ne'26 Febbraio 1798 avanti i due testimoni Luigi, e Giacomo cittadini bolognesi; fu della loro dichiarazione preso registro nei libri pubblici della municipalità del canton di San Domenico dall'uffiziale municipale cittadino Scandellari, e da quelli stessi libri, riposti nell'archivio dipartimentale del Reno, n'è stata spedita fede autentica ne'21 Decembre 1802. (24), cioè dopo tante procelle politiche, alle quali quell'archivio, e quei libri hanno sopravvissuto. Gran ventura, che le armate forestiere, che han corso

Italia nostra di *dolore ostello*, e gl' italiani stessi, fra quali sorsero tanti *tiranni*, *ed un Marcel fu detto ogni villan, che parteggiando venne*, (Dante purg. c. VI.), abbiano pur rispettato in questa parte il gius delle genti, che più spesso calpestarono, anzi che nò. Or ecco come mancano le pruove, ecco come si avvera il timor degli adulterj manifestatoci dai canoni, e dalla glossa! ecco anzi che gli archivj, ne'quali Giustiniano volle colla citata novella 74 si riponessero le carte nunziali, hanno anco in questo caso corrisposto allo scopo di quel legislatore, e degli altri, che lo seguitarono.

Sappiamo tutti esser due cose estremamente diverse il fatto, e la sua prova *Argum. text. in leg. falsam cod. si ex falsis istrument, et tot. tit.* molti fatti quindi per mancanza di pruova spariscono fra l'ombre, e lasciano appena di se cotal vestigio „ qual fumo in aere, od in acqua la spuma „ mentre all' incontro molti fatti, che non son mai esistiti, si provano purtroppo, massime col detto di testimonj menzogneri, e corrotti, la facilità di trovare i quali dispiacque tanto anco a Giustiniano, quando scrisse „ Testium facilitatem, per quos „ multa veritati contraria perpetrantur, ut possibile est „ resecantes: con quel che segue *leg. Testium* 18 *cod. de Testib. authent. Rogati Cod. eod., Novel.* 83 *de Testib.*

Altro per verità sono le cose, che si fanno, ed altro le pruove, che se ne preparano. Così degl' istrumenti, e dei contratti dicono le leggi: costando cioè del consenso, e non della scrittura, i contratti, ad altro oggetto se non a quello della pruova non possono essere richiesti gl' istrumenti *leg. cum res. cod. de probat.* „ Cum res non istrumentis gerantur, sed in haec rei „ gestae testimonium conferatur „ *et leg. contrahitur* 4 *ff. de pignor* „ ibi „ Fiunt enim de his scripturae, „ ut quod actum est per eas facilius probari possit, et „ sine his autem valet quod actum est „ E colle stesse parole la *leg. in re* 4. *ff. de fide instrumentorum.*

Ad altro oggetto parimente se non che a quello della pruova, non può essere richiesto l'intervento dei testimonj, e del custode della chiesa nella novella 74 di Giustiniano; non ad altro il registro del matrimonio nelle carte da riporsi negli archivj, voluto tanto in quella, quanto nella successiva novella 89 dell'imperator Leone, che inoltre, e de matrimonj, e delle adozioni volle la conferma colla benedizione, e colle sacre ceremonie; nè finalmente ad altro oggetto può essere richiesta la presenza del paroco, e dei testimonj dal sacrosanto concilio di Trento, o quella dell'uffiziale municipale dalla legge Cisalpina.

E sempre egualmente da tutte queste sanzioni si è voluto il registro in atti pubblici del nome degli sposi, come i nomi dei soldati si registrano nel ruolo militare „ In matriculis militaribus referri „ *leg. scrinarios. cod. de testament. milit. et leg. ex eo ff. de re militari;* E come un ruolo di rei suppone la legge 15 *ff. ad leg. Juliam de adulter. § legis Juliae;* o come in somma le nascite, le morti, i testamenti, le sentenze ec. si registrano da tutte le nazioni civili in atti pubblici.

Appresso di noi per lungo tempo il Notajo fu il ministro del matrimonio; e quella stessa formula, che si legge nel formulario fiorentino da proferirsi da lui, è passata nel rituale romano per proferirsi dal sacerdote (25). E quell'anello benedetto, che il paroco in oggi benedice, e lo sposo pone in dito alla sposa, è quello stesso, che fino al secolo XVI avevale dato lo sposo in presenza del Notajo; giacchè questo pegno sponsalizio dell'anello pronubo quasi caparra del contratto, simbolo di affetto, e di legame reciproco si è sempre conservato, in Italia almeno. Giovenale ne parlava come di cosa usata ai tempi di Domiziano,

„ Conventum tamen, et pactum, et sponsalia nostra

„ Tempestate paras, jamque a tonsore magistro
„ Pecteris; et digito pignus fortasse dedisti.
« Sat. 6. vers. 25. »

E nei tempi di Niccolao nel secolo nono egualmente osservavasi: *cap. nostrates* „ et postquam arrhi sponsam „ sibi sponsus per digitum fidei annulo insignitum de- „ sponderit „ *Decret: Gratiam caus.* 30 *quaest.* 5 (26).

Nei varj tempi, e sotto le varie leggi resta adunque ferma sempre la massima, che i cittadini contrarranno giuste nozze, quando le contraggano *secundum ea, quae de nuptiis legibus caventur*; e così sarà legittimo il lor matrimonio, giacchè finalmente legittimo il lor vuol dir altro se non secondo la legge *leg.* 78 *ff. de divers. regul. leg.* 6. *ff. de pactis Gothofr. ad leg.* 123 *ff. de regul. Jur.*

Or perchè la ceremonia la più veneranda sia la benedizione sacerdotale, mercè cui la divina grazia scende sulli sposi, non è per questo che il santo rito per la sua eccellenza n' escluda ogn'altro che quantunque non comparta i celesti tesori, sodisfaccia però egualmente alle provvidenze dei governi terreni (27): e, dirò di più, non è per questo, che l'istesse leggi canoniche non sappiano separare la sacra cerimonia e la forma sacramentale, dal contratto civile: essendo anzi vero ch' elleno ne conoscono la validità in mancanza anco di questa forma, e di questa cerimonia (28).

Se ciò non fosse, non potremmo trovar mai risposta ecclesiastica favorevole a quel matrimonio, in cui la forma sacramentale mancasse, ne' risposta contraria a quello, in cui la forma sacramentale fosse intervenuta.

Ma se ci verrà fatto di trovare appunto il contrario: annullato cioè dai sacri canoni alcun matrimonio, benchè benedetto: e confermato alcun altro benchè di benedizione privoallora; non avremo noi dop-

pia riprova, che anco a mente dei sacri canoni il contratto di matrimonio stà nel reciproco consenso degli sposi autorizzati dalle leggi della loro patria a prestarlo, e che hanno stretto legittimamente un vincolo, onde essere per necessità obbligati a mantenere la fede secondo le leggi della loro patria? „ Obligatio est juris „ vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei „ solvendae secundum nostrae civitatis iura „ *Instit: „ lib.* 3. *tit.* 4 *de obligat. in princip.* „

Riprendiamo dunque le decretali. Del primo genere (cioè un esempio di matrimonj annullati, benchè benedetti) è la risposta d' Onorio III cap. *Consultationi* 8 § *sane illis de sponsal. et matrim.* Proposto il caso di una fanciulla dopo la benedizione sacerdotale, e prima di avere compiaciuto di sua persona lo sposo, ricorsa ad impugnare il consenso, di cui allegava esserle state per violenza estorte le parole, vuole il papa, che le sia data udienza, e che si esamini la natura del meto per inferirne la nullità del contratto „ ivi „ Sane illis, quae benedictione accepta mox a „ sponsis aufugiunt ante carnis copulam subsecutam, „ asserentes se nunquam in illos veraciter consensisse, „ sed metu illato compulsas verba protulisse consensus, „ licet animo dissentirent, non statim est audientia „ deneganda: sed de *illato metu* est cum diligentia „ inquirendum, et si talis *metus inveniatur illatus*, „ *qui cadere potuit in constantem virum*, erunt non „ immerito audiendae. „

Del secondo genere parla all'istesso titolo *Gregorio IX cap. Is qui fidem* 30 dove dispone, che il consenso confermato dagli abbracci maritali diventa talmente matrimonio, che se l' uomo istesso ne contragga poi un altro in faccia della chiesa, e ne colga il frutto con altra donna, il faccia invano, e debba ritornare alla prima „ Is qui fidem dedit mulieri super matrimonio „ contrahendo, carnali copula subsecuta, etsi in facie ec-

„ clesiae ducat aliam et cognoscat, ad primam redire
„ tenetur „ (29).

Nel primo caso non giovò la benedizione sacerdotale a rendere irretrattabile il contratto, che fin da principio vacillò per la mancanza di vero consenso; perchè in tutti i contratti stipulati per meto dicono i giuristi mancare il consenso, ed esser nulli *ff. de eo quod. met. causs. lib.* 4. *tit.* 2. *tot. tit.* E fu perfetto, irrevocabile il matrimonio nel secondo caso, in cui e libertà di consenso e formula di stipulazione e adempimento di contratto era intervenuto, senza la benedizione sacerdotale. Anzi questa quando intervenne, troppo tardi, e inutilmente intervenne, perchè era già stata preoccupata ogni via di legittimo consenso dall'adempimento di un contratto non reiterabile, cioè da un matrimonio legittimo; matrimonio presunto invero, ma con tal presunzione, che non ammette prova in contrario „ quia licet praesumptum
„ primum matrimonium videatur, contra praesumptio-
„ nem tamen ejusmodi, non est probatio admittenda
„ *ibid.* „

E chi non vede in questi testi dettata la sentenza nella causa della cittadina Maddalena B. . . ., la quale dopo la fede matrimoniale secondo le leggi data solennemente, e fatta già madre dal cittadino A. . . ., benchè in faccia della chiesa abbia di poi celebrato altro matrimonio col signor N. . . . . . ad primum redire tenetur? Nè pruova alcuna può da lei intentarsi contro presunzione *juris*, *et de jure* piantata dalla legge, siccome generalmente è di regola *Authent. ut liceat matri*, *et aviae* § *ultim Mascard. de probat. vol.* 3 *Conclus.* 1222. *n.* 10. *Ursaia instit. crimin. lib.* 4. *tit.* 1 *n.* 25: 26:

Abbiamo veduto stare il matrimonio senza la benedizione ecclesiastica, e malgrado questa l'abbiamo veduto cadere, e sempre la cagione abbiamo trovato

della sussistenza, e della distruzione nella legittimità del contratto, e del suo adempimento. Il contratto è dunque come fin dal principio dicevamo, separato per sua natura dalla cerimonia, e sta prima di lei, e senza di lei, come la sostanza sta senza gli accidenti.

Ed appunto perchè prima della cerimonia sacramentale sta il matrimonio, può questa a quello già perfetto applicarsi ovunque si voglia dai contraenti. Che se avessero proceduto ad un atto nullo, non potrebbero farlo per la forza di due assiomi: l' uno dei logici, che il non ente non può aver alcun attributo, l'altro de'giuristi, che abbracciando la regola Catoniana dissero non potersi convalidare ciò che fu nullo sin da principio *leg.* 1 *ff. lib.* 34. *tit.* 9. *de regul. Caton. L.* 19 *ff. de reg. Iur. cap. si eo tempore de rescript. Rota cor. Falconer. tit.* 2 *dec.* 9 *de Pens. n.* 3.

Or la chiesa non solo non condanna i matrimonj clandestini come nulli, ma presta loro la sua autorità, e ne legittima i figli, quantunque volte i coniugi ne la richiedano; al qual fine non esige nuova celebrazione, ma le basta la pubblica confessione di aver celebrato il matrimonio, mercè la quale promette di reputarli quali li reputerebbe se ci avesse fin da principio preseduto.

Tale è il decreto del concilio Nemausense dell'anno 1284 tit. de spons. et matrim. „ ibi „ Si vero per-
„ sonae contrahentium Clandestina matrimonia notae
„ fuerint, et ea voluerint in facie ecclesiae publicare
„ . . . . , ab ecclesia recipienda sunt, et com-
„ probanda tanquam, a principio in conspecto eccle-
„ siae contracta. Ita scilicet quod confiteantur publice
„ coram sacerdote, et aliis pluribus personis se matri-
„ monium contraxisse „ La qual sentenza è pienamente conforme, a quella d'Alessandro III nel qui sopracitato cap. quod nobis „ ivi „ Si matrimonia occulte contra-
„ huntur quod ex inde legitima probatio non appareat,

„ qui ea contrahunt ab ecclesia non sunt aliquatenus
„ compellendi. Verum si personae contrahentium hoc
„ voluerint publice, nisi rationabilis causa praepediat,
„ ab ecclesia recipienda sunt, et comprobanda, tanquam
„ a principio in ecclesia conspectu contracta „ al quale si
deve finalmente aggiungere l'altro cap. quod nobis 9.
tit. 17 qui filii sint. legit. lib. 4. „ ivi „ si qui autem
„ de Clandestino matrimonio postmodum ab ecclesia
„ comprobato generati fuerint eos legitimos indicet fi-
„ lios et haeredes. „

Sono queste le sentenze, e le discipline stabilite dalla santa chiesa avanti il concilio di Trento. E quantunque ai lumi di fallace filosofia non appartenga l'investigare la natura, e l'eccellenza dei doni largamente profusi da Dio in terra mercè la rivelazione, di cui i sacri ministri dell'Apostolato hanno per tutto pubblicato il suono, questo però sanno di certo i figli obbedienti, ed ossequiosi della romana chiesa, che le leggi da lei dettate (migliori, e diverse da quelle delle potestà terrene spesso contradittorie, e ognor variabili) non possono esser d'altra natura che sempre a se stesse uniformi, ed immutabili, siccome il principio da cui derivano, cioè LA VERITA' STESSA.

Rifugge quindi l'animo dal pensiero che le decisioni del concilio Tridentino possano avere contradetto alle dottrine già stabilite dai decreti dei precedenti concilj, e dei romani pontefici, i quali tutti riconobbero esser stato instituito da Cristo il sacramento del matrimonio, ma pure il matrimonio tutti collocarono nel libero consenso del maschio, e della femmina adulti, determinatisi alla stipulazione d'un contratto civile, secondo le leggi della loro patria.

Per la risoluzione dunque della nostra causa altro non resta, che dubitare: O se le leggi civili siano state osservate nel matrimonio della cittadina Maddalena col cittadino A... O se il concilio Tridentino abbia tolto

alle leggi civili ogni autorità sui matrimonj, in ogni luogo, e per sempre.

Lasciando stare per ora il primo dubbio, di cui gran parte è rimasta dalle cose dette abbastanza illuminata, dirò del secondo, che il concilio Tridentino non avrebbe potuto della lor naturale autorità spogliare le potestà secolari, senza rovesciare mille sentenze del gius canonico stesso, non che i principj del gius publico, senza infirmare le decisioni di tanti concilj anteriori, e di tanti pontefici, e senza introdurre nella chiesa nuove leggi, e nuove massime: nè solo nuove, ma alla dottrina già sancita in tutto contrarie.

In questi scogli urterebbe in fatti chi dicesse, che quel contratto civile da Cristo nostro Signore elevato alla dignità di sacramento fu da lui in tutto rinovato, per confonderlo, ed immedesimarlo col sacramento medesimo (30). E direbbe anco cosa non solo repugnante alle definizioni della chiesa quante ne abbiamo fino al secolo XVI., ma opposta eziando allo spirito che guidò i padri del concilio Tridentino, nei quali tanta scienza fu detto risplendere, quanta in alcun precedente non piacque a Dio di adunare, e forse neppure nel primo Nicèno.

Qual fu dunque la nuova *disciplina* dal Tridentino stabilita su i matrimonj? una solennità che impedisse i clandestini, ch' ei condannò.

Non che però i clandestini non siano veri matrimonj „ tametsi dubitandum non est clandestina „ matrimonia libero contrahentium consensu facta, „ rata, et vera esse matrimonia „ condannando persino chi per veri, e per rati non gli abbia (concil. Trid. ses. 24. cap. 1.) ma bensì perchè nei clandestini è contenuta l'offesa di Dio, ed infiniti danni ne provengono alla republica.

Ma quante difficoltà non subì questa stessa decisione? Prima di tutto fu dubitato se la chiesa potesse;

e benchè il Pelletier osservasse *esser troppo odiosa favella il pronunciare « La chiesa non può »* pure contro la di lui autorità disputarono altri padri, fra quali il generale dei Gesuiti Diego L...., (31) e tanto acremente « che la conferenza trascorse in contenzione, » e in confusione . . . . E il parlamento si ter- » minò con poco decoro, e con nessun frutto, secondo » il solito fine di tali azioni » *Pallavicini lib.* 22. *cap.*

Essendo poi tutti concordi che nessuna potestà umana si estende ai sacramenti, fu da Fra Cammillo Campeggio Domenicano proposto, che non al Sacramento, ma alla sua materia bensì potevasi por mano, e quindi. « Chi distruggerà un contratto nunziale » (disse Egli), e lo farà invalido, non potrà più essere » materia del sacramento ». Contro la quale proposta Antonio Solisio notò, che essendo anco vero « che » chiunque può annullare un contratto nunziale civile » potesse per conseguenza impedire il matrimonio, » restava a vedere a chi appartenesse » e concluse « che » l'annullazione di simili contratti spettava alle leggi, » e magistrati secolari (32), ai quali piuttosto venivasi » così a dire l'autorità di annullare i matrimonj segre- » ti, mentre alla chiesa voleva il concilio conferirla ».

A togliere ogni dubbio pertanto altro non resta che ripetere quanto abbiamo già fissato, che il concilio Tridentino, cioè, nella disciplina da lui prescelta non ha adottato se non una legge civile, e si è valso di quell' autorità, che non avendo per se stesso sulle materie civili, gli veniva però comunicata da' principi, che a quella assemblea per l' organo de' loro ambasciatori domandavano tali regolamenti; appunto perchè la materia civile aveva stretta relazione col Sacramento, che la decorava.

Nè per altri rispetti, che per rispetti civili vinse finalmente l'opinione de'Francesi, che domandavano l'annullazione dei clandestini.

Il Cardinale di Lorena, la cui voce era la prima nella sessione de' 24 Luglio 1563. sopra i clandestini disse (al riferire dello stesso Cardinale Pallavicini) (33) « quantunque non fossero considerate le » offese, le quali ne seguivano a Dio, ma i soli danni » dello stato civile scorgersi evidente non pure l'utilità, ma l'estrema necessità d'annullarli: senza » ciò perdersi tutti i beni, che ridondano alla repubblica dall' istituzione de' legittimi matrimonj, e » nella proibizione de' vagabondi congiungimenti: tali » beni esser quattro; l'unione delle cognazioni; la » fede maritale; il beneficio della prole; e la grazia » del sacramento. Perdersi la benevolenza, che risulta » dalle cognazioni, perciocchè siffatti matrimonj cagionavano le più volte discordia. Perdersi la fede » maritale, mentre uno de' consorti potendo a suo » piacere negare il nodo matrimoniale, spesso lo frangeva, se non dinanzi a Dio, alla vista degli uomini, » ed introduceva nel letto impunitamente un'adultera » quasi moglie, scacciandone la moglie quasi concubina. Oltre a ciò darsi materia spesso alla chiesa » di rifiutare il verace matrimonio, ed approvare » per matrimonio l'adulterio. Perdesi il ben della » prole, quando spesso interveniva che i figliuoli legittimi fossero riputati come bastardi, e i bastardi » anteposti come legittimi: e finalmente per così grave » peccato commutarsi in lordura di scelleraggine la » grazia del sacramento. Desiderò egli nel decreto, » che oltre all' altre solennità si richiedesse al valore » anco la benedizione del sacerdote, sicchè uno dei » tre testimoni avesse il grado sacerdotale ».

Queste ragioni addusse il legato francese, il quale nella sua missione rappresentava l'interesse dello stato civile di Francia, e non già quello del clero, e della religione. Ed egli stesso si fu, *che come guidator de' Francesi, e promotore precipuo delle reali do-*

mande fece istanza, che s'annullassero i matrimonj fatti senza la presenza del paroco, ed insistè che questa proposizione prevalesse sopra gli altri progetti, che erano stati già per tre volte proposti al concilio, in verun dei quali si parlava del paroco, contenti tutti della presenza di tre testimoni; Ma considerando che quei tre potevano esser persone vagabonde, e ignote alla fanciulla, e forse tratte per corruzione di premj, o per depravazione di costumi ad assistere all'atto, nella preordinazione, che dell'atto non dovesse poi rimanere prova, così fu convenuto che questo era un modo imperfetto di provvedere alla perpetua dimostrazione dei matrimonj, al qual fine era necessario il registro di quelli » onde imperfettamente » si provvedeva (soggiunge il Cardinale Pallavicini) » senza ricercarvi un testimonio stabile, il quale ser» basse registro de' contratti maritaggi. Tale poteva » deputarsi, *o il notajo, o il parrocchiano.* » Dopo di che esaminando le ragioni di preferir questo, a quello, massime perchè più del notajo sarebbe per essere il parrocchiano timoroso delle pene ecclesiastiche, conclude lo storico « essere state queste le ragio» ni, le quali mossero tanto i vescovi, che gli am» basciatori, e gli stessi principi della cristianità ad » avere per meglio, che facesse di mestiero al va» lore, l'intervenimento del parrocchiano, dal che » sono riusciti grandissimi beni, nessuno sconcio ».

Queste ragioni cioè (ripeto volentieri) son quelle, che dettarono il decreto disciplinare, che dà vita alla nostra causa, e che leggesi inserito fra i capi di riforme della sessione 24. de reformat. cap. 1. « ivi » qui » aliter quam praesente parocho, et duobus, vel tri» bus testibus matrimonia contrahere attentaverit, » santa sinodus ad sic contrahendum inhabiles red» dit, et eos contractus irritos, et nullos esse de» cernit ».

A grande studio però fu così costruito, qual lo vediamo, questo capo di riforma. Imperocchè (34) « furono
» fatte molte adunanze di prelati fra loro, e coi legati
» a quest' effetto; e deliberato, che non solo non fosse
» posto il decreto insieme con la dottrina, acciocchè
» non paresse dogma, ma ancora che non fosse se-
» paratamente posto in un capo proprio, sicchè po-
» tesse venire mai in difficoltà, se per tale fosse stato
» tenuto; ma si mettesse inserito con i capi di rifor-
» ma; e per rimuovere maggiormente ogni difficoltà
» fu anche deliberato di formare il decreto in ma-
» niera, che non paresse trattarsi professatamente
» di quella irritazione, ma meschiandolo insieme col
» primo capo degli abusi, il quale era una provvi-
» sione di restituire le denunziazioni ordinate da In-
» nocenzio III, ch'erano intermesse, e nel decretare
» così queste come tutte le altre condizioni appro-
» priate per dare al matrimonio pubblica forma,
» s' aggiungesse con due sole parole, quasi inciden-
» temente, che si annullavano i contratti fatti altri-
» menti, e passarla senza maggiore lunghezza. Ed a
» questo senso fu il capo formato, e riformato più vol-
» te, e sempre molto intricatamente, e con maggior
» difficoltà posteriormente che per l'innanzi (35) ».

L' autore, di cui riporto le parole, aggiunge che non fu se non in ultimo abbandonata l' opinione già accolta di celebrare i matrimonj alla presenza di tre testimonj, e fu sostituito al terzo il paroco; (36) quel paroco, che abbiamo saputo dal Cardinale Pallavicini essere stato posto pari in una bilancia col notajo.

Comunque siasi, eccoli finalmente nominati anco dal Cardinale Pallavicini, il *Notajo, e il Registro.* Ecco cioè proferite parole, le quali dimostrano meramente civile la deliberazione presa dai teologi, e dagli ambasciatori adunati per la quiete d'Europa in Trento, e che ad ottenerla sul punto importantissimo de' ma-

trimonj, esitarono lungamente di chi valersi, o dell'uficiale civile, o del ministro ecclesiastico.

Concordi i padri coi sovrani comandarono finalmente, che il parroco intervenisse al matrimonio. Ma se i padri avessero preferito l'intervento del notajo non avrebbero forse potuto i sovrani preferire il paroco, o viceversa; e in sì fatte provvidenze diverse da quelle del concilio non avrebbero eglino forse usato dei loro diritti, i quali si estendevano fino a ricusare interamente il concilio, ed impedirne anco la pubblicazione nei loro stati? (37)

E come nò? Contemporanea alla questione sull'intervento dei testimonj, e del paroco vigeva l'altra sul consenso paterno, che i Francesi sulle tracce del Gius romano tanto nel codice Teodosiano (38), che nel Giustinianèo, volevano necessario alla validità del matrimonio. Non consentirono i padri a tal richiesta; e quindi (39), non vediamo fatta parola del consenso paterno come necessario nel matrimonio dei figli.

Intanto però i sovrani d'Europa disponevano su questo consenso come lor piaceva. Seguitava Carlo V l'opinione dei padri quando dichiarava « che la pa-
» terna potestà cede secondo ragione a questo con-
» giungimento fra consorti », che « non sono da
» udir coloro i quali ora vogliono dissolvere i matri-
» monj contratti dai figliuoli di famiglia, ove non
» v'intervenga l'assenso dei parenti. Nulla quì da
» noi è detratto (soggiunse l'Imperatore) all'obbe-
» dienza dai figliuoli ai padri dovuta, ma non vo-
» gliamo che i padri male usino la lor potestà nel-
» l'impedire, o nel troncare i matrimonj. Con tutto
» ciò, perchè giudichiamo appartenere ad onestà,
» che i figliuoli non contraggano matrimonio senza
» consiglio, o consentimento de' parenti, debbano
» essere ammoniti spesso di questo debito loro da
» predicatori (40) ».

Tutto al contrario in Francia. Enrico II. desideroso del matrimonio di Diana sua figlia naturale vedova di un Farnese Duca di Castro, con Francesco Montmorency figlio del contestabile Anna di lui favorito, mandò a Roma Francesco medesimo per sollecitare in persona dal papa Paolo IV la dispensa dal matrimonio, che questo giovane aveva, insciente il padre contratto con Giovanna d'Halluin signora di Pienne, damigella d'onore della regina Caterina dei Medici moglie del re.

Il papa, che mirava a maritare con un de' suoi nipoti la vedova Diana, pasceva di speranze, e di parole le sollecitazioni del re, e del giovine Montmorency. E finalmente s'ostinò per modo nella negativa (tanto l'ambizione lo predominava), che non volle aderire alla decisione, che per lo scioglimento del matrimonio colla signora de Pienne avea pronunciata una congregazione di cardinali, e di teologi, dal papa tutt'altro aspettantesi che questo, interrogati. In questa ostinazione perseverando il pontefice, il re di Francia con l'editto dell'anno 1556. dichiarò nulli, e senza effetto i contratti di matrimonio dai figliuoli di famiglia celebrati, *contro il piacere, volere, e consenso, e senza saputa dei loro padri, e madri* (41).

Queste cose facevansi dai principi d'Europa vegliante tuttora il concilio, e sedenti in Trento i padri a discutere colle altre materie, delle quali alla chiesa sola apparteneva la cognizione e il giudizio, anco la materia del matrimonio, in cui il gius pubblico, e civile l'aveva da molti secoli prevenuta, e di cui da molti secoli perseverava il giudizio, e la cognizione appresso le autorità civili: a quelle le quali, se non si arrogano il pregio di guidare i cittadini per la via della salute eterna, non cedono però ad altri la competenza, e l'arbitrio sullo stato dei cittadini, sulla delazione delle eredità, e sopra tutti quei titoli, che dalla legit-

timità dei matrimonj provengono, e i loro effetti diramano in tutta la repubblica (42).

E se queste cose facevansi in Europa, nè furono poi dalla chiesa, quelle che vi si opponevano, ridotte al disposto del concilio, come certo nulla fu dopo la pubblicazione del concilio da lei preteso che si rinnovasse in Francia circa al consenso dei genitori, bisogna pur concludere, che tanto su questo consenso, quanto sulla presenza del paroco, e dei testimonj (essendo questa al par di quella egualmente solennità del contratto) hanno costantemente avuto le autorità civili diritto di disporre, o confermando, o rigettando i decreti disciplinarii della chiesa, e del concilio Tridentino.

Pochi anni dopo la sua pubblicazione, cioè nell'anno 1579, fu confermata da Enrico III figlio del secondo, la necessità del consenso paterno alla legittimità del matrimonio, e i parochi furono incaricati d'indagare diligentemente lo stato degli sposi, a'quali, trovati esser figli di famiglia, ordinò il re non si dovesse amministrare il matrimonio (43). Nella qual legge vediamo al par che in ogni altra abborriti i matrimonj clandestini, siccome abbiam tante volte detto esserlo stati in ogni civil società, in ogni religione, ed in ogni secolo.

Non ho potuto passar sotto silenzio questo decreto sancito dal re nelli stati di Blois, perchè questa, e non altra è la sorgente della proibizione dei clandestini in Francia, dove sappiamo non essere stato accettato il concilio Tridentino, quantunque Caterina de' Medicì lungamente ne lusingasse la corte di Roma (44). La ragione della proibizione non può quindi dirsi fondata sull'autorità del concilio, come non può dirsi da lui dipendere, poichè a lui anzi s'oppone la legge del consenso paterno, custodita sempre in Francia, e prima, e dopo il concilio.

Non dissimili cure (per tralasciare un esame trop-

po lungo, e per venire finalmente ai nostri tempi) occupavano sul cader del secolo scorso la gran mente dell'Imperatore Giuseppe II, quando estendendo alla Lombardia le provvidenze da lui pubblicate nell'anno precedente in Germania, dettò ne' 16 Gennajo 1783 una legge, e *Sanzione perpetua*, *e generale da osservarsi per norma sulla validità*, *o invalidità del contratto matrimoniale per tutti gli effetti civili e segnatamente per quello della recognizione dei figli, come legittimi*, o *illegittimi*.

Cominciando egli dall'impedimento, che a contrarre inabilita i minori senza il consenso del padre, o dell'avo, o del tutore, o del giudice in caso che quelli senza ragione lo negassero, dichiara per la mancanza del consenso, o dei parenti, o del magistrato, invalido radicalmente, e però di niun effetto ogni matrimonio §. 3, 4, 5, e 6 (45): e tale parimente dichiara quello fra un suddito cristiano, ed altro non cristiano § 10; proibisce la bigamia §. 11; stabilisce i gradi di consanguinità e d'affinità, dai quali è impedito il matrimonio §. 13, 14, e 15; o ne'casi singolari riserva a se stesso la facoltà di permetterlo, dopo la qual permissione solamente si potrà ricorrere alla potestà ecclesiastica §. 16; conferma l'impedimento del ratto, e dell'adulterio, del delitto, del voto, dell'errore sostanziale su la persona §. 17, 18, 19, e 25; vi aggiunge la necessità della licenza, che i militari debbono impetrare dal capo del reggimento, corpo, o altro superiore, a cui spetterà § 20; come finalmente aggiunge per nuovo impedimento la gravidanza della donna precedente alla celebrazione del contratto, ed ignota al futuro marito §. 26, e 46.

Determinato lo stato delle persone abili a contrattare, ed a prestare libero, e legittimo consenso, seguita il legislatore alla §. 29. « ivi » (Dichiariamo però » in virtù della presente sanzione, che all'effetto di

» contrarre il matrimonio non sarà sufficiente in avve-
» nire ogni, e qualunque consenso anche espresso, ma
» stabiliamo come una condizione sostanziale del con-
» tratto, e però indispensabile per la sua validità, che
» il reciproco consenso dei contraenti venga dichiarato
» alla presenza del paroco, o ministro, nella cui par-
» rocchia, o distretto gli sposi abiteranno, come pure
» in presenza di due testimonj. Diamo perciò ai pa-
» rochi, come pure ai ministri delle chiese non cat-
» toliche, la facoltà di poter delegare altra persona,
» la quale in loro nome assista al contratto del matri-
» monio, che deve essere preceduto dalle pubbliche
» denunzie in tre giorni di festa nella chiesa della
» parrocchia, o del distretto, cui apparterranno i co-
» niugi. §. 32, 33, 35. E finalmente sarà obbligo d'ogni
» paroco, o ministro di descrivere nel libro della sua
» parrocchia tutti i matrimonj, che in essa si contrar-
» ranno, di propria mano, e con esprimere esatta-
» mente il nome delli sposi, quello di ciaschedun te-
» stimonio, che sarà stato presente, il luogo ove sarà
» seguito il contratto, e con indicare inoltre se vi ab-
» bia assistito egli stesso, o pure un altro in suo nome,
» e chi nominatamente; in guisa che nascendo nel tratto
» successivo qualche dubbio intorno al matrimonio,
» oppure rispetto al tempo, in cui sarà seguito, tal
» dubbio, rimanga tolto pienamente, mediante l'ispe-
» zione del libro parrocchiale §. 36.

Per lo scioglimento del matrimonio permette agli acattolici il divorzio in caso d'adulterio ad istanza della parte lesa. Avea su questo dubitato lungamente il concilio di Trento, e poi ad istanza degli ambasciatori Veneziani, e per rispetto dei Greci, che usavano di lasciare la moglie adultera, e di sposare un'altra, s'astenne dal dichiarare ciò che ora vediamo dichiararsi dall'imperatore (47). Prescrive molte altre condizioni da osservarsi nei divorzi, e nelle separazioni; e con-

clude abolendo tutte le leggi, e costituzioni state per l'avanti in osservanza sopra questo oggetto, e vuole che quella sua costituzione debba prendersi unicamente per norma delle decisioni, che occorreranno in ordine ai contratti matrimoniali.

Quali, e quante siano le difformità di questa costituzione imperiale dai decreti del Tridentino ognuno sel vede, che legga, quella, e questi. Nè più difficile è l'accorgersi, che le parti, nelle quali, ambedue le disposizioni combinano, sono dettate dalla sovrana autorità dell'Imperatore senza relazione, o dipendenza alcuna dal concilio. Il che non solo apparisce dalla costante menzione di contratto, sempre aggiunta al matrimonio, ma anco dalla duplice qualità del ministro, cattolico cioè talvolta, e talvolta non cattolico, i quali però egualmente constituiscono la legittimità del matrimonio.

Ora egli è certo, che il contratto, è bensì la materia del sacramento, ma non il sacramento egli stesso; ed è certo, che il ministro protestante non conferisce il sacramento del matrimonio. Le quali due proposizioni se non fossero vere, e se fosse vero piuttosto che il contratto, ed il sacramento sono per loro essenze inseparabili, sarei autorizzato a dire in questa causa, che fu dunque contratto, e sacramento egualmente l'atto celebrato in Bologna dal cittadino A. . . . . . , e che l'ufficiale di quella municipalità, che certamente potè sanzionare il contratto fra lui, e la signora Maddalena B. . . . . . . , amministrò loro anche il sacramento. Del che non può dirsi cosa nè più empia, nè più assurda.

Avanti queste disposizioni dell'Imperatore Giuseppe II aveva già l'Imperatore Francesco I suo padre proibito anco in Toscana i matrimonj dei militari, dei cavalieri del militar ordine di S. Stefano, e delli scolari dell'Università di Pisa, ai quali tutti, oltre la giustifi-

cazione dello stato libero, fu ordinato d' impetrar anco la permissione del respettivo superiore: così scrive dopo la lettera dell' Imperial consiglio di reggenza dei 14 Novembre 1752 ai suoi parochi l'Arcivescovo di Pisa negli 8 Giugno 1754. » Facenduci noi pertanto » preciso dovere di secondare l'augustissima mente del » nostro clementissimo sovrano, sempre intenta al » maggior vantaggio, e decoro de' suoi sudditi, co- » mandiamo espressamente ai ministri della nostra » curia di non ammetter pruove di stato libero, nè » spedir ordini per l'assistenza ai matrimonj di mili- » tari, cavalieri che sopra, e scolari, senza che da » essi sia preventivamente presentata la sopra riferita » permissione, sotto pena della privazione dell'uffizio, » ed altre pene da infligersi con rigoroso arbitrio a mi- » sura del trasgresso. »

L' Imperatore Leopoldo nelli 8 Ottobre 1790 scrisse al suo consiglio di Reggenza in Toscana: io voglio » che le promesse di sponsali non somministrino » azione alcuna nel Foro all'effetto d' obbligare i pro- » mittenti ad effettuare il matrimonio, e solo resti in- » tatta l'azione civile contro il dissenziente per i dan- » ni, e spese » Notificazione de' 9 Novembre 1790 ».

Il suo figlio e successore Ferdinando III meglio riflettendo all'importanza delle promesse, delle quali si vuole promuovere legalmente l'esecuzione, quando non siano estorte con seduzione, e con frode, rimesse quelle dei maggiori di anni venti al disposto delle leggi anteriori a quella de' 9 Novembre 1790 e volle il consenso del padre, o dei tutori in quelle dei minori, e dei pupilli „ E rispetto alli sponsali (dice la legge „ de' 30 Gennajo 1793 „) Considerando Sua Altezza „ Reale, che quanto è giusto d'impedire in alcuni casi „ le seduzioni, le frodi, e le circonvenzioni, che non „ di rado si usano per sovvertire principalmente i „ figliuoli di famiglia, ed i pupilli, strappando loro

„ delle promesse imprudenti, ed indeliberate, altret-
„ tanto conviene che siano ferme le promesse, ed i
„ patti di quelli, che dalle leggi sono posti nella piena
„ libertà di potersi validamente obbligare, perciò re-
„ vocando la legge de' 9 Novembre nelle parti contra-
„ rie alla presente sua sovrana disposizione vuole,
„ che in avvenire siano nulli, ed invalidi sino dal suo
„ principio a tutti gli effetti di ragione gli sponsali dei
„ pupilli, e dei figliuoli di famiglia, qualora non
„ siano celebrati in scritto alla presenza di tre testi-
„ monj, e non v'intervenga il consenso espresso del
„ padre, o dei rispettivi tutori, salvo però sempre il
„ ricorso al tribunale competente, nel caso di un irra-
„ gionevole dissenso „.

Ma perchè finalmente anderò io svolgendo tutto il gius pubblico d'Europa quasi usurpassi le funzioni d'istorico, piuttosto che osservare le misure del severo ufficio, che mi è richiesto? e non è egli forse abbastanza noto a tutti, che anco a'dì nostri le nazioni cristiane hanno sempre in forza della loro indipendente giurisdizione dettate le leggi ai matrimoni dei loro cittadini?

Nella repubblica Cisalpina, senza negare ai cittadini la libertà d'impetrare dal paroco la benedizione nunziale, volle la legge, che la volontà degli sposi fosse unita, e si ricevesse dall'ufficiale municipale, e da lui di tal contratto si prendesse registro. Per qual mostruoso privilegio si negherà a quella nazione un'autorità, che a tutte le altre concedesi!

Egli è vero, che il concilio Tridentino avea detto tre secoli fa, che non altrimenti si contraesse matrimonio, se non alla presenza del paroco assistito da due testimonj, ma egli è vero altresì, e che molti stati conservarono le solennità precedenti, e che in questi tre secoli tutti i governi hanno liberamente promulgate leggi, che colla disciplina del Tridentino non confacevansi; come egli è vero finalmente, che i matrimonj

secondo quelle leggi contratti non hanno mai sofferto dubbio di validità, ne' appresso le nazioni dalle quali è occorso reciprocamente far riconoscere la legittimità dei figli quindi nati, nè appresso la chiesa, che non ha mai preteso, che alle leggi civili dei popoli cristiani si dovesse in materie civili preferire il disposto del Tridentino.

E neppure fu preteso in Francia o in Cisalpina; nazioni ambedue percosse dal turbine revoluzionario appresso le quali, *per le violenti agitazioni che soffersero, la religione medesima non vi fu rispettata* (48).

Quando però „ *Il Dio d'ogni consolazione si degnò di guardare con bontà l'eccesso dei dolori*, onde era afflitto il capo visibile della Chiesa, *e per un tratto ammirabile della di lui provvidenza offrirgli in un modo impensato i mezzi d'arrecare un rimedio a tanti mali, quando cioè fece nascere nel cor generoso dell'uomo celebre, e giusto che tiene in oggi la suprema magistratura della repubblica Francese, il medesimo desiderio di porre un termine ai mali, che essa soffre, onde ristabilita per di lui mezzo la religione rifiorisse in mezzo alle dolcezze della pace, e dopo i suoi trionfi ritornasse questa nazione bellicosa all'unico centro della fede*; allora era pure il tempo di rivendicare la disciplina, che però avrebbe detto male, chi avesse detto esservi stata in altri tempi in vigore, e di piegare il contratto matrimoniale alla norma esclusiva del Tridentino, cui però si sarebbero per la prima volta adattati i Francesi.

Ma il concordato cambiato in Parigi li 10 Settembre 1801 non solo non condanna il matrimonio celebrato d'avanti l'ufficiale civile, ma un tal contratto anzi suppone già esistente, e precedere l'adizione volontaria al paroco, e a quello solo attribuisce la prova legittima del matrimonio, quando ordina, che i parochi » Non daranno la benedizione nunziale che a quel-

» li, i quali giustificheranno in buona e debita forma
» di aver già contratto il matrimonio d'avanti l'uf-
» ficiale civile. L'ufficiale civile (aggiunge) sarà quello
» solo, da cui si giustificherà lo stato dei cittadini Fran-
» cesi « e quindi » I registri tenuti dai ministri del
» culto non essendo, e non potendo esser rela-
» tivi che all'amministrazione dei sacramenti, non
» potranno in nessun caso supplire ai registri ordi-
» nati dalla legge per provare lo stato civile dei
» Francesi » *Concordato titolo* 3. *del culto. Articolo* 54, e 55, (49).

Lo stesso spirito di verità, di religione, e di pace riunì indi a due anni li stessi Sovrani, i quali *animati da ugual desiderio che nella Repubblica Italiana fosse fissato uno stabile regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiastiche, e che la religione Cattolica Apostolica Romana si conservasse intatta nei suoi dogmi* (50), stipularono il concordato ne' 16 Settembre dell'anno 1803 firmato in Parigi dai Plenipotenziari, e qui sanzionato col cambio delle ratifiche il 16 novembre dell'anno istesso.

Nel presidente della Repubblica riconobbe *il Papa gli stessi diritti e privilegi, che riconosceva nella Maestà dell'Imperatore come Duca di Milano* ibid. Artic. 19). Le abbiamo già vedute le leggi di Giuseppe II, che avevano vigore in Milano, e in tutta la Lombardia, quando la guerra ne mutò lo stato politico, e la condusse per diversi gradi sotto la presidenza del primo Console di Francia. E se all'Imperatore aveva il papa consentito tanto arbitrio sui matrimonj, di quanto Sua Maestà (fosse diritto, o privilegio) si mantenne in possesso almeno fin dall'epoca della riferita legge del 1783.; i magistrati della Repubblica Italica giovandosi delli stessi privilegi, o delli stessi diritti non faranno che applicarsi il risultato di un trattato solenne, primo figlio della calma d'Europa, e presagio lie-

tissimo di una perpetua concordia fralla magistratura, ed il sacerdozio.

Non tardò in fatti il Presidente a chiamarsi *succeduto all' imperatori duchi di Milano, e perciò autorizzato ad usare nella Repubblica dei relativi diritti, e privilegi a termini delle leggi, e convenzioni precedenti*. (51) E come dichiarò, *che le leggi, e gli ordini, i decreti della Repubblica Italiana cessano di aver forza, e vigore, laddove il concordato altrimenti provvede.* (*artic.* 1.) *così per l' altra parte disse, che la chiesa è mantenuta nella sua attività, salvo il diritto della tutela, e giurisdizione politica* (art. 11).

Ma la disciplina della Chiesa nella Repubblica non intimava i cittadini a solennizzare i lor matrimonj col sacramento: la Giurisdizione politica ne aveva assunto da venti anni almeno il Governo, prima colle leggi di Giuseppe, e poi colle Cisalpine; nè il *Concordato altrimenti provvedeva* quando in esso non si leggevano sul matrimonio altre parole che queste » Nessun pa» roco potrà essere astretto ad amminstrare il sacra» mento del matrimonio a chiunque sia legato da » qualcheduno delli impedimenti canonici » (art. 14)

L' osservanza vigente nella Repubblica Italiana avanti il concordato, *che non provvedde altrimenti*, era conforme alla legge da'consigli cisalpini emanata ne' 6 Termidoro anno VI: Nè i magistrati esigevano la solennità del sacramenro per dichiarare valido, e legittimo il matrimonio, cui accordavano tutti gli effetti legali nella concorrenza della solennità stabilite dalla legge stessa.

Una donna, che domandava astringersi dal Tribunale il marito a confermare il matrimonio colla benedizione sacramentale, ne riportò ne' 29 Novembre 1802 questa risposta » non farsi luogo per parte di » questo tribunale ad alcuna decisione sull' obbligo di

» Giuseppe Galimberti di presentarsi alla Chiesa uni-
» tamente all'attrice per ricevere la sacramentale be-
» nedizione ». Nella stessa sentenza però fu dichiarato
il diritto dell' attrice ad esser ricevuta in casa; ed es-
sere alimentata dai rei convenuti, e vi fu aggiunto
» Competere alla medesima la ragione d' essere rein-
» tegrata per gli alimenti passati dal giorno del *con-*
» *tratto matrimonio* in avanti, oltre la refusione di
» spese, e danni da liquidarsi ». Proc. 55, e seg.

Più ricca dichiarazione, e più solenne emanò l'an-
no seguente dall'attual ministro per il culto il dottis-
simo sacerdote Bovara. Interrogato egli » -- Se il con-
» tratto di matrimonio sia indissolubile, quantunque
» non vi si unisca alcuna ecclesiasticità ». Se passando
» una parte a contrarre altro matrimonio, la parte ab-
» bandonata abbia diritto di reclamare la validità del
» primo matrimonio fatto unicamente a norma della
» legge » -- Se un tal contratto sia valido anche fuori del
» territorio della Repubblica, » -- Se risolvendosi di ri-
» ceverne il sacramento, sia necessario il reciproco con-
» senso di matrimonio avanti il paroco » -- Risponde in
una sentenza, la qual fissa lo stato dell'opinione do-
minante nella repubblica presso gli esecutori, e gl'in-
terpetri di quelle leggi ».

» Bastando (dice il ministro) a termini della
» legge 6. Termidoro anno 6, articolo 25. *perchè un*
» *matrimonio sia riputato legittimo l' assenso* di-
» chiarato, registrato alle Municipalità, non vi ha
» dubbio, che nel caso espresso, ed in altri simili non
» sussista formalmente il matrimonio contratto non
» più rescindibile in faccia alla legge, ad onta che vi
» possa tuttavia mancare il rito ecclesiastico, pel quale
» il matrimonio viene consacrato: senza che vi sia
» bisogno di altra legale dichiarazione d'assenso, se non
» in quanto il rito, e la convenienza il possano esigere
» per complemento di sacra formalità. Proc. 53 seg. »

Al sapientissimo nostro Giudice, che aveva con decreto del dì 15. Luglio 1803. desiderato la dichiarazione della curia ecclesiastica di Bologna (52) basteranno gli esami allegati in prova della validità, di cui gode nella Repubblica Italiana il matrimonio della Cittadina Maddalena B..... col Cittadino A..... E quindi colla sua solita prudenza peserà quanto mal converrebbe a quello spirito d'unità, a cui sono state ricondotte le cose d'Italia tutta cattolica, che lo stesso matrimonio soffrisse opposta dichiarazione in due stati amici, e limitrofi. La prima conseguenza certamente sarebbe la nullità dei matrimonj contratti in Toscana, che si portassero al giudizio dei tribunali Italici; imperciocchè non mancherebbe a quella nazione il diritto di giudicare di noi come da noi si giudicasse di lei, diritto proveniente dall'equità naturale, e dall'uguaglianza tra principe, e principe, tra popolo, e popolo, per cui l'uno può all'altro opporre la retorsione della legge acciò reciprocamente, e con una giustizia pariforme siano giudicati i sudditi, e gl' individui delle due nazioni.

Questa reciprocità (53) non è in fatti se non la retorsione d'un' offesa degli offesi stranieri contra il popolo offensore, ed a questo ottimamente si nega dal popolo offeso quel diritto, che la sua legge particolare ha impedito d' esercitare nel suo stato dal forestiero. Delle quali materie non è qui tempo di parlare per altro oggetto, che per augurarci di vedere ovviato colla definitiva sentenza a quegl'incovenienti, ai quali non potè ovviare il citato decreto de' 15. Luglio 1803.

Cosa mai, potrebbe opporsi alla legge Cisalpina, e alla sua osservanza nella Repubblica Italiana, cui non sia dai suoi trattati colla Santa Sede già provveduto?

Tacerò del sommo impero legittimamente assunto da quella nazione libera di dare a se stessa l'una, o l'altra costituzione; tacerò dell' assenso delle corti

d'Europa, e di quella di Roma, che contrattò seco, prestato alla legittimità di quell'impero, e tacerò finalmente dell'obbligo, che di osservar la legge de'6 Termidoro stringeva il Cittadino A..... non meno che tutti gli altri suoi concittadini, legge emanata dai rappresentanti del popolo, e dal suo consenso confermata, quale in democrazia si richiede a dar valore alle leggi (54).

Dirò piuttosto, che anco prima dei trattati pubblicamente sanciti da Pio Settimo era nella chiesa già stabilita la norma indispensabile, con cui si dovessero decidere le cose ecclesiastiche di Francia (55).

Avea ultimamente Pio Sesto col suo breve de' 10 Marzo 1791 indirizzato al cardinal della Roche-focauld, e all'Arcivesco di Aix, dai quali era stato interrogato su i principj della costituzione civile del clero di Francia, aveva dichiarato disciplinari quattro canoni della sessione 24. del concilio Tridentino, i quali ora io chiamo appunto canoni, perchè eravi stata opinione, che in quelli si contenessero principj dogmatici, quando con essi non aveano voluto i Padri Tridentini confondere le successive discipline sul matrimonio, siccome ho detto quì sopra.

Sono dunque disciplinari per giudizio di Pio Sesto, e il potere della chiesa di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio (Can. IV.); e la proibizione di contrarlo ai cherici costituiti negli ordini sacri, e ai regolari professi (Can. IX.) (56); come è disciplinare la proibizione di solennizzar le nozze in certi tempi dell'anno, e la privativa giurisdizione ecclesiastica delle cause matrimoniali (Can. 11. e 12.).

Non dubitò il Pontefice di confessare tanta subordinazione del matrimonio alle potestà secolari. E però condotto ad esaminare la validità dei matrimonj simili a quello del nostro cittadino A..., sui quali era consultato dal vescovo di Leucon, e dal capitolo di Chambery,

soddisfece loro col responso de'28. Maggio 1793. e se non potè chiamarli leciti, li giudicò però validi, purchè due testimonj almeno fossero concorsi, o avanti il magistrato secolare, o avanti il sacerdote estraneo, o finalmente avanti il paroco proprio comecchè infetto di contagio scismatico: (57)

Mentre pertanto quel Santo Padre abborriva i matrimonj celebrati avanti tal funzionario pubblico, che in forza del prestato giuramento civico egli diceva essersi fatto scismatico, o almeno di scisma fautore, non estese però l'impedimento a contrarre fino a poter dirimere il matrimonio contratto, e se predica ai fedeli, che s'astengano da sì fatte maniere di sposalizi, si contenta però di ordinare, che siano i disobbedienti ammoniti a voler, almeno dopo, impetrare, per rimedio di lor coscienza, la benedizione dal paroco, quella stessa, che il ministro del culto dichiara volentieri esser necessaria, ove si voglia compire la *sacra formalità il rito e la convenienza*.

L'essenza del matrimonio, anco secondo i decreti dell'uno, e dell'altro *Pio* eccola dunque collocata nel consenso delli sposi, che due testimonj possano provare emesso avanti pubblico funzionario, meglio se ecclesiastico, ottimamente se il proprio paroco, bene abbastanza però se secolare, quei due trascurati.

E se quivi è collocata l'essenza del matrimonio la difficoltà d'adire il paroco, che dipende dai tempi, dai luoghi, e dalle persone non potrà aversi in conto, se non per misurare la scusa che quindi vogliano desumere i contraenti, che al paroco non ricorsero, ma non per desumere la ragione della validità dell'atto nella sua essenza perfetto. Le ammonizioni di santa chiesa, i rimedj della coscienza, l'adesione allo scisma, entreranno più, o meno, nella questione della colpa dei contraenti ma non saranno mai elementi interessanti il contratto, cui per l'opposizione di una legge positiva

potea bensì (operazione naturale d'ogni legge) impedirsi prima della stipulazione, ma non rescindersi stipulato.

E che altro sarebbe, se non porre in bersaglio delle circostanze, che *fortuna balestra*, una materia superiore ad ogni *umana potestà;* che altro sarebbe, se non togliere, e dare valore ai contratti, santità ai sacramenti, benedizione alle famiglie e ai popoli a seconda del capriccio, o della forza de' grandi che flagellano il mondo! quindi l'assurdo di stabilire valido in una provincia cristiana il matrimonio d'un uomo, che lo contrasse senza benedizione di paroco, e senza verun religioso apparato, e annullar poi il matrimonio d'altro uomo in cristiana provincia per la stessa mancanza di religioso apparato, e di benedizione di paroco!

A quell' uomo, cui era impossibile la benedizione niuna grazia facevasi, quando s'approvava il matrimonio da lui contratto sotto quella forma, che unica restavagli; ma gravissimo torto si farebbe a quell'altro, di cui si annichilasse il matrimonio, perchè delle due forme soggiacque a quella, che la legge del suo paese avea stabilita inevitabile alla validità dell'atto.

La distinzione delle circostanze non fa dunque altro che aprire la porta all'ingiustizia, quando da loro si voglia dedurre la nullità a titolo di pena che non può essere casuale, e in arbitrio: ma quando poi da loro si deduce la validità a titolo di grazia, si affetta una falsa gloria di clemenza nel conceder ciò, che non ricuserebbe se non la tirannica pretensione dell'impossibile. - In necessitatibus nemo liberalis existit. (58)

Fallacissimo poi sarebbe, se non piuttosto irrisorio il giudizio sulla difficoltà, e sul pericolo, che si allegasse a scusar la mancanza delle sacre cerimonie, e non potrebbe mai aversi la misura del giusto timore, per cui furono trascurate, perchè bisognerebbe sempre secondare le asserzioni di chi teme, cioè di chi nel

palesare questa interna affezione dell'animo segreto riguarderebbe sempre alla conseguenza, e per ottenerla favorevole, ben potrebbe sulla fede delle Italiane sciagure (non più miti talvolta delle Francesi) invocar creduto, e spesso veritiero, prepotenza di toga, crudeltà di spada, furor di parte, abbattimento d'animo (59), autorità d'esempi, e testimoni, e scritti, e giuramenti perfino, de' quali poi, ove lo spergiuro temesse divine vendette, otterrebbe perdono, e insieme al perdono nuova sanzione alla validità dell'invano contrastato matrimonio, e alla legittimità dei figli innocenti.

Meglio, perchè più semplicemente, dispose Benedetto XIV: colla sua scorta senza timor di traviarci scendiamo pure, accostandoci alla fine di questo lavoro, nei più reconditi nascondigli della questione, e vediamo pure se per accuse d'eresia, che al cattolicismo della Repubblica Italiana meditasse la curia di Roma, possano avvelenarsi le radici, onde germoglian fastosi i matrimonj di quella gente generosa, e cattolica.

Troncò la morte di Clemente Decimo secondo l'esame, che giusta la gravità del caso aveva intrapreso severissimo, sopra la validità dei matrimonj, che nel Belgio Federato si contraevano, o fra gli eretici, o fra un eretico, ed un cattolico, non osservata la forma del Tridentino; quando assunto alla cattedra di Piero il dottissimo Lambertini pose tosto mano alla grand'opera, e comandò, che la stessa congregazione del concilio, cui era stata commessa la causa, la riprendesse, ed avanti di se adunata la discutesse per aspettare il suo supremo oracolo. La quale adunanza tenutasi ai 13. Maggio 1741., il Papa indi a pochi mesi, nei quali riserbossi di seco stesso ponderare le sentenze dei padri consultati, ordinò finalmente ne' 4 Novembre dello stesso anno scriversi tal *dichiarazione, ed istruzione* mercè cui tutti i prelati del Belgio, i parochi, i missonarj, vicarj apostolici in quelle

regioni avessero in avvenire una regola certa, ed una norma invariabile, onde regolarsi in sì fatti casi.

E quantunque il Santo Padre non ignorasse, che la sacra congregazione del concilio aveva altre volte risposto per l'invalidità dei matrimonj contratti dagli eretici fra loro nelle Provincie dei Federati, pur tuttavolta sapendo egualmente che nulla era stato ancora dalla Sede Apostolica definito per regola generale, ed universale sopra i matrimonj stessi, dichiarò doversi tener per validi non solo i già contratti, ma quelli ancora, che in avvenire si contraessero, benchè negletta la forma del Tridentino, quando niun altro impedimento canonico vi si opponesse: e però nel caso che l'uno o l'altro conjuge si ricovrasse nel seno della chiesa cattolica, esser ambidue ancora astretti dallo stesso precedente vincolo conjugale, quantunque non rinnovato il mutuo consenso avanti il paroco, e nessun dei conjugi, fin che l'altro vivesse, poter passare ad altre nozze.

Fin qui rispetto al matrimonio di due eretici. Maggior causa di dolore affanna il Pontefice quando vede i cattolici accecati da folle amore correre a stringere detestabili matrimonj colli eretici, nè abborrire, qual dovrebbero, nè astenersi da quel nodo, che sempre santa madre chiesa condannò, ed interdisse. Celebra bensì altamente lo zelo di quei prelati, che colle pene spirituali le più severe intrapresero d'allontanare i cattolici da tali unioni sacrileghe, ed esorta gravemente, ed ammonisce i vescovi, i vicarj apostolici, i parochi, i missionarj, e tutti gli altri ministri di Dio, e della chiesa in quelle provincie, acciò distolgano i cattolici d'ambi i sessi da incontrare in pregiudizio dell'anime loro nozze sì brutte, e li eccita a volerle impedire efficacemente, e ad ogni lor possa disturbarle.

Tanto scandalo, e sì grave, ardeva il Pontefice d'allontanare dalle chiesa, e dalle coscienze; ma scandali maggiori, e mali più gravi temeva il Pontefice rompendo gli odiosi matrimonj, nei quali era pur costretto a riconoscere tutti i numeri di perfezione: sicchè dichiarò finalmente esser validi ancor quelli, e niun dei conjugi poter sotto pretesto della mancanza della forma Tridentina contrar nuovo matrimonio, l'altro coniuge ancor vivente (60).

Abbiamo le ragioni di questo solenne giudizio pontificio nelle consultazioni di quei medesimi teologi, che si adunarono avanti il Papa, e le quali sono annesse alla dichiarazione stessa, in prova che non mancò nè amore di verità, nè zelo per la salute spirituale dei popoli, nè dottrina, nè pazienza per esaminare, e risolvere in ogni suo ramo tanta questione.

E primieramente convennero quei dottori (61), che a tutti gl'inconvenienti, ai quali proibendo i clandestini volle riparare il Tridentino, è riparato abbastanza, anco appresso gli eretici mercè la presenza dei testimonj, e l'autorità del magistrato, o del ministro; e ciò per la sempre ripetuta ragione, che le forme palesi, e solenni, benchè non ecclesiastiche, soddisfanno abbastanza ad ogni oggetto politico, perchè quindi è impedita la duplicazione d'un atto, che tutta l'Europa s'accorda a non voler duplice.

E se i soli matrimonj clandestini son quelli, che il Tridentino percuote di nullità, forza è ripetere, che per la definizione stessa dei termini non può il matrimonio del cittadino A.... venire sotto la censura dei clandestini, come quello, ch'è celebrato mercè pubblico istrumento avanti i testimonj, ed il magistrato, e sarebbe quindi valido quantunque i contraenti fossero macchiati, come certamente lo erano i Fiamminghi, dell'eretica pravità, che non tratten-

ne Benedetto XIV di dichiarar validi tutti i matrimonj di Fiandra.

Argomentò anco il Pontefice, che la sua dichiarazione era coerentissima al disposto del Tridentino, il quale s' astenne da flagellare con pena di nullità tutti i matrimonj degli eretici; conciossiachè fosse sospeso il vigore dei decreti sinodali per trenta giorni dopo la loro pubblicazione in ciascuna parrocchia, per questo appunto perchè gli eretici *i quali non avrebbero ne' lor paesi lasciato promulgare il decreto*, se ne trovassero esenti, non verificata cioè *la condizione, sotto la quale il concilio ordinava, che* li obbligasse (62).

Quando dunque fosse stato giusto il timore, *che fra gli eretici, i quali non obbedirebbero a quel Decreto, niun matrimonio in avvenire sarebbe vero, e niuna progenie legittima* (63), siccome argomentavano il P. Lainez, ed altri con lui, doveva dissiparsi ogni loro ribrezzo tostochè non fosse stato il Tridentino pubblicato, o non ricevuto nella patria dei disobbedienti (64).

I quali argomenti non potevano accogliersi se non dopo fissati due principi: l'uno, che colà soltanto il Tridentino ha vigore dove l'uso partorisca l'obbligazione d'osservarlo (65); l'altro, che in quelli stati, nei quali il Tridentino non è in uso, i matrimonj ricevono pienezza di validità, e di obbligazione dalle Leggi Civili (66).

Nè per altra ragione, che per questa, sono dei pellegrini cattolici validi i matrimonj contratti in luogo, dove non sia promulgato il concilio; validi similmente quelli dei mercanti, e delli schiavi senza presenza di paroco, e di testimonj, che non sia richiesta nei luoghi, dove passano i contraenti, dove commerciano, o vi son ritenuti in schiavitù (67).

Non lieve repugnanza troverei bensì ad accettare una massima più dura, che da queste quasi in conse-

guenza deducono i maestri di gius canonico, e mi dispiace vederla dal loro suffragio comunemente comprovata; quella, cioè, che sia valido il matrimonio di quei due, i quali con animo positivo di fuggire la presenza del proprio paroco, e di schivare le leggi Tridentine siano andati a bella posta a celebrarlo in luogo, ove il concilio non ha vigore; nel che fare convengono tutti i DD. non contenersi dolo, o frode, ma solamente l'uso di quella libertà, che rettamente s'esercita, finchè non ne venga da una legge contraria l'impedimento (68).

Venga ora chi dica, che il Tridentino nella Repubblica Cisalpina, la quale sorgendo lo trovò accettato, ed osservato, continuò in quel vigore, che otteneva per l'avanti in Lombardia.

A chi la ragionasse in tal modo bisognerebbe prima di tutto rammentare quanto deviasse dalla traccia del Tridentino la costituzione dettata nei 16 Gennajo 1783 da Giuseppe II, e quanti diritti per conseguenza fossero dal silenzio papale consentiti al Duca di Milano in materia di matrimonio. E ciò rammentando chiunque per ostinata ribellione a mille atti diplomatici sostenesse, che perseverò anco, non ostante il trattato di Campoformio, la giurisdizione del principe ejetto fondata nel territorio già dominato (69), sarà finalmente costretto a confessare, che il Presidente della Repubblica Italica investito *dei privilegi, e dei diritti* dei Duchi di Milano col concordato dell'anno 1803 ottenne dalla Santa Sede la facoltà stessa sui matrimonj esercitata per l'avanti dall'Imperatore Austriaco; d'onde concludesi che poco l'accettazione del concilio, e meno la sua osservanza in Lombardia può giovare a ristringere fra i confini di quello i matrimonj dei Repubblicani Cisalpini.

Ma fosse pur diversamente. E quando mai fu nella Repubblica Cisalpina promulgato il Tridentino, e quando mai vi fu osservato? Ed è forse lo stesso

il dirlo accettato, ed osservato già in quel territorio, in cui sorse la Repubblica, e il dirlo osservato, e promulgato nella Repubblica stessa?

Ciò non parve all'egualmente grave teologo che filosofo insigne Benedetto XIV., il quale non curò la pubblicazione, ed osservanza del concilio nelle provincie federate nel tempo, in cui le signoreggiava il Re cattolico, e credè che per la mutazione della monarchia in governo democratico tutte le antiche leggi rimanendo distrutte, l'ordine civile, non meno che la disciplina religiosa intieramente rinnovata, niuna soggezione al Tridentino restasse nella Repubblica Fiamminga (70).

In abbracciando questa massima suggerita dai suoi dotti consultori seguitò il papa le regole universali di gius pubblico, onde egli era, non men che in divinità maestro dottissimo. Avean già detto Grozio, e Puffendorf, che la mutazione dei domicilj, e la demolizione delle muraglie non già, ma la sovversione dei diritti comuni delle città, dei quali un popolo godeva come tale, ne alterano la forma, e ne fanno un popolo diverso; sia che egli passi sotto il dominio di nuovo signore, o d'altra nazione, conservando i cittadini la loro libertà personale; sia che perdendo eglino ancor questa assieme coi diritti di sovranità nessun'ombra più resti, e nessuna imagine dell'antica repubblica, e della prima comunione dei diritti, e delle leggi, con cui si reggeva la società, che in un'altra si trasfuse (71).

Il Vescovo di Castoria vicario apostolico in Fiandra non avea quindi dubitato, che si fosse in quel paese costituita una nuova Repubblica, in cui non potesse dirsi pubblicato il Tridentino, o si riguardasse la forma, o la materia ancora » non potest dici facta pu-
» blicatio in ea Republica, quae iisdem in locis nunc
» est constituta .... habet civitas, habet Respublica

» suam formam ac unitatem a legibus. Mutatae sunt
» principes, adde populum quoque mutatum. Sive
» ergo formam, sive materiam spectes, non eamdem
» hanc rempublicam dices, cum illa, quae erat, dum
» his in terris Tridentina synodus fuit publicata (72) »

Sottoposta questa sentenza del suo vicario al Papa, egli abbracciolla, trovatala conforme ai dettami dei maestri di color che sanno, d' Aristotile, di Plutarco, di Cicerone, i quali tutti non trascura il P. Giuli d' allegare nella lodata consultazione, in cui può trovarsi adequata risposta a qualunque altra difficoltà promovesse l'astuzia, e difendesse l'ostinazione.

Neppur io sperai incominciando questo omai troppo lungo ragionamento di trovar nell' istoria caso al nostro tanto uniforme, nè risposta innappellabile tanto alla nostra questione accomodata, onde poter concludere, che la nullità del matrimonio della cittadina Maddalena B. . . . col cittadino Giovanni A. . . . è stata già da sessanta, e più anni respinta dalla Santa Sede, e che la questione promossa avanti di voi, Prelato venerabile, dotto, e giusto, è stata preoccupata dal voto di tre Pontefici, che nelle cose di Fiandra, e in quelle di Francia, e d' Italia dipoi, hanno sempre dichiarata la necessità, e la giustizia, che Chiesa Santa annuisse alla validità dei matrimonj riconosciuti dai governi secolari al riflesso delle loro civili costituzioni.

Laonde. ec.

Dallo Studio 29 Maggio 1804

Devotiss. Obbligatiss. Servo
AV. LORENZO COLLINI

NOTE

(1) *Quintilian. Declamat.* 347 *legitimum* porto matrimonium nisi soluto priore esse non potest „ *Leg.* 1. *ff. de his qui notant. infam. versic.* „ Quive „ suo nomine bina Sponsalia, binasque nuptias in eodem tempore con- „ stitutas habuerit; „ *et Leg. eum qui duas* simul habuit uxores sine du- „ bitatione comitatur infamia; in ea namque re non juris effectus, quo „ cives nostri matrimonia contrahere plura prohibentur, sed animi de- „ stinatio cogitatur,„ *Cod. ad leg. Iul. Adult. et leg. Neminem*, *qui* subditione sit Romani nominis, binas uxores habere posse Vulgo patet ec.„ *Cod. de incest Nupt. Canon.* 24 *del Concilio Niceno Canon. an non caus* 24 *quaest.* 3. *Canon. Fidelis. Caus.* 32. *Quaest.* 7. *Canon. Si virgo. Caus.* 35. *quaest.* 1. *et Cap. Duobus*, *et Cap. Licet de Sponsa duorum* „ ibi „ *Et ibi DD. passim* „ *Et Concil. Trident. de Sacrament. Matrim. Canc.* 2. *Et S. Paul. I. Cor.* 7, 39. „ Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit; „ quod si dormierit vir ejus, liberata est; cui vult nubat ec. „ *Idem ad Rom. XII. vers.* 2. *et* 3. „ Quae sub viro est mulier, vivente Viro „ alligata est Legi . . . . . . Si autem mortuus fuerit Vir jusa, libe- „ rata est a Lege viri, ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro „. *Et August. Lib.* 2. *de Conjug. Adult. cap.* 4. *tom.* 6. *pag.* 406. „ Nullius „ viri posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit; Esse „ autem desinet uxor prioris, si moriatur vir ejus non si fornicatur. „ Licite itaque dimittitur Conjux ob causam fornicationis; Sed non „ carebit illa vinculo etiamsi nunquam reconcilietur viro; carebit „ autem si mortuus fuerit vir ejus „ *Puffendorf. T.* 1. *Lib. Cap.* 1. §. 15, *e seg. ec.*

(2) Proc. a c. 17. Colla Scrittura de 27. Marzo 1803 la Signora Maddalena B... domandò all' Arcivescovo di Firenze che dichiarasse valido il suo matrimonio col conte Ercole N... » ivi »

„ Perchè essendo indubitato di fatto, che il matrimonio contratto „ dalla comparente con il signore cònte Ercole N.... fu colla media- „ zione di Monsignore Odescalchi Nunzio pontificio indubitatameute „ contratto secondo i Riti di S. M. Chiesa, e secondo il prescritto „ del Sacro Concilio di Trento, non può perciò il medesimo rimanere „ annichilato, se non se da un precedente matrimonio, che in egual „ forma fosse stato contratto da alcuno dei contraenti, il che ec.

(3) Proc. 3. „ ivi „ Repubblica Italiana. Certifico io infrascritto „ Direttore dell'archivio dipartimentale del Reno, che nei pubblici „ Registri in esso conservati dei matrimonj seguiti nell' anno 7. da-

„ vanti la municipalità *detta del Canton di S. Domenico* in questa „ Comune di Bologna si legge quanto segue „ Libertà Eguaglianza „ „ Repubblica Cisalpina „ Dipartimento del Reno „ Numero settanta- „ sette „ A dì 26. Febbraro 1798. anno sesto Repubblicano „ Il cit- „ tadino Giovanni A. . . . e la cittadina Maddalena B. . . . dichiarano „ di voler contrarre matrimonio fra di loro „ Presenti nella residenza „ della municipalità di S. Domenico „ Il cittadino Luigi M. . . . , ed il „ cittadino Giacomo R. . . .

(4) Proc. a 1. „ ivi D. avanti ec. „ comparisce ec. „ Il nobile Sig. Conte Ercole N. . . „ E brevemente espone, e narra a sua signoria Illustrissima e Reverendissima come la Signora Maddalena B. . . . fino sotto dì 13 Settembre 1798. si unì in matrimonio col signore Giovanni A. . . , e tal'atto fu eseguito avanti la municipalità di Bologna alla presenza di due Testimoni secondo il rito, e costume, che veniva allora dalle leggi permesso, e da tal matrimonio fino de' 21. Aprile 1799 nacque una figlia a cui venne imposto il nome di Virginia Maria, come chiaramente resulta, e dal certificato della municipalità di Bologna, e dalla fede di Battesimo, alle quali ec.

Costituito detto comparente legittimamente in Giudizio . . . . . Inerendo alla disposizione dei Testi ec. . . . domandò, e domanda dichiararsi, e decretarsi essere stato, e essere a tutti gli effetti nullo, e nullamente fatto il matrimonio supposto, contratto tra detto Sig. „ comparente, e la citata Maddalena B. . . . atteso l'impedimento di- „ rimente per la preesistenza del legame del primo matrimonio le- „ gittimo, e rato, da essa contratto con Giovanni A. . . . . a forma „ delle giustificazioni in atti ec. „

(5) E Romolo più anticamente avea detto „ mulier legitime „ conjuncta, fortunae, et sacrorum socia esto, et ut Dominus vir „ appellatur, ita etiam mulier domina vocetur „ (*Festus*). Il che di poi fu scritto nelle dodici Tavole *Cicer. officior. lib.* 1. „ *et apud* „ *Tacit.* „ Malè eripiuntur maritis consortia rerum secundarum, „ adversarumque (*Annal. lib. 6.*) *Tertull. in Apologet. Lactant. lib.* 2. *Capit.* 21. *D. Chrysost.* 1. *Corinth. homil.* 20. *D. Hjeron. lib.* 3. *comment. in Epist. ad Ephesios capit.* 5. Concorda la definizione dei Teologi così „ viri, et mulieris maritalis conjunctio inter legitimas personas individuam vitae consuetudinem retinens *Instit. Theolog. Lugdun. anno* 1780 *de matrim. dissert.* 1. *capit.* 1. Cathechism Concil. Trident. Pii V. Jussu promulgatum *Edict. Lugdun. apud de la Rode* 1741. *part.* 2. *pag.* 362. *et passim.*

(6) In consensu contrahentium substantiam conjugii collocat

„ *Gloss. in cap. tua nos de Spons. ver. in consensu* „ Consensus autem „ necessitatem tam civilia, quam Canonica jura profitentur, et ex „ eo *constitui matrimonium asserunt Leg. 2. de rit. Nuptar. ec.* Quod autem „ constituit rem, de constitutae rei essentia est. Contractus autem, „ in quibus consensus exigitur a consensu dependere *Jur. Cons. tra- „ dunt. in leg. ec.* Ita de matrimonio quoque licebit nobis concludere, „ quod fit juris gentium, ut supra diximus, et idem consensu pera- „ gatur, sine solemnitatibus aliis a jure civili requisitis, ut explicat „ *Accurs. ec.* Sacris Literis idem valde consonat, quando Rebecca non „ prius traditur Eleazzaro, quam vocata a parentibus, et rogata „ utrum abeuntem comitari velit *Genes cap. 24. ec.* et Capit. *Cum lo- „ cum.* supra citato. vers. „ matrimonium solo consensu contrahi- „ tur „ Il Concilio Fiorentino ha determinato il matrimonio ricevere „ la perfezione dal consenso *Frà Paolo Sarpi Istoria del Concilio di „ Trento lib. 8. Edizion. del 1790. Tom. VI pag. 177. Concil. Florent. „ anno 1430 Decret. Eugenij Papae ad Armenos* „ivi„ Causa efficiens „ matrimonij regulariter est mutuus consensus per verba de prae- „ senti expressus „ *in Collect. Concilior. Labbe cum Arduin Tom. IX pag. 448.* ed il Catechismo Romano *Catechism. concil. Trident. part. 2. de matrim. cap in quo praecipue vis matrimonii sita sit. §. 6.*

(7) *Iohan d'Avenzan Tract. de matrim. apud Meerman. Thes. Jur. „ Tom. 2 pag. mihi* 331 „ ivi „ Eodem pertinet *L. penult. ec.* Denique „ idipsum probatur. *Leg. 15. ff. de condict., et demonstrat.* nam Ul- „ pianus ibi existimat consensum facere nuptias, si Sponsa in domum „ Sponsi deducta fuerit...., et probatur etiam auctoritate *Divi „ Chrysost. in can. priusquam 27. quaest. 2. Lactantii lib. 4. Plutarch. „ Servii, Cujacii, Hotomanni ec. Dionisii Alicarn. lib. 2. ec.*

(8) *Dotalia Documenta* „ sono gli strumenti Sponsalizj, i quali sono stati chiamati anco„ *Tabellae Nuptiales*, oppure *matrimoniales*, oppure *Dotales* egualmente. *Dempster. Paralipomen. ad Rosin. antiquit lib. 5. cap. 37. Brisson. de ritu Nuptiar. pag. 289., et ibi Not. Verbo „ Amaturus.*

(9) Seminarium Reipublicae *Meerman loc. c.*

(10) *Caii Instit. Tom. 5. vers.* „ Adoptio naturae similitudo est, „ ut aliquis filium habere possit, quem non generavit. „

(11) Nei testamenti sono necessarie le Solennità prescritte dalla *L. Hac consultissima* Cod de testament ec. Ma i testamenti militari sono validi senza quelle *L. 1. et segg. § de milit. Testam. et L. 15 Cod. eod. Plutarch. in Coriolan. pag. 198. Vellej. Paterc. lib. 2. cap. 5.* E i Cardinali fanno testamento in Shedole sottoscritte di loro proprio

pugno *Theor. Salicet in l. si quando, cod. de inoff. testam.* e i Cavalieri di Malta, *Card. de luc. de testam. disc.* 6 *n.* 2. *Rota dec.* 44. *part.* 4. *recent. et decis.* 131. *Volum.* i. *post Cons. Farin. v. apud Harprect. inst. lib.* 2. *c.* 10. *de testam. ordinandis* §. 3. *et* 4. dal n. 290 a 392.

(12) Ripeto, che il matrimonio è, secondo la definizione dei teologi „ Viri, et mulieris maritalis coniunctio inter legitimas personas „ individuam vitae consuetudinem retinens. *Decretal. lib.* 2, 7, 23. „ *cap.* 11.

(13) L'Eglise de France (dice d'*Agusseau Oeuvres tom.* 1. *pag.* „ 161.) non seulement a toujours detesté, condamné, et defendu les „ Mariages qui etoient contractès sans le consentement des parens; „ Mais elle les a même declarés nuls. Elle a suivi les constitutions des „ nos Rois „ ec. „

(14) *Giustiniano instit. lib.* 1. *n.* 10. *de Nuptiis* „ ivi „ Ergo non „ omnes nobis uxores ducere licet: Inter eas enim personas, quae „ parentum, liberorumve locum inter se obtinent, contrahi nuptiae „ non possunt, veluti inter patrem, et filiam, vel avum et neptem ec. „ usque in infinitum ec. E l'istesso Imperatore nel suo codice *lib.* 5. *tit.* 5. *de incest. Nupt.* E le nozze coi figliuoli adottivi esser proibite dalle leggi romane, attesta *Niccolò Papa respons. ad Bulgaros cap.* 6.

(15) Le nozze dei Consobrini furon proibite da Teodosio *S. Ambrogio lib.* 8. *Epist.* 66. *e S. Agostino lib. de civ. Dei* lo commendano. Tuttavolta Arcadio, ed Onorio revocata la legge del padre permessero tali nozze *leg.* 19. *Cod. de Nupt.* „ ibi „ Celebranda inter consobrinos matrimonia, licentia legis huius salubritate, indulta est: uti „ revocata prisci juris auctoritate, extinctisque calumniarum fomen- „ tis, matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum „ Ed il concilio Lateranense I cap. 5. „ ivi „ Coniunctiones consanguineorum „ fieri prohibemus, quia eas et divinae et saeculi leges prohibent „.

(16) Anche il Pontefice Gelasio avea riconosciuto, che questo impedimento proveniva dai principi *Can.* 49. *caus.* 17.

(17) Sull' impedimento del timore la *leg.* 3. *ff. quod metus causa*; su quello di pubblica onestà *leg.* 4. *de Nupt;* sugl' impedimenti dell'errore, e della condizione *Justiniani Novell.* 22. *c.* 10. *vers. Si ab initio putaverit aliquis ec.* Su gli altri due vedi l' Epist. di Siricio Papa *ad Himericum Jerrac vers. Quod publicae leges, et ecclesiastica iura condemnant; et concil. Neocaesariens. can.* 2, *et conc. Calcedonens can.* 16., *in collect. concil. Tom.* 6. *pag.* 174. *Edit. Veneta;* e finalmente la Storia del Concilio di Trento di F. Paolo Sarpi Tom. V. Ediz. di Napoli lib. 8: §. 21. num. 87. pag. 178. „ ivi „ I politici restarono molto

„ sorpresi per il dodicesimo anatematismo, che sia eresia tenere, che
„ le cause matrimoniali non appartengano a giudici ecclesiastici;
„ essendo certo che le leggi de' matrimonj tutte furon fatte dagl'im-
„ peratori, ed i Giudizj in quelle cause amministrati da magistrati
„ secolari, sintantochè le Leggi Romane ebbero vigore; il che la sola
„ lettura de' codici Teodosiano, e Giustinianeo, e delle Novelle lo
„ dimostra evidentemente. E nelle formule di Cassiodoro restano
„ memorie di termini usati da' Re Goti nelle dispense de' gradi proi-
„ biti, che allora erano reputate appartenere al governo civile, e
„ non cosa di religione. Ed a chi ha cognizione della storia è cosa
„ notissima, che gli Ecclesiastici sono entrati a giudicare cause di
„ quella natura, parte per commissione, e parte per negligenza dei
„ principi, e de' magistrati ec. „ Et ivi vedi le note del *Courrayer* T. 6
pag. 58. n. 87.

(18) *Tit. Liv. lib.* 38. *cap.* 36. „ ivi „ Campani..... petierunt,
„ ut sibi cives romana ducere uxores liceret, et si qui prius du-
„ xissent, ut habere eas; et ante eam diem nati ut justi liberi, haere-
„ desque essent. Utraque res impetrata „.

(19) *Liv. lib.* 39. *cap.* 19. „ ibi „ Utique Fecenniae Hispalae
„ datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset, quasi
„ ei vir testamento dedisset. Utique ei ingenuo nubere liceret; Ne
„ quid ei, qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset.....
„ Id se ratum velle, et *aequum* censere, ut ita fieret. Ea omnia lata
„ ad plebem factaque sunt ex Senat. C.

(20) V. *Fleury disc.* 4. *sulla Storia Ecclesiastica; Besoldo Synops.
Hist. univers. ad Ann.* 432. Sappiamo che nel Secolo XIII. Onorio III.
ordinò: „ Ne Parisiis, vel in civitatibus, seu aliis locis vicinis quis-
„ que docere, vel audire Jus Civile praesumat; quisque contra fece-
„ rit, ab Episcopo excommunicationis vinculo innodetur „ *Cap.* 28. *de
privileg. Stryk de jur. sacrorum principibus competente disp.* 4. *cap.* 1. §.
2. *et* 3. *vers.* „ Accessit inscitia, et barbaries hominum de potestate
„ clericorum in saeculares „ Disput. 27. cap. 1. §. 17. *Tom.* 7.
Francfort 1743.

(21) *Pietro Soto Teologo del Papa al Concilio di Trento lect. IV de
Matrim.* „ quamquam civiles lege in his omnibus ex pietate certe, et
„ *voluntate principum* cesserint ecclesiae „ Domenico Soto *in* 4. *Sentent.
Francesco Vittoria relect.* 4. *de matrim. Alberto Magno in* 4. *sent. Henne-
quin Doct. Parisiens. lib.* 4., e prima di essi *S. Thom. in* 4. *sent. dist.* 34.
quaest. 1. *a* 1. *ad* 4., *et in lib.* 4. *cap.* 78. *contra gentes;* ed il *P. Cristiano
Lupo Diss. I. Proem. cap.* 10. *Praef. Tom.* 3. *Sch. in Can.*, „ Posterioribus

„ dumtaxat saeculis ecclesiae fuit nacta istam potestatem. Hinc anti-
„ qui Patres, et Canones raro istorum impedimentorum, utpote ad
„ suam potestatem non spectantium, meminerunt. *De Marca Concord. Sacerd. et Imper. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 3. *vers.* „ Pars. illa juris
„ tunc erat penes principes sine ulla controversia, ut docet Bellar-
„ minus „ V. *Launoy de Potestate Regia in Matrimonium*, *Boileau Doct. Sorb.*, *Larri*, *Pothier. Real.*, e tra i moderni le opere di *Bene detto Oberhauser. Vienna* 1744., *Gius. Ant. Petzek. Friburgo* 1787. *Tommaso Nesti Firenze* 1785. *Pietro Giorgio de Biffignandis de jure Princip. circa Nuptias Mantova* 1788. Parere de Teologi di Corte di S. M. Siciliana ec. Napoli 1789. *Summarium Doctrinae* per norma degli Studenti nelle Università di Germania, pubblicato in Vienna nel 1769. per ordine dell'Imperatrice Maria Teresa.

(22) *Cicer. de Orator. lib.* 2. *Benedict. Averan in Cicer. Dissert.* 74. *n.* 2.

(23) Pensano i critici, che questa lettera d'Evaristo sia Apocrifa. V. Labbecum Arduin. Collect. concil. tom. 1.

(24) Proc. a 3 V. sopra not. 3.

(25) *Formular. diversor. Contract.* secundum stylum. et modum
„ Florentin. impressum Florentiae per Franciscum Dini a pag. 80.
„ 81. tit. *Matrimonium* „. Omesso un lungo proemio, perchè inutile al caso nostro, il Notaro venendo all'atto così s'esprime „ ivi „
„ Marietta siete voi contenta di consentire qui in L. come in vostro
„ legiptimo sposo, e marito: et da lui ricevere l'anello Matrimo-
„ niale in segno di legiptimo matrimonio, secondo che chomanda
„ la Sancta Madre Ecclesia Romana. Risponde, messer sì. L. Siete
„ voi contento di consentir qui nella Marietta come in vostra le-
„ giptima Sposa et a lei dare l'anello in segno di legiptimo matri-
„ monio, secondo che comanda la Sancta Madre Chiesa Romana.
„ Messer sì „ *Datio annuli* „ Constituta in presentia mei Notari in-
„ frascripti, et testium suprascriptorum Domina Marietta ec. . . . .
„ legiptime interrogata ec. . . . . Et e converso dictus L. interrogatus
„ per me ec. . . . . atque hoc ordine premisso per verba de presenti
„ mutuo consensu ad invicem matrimonium legiptime contraxerunt.
„ Postque statim in signum et observationem actus predicti. L.
„ suprascriptus dictam D. Mariettam anuli datione desponsavit ro-
„ gantes me ec ec.

Si riscontri il rituale Romano, e si troverà la conformità allegata *Ritual. Rom. Edit. Venet.* apud Iunctas 1575. pag. 26. tit. Benedictiones nuptiar. Sponsi, et sponsae. Tertull. in lib. de Cultu Foe-

„ minar. Aurum nulla notat praeter uno (vel naico) digito, quam
„ sponsus oppignorasset (pronubo anulo „ *Isidor. Hispalens. lib.* 19.
„ *Etimol. cap.* 32. Faeminae non usae sunt annullis nisi quos
„ Virgini sponsus miserat; neque amplius quam binos aureos in
„ digitis habere solebant „ Item lib. XI. *de divin offic. cap.* 19 „ Quod
„ in primis nuptijs annulus a sponso sponsae datur, fit nimirum vel
„ propter id magis, ut eodem pignore eorum corda jungantur, et
„ quarto annulus digito inseritur, ideo quia in eo vena quaedam,
„ ut fertur, sanguinis ad cor usque perveniat „ Aul. Gel. noct. act.
lib. 10. cap. 10. Macrob. Saurnal lib. 7. cap. 13. Sono concordi i
Test. in Leg. Oratio, et leg. Omnino ff. de spons. et leg. non sani
cod. de Bonis, quae liberis, Paul. lib. 2. Sententiar. recept.

(27) *Puffendocf. Droit de la nature, et des Gens Barbeyrac tit. Du Mariage lib. VI. Chap.* 1. §. *XIV.* „ ivi „ Pour ce qui regarde la be-
„ nediction sacerdotale, c'est une coutûme tres honnête a la verite,
„ mais non pas necessaire par le droit naturel, et que les Chretiens
„ ont empruntée des Juifs, qui l'observaient eux mêmes comme
„ venue des anciens Patriarches, plûtot que comme prescrite par la
„ Loi de Moïse „ V. Selden. de Uxore Hebr. lib. 2. cap. XII. XXVIII
et seqq, Bingham antiquit. Ecclesiast. lib. 22. C. IV., Bohemer Jus
Ecclesiast. protestant.

(28) È fuor di questione, che son validi i matrimonj degli
eretici, benchè mancanti del rito sacramentale. E quando due conju-
gati calvinisti, abiurando i loro errori passano al cattolicismo, sta
fermo il loro matrimonio, e non son costretti a celebrarlo di nuovo *V. Instit. Theolog. Lugduni* 1781. *Dissert.* 2 *de' matrim. cap.*, et Benedict XIV
Declarat. Super matrimon: inter Protest. et Catholic pag. 121. Co-
loniae 1746. V. infra Nota 60.

(29) Concordano le Costituzioni Sinodali *Valentinae Diocesis Anno* 1528. *tit. quod matrimonia* „ Vers. „ Quoniam sequens carnalis
„ copula, cum, illa, cui fidem dederat matrimonium consumavit „
Collect. Concil. tom. 7. *pag.* 1791. *Labb. cum Arduin. Paris.* 1715; e poi
tutti i DD. *Sanchez de matrim.* e i citati da Basil. a Pont. cap. 12. num.
3. 4. et 5. de consensu, et de consens. absol.

(30) Christus in nullo penitus immutavit naturam hujus con-
„ tractus, sed illum sub principum dispositione relinquens, id quod
„ fuit legitimus contractus matrimonii, elevavit ut esset sacramen-
„ tum, et conferret gratiam „ *Basil. a Pont. de matrimonio lib.* 1. *cap.* 7.
n. 51. *et* DD. passim.

(31) Pallavicini lib. 22. capit. 4. „ ibi „ Non convenne in questa

„ sentenza Diego Lainez della compagnia di Gesù; egli mostrò in
„ primo luogo non esser reo per natura il matrimonio clandestino,
„ e così aver contratto gli antichi parenti nostri, ed in molti casi
„ vedersi ciò approvato per lecito da maestri della Teologia morale;
„ anzi toltone alcun male, che talora per accidente seguiva da quella
„ forma di contratto, nulla riprenderli S. Tommaso nel quarto delle
„ sentenze all'articolo 3. della questione 27. Secondariamente s'argo-
„ mentò di provare non averli mai più la Chiesa annullati: Poichè il de-
„ creto d'Evaristo, che allegavasi richiedea nello stesso modo varie altre
„ cose non necessarie al matrimonio, e le quali non era credibile,
„ che egli avesse voluto per essenziali al valore di esso: in Tertullia-
„ no prossimo ad Evaristo leggersi, che i matrimonj occulti eran
„ fermi: Evaristo doversi intendere, che dichiari il matrimonio per
„ non valevole, quando non vi ha influito l'interno consentimento,
„ come in tali congiunzioni spesso accadeva, la quale interpetrazione
„ comprovò da quelle parole, ch' Evaristo aggiunge nel fine: *nisi*
„ *propria voluntas accesserit*. In terzo luogo affermò non parergli pro-
„ fittevole il Decreto proposto; imperciocchè i genitori potrebbero
„ per molti anni impedire i matrimonj de' figliuoli, ponendoli in
„ rischio d'innumerabili impudicizie. Avvertì, che nè dagli Ere-
„ tici, nè in molte nazioni cattoliche il decreto sarebbe accettato,
„ onde quivi si commetterebbono infiniti adulterj, e nascerebbero
„ confusioni intorno alle successioni legittime: le cagioni, che ap-
„ portavansi per formare questo decreto, essere state sempre le
„ stesse nella Chiesa, senza che un tal decreto verrebbe a far quello
„ che Calvino insegnava come già fatto. E finalmente in dubbio,
„ star più sicuro da colpa, e da riprensione chi non rinnova. Nè
„ tacque rimanere appresso di lui molto incerto, se la Chiesa ciò
„ potesse „.

(32) *Fra Paolo Sarpi Istoria del Concilio lib. 7. pag.* 180.

(33) *Pallavicini lib. 22. cap. 4. pag.* 616.

(34) *Fra Paolo lib. 8 pag.* 110.

(35) Concorda il Cardinal Pallavicini lib. 22 cap. 4. „ ivi „ Per
„ agevolare cotal decreto erasi posto per via di riformazione, e non
„ di definizione; perciocchè non era uso, che nel Concilio si statuisse
„ alcun dogma con dissenso di molto numero; laddove a ordinare le
„ riformazioni non cercavasi altro che le più voci. Per la qual cosa i
„ Legati mandarono Pelagio a Roma fino dallo squittino fattone la
„ prima volta, che se il decreto si fosse preso come semplice legge,
„ sarebbe corso, se come articolo di fede avrebbe scontrato intoppo.

(36) Fra Paolo „ ibi „ In queste riforme tra le altre altera-„ zioni fu mutato (Pallavicin L. 22. c. 8.) il punto particolare, già „ stabilito, come si è detto, che la presenza di tre TT. fosse sufficiente „ per intiera validità, ed invece di un testimonio fu sostituito, che „ senza la presenza del prete ogni matrimonio fosse nullo; cosa di „ somma esaltazione dell'ordine ecclesiastico; poichè un'azione tanto „ principale nell'amministrazione politica, ed economica, che sino a „ quel tempo era stata in sola mano di chi toccava, veniva tutta sot-„ toposta al clero, non rimanendo via, nè modo come fare matrimo-„ nio, se due preti, cioè, il paroco, ed il vescovo, per alcuni rispetti „ interessati ricuseranno di prestare la presenza. Non ho trovato „ nelle memorie chi fosse autore di tanto avvantaggio; come anche „ molti altri importanti particolari mi sono restati nascosti, che ne „ farei menzione. Siccome non debbo fraudare del dovuto onore a „ Francesco Belcaro Vescovo di Metz, al quale parendo impossibile „ ridurre in forma, che sodisfacesse, pensieri tanto varj, e rappre-„ sentarli con la riserva, e riguardi così sottili, diede la forma che si „ vede; la quale siccome pare soggetta a diverse interpetrazioni, „ così s'accomoda a diverse opinioni. E proposta in congregazione „ ebbe voti in favore centotrentatre, e cinquantasei, che la contra-„ dissero espressamente „.

(37) Dove il Tridentino non è quivi pubblicato, i matrimonj sono egualmente validi. *Vid. post. Benedicti XIV. declarationem super matrimon: inter Protestantes, et Catholicos, Consil. Card. Besozzi pag.* 115. *Coloniae* 1746. „ stante antem quod major Belgii pars decretis „ Tridentini restiterit, et publicatio in majori parte Hollandiae, „ et foederatorum ordinum impedita vel ab ipsis Ecclesiasticis ne-„ glecta fuerit, insuperque ignoretur quibus in Parochiis tale de-„ cretum pubblicatum fuerit, jam clare non constat in respectivis „ Parrochiis dictorum ordinum de publicatione d. decreti. Atqui „ cum clare non constat de publicatione Decreti Tridentini in aliqua „ Parochia, standum est pro validitate matrimoniorum, quae in eadem „ Parochia absque forma Concilii contracta fuerint; et hoc ex mente „ ipsius sacrae Congregationis Concilii, cujus decreta laudat illustriss. „ D. Scretarius Concilii n. 54. „

„ (38) *Pauli recept. sentent. lib.* 1. *de nuptii lit.* 19. Eorum, qui in „ potestate Patris sunt, sine voluntate ejus matrimonia jure non con-„ trahuntur, sed contracti non solvuntur. Contemplatio enim pubblicae „ utilitatis privatorum commodis praefertur, *et leg.* 2. *ff. de ritu nupt.*

(39) *Pallavicini lib.* 22. *cap.* 4. *pag.* 627.

(40) Decreto d'Augusto dell'anno 1548. *Tom.* 3. *de Concil. cap.* 21 *presso Pallavicini ibid. pag.* 626.

(41) Natal. Alexander. Histor. Eccles. T. 8. Edit. Paris. 1714. pag. 283. Saecul. XVI. n. 3. „ ibi „ Anno 1556. Kal. Martii Regium „ Edictum mense Februario datum in Senatu promulgatum est, quo „ filii familias, qui ante trigesimum, aut filiae ante vigesimum quintum „ suae aetatis annum, insciis aut invitis Parentibus, matrimonium „ contraxissent exhaeredari; donationes omnes iisdem collatae revoca- „ ri; qui matrimoniis conciliandis operam dedissent judicum arbitrio „ puniri deberent, aut possent, si ita parentibus videretur; quodque „ novum tam in Legibus condendis, quam in Edictis componendis fuit, „ dictum non solum in his matrimoniis, quae post ejus promulga- „ tionem sed etiam in his, quae ante contracta erant, locum habere „ voluit: eos dumtaxat excepit, qui facta de matrimonio promissa „ carnali copula confirmassent. Hoc edictum authore *Anna Montemo-* „ *rantio* equitum magistro conditum, ut *Francisci* ejus filii matrimonium „ cum Piennaea nobili Virgine per verba de praesenti contractum, „ irritum haberetur, a quo Patris consensus abfuerat, ac *Dianam Enrici* „ regis notham uxorem duceret, refert Belcarius „ Vid Fleury Histoir. „ ad dict. annum „.

(42) Emanuelle Filiberto Duca di Savoja proibì il matrimonio de' suoi sudditi con gli esteri senza previo consenso sovrano. Thuanus Hist. lib. 1. ad Ann. 1571.

(43) V. l'ordinanza di Blois artic. 70. „ ivi „ Per ovviare agli „ abusi, et inconvenienti dei matrimonj clandestini abbiamo ordi- „ nato, ed ordiniamo, che i nostri sudditi non potranno valida- „ mente contrar matrimonio senza la precedenza delle pubbliche pro- „ clamazioni, dopo le quali saranno pubblicamente sposati. Ingiun- „ ghiamo ai Curati d'indagare diligentemente le qualità di coloro, „ che vogliono maritarsi; e se questi sono figli di famiglia, e sotto „ l'altrui potestà. Noi proibiamo di passar oltre alla celebrazione „ di cotesti matrimonj, se loro non costa del consenso dei padri, „ madri, tutori.

(44) Card. Pallavicini „ Storia del Concilio di Trento, lib. 24. *cap.* 10. *pag.* 852. 854. 857. „.

(45) V. una conforme disposizione sui matrimonj dei minori nell'Editto dell'Anno 1550. inserito del Tom. 2. del Cod. Austriaco pag. 464, ed in quello del 1753. art. 5.

(46) Anco Leone il Savio aveva prescritto questo impedimento. Costit. 43. „ ibi „ ut sponsalia non modo propter diversitatem reli-

„ gionis, neque solum propter mentis emotionem, aut alias ob causas,
„ sed etiam si sponsa ex alio gravida sit, dissolvantur.

(47) Pallavicini lib. 22. cap. 4 pag. 628. Versic. Erasi anche „ preparato un canone d'anatema contro chi dicesse, che i matri- „ monj consumati si sciolgono per cagione dell'adulterio. Ma gli „ Oratori Veneziani il giorno 11 d'Agosto, quando fu loro comuni- „ cato il secondo modello, esposero solamente nella congregazione, „ che la Repubblica era stata sempre utilissima alla Sede Apostolica...... „ Sapersi, che i Greci usavano di lasciar la moglie adultera, e „ di sposarne un'altra, seguendo, come essi dicevano, un'uso an- „ tichissimo dei loro padri, nè perciò averli condannati, o feriti „ coll' anatema verun Concilio universale, benchè tal costume fosse „ notissimo alla Romana, e Cattolica Chiesa: Stimar dunque li „ Oratori loro debito il far istanza in ogni modo migliore, che „ quelle parole del canone fossero mitigate con discreto compen- „ so, talchè non si generasse pregiudizio ai Greci specialmente sotto „ l' anatema . . . . . . ma difatti le più voci approvarono, che si „ sodisfacesse agli Ambasciatori.

Fra Paolo Sarpi. Istoria del Concilio lib. 8 §. 39. p. 107. „ In „ fine della Congregazione gli Ambasciatori Veneziani fecero leggere „ una loro domanda sopra l'anatematismo dei divorzj, la quale in so- „ stanza conteneva, che avendo la loro Repubblica i Regni di Cipro, „ Candia, Corfù, Zante, Cefalonia abitati dai Greci, i quali d'anti- „ chissimo tempo costumano di ripudiare la moglie fornicaria, e di „ pigliarne un'altra, del qual rito a tutta la Chiesa notissimo non fu- „ ron mai dannati nè ripresi da alcun Concilio, non era giusta cosa con- „ dannarli in assenza, e non essendo stati chiamati a questo Conci- „ lio . . . . Onde i Legati ordinarono al Segretario, che dalla peti- „ zione dei suddetti Ambasciatori si levasse quel particolare, cioè, che „ i Greci non sono stati chiamati, ma così per l'esposizione loro, co- „ me perchè tornarono in campo quelli, che avendo riguardo all'o- „ pinione di S. Ambrogio non volevano usare la parola d'anatema, „ fu trovato temperamento di non dannare quelli, che dicono potersi „ sciogliere il matrimonio per l'adulterio, e contrarne un altro, co- „ me Sant'Ambrogio ed altri padri Greci dissero, e li Orientali co- „ stumano, ma anatematizzare quelli che dicono la chiesa fallare „ insegnando, che par l'adulterio il legame matrimoniale non è sciol- „ to, nè lecito contrarne un' altro, come dicono i Luterani, e fu la „ formula approvata concordemente ec. „

(48) Bolla di Pio VII data in Roma li 18 delle Calende di Settembre dell' Anno 1801.

(49) Nella citata Bolla di Pio VII. dopo la generale, e piena rati-„ fica del Concordato s'aggiunge quanto appr.„ Noi non vogliamo, che „ vengano riguardati come stranieri alla paterna nostra sollecitudine „ quelli Ecclesiastici, che comunque costituiti nelli ordini sacri, „ contrassero matrimonio, ed abbandonarono pubblicamente il loro „ stato. Noi prenderemo a loro riguardo, conformemente ai desiderj „ del Governo, le medesime misure, che prese in simil caso Giulio „ III nostro predecessore di felice memoria, e provvediamo alla spi-„ rituale loro salvezza colle nostre lettere in forma di breve date in „ questo medesimo giorno „ E nulla più si legge circa al matrimonio nè nella Bolla, nè nel Concordato.

(50) Concordato fatto in Parigi il giorno 16. di Settembre dell'anno 1803. proemio.

(51) Legge organica Italica del dì . . . . . Settembre 1803 Artic. 2.

(52) Proc. a c. 31. „ ivi „ Disse, dichiarò, e decretò doversi so-„ spendere gli atti ulteriori della presente causa sino a tanto che per „ parte della Sig. Maddalena B . . . . non sia stata dichiarata dalla Cu-„ ria Ecclesiastica di Bologna, secondo le forme prescritte dalla „ Chiesa, la pretesa nullità del matrimonio contratto da detta Sig. B..... „ con il Sig. Giovanni A..... di Faenza li 13. Settembre 1798. avanti „ la Municipalità della Città di Bologna, e perciò doversi assegnare „ a detta Sig. B.... tempo, e termine di mesi due, prorogabile però „ per giuste cause, ad avere riportata da detta curia ecclesiastica la „ dichiarazione della nullità del suddetto matrimonio; alias detto „ termine spirato, procederà a quelle risoluzioni, che saranno di „ ragione.

(53) *Volff de modo componendi contr. Gent.* §. 583. „ Versic. „ „ Retorsio juris est usus juris in alteram gentem, quo ipsa in nostram „ utitur *Ludovic. Doctrin.* Pandect. lib. 2. tit. 3. versic. Hodie Docto-„ res sub hoc titulo etiam de jure retorsionis agunt, in cujus diversa „ provinciarum jura adversus aliarum provinciarum incolas, et cives „ per magistratus retorquentur? *Struv. comment. ff. et Syntagma Jur.* „ *Civil. exercit.* 6. *n.* 14. occasione huius Edicti videtur usu introdu-„ ctum jus retorsionis, quo jura diversa rotorquet altera Provincia, „ vel civitas contra alterius provinciae, seu civitatis diverso jure „ utentis incolas „ *Mascatd. Princip. Jur. public. lib.* 6. *cap.* 4. §. 3. *ec.* „ *Daniel. Sistem. Iurisprud. natur. al tit.* 3. §§. 1038. „ Si jus quo gens

„ utitur adversus alias gentes est odiosum, licita est retorsio Jurium, *Strych de retorsione cap.* 2.

(54) *Leg.* 31. *ff. de legibus* „ ibi „ Nam cum ipsae leges nulla ex „ alia causa nos teneant, quam quod judicio populi receptae sunt, „ merito et ea, que sine scripto populus probavit, tenebunt omnes „ „ *Tuldeno Comment. ad. tit. de legib. quaest.* 6. n. 2. „ ibi „ sed haec „ sententia videtur pubblici maiestatem imperii dissolvere, dum non „ auctoritate principis obsequium populi adstringit, sed ejus potesta- „ tem ex voluntate civium modulatur contra legem: sed responderi ad „ obiectam legem potest quod intelligat leges speciali significatione, „ quae in Democratia populi Suffragiis, consule rogante, conficiuntur „.

(55) Abbiamo già visto, che Pio VII appella alla provvisione presa da Paolo III nei casi simili, cioè nello scisma d'Inghilterra (V. sup. num. 49.)

(56) Sappiamo, che il già Vescovo di Autun. Mr. de Taillerand, poi ministro delli affari esteri, ha contratto con l'autorizzazione del Pontefice legittimo matrimonio con Madame le Grand, il che è coerente colla bolla di Pio VII (v. supr. not. 49.)

(57) Proc. a c. 11. „ ibi „ Qui, quum recursus ad parochum esset impossibilis, aut pericolosissimus, coram municipalitate, vel coram extraneo Sacerdote contraxerunt „ Ex Epistol. ad episcop. Luconensem. Diei 28. Maii 1793.

Fideles abstinere omnino debere a contrahendo matrimonio coram municipalitate, aut coram officiali a municipalitate selecto. Cum enim tum ii qui municipalitatem componunt, tum officialis a municipalitate electus, sint publici functionarii, ut ajunt, juramentum a conventu nationali praescriptum emiserint necessum est: qua propter tamquam Schismatici, aut ad minus tamquam Schismatis fautores jure merito reputantur. Ex his autem illud consequens est abstinere omnino fideles debere a contrahendo matrimonio coram municipalitate, seu coram officiali a municipalitate delecto, ne ulla Schismatis contagione polluantur.

Ex liter. Apost. ad Capit. Chamber. resp. fuit matrimonia contracta coram saeculari Magistratu, aut coram extraneo Sacerdote, cum contrahentes ad Parochum, aut superiorem legitimum nullatenus, aut nonnisi difficilissime, seu periculosissime recurrere possent, esse valida, quoties duo saltem testes adfuerunt .... monendos tamen esse contrahentes, ut consulant suae conscientiae, eo quod matrimonia contracta coram Schismaticis, vel Schismati adherentibus, tametsi in praefatis circumstantiis sint valida, sunt tamen

illicita: Nec non hortandos conjuges, ut a Parocho legitimo recipiant benedictionem, quatenus fieri possit citra periculum; matrimonia seu contracta coram saeculari magistratu, aut coram extraneo Sacerdote, cum nullum alium possent contrahentes adire, quam parochum juramenti, aut communionis Schismaticae reum, esse pariter valida, quoties duo saltem testes praesentes fuerint, et parochus proprius, sive propter iuramentum, sive quavis alia ex causa Schismati adhaeserit: Monendos tamen, et hortandos esse coniuges, ut supra.

(58) Vedi il Consulto del P. Giuli post declarat. Benedicti XIV. Coloniae 1746 pag. 246, ,, ibi ,, Hoc tamen verum esse contendo; irritum esse motrimonium sine legitimo parocho contractum tum solummodo, cum hujusmodi impossibilitas unius alterius que personae propria est, non vero cum Reipublicae, vel regioni generatim ac universe accidit, et perpetuo durat. Etenim si legislatoris mentem, et voluntatem licet ex verosimili conficere (leg. non est 23. ff. de eoquod metus causa) fas utique est existimare eum noluisse excipere primum casum, ut consuleret bono publico, cui expedit neminem ob aliquod peculiare, et inopinatum impedimentum a lege solvi, ne talis impedimenti specie omnes paulatim legis jugum excutiant. Sed, ob oppositam rationem, iniquum est vel suspicari, quod non exceperit secundum casum; quia si hunc non excepisset, non prospexisset utilitati integrae communitatis, quae inhabilis semper maneret ad actum, quem juxta formam nova lege statutsm perficere nunquam posset. Communis igitur eiusmodi, et perpetua impossibilitas facit, ut epicheiae locus detur; et ne legislatorem a iusti, et aequi tramite deviasset opinemur, praesumendum est illum suae legis latius patentis severitatem hoc loci temperasse ,,.

(59) D. Consil. P. Giuli post. d. Declarat. pag. 248. ,, Secundo quia si haeretici matrimonium contracturi parochum catholicum arcesserent, incurrerent indignationem propri magistratus, qui in illos, tanquam in legum violatores, severissime animadverteret. Tertio demum, quia matrimonium coram Catholico ministro ab haereticis contractum, ab aliis ejusdem sectae hominibus haberetur irritum atque ex eo suscepta soboles, tanquam non legitima, a publicis muneribus arceretur. Haec incommoda, quae gravissima sunt, cum non facile a privatis hominibus declinari queant, reddunt illis moraliter impossibilem ad Catholicum parochum accessum ,,

(60) D. Declarat. Benedict. XIV super matrimon: inter protestantes, et Catholicos. Coloniae 1746.

(61) Così dal consulto del Cardinal Besozzi post. dic. declarat. pag. 108. et 109. „ Nec enim sapientissimi concilii mens fuit contrahentes „ matrimonia contra laudatam ab Augustino christianae religionis „ simplicitatem coeremoniis per qualificatos testes oncrare, sed unice „ inconvenientibus obviam ire quae ex clandestinis coniugiis nasci „ solebant: istis autem apud Haereticos sufficienter est cautum per „ praesentiam testium, et magistratus, aut ministri . . . . Tertio „ cessat quoque materia illius Decreti, quae circa illa sola clandestina „ matrimonia versabatur, quae utpote clam contracta, et occulta, „ de iisdem, ut ibidem concilium loquitur, ecclesia non judicat; ma„ trimonia autem haereticorum hoc in sensu minime clandestina sunt, „ cum palam et in aperto contrahantur „ e dal consulto del P. Giuli „ ibid. „ pag. 259. „ ibid. „ Quare maximis illis malis, quae ut prae„ caveret Tridentinum, clandestina matrimonia esse irrita jussit, „ prospectum satis, et consultum est „.

(62) Pallavicini lib. 22, cap. 8. pag. 657. (63) Pallavicini ibid.

(64) Card. Besozzi d. consil. post. declarat. Benedict. XIV. pag. 110. „ ivi „ Etenim si attente percurratur capitulum quartum lib. 27. „ Historiae Concilii a Card. Pallavicino conscriptae, ex ipso N. 12. „ habetur noluisse Tridentinum infinitorum quasi matrimoniorum „ ambiguum esse valorem, et idcirco Episcopi Almeriensis ponderato „ voto, ex decreto verba illa sustulisse *Testimoni degni di fede*. Num: „ autem 25 voluisse quod in decreto pars utilis a noxia separaretur, in„ superque quod ita extenderetur decretum, ut maximum inconveniens „ a P. Laines consideratum, infinitorum scilicet adulteriorum perpe„ tratio, et circa legitimas successiones confusio inter illos „ che non „ ricevessero le sinodali costituzioni „, quales sunt Haeretici, de „ medio tollerentur: *et pag.* 112. „ ibi „ At in nostro casu Tridentini „ decretum omnia Haereticorum matrimonia irritaret, quod est id, „ quod patres Tridentini, ut ex Concilii historia perspicuum est, no„ luerunt „ *Et in consil. P. Dominici Turano post. d. declarationem* „ *pag.* 160. „ ibi „ primo . . . . . . Hoc autem a Laines propositum „ incommodum visum omnibus PP. fuisse inconveniens in hac mate„ ria maximum, ideoque diligenter cavendum. Secundo hac de causa „ PP. adhibuisse decreti temperamentum necessariae in unaquaque „ parochia publicationis specialissima forma faciendae. „

(65) *D. Consult. Card. Besozzi post. dict. declarat. pag.* 108. „ ibi „ „ Respondetur enim idcirco apud catholicos matrimonium absque „ parocho non valere, quoniam apud catholicos usu receptum est „ conciliare decretum, et usus est optimus legis interpres quoad obli„ gationem eiusdem. Cum autem apud haereticos non sit usu rece-

„ ptum, hinc apud ipsos obligatio eiusdem decreti nec in usu, nec „ in ratione fundatur„.

(66) *Sanchez de matrimonio lib.* 3. *disput.* 18. *n.* 2. *et seqq. Leandro de Sacramentis. tom.* 2. *tract.* 9. *disput.* 8. *quaest.* 11. *Schmalez grueber in* 4. *Decret. tit.* 3. §. 2. *n.* 109. *Bonacc. Oper. moral. Tom.* 1: *Tit. de Sacram matrim. quaest.* 2. 7. *n.* 1. „ Versic. „ Validum est matri- „ monium contractum sine parocho, et testibus in loco, in quo non „ est promulgatum Concilium Tridentinum, vel in quo non est ac- „ ceptum. ratio est quia lex non obligat nisi sit promulgata, et ac- „ ceptata „ *Et in n.* 2. *Versic.* „ Hoc est speciale in contractu, ut ce- „ lebretur iuxta solemnitates receptas in eo loco, ubi celebrandus est „ Pirherig. in 4. „ Decret. tit. 3. §. 2. n. 9.

(67) Così insegnano tutti i Canonisti, et in specie *Driedo de libert. Christ. lib.* 1. *Capit.* 17. §. *una est. Suarez part.* 3. *quaest.* 74: *Artic.* 4. *desput.* 44. *sez.* 8. §. *illud vero. Petrus Ledesma de matrimonio, quaest.* 45. *Art.* 5. *punct.* 3. *dubb. ultim.* §. *tertia Conclusio, Philiar. de officio Sacerdotis Tom.* 1. *part.* 2. *lib.* 3. *capit.* 23. §. „ Est tertio notandum „ *Pirhing. in* 4. *Decret. tit.* 3. §. 2. *n.* 12. *et seqq. Sanchez. de matrim. Tom.* 1. *disput.* 18. *e quaest.* 2. *n.* 18. *e quaest.* 3. *n.* 35. „ Versic, „ Sit „ conclusio . . . . validum esse matrimonium captivorum „ apud infideles initum absque parocho, et testibus, quamvis ad eas „ regiones ducti sint post publicationem, et receptionem, in sua „ parochia, nec animum ibi permanendi habeant; et idem dico de „ matrimonio contracto per mercatores Christianos, qui ibi per mo- „ dum hospitii, quamvis incolae sint eorum locorum, in quibus Tri- „ dentinum obligat„.

(68) *Murga de Benefic. quest.* 2. *sub. n.* 695. „ ivi „ Quod si qui, „ nc coram proprio parocho contrahant, alio recedant non habitatu- „ ri, nec mansuri, nonnulli censuerunt non gaudere alienigenarum „ iure: aliis tamen secus videtur, quod magis placet *Filliuc de Christ. „ offic., et cas. coscien. tract.* 10. *part.* 1. *cap.* 6. *n.* 199. *Sanchez. de „ matrim. lib.* 3. *disput.* 18. *n.* 28. *e* 29. „ ivi „ Limitant aliqui hanc sen- „ tentiam nisi adirent ea loca in fraudem Decreti Tridentini . . . . „ Coeterum displicet mihi haec limitatio, et credo licet adirent eo „ fine, ut possent libere absque parocho, et testibus, contrahere, „ esse ratum matrimonium. Nam qui iure suo utitur, non potest, „ dici fraudem committere, ut ea ratione effectus impediatur „ Blasio „ a Ponti de matrim. lib. 5: cap. 9. n. 4. „ ivi „ Tertio dicendum do- „ ctrinam traditam in hac secunda conclusione veram esse, etiamsi „ aliqui in fraudem legis Concilii Tridentini, et ut contrahant sine „ parocho et testibus, eo proficiscantur „ *Leandro de Sacram. tom.* 2

trat. 9 *disp.* 8 *quaest.* 12. „ivi„ An etiam valide contrahant praedictae
„ incolae, si in fraudem legis Concilii Tridentini proficiscantur ad
„ locum, ubi non viget, ut ibi sine parocho, et testibus contrahant!
„ Negat Henriquez ec. sed *Probabilius* respondes, valide etiam contra-
„ here; primo quia *probabilius* est, quod si praedicti incolae bona
„ intentione contraherent, valide contraherent; ergo etiam valide con-
„ trahunt, quamvis cum dicta mala intentione: secundo quia d. in-
„ colae in tali casu utuntur iure suo, et qui utitur iure suo non dicitur
„ in fraudem legis facere, ergo ec. „ *Bonacc. oper. moral. tom.* 1
„ *tit. de sacram matrim. quaest. punct.* 7 *n.* 3. „ ivi „ Cum ergo matri-
„ monium sit contractus, valide celebrari potest iuxta formam rece-
„ ptam in eo loco, in quo celebratur; consequenter potest valide ce-
„ lebrari sine parocho, et testibus in his locis, in quibus Tridenti-
„ num non est rec eptum, etiamsi contrahens sit ibi tantum per mo-
„ dum transitus: imo etiamsi eo se transtulerit, ut posset libere con-
„ trahere matrimonium absque parocho, et testibus: utitur iure
„ suo non dicitur fraudem committere. Ita *Sanchez. et alii A*
„ *Ledesm. Henrig.* arbitrantes non valide posse contrahi matri-
„ monium ab eo qui se transtulit intentione contrahendi sine
„ parocho, et testibus. Ratio ipsorum est, quia fraus nulli debet
„ patrocinari; sed haec ratio non est firma dico enim non fraudem
„ illi patrocinari sed jus quod habet ad contrahendum sine parocho,
„ et testibus in loco, ubi concilium Tridentinum *receptum non est*
„ *Barbos de offic. et potest. Episc.* 32. *n.* 77. *part.* 2. *Taneud de matrim.*
Tom. 1. *lib.* 3. *disput.* 18. *n.* 8. *Coninch. de matrim. disput.* 27. *n.* 14.
„ ivi „ Incola loci, in quo Tridentinum est receptum, valide clan-
„ destine contrahit in loco, ubi non est receptum, et si per transitum
„ ibi tantum sit, vel etiamsi eo fine, ut ita contraheret, eo se contule-
„ rit „ *Mendo de jud. Academ. lib.* 3. *n.* 381 „ ivi „ Immo addo cum
„ P. Sanchez, Pont., Bonac., Ochagavia, et Hurtando apud Leandr.
„ posse incolas loci, in quo observatur Tridentinum, commeare in
„ locum, ubi non observatur, ut ibi valide clandestine nubant, qui
„ in profectione ad eum locum suo jure utuntur, et non operantur
„ in fraudem legis appositae in Tridentino, sed fugiunt obligationem
„ legis, ad quod nullo jure prohibentur „ Itallenc. lib. 7. cap. 6. dub.
„ 1. n. 16. „ ivi „ Sequitur secundo incolas locorum, in quibus Tri-
„ dentinum obligat quando vadunt ad locum, in quibus non obligat,
„ valide in his contrahere absque parocho, et testibus. . . , quod pro-
„ cedit sive id fiat sine fraude, idest quod non illuc vadunt animo sic
„ contrahendi, sive cum fraude, idest animo contrahendi clandesti-
„ ne „ *Capon. Istit. Canon. lib.* 2. *tit.* 14. §. *Quicumque*, *Guttient de*

matrim. cap. 65. n. 12. Diana resolut. Moral. tom. 1. tractat. 3. resol. 117. „ ivi „ Ex his infertur, quod si aliqui in fraudem legis Concilii „ Tridentini, ut contrahant sine testibus et parocho, proficiscantur in „ partes, ubi concilium non est usu receptum, possunt valide con- „ trahere clandestine, servata quoad fieri possit antiqua lege eccle- „ siastica; quia ita faciens, non utitur mala fide, sed jure suo. „ Et „ hanc doctrinam veram esse dicendum est ripete il medesimo *Diana nel Tom. 2. Tract. 6. resol. 74. n. 5. Antoen. de regim. Eccles. lib. 8 cap. 1 n. 3.* „ ivi „ quod procedit etiamsi data opera quis incipiat „ alibi habitare, ut effugiat proprium parochum; quia in hoc utitur „ jure suo „ *Card. de Luc. de matrim. disc. 1. n. 9. Ferentill. ad Buratt. dec. 713. n. 16. Castropalao de Spons. diss. 2. part. 13. §. 8 n. 4, Krimer. in 4. Decret. Tit. 3. n. 643.* „ Difficultas tantum est an ne va- „ lide contrahant matrimonia sine parocho et testibus qui retinentes „ domicilium, ubi viget Tridentinum, de industria et animo declinandi „ formam jure suo prescriptam, transeunt ad alium locum, ubi Tri- „ dentinum non viget, et clandestino ibi matrimonio contracto ad „ sua redeunt. Affirmativam sequitur Sanchez, nec obstat in hoc ca- „ su fraudem posse oblici, quae nulli patrocinari debet; quia non „ est fraus quando quis utitur jure suo „.

Si potrebbe qui riferire un costume d'Irlanda dove un fabbro ferrajo amministra validi matrimonii.

(69) Henrico Coccejo. Dissert. de fundata in Territorio et plurium locorum concurrente potestate Tom. 1. part. 2. disputat. 54 per tot.

(70) *d. Consil. P. Julii pag.* 240. „ ivi „ Sed a faederatis Belgii „ provinciis jamdiu abscissum fuit illud servitutis vinculum quo „ Hispanorum Regi alliciebantur, et cum caeteris ejusdem monarchiae „ partibus in unum quasi corpus coalescebant, quaeque antea unius „ principis parebant imperio nunc reipublicae iure fruuntur. Monar- „ chicum in democraticum regimen mutatum est: atiquae leges „ eversae, destructa orthodoxa religio; decolorati mores; Itaque de- „ vastata avitae religionis disciplina, sub qua majores sanctissime „ vixerant. Cum autem omnis interierit forma tam sacrae quam civilis „ Reipublicae, quae olim in illis visebatur, consequitur, ut Respu- „ blica, quae nunc extat, eadem atque primum censeri moraliter non „ possit: qua propter optime ajebat Castoriensis in praesenti Repu- „ blica nunquam fuisse promulgatum Tridentinum licet promulgatum „ olim fuerit in iis locis, in quibus praesens Respubblica est constituta „.

(71) Grot. de jure belli, et pacis. Lib. 2. cap. 9. §. 6., Puffendorf De iure natur:, et Gentium lib. 8. Cap. 12. §. 9.

(72) Dict. consil. p. Julii pag. 239. post. d. declarat. Bened. XIV.

L'Arcivescovo di Firenze Monsignor Martini, colla Sentenza del dì 31. Maggio 1805. dichiarò nullo il primo Matrimonio, e valido il secondo. Ecco il tenore della Sentenza.

Invochiamo il SS. Nome di Dio.

Diciamo, pronunziamo, e sentenziamo, e dichiariamo le cose pretese, e domandate per parte del Sig. Conte Ercole N. . . . . . con sua scrittura del dì 23. Marzo 1803. non essere state, nè esser vere, nè essersi potute, ne potersi di ragione pretendere, e domandare, e respettivamente concedere; poichè diciamo, e dichiariamo non esser costato, nè costare dell'asserto legittimo, e valido precedente matrimonio della Sig. Maddalena B. . . . . . con il Sig. Giovanni A. . . . ., ed all'opposto esser costato, e costare della validità, e legittimità del matrimonio, ad Formam, Tridentini contratto da detta Sig. Maddalena B. . . . . li 14 Settembre 1798. con il detto Sig. Conte Ercole N. . . . ., quale perciò dichiariamo tenuto, ed obbligato all'osservanza del matrimonio medesimo. E tutt. mand.

Ant. Arcivescovo di Firenze.

Lat. die 24. Maij 1805. - Pub. die 31. eiusdem mensis Maii 1805.

Ai motivi di questa sentenza può supplire quanto sostenne il fu Cav. Poschi avvocato di gran nome, e di cara memoria nella curia nostra in una dotta consultazione stampata in Firenze in detto Anno 1805., e della quale diamo qui qualche saggio. Eccolo:

VI. Il mio contraddittore (così si legge al §. 6.) dalla vaghezza è occupato di trattare dell'opinione di quei teologhi, e moralisti, che nel matrimonio dei cattolici distinguono il contratto dal sacramento, onde senza sacramento sussista il contratto. Io non mi sento di proporre una questione, che in tutte quelle provincie nelle quali è stato pubblicato, e ricevuto il Concilio di Trento, ed in specie *il cap.* 1. *sess.* 24. *de reformat. matrim.* non può proporsi. Egli chiamando a soccorso la costituzione di Benedetto XIV. del 4. Novembre 1741. la quale comincia „ matrimonia „ non dubita di decidere una disputa, che il Pontefice stesso nella posteriore costituzione del 17. Settembre 1746. referita nel di lui trattato *de Synodo Dioecesana della Edizione di Venezia del* 1792. *lib.* 6. *cap.* 7. *pag.* 141. *tom.* 1. ha letteralmente lasciata indecisa vers. » Scimus profecto, (così questo Pontefice nella » medesima posterior costituzione si è espresso) esse » theologos qui in ipso *fidelium matrimonio contractum* » *a sacramento*, ita dividunt, ut illum omnino per- » fectum, quandoque consistere credant, quin *ad sa-* » *cramenti* excellentiam pertingat; sed quidquid sit » de hac *opinione*, quam nos quidem nunc *in medio* » *relinquimus* ». Io allegando le costituzioni stesse mi restringo a ciò che il Pontefice ha in queste definito, sì perchè di tanto contentasi la presente causa, e sì perchè a me mancano, e lumi, e potenza per entrare, e tentare di definire ciò, che dal definire astenuto si è quel *gran Genio* della teologica scienza, cui tanto onore, e tanta giustizia rendono gli Accattolici stessi.

VII. Ma servendo alla brevità domando al mio contraddittore se il Concilio di Trento *nel cap.* 1 *sess.* 24. *de reformat. matrimon.* era stato pubblicato, e ricevuto in Bologna prima del 1798., in cui la Sig. B.... ed il Sig. G....A.... avanti quel magistrato civile, e due

testimonj, e senza la presenza del paroco tentarono di contrarre il matrimonio? Domando pure se l'una e l'altro avevano la sorte di essere cattolici. Quando lo stesso mio contradittore risponda, come non può non rispondere, che in Bologna prima del 1798. era stato pubblicato, e ricevuto il concilio, e che di essere cattolici la sorte i medesimi avevano; io con tutta la fermezza sostengo, che questo asserto matrimonio tentato senza la presenza del Paroco, sia stato nullo non solo in ragione di sacramento, ma anche in ragione di contratto. » Che al cospetto di Dio, ed al cospetto della Chiesa » non siano gli stessi coniugi stati veri, e legittimi: » e che inerendo alla frase del Pontefice Evaristo » *quaes. 5. p. 2. del Decret di Graz. caus.* 80. il medesimo loro matrimonio risoluto siasi *in adulterium, in contubernium, in stuprum, in fornicationem* ».

Passa poi a provare che il matrimonio contratto in Bologna fu sempre nullo anche secondo le costituzioni di Benedetto XIV. e ne assume l'istoria nei §§. seguenti pag. 6. a 13.

XIII Guglielmo Delvaux Vescovo Iprense (seguita l'Av. Poschi) nella relazione dello stato della sua Chiesa che per decreto del Pontefice Sisto V trasmesse alla S. Congregazione interprete del S. Concilio di Trento nel tempo, in cui il Lambertini elevato alla dignità cardinalizia reggeva la sede arcivescovile di Bologna, ed in cui Clemente XII occupava la séde di Piero, implorò, che questo Pontefice gli stabilisse una regola certa nei matrimonj, che nelle provincie confederate del Belgio, nelle quali per mezzo della Governatrice Margarita di Parma con mandato di Filippo II Re delle Spagne ed anche dello stesso Belgio era già stato pubblicato questo Concilio, e così il *Cap.* 1. *Sess.* 24.

de reformat. matrim., si andavano, secondo le leggi del nuovo Governo avanti il magistrato civile, e due Testimonj, *et aliter quam praesente Catholico-Parocho*, e perciò contro la forma del medesimo concilio prescritta contrattando, o dagli eretici tra di loro, o da un cattolico con un eretica, o da un eretico con una cattolica, e che quindi gli dichiarasse, se li stessi matrimonj dovessero considerarsi, o nulli, o piuttosto validi.

XIV Il Pontefice Clemente XII mancò di vita prima, che la sacra congregazione interprete del Concilio di Trento proferisse il suo sentimento al vescovo Guglielmo Delvaux. Succeduto a Clemente XII il cardinale Lambertini, che assunse il nome di Benedetto XIV egli consultò più volte la stessa sacra congregazione e l'oracolo dei più valenti periti di teologia, e di gius canonico; quindi colla rammentata (§ VI) Costituzione del 4 Novembre 1741, che comincia » *matrimonia* » rispose, che i matrimonj, quali nelle provincie confederate del Belgio, o fossero già stati celebrati, o si celebrassero in futuro, o dagli eretici tra di loro, o da un cattolico con un eretica, o da un eretico con una cattolica dovessero „ etiamsi forma a Tridentino praescripta non fuerit in iis celebrandis servata, dummodo aliud non obstiterit canonicum impedimentum „ considerarsi validi, come resulta dal citato di lui trattato *de Synodo Dioecesana della edizione di Venezia del* 1792. *lib.* 6. *cap.* 6. *per tot. pag. mihi* 137. *tom.* 1. *Billuat oper. moral. tom.* 4. *de matrim. art.* 12. *de impedimen. Clandestin.* §. *observandum*.

XV A rimovere l'equivoco, con cui il mio contraditore ragionando di questa costituzione di Benedetto XIV procede, debbe avvertirsi in fatto, che nella guisa, in cui il vescovo Guglielmo Delvaux consultò la sacra congregazione del Concilio di Trento soltanto sopra i due casi, il primo dei matrimonj degli eretici tra loro,

il secondo, che da un cattolico con un eretico, e da un eretico con una cattolica si contraevano nelle provincie confederate del Belgio senza osservare la forma prescritta dal concilio, e non sopra il terzo caso dei matrimonj, che in tal guisa si concludevano nelle provincie medesime dai cattolici tra loro; così Benedetto XIV a questi due casi limitò nella stessa costituzione il suo sentimento, senza parlare *del terzo*, come egli avverte nel riferito trattato *De sinodo dioecesana lib.* 6. § 13. *tom.* 1. *p.* 139. *ed il Billuart. theolog. tract. de matrimon. cap.* 4. *art.* 12. *pag.* 585. » vers. » Ob-» servandum tertio; hoc decreto (che è la medesima » costituzione di Benedetto XIV) decidi tantum quae-» stionem de matrimoniis haereticorum inter se, aut » catholicorum cum haereticis, non catholicorum in-» ter se, ut patet ex textu » al quale terzo caso lo stesso mio contraddittore a mera opportunità di causa vuole questa costituzione estendere.

XVI Benedetto XIV colla stessa costituzione, dopo dichiarati i due casi proposti dal vescovo Guglielmo Delvaux, venne successivamente interrogato dal missionario padre Paolo rispetto al *terzo* caso nella medesima costituzione omesso, se i matrimonj, che nelle provincie confederate del Belgio si celebravano da un cattolico con una cattolica per le leggi del nuovo governo avanti il magistrato civile, e due testimonj » et aliter » quam praesente parocho », e quindi contro la forma dal Concilio di Trento stabilita, dovessero considerarsi in ragione di contratto, o nulli, o piuttosto validi, come il Pontefice validi gli aveva considerati nei due casi da questa di lui costituzione definiti. Lo stesso missionario Padre Paolo era di un sentimento; altro missionario di altro, sebbene anche quello, che sosteneva validi in ragione *di contratto* i matrimonj convenisse, che all' eccellenza *di sacramento* non si elevassero. Il Pontefice dopo parimente consultata la sacra congregazione interprete del concilio, e l'oracolo dei

più valenti periti di teologia, e di gius canonico, dichiarò questo terzo caso colla costituzione del 17 Novembre 1746 dal mio contradittore altamente dissimulata e che comincia « redditae » riferita nel più volte commendato di lui *Trattato de Synodo Dioecesana lib. 6. cap. 7. tom. 1. pag. 141.;* in cui si trova la istoria della costituzione medesima.

XVII Espose Benedetto XIV in questa seconda costituzione il caso sopra di cui dal missionario padre Paolo era interrogato cioè, se i matrimonj dai cattolici tra di loro secondo le leggi del nuovo governo nelle provincie confederate del Belgio, ove era stato già pubblicato, e ricevuto il Concilio di Trento *nel cap. 1. sess. 24. de reformat. matrim.* stipulati avanti il magistrato civile, e due testimonj » et aliter, quam praesente parocho » e così contro la forma dallo stesso concilio stabilita fossero in ragione di contratto, o nulli, o piuttosto validi: ed espose la diversità di sentimento, tra questo missionario padre Paolo, ed altro missionario » ivi « Exposuistis itaque nobis, non raro isthic » contingere, ut catholici matrimonium inter se con- » tracturi civilem adeant magistratum, aut haereticum » ministellum, quibus se sistere legibus patriae co- » guntur, et coram illis mutuum exprimant in co- » niugium consensum, quem tamen postea renovare » coram legitimo ministro catholico, et duobus testi- » bus, ubi Tridentinum praecipit, aut omnino negli- » gunt, aut in longum tempus differunt: interim vero » perinde ac si legitime coniuges jam forent, non du- » bitant omnem coniugalem consuetudinem inter se » habere. Quaesivistis deinde, quid de illo consensu » sentiendum sit, coram *civili magistratu*, aut hae- » retico ministello praestito: num scilicet satis fuerit » ad perficiendum matrimonium validum, saltem in » ratione contractus, quod alter ex verbis affirmat, » alter inficiatur, et si ad sacramenti dignitatem non » assurgat, quod nemo vestrum in quaestionem addu-

» cit: Si enim res ita se haberet, ut primus existimat,
» subsequens inter consentientes copula, etiam ante
» renovatum coram parocho catholico consensum omni
» flagitio vacaret, et suscepta ex inde proles absque
» ulla dubitatione esset legitima reputanda ».

XVIII. Proseguì il Pontefice a determinare, che in tutte quelle provincie del Belgio, nelle quali era stato una volta pubblicato, e ricevuto il Concilio di Trento, *e così il cap. 1. sess. 24. de reformat. matrim.* fossero nulli in ragione tanto di sacramento quanto di contratto i matrimonj che da cattolici tra di loro venissero, secondo le leggi del nuovo Governo delle provincie stesse, stipulati avanti il megistrato civile, e due testimonj, et aliter quam praesente catholico parocho di uno dei due contraenti, e perciò contro la forma dallo stesso Concilio decretata «ivi» Nam vero ut postulatis vestris
» breviter simul, et dilucide respondeamus unaque
» controversiam omnem judicio nostro praecidamus
» sic habete, ubicumque promulgatum, et receptum sit
» Concilii Tridentini Decretum cap. 1. sess. 24. de
» reformat. matrim. ibi *nulla* prorsus, atque in omni
» ratione *irrita* esse *Conjugia*, aliter, quam coram al-
» terutrius contrhaentium legitimo parocho, aliove sa-
» cerdote parochi vices agente, et duobus testibus, cele-
» brata. Scimus profecto esse Theologos, qui in ipso
» fidelium matrimonio contractum a sacramento, ita
» dividunt, ut illum omnino perfectum quandoque
» consistere credant, quin ad sacramenti excellentiam
» pertingat. Sed quidquid sit de hac opinione, quam
» nos quidem nunc *in medio relinquimus* ea certe
» quod attinet ad rem praesentem, locum nullum
» sibi vindicare potest apud eos, qui Tridentina lege
» obstringuntur: etenim qui praeter formam a se
» praescriptam matrimonium contrahere attentant,
» eorum Tridentina synodus non sacramentum mo-
» do, sed *contractum* ipsum *irritum diserte pronun-*
» *ciat*, atque ut ejus verbis utamur, eos ad sic con-

» trahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi
» contractus irritos esse decernit: quare cum inter
» catholicos in istis provinciis degentes, et promulga-
» tum, et receptum jam fuerit illud Tridentini Decre-
» tum, quod ambo fatemini, perspicuum est matrimo-
» nium ab ipsis invicem initum coram civili magistratu,
» aut acatholico ministello, et non item coram pro-
» prio alterutrius contrahentium parocho, et duobus
» testibus, neque in ratione sacramenti, neque in
» ratione contractus sustineri, aut ullo pacto validum
» reputari posse ».

XIX. Avvertì il Pontefice in questa seconda costituzione del 17 Settembre 1746. che comincia „ *redditae* „ la sostanziale diversità tra i due casi definiti nella già rammentata di lui prima costituzione del 4. Novembre 1741. che comincia „ *matrimonia* „ l'uno dei matrimonj degli eretici tra di loro, l'altro dei matrimonj di un eretico con una cattolica, o di un cattolico con una eretica, contro la forma dal Concilio di Trento prescritta, stipulati nelle Provincie, nelle quali fosse già stato pubblicato, e ricevuto il Concilio stesso, e tra il terzo caso definito nella medesima di lui seconda costituzione dei matrimonj contro la stessa forma stipulati dai cattolici tra di loro. Egli considerò, che in questo terzo caso a differenza dei due primi, l'uno, e l'altro coniuge si riconosce sottoposto al Concilio di Trento, e l'uno, e l'altro coniuge non può non professare l'autorità del Concilio medesimo „ ivi „ Neque
„ vero rationes, propter quas valida pronunciamus ma-
„ trimonia, quae aut ab haereticis inter se, aut a
„ catholicis cum haereticis in istis foederatis provin-
„ ciis contrahuntur, non servata forma Tridentini,
„ aptari queunt coniugiis inter se initis a catholicis,
„ quorum quilibet Tridentini Decreto se obstrictum
„ agnoscit, ejusque se auctoritatem sequi profitetur „.

ALLEGAZIONE

A FAVORE DI

GIOVANNI ANSANI

TENORE ECCELLENTE

NELLA FLORENTINA PECUNIARIA

OSSIA

DI PRESUNTO PAGAMENTO

ILLUSTRISSIMI SIGNORI

. . . . *quo non praestantior alter*
Oblectare aures, et mentes flectere cantu.

Anco nel foro il nome di Giovanni Ansani ecco risuona; la voce non già, che in questo strepito di rauchi clamori, e in questo tumulto d'irate controversie, nè dolcezza di canto può aver luogo, nè diletto veruno osano frammischiare le Muse atterrite dal sopracciglio d'Astrea. Ed oh almeno se il soggetto, da cui talora un abito gentile tien chi ragiona, renda grato il suono delle mie parole a chiunque siavi curioso di conoscere nei tribunali i veri casi di quell'uomo, pei finti del quale echeggiarono finora di perpetuo applauso, come quelli di tutta Europa, spesso anco i teatri della città nostra tutti angusti, e minori a soddisfare l'ansietà d'immensa moltitudine sempre inebriata, e rapita dai

più volte rappresentati infortuni d'Osroa, di Sabino, di Ataliba, di Pirro, d'Arsace, di Zesostri, e più recentemente dalla dilettevolissima frenesia di Saulle. Del quale uomo intraprendendo io il patrocinio mi glorio d'imitare per la condizione del cliente almeno (in altro non potendolo) il gran Padre dell' Eloquenza Latina, che perorò la causa di Quinto Roscio insigne comico, e suo amicissimo, della familiarità col quale compiacevasi Tullio e dilettavasi spesso di porre in emulo paragone la varietà dei gesti colla ricchezza delle frasi; e come a Roscio così anco ad Esopo altro comico d'egual valore porgeva negli affari consiglio, e soccorso „Nullus ignorat Roscio, et Aesopo histrionibus tam familiariter „ Ciceronem usum ut res, rationesque eorum sua sollertia tueretur . . . . . Et certe satis constat contendere cum ipso Roscio solitum, utrum ille saepius „ eamdem sententiam variis gestibus efficeret, an ipse „ per eloquentiae copiam sermone diverso pronunciaverit „ *Macrob. Saturnal. lib.* 3. *cap.* 14.

Degna anco di attenzione è la causa per la natura degli avversarj, dai quali è chiamato Gio. Ansani in giudizio: l'avidità superstite, voglio dire, d'un impresario, e la trasfusa ne suoi eredi irrequieta sete di lucro, cui a saziare si allegherebbero invano i tante volte raccolti ubertosi frutti dalla conduzione della pregevolissima opera di un tanto cantore.

Altrettanto però spregevole è la causa per la somma del danaro, che da Giovanni Ansani ripetono gli eredi dell' impresario Giuseppe C . . . . . dopo il corso di anni ventisette dal dì della nata obbligazione, e dopo due anni dal dì della morte del creditore. E creditore invero fu quell' impresario; perchè stipulata la scritta di locazione, e conduzione d'opera pel carnevale del 1771, egli nel mese di Maggio precedente anticipò a Giovanni Ansani la somma di trenta zecchini in parte dell' onorario convenuto, e che, atteso il recesso dal

contratto non fu dovuta altrimenti. Ma che Giovanni Ansani ne sia tuttora debitore; che egli sia reo di tanta avarizia, e che di tanta negligenza sia morto reo quell' impresario; che nella vita splendidissima dell' uno e nell' affluenza di tanti lucri per tanto tempo, non sia sortito all'altro recuperare si lieve somma, a chi potrà sembrar vero? „ Et is est reus avaritiae, qui in uber-
„ rima re turpe compendium semper effugit?... prae-
„ tereo illa, quae praetereunda non sunt, nullum huius
„ in privatis rebus factum avarum, nullam in re pe-
„ cuniaria contentionem, nullam in re familiari sor-
„ dem posse proferri „ *Cic. pro Flacco*.

Quali difficoltà, e quali impedimenti potrebbe allegare il defunto all' esazione del suo credito? Giov. Ansani fu sempre addetto al teatro, e con tal grido vi fu addetto, che sempre fu nota la sua dimora non meno che strepitosa la sua lode. Ebbe sempre quindi agio di supplire alla restituzione della tenue somma, nè l'onestà del suo carattere, nè le misure della sua fortuna poterono mai incitarlo a frodarla „ Roscio cur tanti
„ haec fuerint ut socium fraudaret causam requiro.
„ Egebat? Immo locuples erat. Debebat? Immo in
„ suis nummis versabatur. Avarus erat? Immo etiam
„ antequam locuples semper liberalissimus munificen-
„ tissimusque fuit „ *Cic. pro Rosc. Comoed.*

Inoltre, sappiamo tutti la corrispondenza che fra loro conservano gl'impresari, (e fra molti esiste ancora vera società) sia per aver notizie degli avvenimenti teatrali, sia pei trattati e pei contratti coi virtuosi, nei quali scambievolmente servendosi al proprio almeno, se non all'altrui interesse ottimamente provvedono; de' quali suoi colleghi non potea scordarsi il nostro impresario di deputare alcuno, all'esazione della somma. Or perchè nol fece? Ignorò, cioè l'uomo semplicissimo, che le leggi permettono l'elezione di procuratore per gli affari, nei quali non possiamo da noi stessi interveni-

re; temè il meschino di recarsi addosso qualche gran sciagura, ripetendo il suo da chi gli era debitore; obliò negligente, o disprezzò generoso il suo credito.

Sia pur tale il ritratto di Giuseppe C.... e invece di agguagliarlo al callido Ulisse, si assomigli allo stolto Margite: ma quando il debitore medesimo cinque mesi dopo l'imprestito, sciogliendosi dall'impegno pel sopravvenuto contratto colla corte di Danimarca, gli scrive, e lo ringrazia, e gli promette, che al suo ritorno in Italia, farà per lui, *quel che non farebbe per nessunissim' altro Impresario*, e inoltre lo assicura, che per mezzo d'un'amico vicino a partire da Venezia egli sarebbe stato reintegrato *di quella somma che gli favorì*: quando aspettato invano l' amico portator imaginario del denaro, si vede C... deluso, perchè dorm'egli ancora, e cosa mai potrà svegliarlo se non lo sveglia la mancanza di un cantore di tanto pregio annunziatagli poco tempo avanti il bisogno di provvedersi di successore, se non lo sveglia la mancanza del rimborso sperato nel carnevale prossimo, e se non l'irrita finalmente la burla vergognosa, con cui si prende gioco di esso il virtuoso disertato, e il debitore doppiamente contumace?

Diciamo piuttosto che persuaso Gius. C... dalle ragioni, e vinto dalla cortesia di cui è pregna la lettera di Giovanni Ansani, gli perdonò volentieri la preferenza che sul teatro di Firenze accordava alla corte di Danimarca; diciamo che in questi sentimenti amichevoli lo confermò l'evento promesso nella lettera stessa, e verificato dalla venuta dell'amico, e della somma, di cui fu Gius. C... *rintegrato*; e concludiamo che queste sole furono le vere cagioni del suo silenzio, e della continuata amicizia fra loro fino alla morte dell'impresario.

Or quantunque la sola taciturnità del creditore per lungo tempo non basti a farne presumere

la soddisfazione, pur a senso di tutti i Giuristi fornisce unita ad altre congetture ottima ragione di credere il debito estinto. *Rota in Romana Reditionis Rat post Constant. vot. decis.* 390. *n.* 50.

Nè io però voglio ostinarmi in questa presunzione di pagamento dedotta dalla circostanza del tempo in cui fu scritta la lettera, e dalla promessa del pagamento in un certo modo, dopo la quale successe sì lungo silenzio: che anzi conoscendo io il rigor delle pruove necessarie in giudizio, scendo contro la mia intima convinzione a qualunque ipotesi loro più favorevole gli avversarj m'invitino. Imperocchè non ignoro neppure essere stabilito in varj luoghi del Gius, che per la parte di colui, il quale allega il pagamento di un debito nell'origine sua non controverso, se ne deve somministrar piena la pruova, *leg. quingenta ff. de probation. leg. ut creditor „ Leg. cum de indebito cod. de probation. leg. verius ff. de reivindicat, et passim.*

Sia dunque pur vero che in onta alla lettera, con cui soddisfacendo al suo dovere tanto gentilmente Giovanni Ansani avvisa la sua partenza per la Danimarca, e in onta all'annunzio del vicin pagamento, pure il pagamento non seguisse: e sia anco vero, che per tutto quel tempo da Gio. Ansani consumato in Coppenaghen, quindi in Praga, in Vienna, in Vittemburgo, e finalmente in Monaco di Baviera, nè egli pensasse al debito lasciato in Firenze di trenta zecchini nè al suo credito pensasse Gius. C..... contro il virtuoso peregrinante la fredda germania, più contento di aspettarlo tornato amico in Italia: ma sarà egli vero altresì, che tornato finalmente in Italia il virtuoso, questa spensieratezza reciproca si estendesse ancora, ed occupasse quei due anni, de' quali Gio. Ansani si trattenne per tre stagioni in Venezia, e il resto ne consumò in Padova, in Milano, in Turino condotto

da altri Impresari sempre con ugual grido, e con ricchi stipendj? Ecco dunqne il tempo in cui Gius. C..... può facilmente esigere i trenta zecchini, che fin dal carnevale del 1771. doveva avere incassati insieme coi guadagni che dal merito del virtuoso dovevan derivargli; ecco il tempo non solo di repetere il credito, ma di dolersi anco della promessa svanita insieme col nuncio incaricato del pagamento; ed ecco il tempo in cui senza parer troppo molesto poteva il creditore mostrarsi tale e domandar pagamento.

Non seppe Giuseppe C. . . . . il ritorno di Gio. Ansani in Italia, nè i suoi contratti in Venezia, in Lombardia, in Piemonte. Nessuno di quelli impresarj gli fu noto neppur di nome, nessuna lettera, nessuna gazzetta lo avvertì dei successi di quei teatri, poichè di teatri Giuseppe C. . . . . non si cura aver notizia; non legge egli il libro degli spettacoli che annualmente si stampa in Milano, da tutti i più minuti insetti teatrali avidamente corroso, e neppur il rumore della straordinaria lode di Gio. Ansani gli previene all'orecchie. Or come? Se anzi in questo tempo fu stipulato fra loro stessi il nuovo contratto pel teatro di Roma, che poi si adempì nel carnevale dell'anno 1776.? Non nacque certamente questo contratto come un fiore nel prato; fu necessario un preventivo concerto, qualche discussione sull'onorario, non poca sulla direzione dello spettacolo, altrettanta sulla scelta della stagione; che molte erano le richieste degl'impresarj, ed universale il desiderio delle città Italiane di udire il nuovo Orfeo, e per conseguenza difficile era l'innesto d'uno fra molti altri contratti continuamente proposti, e conclusi « Che mentre spunta l'un, l'altro matura ».

Precedè dunqne al contratto un carteggio: e crederò anco, che breve fosse il trattato, perchè il carattere di Gio. Ansani è tale, che solo chi non lo cono-

sce, può dubitarlo pigro ne' suoi doveri, o negligente delle sue promesse: promesso egli aveva a C. . . . , che al suo ritorno in Italia *avrebbe fatto per lui, quello che per nessunissimo altro impresario fatto avrebbe:* eccolo dunque in Roma, dove più che Dario disfatto apparve Alessandro trionfatore. Ne fanno fede gli attestati dei ballerini padre e figlio Fabiani, che nell'istesso Teatro d'Argentina prestarono la loro opera condotta dallo stesso impresario Giuseppe C...., e ne fa fede il celebre Maestro Giovanni Paiesiello, che del dramma intitolato *la Disfatta di Dario* scrisse nello stesso tempo la musica (1).

Qual sonno è mai questo d'un creditore, il quale nè dalle mani del suo debitore ricerca il pagamento, nè dalle mani di alcun debitore del suo debitore, e neppure dalle sue proprie finalmente vuol riceverlo, quando quietamente il potrebbe, ed amica se gli offre l' occasione! e l'occasione offriva di ritenere sulla somma pel nuovo contratto dovuta al debitore, quella parte, che già era convenuto doversi ritenere nel vecchio contratto della stessa natura del nuovo?

Per simiglianti, e anco meno veementi congetture si esclude il credito da' DD. ne' varj casi che esaminano, e che tutti referire troppo lungo sarebbe. *Zacc. de Salar. quest.* 102. *num.* 29., *e* 31. *Pacion.*

---

(1) Si certifica da me qui sottoscritto come nell'anno mille-settecento-settanta-sei, nell'opera nella quale da me fu fatta la musica intitolata la disfatta di Dario per il Teatro d'Argentina in Roma, del qual Teatro era l'Impresario il Sig. Giuseppe C..... di Firenze, in tal tempo dunque, e in detta opera tra i cantanti, che la recitavano vi fu il Sig. Giovanni Ansani Tenore, il quale disimpegnava la parte di Dario con indicibile successo, ed applauso, ed in fede dico; Foggia ventinove Maggio mille-settecento-novanta-sette.

Giovanni Paiesiello

de locat. cap. 35. *n.* 139. *Rot. decis.* 815. *n.* 5. *e* 8. *Part.* 18. *Recent. et decis.* 102. *n.* 6. *part.* 15. *decis.* 179. *n.* 15. *n.* 17. *Et in Romana Pecuniar. post. Costantin. vot. decis.* 390. *n.* 68.

E qual contumacia è questa di un debitore, il quale mancata per innocente combinazione la prima circostanza convenuta al pagamento, fa per malizia mancar la seconda, e neppure alla terza, che d'ogni suo dovere può farlo finalmente osservatore, neppure a questa si piega, e resiste tuttora alle voci della giustizia, ed alla propizia fortuna che gli presenta comodità di aderirvi!

Ma quante altre volte non si videro in appresso, in quanti teatri di Toscana, e di Firenze, specialmente vivente ancor Gius. C....., non cantò Gio. Ansani, sempre quivi spinto per natural sua predilezione, tornando di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna! E tutte queste occasioni furon dunque sempre infruttuose, e tuttora sussiste il credito dell'un contro l'altro!

Poco differisce dal donatore un creditore sì benigno, e poco dal ladro un debitore sì protervo; O che volle Giuseppe C. . . . . donare adunque i trenta zecchini a Gio. Ansani. O che Gio. Ansani volle frodarli a Giuseppe C. . . . .: L'uno, e l'altro pel carattere delle persone è egualmente incredibile. Nè seppe mai l'uno cosa fosse donare, nè l'altro cosa fosse frodare mai seppe „ Quamobrem etiam, atque etiam considera C. „ Piso, quis quem fraudasse dicatur. Roscius Fannium. Quid est hoc?..... Callidum imperitus, li- „ beralis avidum. Incredibile est. Quaemadmodum „ si Fannius Roscium fraudasse diceretur, utrumque „ ex utriuspue parsona verisimile videretur, et Fan- „ nium per malitiam fecisse, et Roscium per impru- „ dentiam deceptum esse: sic cum Roscius Fannium „ fraudasse arguatur, utrumque incredibile est, et „ Roscium quidquam per avaritiam appetisse, et Fan-

„ nium quidquam per suam bonitatem amisisse „.
Cic. pro Rosc. comoed.

L'istessa disparità nell'istruzione di questo giudizio ci pruova la differente natura dell'attore, e del reo. Per parte di quello si producono le lettere scritte ha già oramai quasi trenta anni, e non un frammento di carta riman confuso fra le innumerabili scritture del defunto; imitatori della sua diligenza gli eredi dissotterrano i documenti, che il loro autore ebbe per tutta la sua lunga vita in dispregio, e che forse avea destinati a giusto fuoco. Per la parte dell'altro neppure una lettera può esibirsi di quelle tante, che fra tant'impresarj e lui devono essere passate, e neppure un contratto, non che un libro di ragioni, o un giornale d'incasso, e di sborso. Nè però vo' dir già per questo che quando fosse stato diffidente, e scrupoloso al par d'un impresario, potesse Gio. Ansani aver la ricevuta dei trenta zecchini restituiti a Giuseppe C.....: nò; perchè il modo del pagamento, qual era convenuto, non domandava ricevuta, ma solo compensazione con facilissimo conteggio nell'atto che pagavansi le rate dell'onorario.

E che sarebbe se Gio. Ansani esibisse l'apoca del 1776. e giustificando d'aver prestata l'opera domandasse l'intero pagamento dell'onorario? Non esclamerebbero gli eredi che si deve presumer pagato; non vorrebbero in ogni caso compensazione, e non pagherebbero prima di tutto i trenta zecchini a se stessi? Su dunque, se non furon fatti nel tempo congruo i conti, si facciano adesso, e prima di tutto si contrapponga alla pretensione avversaria l'onorario di Gio. Ansani, e a lui non chiedasi mai la ricevuta dell'antico pagamento.

So che altre volte è stato disputato se alla mancanza dell'istrumento di soluzione possano supplire i testimonj, o le congetture, quando parea inverisimile,

che al pagamento devenisse il debitore senza porre in essere un' atto retrosimile a quello, che tale lo costituiva, come dopo il *Costantino ad Stat. Urb. annot.* 48. *artic.* 4. *num.* 257. notò la *Florentina praesumptae solutionis* 12. *Febbraio* 1734. *cor. Meoli num.* 3. *e* 4. Ma questa disputa non può neppur promuoversi dove non doveva intervenire l'apoca della soluzione nell' atto che si compensava il debito.

So altresì che se i DD. richiedono gravissime, ed urgenti circostanze, qualora si tratti di presumere il pagamento contro un'istrumento pubblico; minori quando contro una scritta privata non munita di testimonj; anco minori in conseguenza devono bastare a noi proporzionalmente parlando, perchè in questo caso il credito fu creato sulla buona fede scambievole, e nella espettativa di compensarlo nella prossima esecuzione d' un contratto, in cui di maggior somma ancora restava Gio. Ansani creditore: argomento è questo suggeritomi comunemente dai DD. *Paolutio dissert.* 36. *artic.* 1. *num.* 9. *dal Casareg. de commerc. disc.* 50. *in adnotat. num.* 56. *Capyc. Galeot. controv.* 14. *num.* 24. *Mascard. de probat. conclus.* 1324. *num.* 26.

Or dunque rammentiamoci che le pruove artificiali vagliono in giudizio quanto le dirette *Modestin. nella leg. Si Chirografum. Papinian. nella leg. Procula ff. de probat. Mascard. passim.*: Rammentiamoci che in materia di presunto pagamento ha sua principal sede tal regola, ed allora più facilmente si ammette, quando la prova del pagamento si deduca non come azione, ma come eccezione giusta la distinzione del *Card. de Luc. de Debit. disc.* 132. *num.* 9.

Or dunque; è semplicissimo l'artifizio della nostra pruova: eccolo nella sua nudità: la condizione dei litiganti, e lo stato di opulenza di quello contro cui chiedesi il

debito è stato sempre reputata fortissima presunzione in tutti i casi, nei quali è occorso giudicarne: si aggiunge a questo il lasso del tempo, e cresce l'argomento; vengono in fine le OCCASIONI PRECLARE di compensazioni, ed ecco passata la congettura in evidenza. Così per l'applicazione della Famigerata *L. Procula ff. de probat. Casareg. tractat. ad statut. Ianuen. resolut.* 15. *per tot. e i sopra allegati*.

Del tempo, parlando i DD. chiamano altri gran congettura quella che deriva dal lasso di venti anni. *Amat. Consil.* 13. *num.* 1. „ versic. „ hinc firmant. „ *Seraphin. decis.* 1337. *num.* 3. altri la chiamano veemente, *Galeott. controv.* 14. *lib.* 2. *num.* 7. *Scipion. Teodor. consul.* 78. *num.* 29. E veemente insieme, e violenta la chiama il *Menochio cons.* 1257. *num.* 9. *vol.* 1. dove riferisce diciannove DD. concordanti. Che più? il solo decennio è reputato talora non solo lungo tempo, ma perpetuo *Thusc. lit. d. conclus.* 191. *n.* 1. *Vulpell. De pace quaest.* 55. *num.* 3. *Mansin. de confisc. quaest.* 14. *num.* 7. *Bonfin. ad Bononien: cap.* 33. *num.* 34. *Mastrill. decis.* 38. *per tot. ec.*

Reflettiamo finalmente ai nostri statuti, e vedremo, che secondo la loro disposizione *lib.* 2. *rubr.* 73. ogni azione nello spazio di trenta anni prescrivesi. E se potrebbe dirsi nel nostro caso, in cui ne contiamo ventisette, che non sia adempita la condizione statutaria per la vera prescrizione, non si dubiterà però che la mancanza di soli tre anni noccia per la presunzione, cui abbiamo veduto anco più breve tempo esser sufficientissimo; nè come prescrizione infatti, ma come presunzione di pagamento fu il lasso di trenta anni canonizzato dalla *Rota nostra nella Florentina praesumptae solutionis nel tesor. ombros. tom.* 9. *decis.* 3. *n.* 3. 4. „

Ma che sto io finalmente più a travagliarmi fra gli argomenti, e fra gli esempj, quasi cercando secondo l'antica

espressione, il nodo nel giunco! Creda vivo ancora il debito di Giovanni Ansani coll'impresario Gius. C..., chi nè questo, nè quello mai vide, chi di alcuno di loro non udì parlare giammai. *Quaere peregrinum vicinia tota reclamant*.

Ma nol crederemo già noi, i quali da una parte vedemmo un uomo in ogni maniera di risparmio esemplare, nel culto della persona più che modestamente dimesso, nelle misure domestiche più che sobriamente angusto, nelle contorsioni delli affari più che mercantilmente avveduto; scuoprimmo anzi l'economia, e la parsimonia personificata sotto l'aspetto di un vecchio segalingo, tanto sedulo raziocinatore delle amministrazioni, quanto cauto intraprenditore degli affari, e prudente misuratore degli esiti; questi è insomma quell'impresario modello spesso citato nei sotterfugj dell'arte sua, e noto emblema di rara astuzia, passata in proverbio, cui forse con un altro solo ebbe in Europa comune, quel fabbricator felice d'ogni teatrale *sicofanzia* (mi sia permesso, parlando di teatro, usar la voce del poeta comico latino) che autore di non scarsa fortuna finalmente si benedice dai pingui eredi.

Vedemmo dall'altra parte un uomo quanto ricco, altrettanto de'suoi averi largo dispositore; ammirammo un giovane eccitato ogni giorno alle più alte speranze dal costante fervore delle città plaudenti, invitato ai più ricchi disegni dalla stima degli uomini non già volgari, ma del miglior ordine, fra i più culti, incoraggito alle più gentili imprese dal favor seducente delle femmine già dall'incanto della sua voce sedotte. Eh nò, che in questa vita variata per le dimore, procellosa per le passioni, gloriosa per le lodi, non può entrarvi cura di peculio, non cassa, non libri, non affanno di speculazioni, non angoscia di economia, non vergognosa affezione a tenue somma usurpata contro il grido del dovere, e della riconoscenza.

In questa vita può bensì recarsi in mano il freno d'ogni affetto, e d'ogni pensiero, l'ambizione; non quella che travolve le anime vili nel fango della adulazione, e d'ogni bassezza le lorda, quella bensì che si accende nell'anime le più altere, verso la gloria le spinge insoliti sforzi consigliando, quella che ogni arte, ogni scienza alla perfezione avvicina, quella di cui Cicerone professava superbo di essere il principe: E da questa fiamma infatti sempre Giovanni Ansani consumato, non altro agognò se non la riforma del mostruoso teatro Italiano, non altro studiò se non l'unione in amica congiura della poesia, colla musica, non per altro faticò se non per la connessione ragionata, ed amena di tutti gli ornamenti richiesti dalla dignità di uno spettacolo, in cui trionfi la maestà della sovrana tragedia nobilitata dalla melodia, e per questo accordo più sicura di penetrar nei cori, dilettarli, atterrirli, spingerli ovunque siale in grado, e d'onde le piaccia richiamarli a sua voglia.

Imperciocchè egli è verissimo, che *di tutti i modi immaginati per creare nell' anime gentili il diletto* (scrive il caro alle muse elegantissimo Algarotti) (1) *forse il più ingegnoso, e compito, si è l'Opera in musica; niuna cosa nella formazione di essa essendo stata lasciata indietro; niun ingrediente, niun mezzo onde arrivar si potesse al proposto fine*. Ma pur troppo si lagna quel dotto, e dopo lui mille altri, che tanto lontano dallo scopo ne menasse l'esecuzione del delizioso pensiero, quanto dal piacere è lontana la noia; sicchè fin dall'ora egli ebbe a dire, che *l'Opera in musica una delle più artificiose congegnazioni dello spirito umano, tornava una composizione languida, sconnessa, inverisimile, mostruosa, grottesca, degna*

(1) *Saggio sopra l' Opera in Musica in princ.*

delle male voci che le vengono date da coloro, che trattano il piacere da quella importante, e seria cosa che egli è.

Sono quindi tornati appresso di noi quei tempi, dei quali tanto lagnavasi il maestro dell'arte e principe della lirica; non può cioè più sentirsi l'Opera in musica, il cicalamento, e la dissipazione degli spettatori, proibendo ogni lor funzione all'orecchie. Negli antichi tempi non era così, dice il Venosino, quando al teatro andava un popolo meno numeroso, e più casto.

Quo sane populus numerabilis utpote parvus,
Et frugi, castusque, verecundusque coibat.
De arte poetic.

Incredibili ci riescono quelle maravigliose sensazioni delle quali ci fan fede gli eruditi che era fonte appresso i Greci lo spettacolo in musica (1), e mal possiamo figurarci quello straordinario diletto, che la Melopea versava nell'anime più severe. Eppure dovrebbe anco ai dì nostri il Dramma in musica per lo pregio dei suoi caratteri costitutivi vincer d'assai le impressioni delle tragedie, e delle commedie recitate nell'ordinario linguaggio: sarebbe inutile infatti (osservano gli Enciclopedisti) impiegare istrumenti tanto potenti per produrre soltanto effetti mediocri.

Ma mediocre effetto non produsse Giovanni Ansani giammai: il quale trovato al suo primo ingresso nella carriera lo spettacolo dell'Opera ribelle alla verisimiglianza, nemico del buon senso, odioso, e dispiacevole agli occhi di chiunque sia fatto dalla natura per amare il bello, ed aborrire l'assurdo, egli, come colui il quale

(1) *Mattei Dissert. de Tragici Greci.*

congiunge mirabilmente a tutti i numeri di perfetto cantore, i critici talenti ancora di direttore accuratissimo, vinse prima di tutto le gare dei superbi eunuchi già molli tiranni de'Drammi ancor più mutilati di loro, conculcò i privilegj degl'indispensabili *Rondò* tutti fra lor simiglianti, infranse i musici cancelli, nei quali il genio di maestri ristretto gemeva, sciolse le catene amorose e nuziali colle quali le *prime donne* non potevano legarsi se non coi *soprani*, restituì la libertà ai poeti non solo per l'union degli affetti, ma anco per lo sfogo delle più impetuose passioni nell'arie, o che da un solo, o che da più si cantassero, e quelle volle non graduate secondo il nome degli attori, nè misurate dall'ora della rappresentanza, ma sì prodotte dall'azione, proporzionate al di lei incremento, distribuite secondo il nodo, e lo scioglimento della catastrofe. Chiamò anco il *Coro* in dialogo coi regi, lo rimesse nel possesso (1) di proteggere i buoni, di lodar la sobrietà, la giustizia, e la pace, di pregar dagli dei buona ventura ai miseri, trista ai superbi, e gli commesse d'intimorire Semiramide sulla soglia della tomba, di consigliar Teseo sul lido del mare, d'incoraggir Saulle nel campo.

Sostenne egli così aspra lotta anco cogl'impresarj non d'altro che di denaro ingordi

Gestit enim nummum in loculos dimittere; post hoc
Securus, cadat an recto stet Fabula talo.

Orazio Ep. 1. lib. 2.

---

(1) Ille bonis faveatque, et consilietur amice
Et regat iratos, et amet peccare timentes;
Ille dapes laudet mensae brevis, ille salubrem.
Iustitiam, legesque, et apertis otia portis;
Ille tegat commissa, deosque precetur, et oret
Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis.
Horat. Ar. Poet.

e provando loro, che i guadagni più riccamente dai meglio ordinati spettacoli derivano, rese noi (ed oh quante volte!) di oziosi uditori, che esser sogliamo, spettatori appassionati, e frementi. (1)

Che se egli avverrà (siccome io mi lusingo, e come pubblico ne suona il voto, e l'annunzio) che ad un tale uomo sia nella nostra città, di cui egli è tanto benemerito, e dove ha fissato il suo domicilio, confidata la direzione dello spettacolo drammatico, e che a lui appartenga regolare le molte arti che vi concorrono; allora noi vedremo e quelle, e i costumi della nazione, i quali hanno ugualmente strettissima relazione con gli spettacoli, elevarsi alla loro eccellenza, ed ad ogni miglior via inclinarsi con diletto uguale al vantaggio di un intero popolo, perchè nel popolo al teatro s'imprimono gagliardissime sensazioni, ed universali.

E bene a dritto fra noi dobbiamo aspettarci un sì lieto evento, i quali in tutti i tempi abbiamo dati all'altre nazioni i modelli dell'Opera. Di qui il Cardinal Mazzarino la portò in Francia; e molto più anticamente di quì pure, dalla sempre cultissima Toscana, ove tali arti già fiorivano, Roma afflitta dalla peste chiamò i comici, ed i musici i più valenti, che per tal mezzo i superstiziosi Magistrati sperarono di placare la crudeltà de' numi » Cum vis » morbi, nec humanis consiliis, nec ope divina le» varetur, victis superstitione animis, ludi quoque » scaenici, nova res bellicoso populo, inter alia coe» lestis irae placamina instituti sunt . . . . . Ludiones » ex Aetruria acciti ad tibicinis modos saltantes haud » indecoros motus more Tusco dabant » *Liv. Dec.* 1. *Lib.* 7.

Ai quali augurj io sento che in trattando questa causa non doveva scendere l'Avvocato di Giovanni Ansani, ove altro che suo Avvocato non fosse. A me non ho creduto esser lecito limitare alla sola vittoria

della lite i miei pensieri, trascurando e quanto alla sua lode, e quanto al conseguimento d'ogni altro suo desiderio appartenga; a me, cui l'amicizia, nell'impormi il dovere del patrocinio, non solo affidò l'integrità della fama, e degli averi dell'amico, ma come già da gran tempo, così al presente d'ogni sua vicenda vuol sollecito, finchè le sue, le mie, le pubbliche brame coronate non vegga.

Settembre 1798

(*Nota dello Stampatore del* 1798)

(1) Siamo tutti testimonj di questa verità. In ogni città Giovanni Ansani ha diretto lo spettacolo, ha convenuto col Poeta, e col Maestro di cappella, prima di eseguire la sua parte, e poi quando l'ha eseguita ha *fatto furore*. L'autore della presente Orazione si è incontrato senza saperlo ne' medesimi pensieri dei celebri Poeti dei quali diamo quì le Odi in riprova del merito d'Ansani. Non si dovrebbero citare i componimenti de' Poeti in lode d'Ansani, perchè tali componimenti sono per lo più vergogna del Parnaso Italiano, e si prodigano a chi non li merita. Dopo l'Ode di Tommaso Crudeli in lode di Farinello può dirsi che buona Poesia non abbia avuto altro virtuoso che Ansani. Crediamo far cosa grata ai nostri Lettori, col referire quì due Odi, la prima del Paradisi, ora uno de' Direttori della Repubblica Cisalpina, l'altra del Ceretti già pubblico Professore in Modena, ora ministro di detta Repubblica a Parma; ambedue pubblicate nell'anno 1791.

ODE I

Modera il freno degli affetti altrui
Arbitro ei sol, cui la natura è guida:
Miste tra i plausi, e saggi e plebe a lui
Alzan le grida:
Sia, prode ANSANI, ch'ei ne' sculti marmi
Gracili sotto un vel membra presenti;
Sia che di Cintia il sen co' molli carmi
Supplice tenti;
O che gli dei ne' coturnati ludi
Imiti, e degli dei prole superba
I re, cui peggior parca agita, e a crudi
Eventi serba:
Come de' boschi cela, e de' lontani
Colli i dirupi, e le muscose grotte
Madre di larve e di timori insani
La densa notte

Tal delle scene italiche la forma
Pertinace ignoranza oggi nasconde,
Mentre il bello, e il difficile con norma
Strana confonde;
Ma il piacer fugge dall'ingrata arena
Se non illuda i sensi amica fraude:
Sol meraviglia a sè mal conscia appena
Dà rara laude:
Di Febo alunno o tu, cui dier gli dei
Gli atti loquaci, ed il divino canto,
Al circo alfin ridona, ed a' lenei
Giochi, il lor vanto.
Pari sempre a te stesso, a niun secondo,
Se d'un tiranno la fallace calma
Fingi, a te in volto ognun legge il profondo
Livor dell'alma:
O se barbara ancella il cor ti lega,
E ondeggiar mostri tra pietate ed ira,
Teco minaccia ognun, con te si piega,
Teco sospira.
Vinci co' detti e coll' esempio nobile
L' uso ostinato ed il leggero orgoglio:
Il volgo sprezzi in tua virtude immobile,
Qual fermo scoglio,
Che contro i flutti al piè scosceso infranti,
Ed austro, che sul mar torbido regna
Arduo stassi, e il cammino a' naviganti
Da lunge insegna.

ODE II

Ansani, ond'è che favolosi esempi
Sembrano i fasti dell'antico canto?
Nè regna or più come a quegli aurei tempi
Musico vanto?
Qual Timoteo oggimai d' un Alessandro
Molce o raccende i mobili pensieri?
O qual ne'molli cor sveglia Terpandro
Spirti guerrieri?
Finchè l'arte dei suoni alla de carmi
Arte compagna, e al ginsto e al ver soggiacque,
Ne'teatri, e ne'templi, e fin tra l'armi
Semplice piacque.
Ma poichè schiva di promiscue lodi
Ambì la gloria d' indiviso regno,
E che strana armonia fu de'suoi modi
Difficil segno;
Avida allor di popolar fortuna
E campo intesa ad occupar più vasto
Ostentò di ricchezza inopportuna
Misero fasto:
E di sedotti orecchi altera e paga
Fra l'orgie audaci ed i lenei clamori
Lasciva emerse, e coglier sol fu vaga,
Sterili fiori.
Contro il pubblico errore all'arti oppresse
Argine è il saggio. E chi non sa tua cura
Onde ai musici studi alfin splendesse
Miglior ventura?
Ma in van: che ai canti effeminati avvezza
Di molli Femii o di evirato Iopa,
Dorici modi o non conosce o sprezza
Folle l'Europa:
Eppur t'ammira, e docile alla fama,
Che tante lodi del tuo nome ha sparte,
Italo Olimpo, e novo ella ti chiama
Roscio dell'arte.

Cesse l'Invidia a te dove la Dora
Precipita dall'Alpi e in Pò declina,
E in Posilipo ancor l'Eco t'onora
E in Mergellina:

Te il Daco, e te lo Scandinavo udiro
A incognita pietà, scotendo i cuori;
E i duri figli d'Albion t' offriro,
Plausi, e tesori.

Chi non freme con te, quando in sembiante
Di Pirro insulti a Polissena infida,
E assordi co' tuoi lai temuto amante
I campi d'Ida?

Tal forse Ei fu, quando d'acciar splendea
Come ringiovinita al sol cerasta,
E le torri di Dardano scotea
Truce coll'asta.

E quando d'Asia il regnator vetusto
Pel sanguinoso crin trasse agli altari,
E appiè lasciollo inonorato busto
De' Frigii Lari.

Altera già di cento nuore e presta
Serva a restar sulla regnata terra
Ecuba, il fin piangea della funesta
Iliaca guerra;

Misera guerra, onde d'Achille invitto
Tetide sul destin geme tuttora,
E sul fosco suo Memnone trafitto
Piange l'Aurora.

VOTO

PER LA VERITA'

SULLA LEGITTIMAZIONE

D'UN FIGLIO NATURALE

PER RESCRITTO DI PRINCIPE

E SULLA CLAUSULA

Sine Praejudicio ec.

Si vanta l'Imperator Giustiniano (*Novella* 89 *in princip.*) di aver coltivato il doppio studio, e di ricondurre molti uomini dall'antica servitù alla libertà, e di averne molti alla dignità di figli legittimi elevati, togliendoli dall'abiezione di figli naturali in cui giacevano. Imperocchè non credette egli meritevoli di disprezzo nè quelli, nè questi, ma considerò piuttosto, che molto era da concedersi alla necessità, e che fuggendo sempre ciò che è cattivo si debbe con ogni assiduità, e cura ricercare da pertutto, e in ogni tempo ciò che è buono, e migliore.

L'antichità fu troppo amara, (dic' egli) onde protesta di volere *umanamente trattare i figli naturali*, *e regolare umanamente i loro diritti a succedere,* poichè finalmente la natura nella procreazione dei figli non si valse di leggi scritte, e produsse tutti gli uomini e liberi, ed ingenui; le guerre, le liti, la

libidine, e la concupiscenza ne trasportarono ad altro sistema; dalla guerra la servitù, e dall'infrazione della castità i figli naturali; la legge però, ritornando all'esame di questi diritti, per rendere la libertà ai servi, introdusse mille modi, e le costituzioni imperiali apersero mille vie onde legittimare ciocchè non era stato fatto rettamente (*detta Novella* 89. *cap.* 1. *e cap.* 9. *et Novella* 74. *cap.* 1.)

Promette dunque l'Imperatore di emendar le leggi scritte, e fare onore alle naturali, togliendo con suo Rescritto qualunque differenza fra i figli, quando fra loro differenza alcuna non pose la natura « Sicuti » enim sunt modi, qui servos ad libertatem simul, et » ad ingenuitatem deducunt, et naturae restituunt; » ita si pater non habuerit legitimam prolem, et voluerit eos restituere naturae, et antiquae ingenuitati, sive ex ingenua nascantur ei, sive ex liberta, et » legitimos de coetero, et sub potestate habere, hoc » agat PER NOSTRUM RESCRIPTUM: Non enim fuit in » principio, quando natura hominibus sanciebat sola, » antequam scriptae procederent leges, QUAEDAM DIFFERENTIA NATURALIS, ATQUE LEGITIMI « e più basso » » Sit igitur licentia patri in praedictis casibus, matrem in priore schemate reliquenti, *imperio preces* » *offerre* hoc desiderantes, quod vult naturales suos » filios restituere naturae, et antiquae ingenuitati, et » juri legitimo, ut sub potestate ejus consistant nihil » A LEGITIMIS FILIIS DIFFERENTES. Quo facto ex hoc » filios frui hujusmodi adiutorio; una namque hoc » modo omnes hujusmodi naturae digressiones, et » opiniones in his, qui legitimos non habent filios » curamus, sic brevi solatio tantum impetum naturae corrigentes » (*Novella* 89. *in dict. cap.* 9.)

Che infatti non sempre si può volere il matrimonio con quella femmina da cui si ebbero figli, e anco volendolo talora il caso, o la morte, o la malizia

altrui, o anco la scelta dello stato sacerdotale può averlo impedito. In punto *l'Authent « Praeterea* « Cod. de natural. liberis « Praeterea qui legitimam non habet » prolem, sed ex hujusmodi consuetudine dumtaxat » naturalem, potest ab eo PRECIBUS PRINCIPI DATIS, legi- » timos sibi constituere, et sine matrimonio, si mu- » lier JAM DEFUNCTA SIT, vel deliquerit, vel occul- » tetur, vel alias venire prohibeatur, vel quoquo » modo matrimonium impediatur, ut sacerdotio » *Auth. Item Cod. eod. et Nov.* 89. *cap. IX.* « Si quis » ergo filios legitimos non habens, sed tantummodo » naturales, ipsos quidem legitimos facere voluerit, » mulierem vero in promptu non habeat omnino, » aut habeat quidem, non autem sine peccato, aut si » non appareat, aut aliter dotalium instrumentorum » non habeat facultatem; (quid enim si ad sacerdo- » tium alter eorum ascendat?) Damus ei fiduciam » (hoc quod dudum gessimus) ad legitimum jus » filios educere naturales, legitimis, sicuti praedixi- » mus, non existentibus, per quamdam hujusmodi » viam ».

Da questi testi, e dagli altri che concordano, non meno che dall'autorità dei DD., si rileva, che la legittimazione è principalmente desiderata dalle leggi col mezzo del susseguente matrimonio, ma che quando ciò non possa farsi, si equipara a quella la legittimazione accordata dal principe alle preci del padre, ed anco talora del figlio. In questo caso il figlio succede al padre assieme coi figli giusti, cioè coi nati da matrimonio, quando questo matrimonio sia posteriore alla legittimazione per Rescritto.

Che se il padre supplicante a favore del suo figlio naturale ne avesse già dei legittimi nati da giuste nozze, e non lo manifestasse nelle preci, il Rescritto si chiamerebbe surrettizio, e non opererebbe in favore del figlio naturale altro effetto che quello di lavarlo

dalla macchia della nascita, non già l'altro di ammetterlo alla successione in pregiudizio dei fratelli, e concorrendo con essi (1).

Cogli antichi DD. concorda anco il francese moderno autore del *Trattato sui figli naturali adulterini incestuosi, e abbandonati* (M. Loiseau) il quale scrive così « Lorsque l'enfant naturel avait une fois obtenu » le bienfait de la legitimation, il ne perdait point le » droit qu'il avait acquis dans la succession pater nelle » par le motif que son pere precedemment celibataire » se serait marié depuis, et auroit eu des enfans » legitimes *arg. l.* 85. §. 1. *ff. de regul. jur. ec.* Così al titolo *legitimation par rescrit du prince pag.* 56. *Paris. Chez J. Antoine* 1811.

Fin qui le disposizioni legislative interpretate puramente dai Giureconsulti.

Ma anco in questa materia, siccome in tutte le altre, si è intruso lo spirito degl'interpetri e dei decidenti, corruttori del vero senso delle leggi, e l'ambizione sofistica di fabbricarne delle nuove, sotto pretesto di rischiararne l'uso all'occasione dei casi diversi, che tutti nelle leggi non posson comprendersi.

Gl'istessi DD., e gl'istessi tribunali, che professano dottrine coerenti alla legislazione di Giustiniano, nello stesso tempo che essi riconoscono la parificazione dall'Imepratore voluta frai figli legittimi, e i legittimati, non dubitano poi di preparare la più sensibile disuguaglianza fra questi, e quelli, e tal differenza, che nei nostri costumi può dirsi la sola interessante, cioè la capacità, e l'incapacità di succedere nell'eredità paterna.

---

(1) Si consultino, Perez praelect. in lib. 5. Cod. Tit. 27. n. 19: 20. pag. 399. dove molti concordanti Tuldeno Cod. eodem pag. 322. Vinn. instit. lib. 1. Tit. 10. n. 6. infine vers. *per rescriptum* Mans. cons. 124. n. 4. pag. 117. T. 2. vers. *ubi inducit quaestionem*.

Per disturbar l'effetto bisognò avvelenar la causa; e per ciò fu introdotta dai curialisti romani nei Rescritti di legittimazione la clausula « *sine praejudicio venentium ab intestato* », In forza della quale i privilegi accordati col Rescritto ai legittimati spariscono tutti, e la regola che gli favorisce riman sepolta dal riservo favorevole agli eredi legittimi.

Se potesse veder ciò Giustiniano si lamenterebbe degl'interpetri e dei tribunali, forse colle stesse parole che usò nella *Novell*.54 « ivi » In quadam nostrarum constitutionum nihil obscuritatis habente, motae sunt quaestiones ab aliquibus ex studio, et ad suam intentionem, obscuritatem introducentibus . . . . quidam autem sic fatue, aut sic callide interpetrari ausi sunt legem, ut etc. ».

C'insegna il *Michaloro de fratribus par.* 3. *cap:* 26. *n.* 23., che una regola di cancelleria opera questa funesta distruzione della legge, e dopo aver confessata la parificazione stabilita dalla legge frai legittimi, e i legittimati nota questa limiazione cioè.

N. 23 « Sexto limitatur hodie ex *regula cancell.* » 48., in qua cavetur, ut omnes legitimationes fiant, » et factae intelligantur cum clausula *Sine praejudi-* » *cio venentium ab intestato* « *Felyn in cap. cum olim. de re judic. Soccin. cons.* 184. *lib.* 5. *ec.* » Et » per hanc regulam derogatum esse privilegiis illo- » rum, qui potestatem habent legitimandi in aliorum » praejudicium ec. Operatur etiam ista clausula, ut » legitimatus non succedat, nisi in eo, quod a patre » sibi relinquitur, nec pater tenetur de necessitate » aliquid relinquere, ut post *Gab. ec. Decian ec.* Ac » ideo non potest ab intestato petere legitimam, nec » ex testamento supplementum licet regulariter le- » gitimatis debeatur legitima. *Rot. decis.*626. *select.* » *per Farin. Par.* 2., quam opinionem secuti fuere » *Gratian disc. Foren. cap.* 496. *n.* 37., *et seqq.*

» *Et in cap.* 635. *n.* 4., et alii *quos citat. Beltramin:*
» *adden. ad dict. decis* 135. qui testatur, sic alias
» Rotam tenuisse, et habetur in *alia decis. Ludovis.*
» 201. *n.* 1., *et seqq.* Nec potest dicere testamentum
» nullum *Rot. dec.* 64. *n.* 4. *Select. per Farin. part.*
» 1., vel voluntatem paternam impugnare, cum haec
» clausula operetur tam ex testamento, quam ab
» intestato. . . licet ex testamento capere possit, ut
» ibi, ubi plura de effectu istius clausulae, quae com-
» probantur in *dec.* 68. *Select. per Farin. part.* 2.
» quae clausula intelligitur semper apposita, si fiat
» legitimatio ab eo, qui absque ipsa legitimare non
» potest, (1) ».

La Rota Romana non evita neppur ella questa contradizione, e dove nella *decisione* 50 *n.* 38. *par.* 5. *tom.* 1., *e nella decis.* 28. *n.* 3. *par.* 13. *si legge* „ Legitimatio plenaria facta a principe, vel cum de-„ rogatione obstantium removet maculam illegitimi-„ tatis, et filium talem reddit ac si de legitimo ma-„ trimonio fuisset procreatus „ in altre decisioni poi riconosce la Rota l'inutilità della legittimazione accompagnata dalla clausula suddetta, in forza della quale non può il figlio naturale pretendere la legittima se non quando furono istituiti dal padre eredi estranei *decis.* 441. *n.* 15, e 16. *par.* 13. *recent. vers.* „ Licet „ legitimatio concepta noscatur sub clausula, *sine* „ *praejudicio venientium ab intestato*, filium legiti-„ matum a consecutione legitimae regulariter exclu-„ dente . . . Hujus equidem clausulae virtus prorsus

(1) Concordano Merlin. discept. forens. T. 3. cap. 496. n. 6. Constant. ad Stat. Urbis. Tom. 2. annot. 38. De spuriorum legitim. art. 2. n. 261. e seq. pag. 79. Vers. *Non obstat clausula sine prejudicio.* Alexander. Consil. 67. n. 5. infine lib. 1. Paris. cons. 30. 31. lib. 2. et cons. 12. n. 44. ei citati dal Card. de Luca de legit. dis. 12. n. 3. e seqq.

„ expirat, repellit legitimatum a legitima, quoties ut in
„ proposito casu testator posthabitis proximioribus ab
„ intestato succedentibus, consanguineos remotiores,
„ sive extraneos haeredes instituat, aut ipsummet
„ filium legitimatum, ut advertunt ec. » dove i concordanti, e più modernamente nella *Bononien: successionis* 6. *maii* 1754. *cor. Beaufort.* §. 2. *vers.*
„ absque tamen *clausula praejudicio venentium ab*
„ *intestato* „.

A più propriamente parlare adunque, non può chiamarsi figlio legittimato quello, che ottenne una grazia ristretta dalla clausula „ sine praejudicio ec. „ La grazia si riduce a una *dispensa*, che gli giova forse ad escludere dall'eredità intestata il coniuge superstite, e il fisco. Nessuno dirà che grazia sì fatta sia di gran valore.

La dispensa insomma rende l'illegittimo abile a qualche preciso effetto, ed è lungi dalla vera legittimazione, la quale è plenaria restituzione, e fa sì, che il legittimato si consideri tale, come se fosse nato da legittimo matrimonio, e in nulla dissimile dai figli giusti. *Constant. loc. cit. n.* 19. *e* 20., *e n.* 31. *vers.* „ dispensatio reddit habilem ad aliqua illegiti-
„ mum, nec est vera legitimatio, quae est plenaria
„ restitutio etc. „

Non credo necessario dopo tutto ciò esaminare, se questa clausula micidiale permetta pure qualche resto di speranza al figlio legittimato, quasi cioè il riservo fatto a favore degli eredi venienti ab intestato non operi, morendo il padre con testamento.

Imperciocchè i figli legittimi non solo succedono nell'eredità intestata del padre, ma hanno anco diritto di querelare il testamento, nè di querelarlo solo col lasciare che in qualche parte almeno sussista, ma di romperlo ancora, e rescinderlo interamente.

Il caso su cui rispondo sarebbe appunto questo;

perchè supponendo che il Cavaliere che mi consulta instituisse nel suo testamento in tutto, o in parte erede il figlio legittimato e poi ottenesse figli legittimi, questi figli benchè impropriamente si chiamino postumi, hanno però come tali diritto di rompore le tavole, e così succedere nell' eredità intestata del padre § *Posthumorum 2. instit. de exheredatione liber.; et ibi Harprect. n. 2. vers.* improprie.

E' certo, che per regola generale la preterizione dei figli dà causa, che si rompa il Testamento *leg. inter coetera* 30. *ff. de liber. et posthum.*, e si chiama preterito quel figlio che non è compreso sotto veruna condizione dal testamento contemplata „ Si alteruter „ casus omissus fierit, eo casu qui omissus sit, natus „ rumpit testamentum; quia hic filius nec sub condi- „ tione quidem scriptus haeres intelligitur, qui in „ hunc casum nascitur, qui non est testamento appre- „ hensus et *leg. commodissime ff. eod.* „

Ma già di molti rischi, se non di molti danni, ho mostrato abbastanza poter'esser sorgente al figlio naturale la clausula « sine praejudicio » la quale ristringesse il Rescritto della sua legittimazione.

Nè questo sì tristo fine può essersi proposto un padre amoroso supplicando il suo principe, nè questa trista conseguenza può volere il benefico principe, che si pieghi alle suppliche del suddito.

Dovrà bensì sottoporsi alla considerazione del Consiglio che dovesse informar la supplica; che il Cavaliere si trova ancora in stato libero, e la legittimazione del figlio già esistente non nuoce ad altri figli legittimamente nati, benchè possa nuocere a quelli che fossero per legittimamente nascere dal matrimonio che gli piacesse contrarre; E questi ho già detto che secondo il Gius non possono impedire il pieno effetto della legittimazione per Rescritto.

Egli è bensì da avvertire in questo luogo, che

ogni condizione favorevole ai figli giusti con cui il principe restringesse la grazia della legittimazione potrebbe cadere fino alla *incivile* conseguenza d'allontanare il matrimonio, cui forse è inclinato, e cui dalla sua condizione, e dalla sua fortuna è consigliato il Cavaliere; dovrebbe dunque temersi ch'egli sia per preferire il tristo, e dalle leggi abborrito celibato, alla probabilità di pregiudicare colla prole, che ora egli non conosce, e non ama, al figlio, che già si è attirata tutta la di lui tenerezza.

Ed appunto per non lasciare alla sua progenie funesta eredità di discordie, e di liti nella divisione del patrimonio paterno, egli deve implorare una grazia, che assicuri pacifica la sua successione fra tutti i figli ugualmente, qualunque sia per essere la loro respettiva origine.

Laonde ec.

Dallo Studio

Febbrajo 1816

SECONDO VOTO

PER

LA VERITA'

Il Cavaliere che mi consulta destinava sua moglie quella giovinetta, da cui (accecati entrambi dal caldo degli anni, e dell'amore) aveva ottenuto un figlio maschio; ma le leggi vigenti nel tempo, in cui morte repentina gli tolse la femmina amata, vietarono il conseguimento di fine sì santo; ciocchè egli assicura poter giustificare pienamente.

Ciò posto interrogato io una volta, e richiesto ora di ulteriori schiarimenti dico, che per le verificate circostanze le quali contro il suo desiderio impedirono il matrimonio, potrà il Cavaliere sembrar degno d'una grazia pura e spogliata dalla clausula, con cui solevansi nei secoli scorsi accompagnare i Rescritti di legittimazione, dalla clausula cioè « *senza pregiudizio dei venienti ab intestato* », o dall'altra meno ampia » *senza pregiudizio dei figli legittimi nascituri da giuste nozze* » Pare a me che debbano giovare al suo intento le osservazioni che qui propongo.

E primieramente; ella è ben trista la sorte del Cavaliere che mi consulta, il quale è costretto a macchiar se stesso, e la memoria della diletta amica col nome di concubina, benchè egli avesse avuto sempre nell'animo, e nel desiderio, di darle titolo di moglie, e come tale amarla, ed onorarla.

Ma pure egli ha di che consolarsi in questo almeno, che frai diversi modi d'illegittima procreazione di figliolanza, il modo del concubinato è quello che più si avvicina al matrimonio, ed è perciò meno d'ogni altro odioso alle leggi civili *Instin. Novella* 69. I figli nati dalla concubina, donna libera, tenuta con affezione quasi maritale dall'uomo celibe in casa sua con questo nome sono con proprio vocabolo dal genere delli spuri separati, e si chiamarono „ *Nothi* „ da Giustiniano, come insegna il dottissimo *Francesco Ottomanno* (1).

Questi figli concubinarii, il medesimo Dottore conclude, che succedono ab intestato, perchè appunto non si dicono esser senza padre » Praeterea quod ad novum » jus attinet hodie *Nothi* sine patre dici non possunt. » Nam ex Novellis Iustiniani tam certum habent pa- » trem, certamque matrem, quam qui ex justissimis » nuptiis procreati sunt. Itaque etiam ab intestato » patri haeredes designatur » ibid. *pag.* 57. »

Il contrario rispetto agli altri figli illegittimi » » Summa autem eorum, quae Justinianus de iis (spu- » riis) statuit haec est; ut spurius aliunde quam ex » concubinatu susceptus, neque *Nothus*, neque natu- » ralis appelletur, neque ullum in patris haereditate, » vel ex testati, vel ex intestati caussa jus habeat; » neque a suis quidem parentibus ei alimenta debean- » tur. *Novella* 74, *et* 89. » ibid. pag. 39. »

---

(1) *De spuriis mihi a c.* 54. *Lugduni apud Ant. Gryphium* 1569. *in fol. Vol. I* „ Iustiniani autem novellis constitutionibus omnes (ut „ superius dictum est) spuriorum species praeter unam *Nothorum* „ sublata sunt. *Nothos* autem definit, qui ex concubina nati sunt; „ hoc est ex muliere innupta, quam vir coelebs domi concubinatus „ causa solam habuit. Huius autem origo prima ad Constantinum „ Imperatorem referenda est „.

Di qui passando alla legittimazione, lasciando da parte quella che si ottiene per Decurionato, e per susseguente matrimonio, volgiamoci a questa *legittimazione per rescritto di principe*; la quale si domanda o dal padre, o dal figlio stesso nominato dal testamento paterno; il Rescritto non si ottiene se non in mancanza di figli nati già da giuste nozze » Nam si legittimi extent, *Nothi* non poterunt nisi per decurionatum, aut subsequens parentum matrimonium legitimari » *pag.* 59. *ibid.* »

E quì cade un'elegante questione; se il legittimato acquisti SUITA', e così diventi membro della famiglia con tutti i suoi diritti, e coi benefizi dell' agnazione; questa disputa può interessare più che non pare il nostro caso, come fra poco vedremo.

Risponde negativamente il dottore, che io seguito, Francesco Ottomanno: Egli scrive così « Etsi autem » novo jure certum patrem habeant (Nothi) tamen » non filii jus adipiscuntur, quia *suitas*, *filiatio*, » *agnatio*, *cognatio* sunt individuae *leg. ec.* .... quod » autem ad legitimatos attinet, jus antiquum, quo » per principis Rescriptum suitatem adipiscebantur, » aperte per Novellam abrogatum est, ubi Justinianus » sanxit ut legitimati soli patri legitimi sint, non » etiam generi, idque certae dumtaxat portionis caus- » sa: unde apparet legitimationem esse jus quoddam » definitum, et certis tamquam terminis ita circum- » scriptum, ut longius produci non possit. Cum autem » claritas generis per totam familiam diffusa, et plane » individua sit, atque in agnatione, et gentilitate posi- » ta, quomodo ex ea sola parte nobilitatem assequeren- » tur? » *ibid. pag.* 57. », e lo ripete » *pag.* 59. » Sed » verius est legitimatione non integram suitatem ac- » quiri: verum ex parte tantum; hoc est quatenus ad » solam patris personam pertinet; quippe cum legiti- » mati ut supra *ex Novella* 89. dictum est, ab omni-

» bus aliis patris, propinquis, et cognatis, ab omni
» inquam ipsius cognatione, et familia plane alie-
» ni sint ».

Consideriamo dunque il benefizio che può risentire il figlio legittimato rispetto al padre, e quello che può risentire rispetto alla famiglia.

Nel primo tema entra il diritto alla successione paterna per causa testata, e intestata; diritto acquistato fin dal giorno della legittimazione, in cui non esistevano figli giusti, e conservato mal grado la loro sopravvenienza, fra' quali tutti egualmente si divide intera l'eredità intestata, come la testata si divide, osservata la misura delle quote legittime.

Tanto fissano concordemente il Perez, il Tuldeno, il Vinnio, il Mansio coi citati da loro, e il moderno Giure consulto Francese Loiseau nei luoghi soverchiamente forse trascritti nel mio PRIMO VOTO.

Nell'altro tema entrano tutte le cavillazioni forensi che son pur tante nella materia delle sostituzioni fidecommissarie, sulla congetturata volontà dei fidecommittenti per includere o escludere linee, e persone più, o meno dilette, e sull' infiammato voto agnatizio per la conservazione delle famiglie nel loro antico lustro, nella loro nobiltà immacolata, e nella loro prima opulenza.

E qui, e finchè questi voti, e questi precetti trovarono nelle leggi protezione, non che compatimento, fu opportuno, quanto giusto sottilizzare sulle caratteristiche, delle quali il Rescritto del principe arricchisse la persona del figlio legittimato, al quale non pensava forse quel testatore, che tutti invitò i suoi figli legittimi, e naturali, e i loro discendenti; dissi che a loro forse non pensava il testatore, ed ora aggiungo che ciò procede fino a quel tempo in cui s'introdusse dai notari la pratica di specificare con eloquenti parole la *legittimità fin da principio*; la quale non potè essere se non quella deri-

vante per necessità dal matrimonio, esclusa qualunque successiva legittimazione; del che però non credo opportuno fermarmi qui a parlare.

In questi termini, il desiderio del padre che chiede al principe la legittimazione del figlio ottenuto dalla concubina si truova in collisione, per quanto riguarda la successione nei beni, colla volontà dei più remoti autori, i quali al passaggio di questi beni imposero legge tale, che dall' autorità pubblica del principe, e dei magistrati era protetta, e custodita; o almeno in questi termini la volontà del padre supplicante non è la sola guida, che deve dal principe attendersi nella concessione della grazia.

Il principe sapendo che nella famiglia del supplicante vi sono, o possono esservi degl' individui i quali per diritti loro proprj, e come dicono *ex propria persona* non per mezzo paterno succedono nei beni, o in in parte de' beni che formano il patrimonio del supplicante medesimo, dovè tener la briglia in mano, e guardarsi da proferire sotto specie di grazia, e di favore, una sentenza odiosissima, contraria alle leggi, sotto le quali sorsero i testamenti, e distruttrice dei diritti perfetti, che dai testamenti medesimi derivarono nei sostituti: nei sostituti ripeto, i quali non hanno bisogno del testamento del padre, e vengono anco ab intestato; anzi *omessa la causa del testamento*, e repudiata eziandio l'eredità paterna, raccolgono la successione fidecommissaria, dai testatori medesimi avi, atavi, e tritavi riconoscendola.

Di qui, solamente di qui, il riflesso al pregiudizio, che la legittimazione recherebbe ai figli giusti, e di qui la clausula » *sine praejudicio venientium ab intestato* ». La curia romana per una regola di cancelleria introdusse questa clausula nei Rescritti di legittimazione, e di essa come di *clausula consueta* fin dal suo tempo fece menzione anco Giulio II nella Bolla

Sicut prudens XV dell'anno 1507; la più antica fra quelle su questa materia, e da cui si parte la facoltà di legittimare i bastardi da quel Papa conceduta al collegio de'notari: e perchè poi a un collegio di notari Papa Giulio tal facoltà concedesse, non ce l'ha lasciato detto l'istoria.

Fra le altre Bolle dei Papi successivi non conterò quella, che pur si cita comunemente di *Leon X. Pastoralis* 33, perchè il Papa della famiglia de'Medici non fa altro che revocare a favore de'suoi concittadini notari fiorentini alcune discipline sul collegio de'notari prescritte *da Giulio II*, nè fa parola del diritto di legittimare. Esaminando le altre Bolle si vedrà che procedono tutte in questo tema, che il collegio de'notari non potesse legittimare, se non con questa restrizione, che non debbano i terzi risentirne pregiudizio.

Estesa infatti la facoltà dei notari anco al caso, che il padre avesse già figli legittimi, e naturali, cioè a favore di tutti i figli illegittimi, e da qualunque condannata congiunzione procreati, fu però mantenuta la clausula stessa da Paolo III nella Bolla *Romani Pontificis* 14. *dell'anno* 1538. § 4. » ibi « Nos igitur....
» hujusmodi supplicationibus inclinati, praefatum col-
» legium facultatis praedictae vigore, quoscunque ille-
» gitimos ex quocumque illicito, et damnato coitu
» procreatos, etiamsi eorum genitores filios legitimos,
» ac naturales haberent *absque tamen praejudicio ve-*
» *nientium ab intestato* legitimare posse, et legitima-
» tiones per eos in posterum faciendas etiam stantibus
» legitimis, validas, et efficaces fore, suosque effectus
» sortiri.... mandamus ec. (1)

Nacque però ben tosto disputa in qual modo dovesse intendersi questo pregiudizio *dei venienti ab in-*

(1) Si veda *Hondedeo Consil.* 92. n. 24.

testato. Sopraggiunse la *Bolla di Pio IV* nell'anno 1562, la quale revocò tutte le legittimazioni fatte in pregiudizio dei giusquesiti; e perciò escluse dalla successione fidecommissaria i legittimati (1).

Ma questa Bolla, e il suo disposto procede solo quando si tratta di Gius quesito; cioè quando la legittimazione fosse fatta dopo la purificazione, e agnizione del fidecommisso; e quando la volontà dei testatori apparisca manifestamente contraria ai legittimati: Che se fosse dubbia la volontà, si dovrebbero anco i legittimati ammettere ai fidecommissi (2).

Il Pontefice bensì, ed ogni altro sommo imperante avente sovrana autorità, egli solamente potrebbe derogare alle sostituzioni fidecommissarie; ma per indurre questa deroga non solo è necessario che manchi la clausula » *sine praejudicio* », ma è necessario che concorra anzi nel sovrano la scienza espressa delle sostituzioni, e l'espressa sua volontà di derogarvi colla pienezza della sua potestà.

Prescindendo dunque dal caso di sostituzione nei fidecommissi, non vi è ragione per cui debba la legittimazione restringersi con la clausula « *sine praejudicio venientium ab intestato* » Imperocchè non può darsi che rechi pregiudizio ad alcun possibile erede colui, al quale la legge conceda piena libertà di disporre de suoi beni, e tramandarli anco in qualsiasi estraneo; Ed è qui che hanno luogo le reflessioni dell'Ondedeo nel citato *discorso* 92. *n.* 51. *lib.* 1. *da riscontrarsi*.

Sembrerebbe piuttosto, che questa clausula tendesse a diminuir l'arbitrio di testare; e mi pare più ragionevole attribuirle quest'effetto, anzichè non attri-

(1) Si veda il medesimo *Hondedeo Consil* 67. *n.* 37. *et n.* 40 *a n.* 43. *lib.* 1.

(2) Si vedano il Grazianò, il Mantica, il Tonduto, il Valenti, e il Cardinal De Luca, la Rota Romana, e i citati da loro.

buirgliene alcuno; anzichè volerla inserita in un'atto emanato dall'autorità sovrana al solo effetto di farla disprezzabile.

E disprezzabile infatti diventa la legittimazione qualificata colla clausula in questione: e simil grazia è chiamata dai DD. *secca*, *tenue*, *e debole*: Ella è debole tanto, che più non potrebbe essere (1) e fino al punto, che non può il legittimato chieder la legittima in concorso dei collaterali, ma può solo succeder per testamento, come ogni altro estraneo *Michalor. de fratrib. p.* 3. *cap.* 26. *n.* 23. *Constantin. ad stat. urbis annot.* 38. *art.* 1. *n.* 90, 91, 92.

Nè questa angustiata *legittimazione* merita veramente tal nome, ma piuttosto quello *di dispensa*, che ammette il figlio a percipere solamente quello, di cui il padre può disporre *Merlin. Discept. Foren. tom.* 3. *cap.* 496. *n.* 6. già riferito nel primo Voto.

La quota della quale il padre può disporre a favore del figlio naturale *escluso dai figli, e dai descendenti legittimi, non può eccedere la sesta parte dell'eredità disponibile, detratta la legittima*; così è fissato dalla nostra legge de 15 *Novemb.* 1814. *art.* 7.

I figli naturali poi (secondo l'altra legge de 18 Agosto 1815. cap. 2. artic. XII.) *non succedono al padre, e alla madre, se non che in esclusione del coniuge superstite, e del fisco.*

Nè possono lusingarsi i *legittimati con Rescritto di principe* di esser compresi frai figli legittimi, e naturali, perchè la legge medesima *Art. XI. ibid.* si contenta dire, che *sotto nome di figli, e discendenti legittimi, e naturali, tanto maschi, quanto femmine vengono i legittimati per susseguente matrimoni .*

Confrontiamo il disposto di queste leggi, col valore

---

(1) *Gratian. Tondut., e il Beroo Consil.* 176. *n.* 33. *et passim.*

di un Rescritto accompagnato dalla clausula — *senza pregiudizio dei venienti ab intestato* —, o anco dall'altra meno ampia -- *senza pregiudizio dei figli legittimi nascituri da giuste nozze.* E confrontandolo vedremo che nell'uno, e nell'altro tema, e i figli legittimi, e i collaterali del Cavaliere impugnerebbero prima di tutto la prerogativa di legittimo al figlio in questione, il quale non avendola acquistata per susseguente matrimonio, non potrebbe invocare a supplire questo modo dalla legge unicamente espresso, l'altro *modo secco, tenue, e debole, debolissimo* di un Rescritto, che appena equivale a una dispensa.

Sosterrebbero poi tutti ugualmente, che il padre non potea disporre a favore del figlio naturale se non della quota non eccedente la sesta parte dell'eredità disponibile: (*detto artic.*) Il qual precetto inoltre, benchè investa *il concorso di figli, e descendenti legittimi*, pure potrebbe giovare anco agli altri eredi legittimi, che tutti escludono i figli naturali *fino al 4. grado inclusive*, giacchè egli esclude solamente il coniuge superstite, ed il fisco: così almeno è lecito argumentare dal detto *Artic. XII. cap.* 2., combinato coll'*art. XXV. cap.* 4. della legge de 18 Agosto 1815 *pag.* 256, e *pag.* 259.

Sopravviene poi la regola, che il figlio postumo, benchè impropriamente sia chiamato tale, quello il quale nasce dopo il testamento del padre, quando non sia espressamente istituito, nè espressamente diseredato, rompe il testamento paterno (come più latamente in detto mio Voto): sicchè il Cavaliere non potrebbe anco testando assicurare la fortuna del legittimato, appunto perchè, e appunto allora quando la legittimazione fosse ristretta dalla clausula — *senza pregiudizio dei figli nascituri* —.

Nella situazione dunque in cui egli è ora, e nel momento in cui il Cav. pensa supplicare il sovrano,

deve bastargli il timore che queste pretensioni possano eccitarsi, qualunque fosse per esserne la sentenza che meritassero dai tribunali i suoi figli legittimi, e i suoi collaterali in contradittorio col figlio legittimato; deve bastargli il rischio, che dal suo sangue, e per la dissensione familiare si trasferisca la sua eredità alla curia, questo rischio deve bastargli per raddoppiar le preci, ed insistere onde ottenere una grazia pura, quale dal suo ottimo principe, e sovrano, ho già detto che può sperarla.

E le ragioni di sperarla si possono riepilogare così.

I. Non vi son termini abili di paragone fral collegio dei notari di Roma, e il Gran Duca di Toscana. A quel collegio poterono attribuire i Papi la facoltà di legittimare colla clausula restrittiva *sine praejudicio*, secondo la *regola* 48. *della cancellerìa*; Il Granduca di Toscana poi non è obbligato (e qui davvero son sicuro di non errare) a sottomettersi nè alle regole della cancelleria romana, nè alle discipline del collegio de' notari romani; ma nella pienezza della sua sovranità potrà se vuole seguire le tracce dettate da Giustiniano, e segnarne anco delle nuove, che gli sembrassero più conformi alla giustizia primitiva, e meglio dirette alla felicità dei suoi popoli.

II. Questa espressa preservazione dei diritti competenti agli eredi intestati, quanto poteva convenire a una legislazione semibarbara, inviluppata di fidecommissi, e di feudi, altrettanto è soverchia, o piuttosto ridicola nel più retto sistema predicato più anticamente dai dotti, e adottato poi dai sovrani, e specialmente da quelli di Toscana, i quali già da settanta anni percossero, e finalmente giunsero a distruggere i privilegj feudali, e i vincoli di tutte le sostituzioni; finchè ci siam condotti a vivere sotto una legge preziosa, quella de' 15. Novembre 1814., che al §. 4. così dispone « Resta » ferma l'operazione delle leggi del cessato Governo,

» che riguardano la feudalità, le sostituzioni fidecom-
» missarie, le commende, e qualunque altro vincolo
» di cui fossero stati affetti i beni immobili. »

III. La successione nell'eredità del Cavaliere è dovuta ai suoi collaterali in preferenza del figlio naturale a forma dell'Editto successorio vigente in Toscana. E questo Editto limita anco l'arbitrio di testare, e non concede al padre di potere istituire il figlio naturale se non in una certa quota. Inoltre quest'Editto non riconosce altra legittimazione che quella *per susseguente matrimonio*. Di questa, o di altra equivalente ha dunque bisogno il Cavaliere, che desidera di porre il suo figlio naturale nella condizione dei legittimi perfettamente, ciocchè avrebbe fatto se la morte non gli avesse rapita la sposa sei mesi dopo la nascita del fanciullo; per questa ragione gli è dovuta l'istessa legittimazione che gli avrebbe procurata il matrimonio susseguente *Authen. praeterea*: legittimazione mercè cui sono parificati tutti i figli qualunque sia la loro origine, e qualunque pregiudizio dai legittimati possa ridondare ai legittimi fin da principio (come meglio in detto Voto).

IV. E siccome finalmente l'età, e la fortuna del Cavaliere posson far sperare che egli abbracci il lodevolissimo stato matrimoniale, per ciò ragion vuole, che ogni ostacolo gli sia tolto dal prudentissimo principe, anzi che frapposto coi timori di future liti frai figli legittimi fin da principio, e il figlio legittimato di cui la sorte, e i diritti potessero ancor vagare fra le interpetrazioni d'una grazia ambigua, in bersaglio alle astuzie di multifaria, e versatile giurisprudenza.

Queste osservazioni esporrei al Trono, e spererei grazia conforme scrivendo nel caso del Cavaliere che mi consulta.

RAPPRESENTANZE

E

GIUSTIFICAZIONI

ESIBITE IN NOME

DEI CONTI ARCIPRETE GIOVANNI CAV. FLAMMINIO, E PIERO DE' BARDI

AL DIRETTORIO ESECUTIVO

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

DOPO L'OCCUPAZIONE DI VERNIO

PER LA REINTEGRAZIONE NELLE LORO PROPRIETA'

CITTADINI DIRETTORI

Presento a voi, Cittadini Direttori, i reclami de'Conti Bardi e del popolo di Vernio; ed acciocchè grato possa riuscirvi il mio linguaggio prendo arditamente quello della verità, che più dolce suono so non potersi recare alle orecchie d'uomini liberi.

Voi volete che il popolo di Vernio faccia parte della Repubblica Cisalpina: A questo fine l'amministrazione centrale del Reno cui commetteste l'esecuzione de' vostri ordini, ha spedito colà un Commissario straordinario. Egli ne ha preso possesso in nome vostro a mano armata e colle forze accordategli dalla Centrale.

Voi avete creduto che il *bene della libertà* esi-

gesse questa *unione in una sola famiglia;* Ma avete voi considerato quali diritti vi autorizzavano ad accrescerla, e quali rimanevano lesi per questa adozione?

Il Voto del popolo di Vernio si è esternato per la riunione alla Repubblica Cisalpina e le sue istanze vi hanno mosso ad ordinarla. Egli è ben numeroso dunque questo popolo di Vernio quando dalla pluralità emana il Voto per la riunione, non ostante che, cinquecento famiglie emettano un voto contrario! Degnatevi, Cittadini Direttori, gettar lo sguardo sulle annesse carte e valutando l'istanze di tutti i capi di famiglia di Vernio non potrete curare i latrati di quei pochi che avessero disertato dall'antica obbedienza nella speranza di esimersi da tutte. Ogni perverso odia il governo di cui teme la giusta vigilanza; La rettitudine del vostro non porrà al coperto voi stessi dalle calunnie de' nemici dell'ordine, mentre tutti i buoni Cittadini benediranno le vostre sollecitudini, e da voi diretti accresceranno lo splendore della virtù Italiana.

Se mai pertanto foste stati sorpresi da qualche istanza o supposta, o prezzolata; se mai l'interesse d'un solo, la vendetta privata, l'egoismo, l'avarizia si fosse tratto dietro qualche debole, qualche ignorante o qualche indolente, tanto impenetrabile da ogni pensiero politico quanto pronto ad ogni specie di lucro; Credereste voi allora che il *Voto del popolo di Vernio* si fosse esternato per la sua riunione alla Repubblica Cisalpina; credereste voi che il vantaggio comune vi autorizzi a questa *unione in una sola famiglia?*

Pensateci di nuovo, Cittadini Direttori, e consultate non la fortuna dell'armi per la quale siete sorti in tanta gloria, ma la giustizia, che accompagnando sempre i vostri passi vi scorgerà al più luminoso destino: disprezzate l'acquisto d'un territorio ingrato al sudore di pochi coltivatori, e come essi la rispettano, così voi ordinate alle vostre truppe che rispettino l'autorità

de'Conti Bardi, e si astengano di por mano sopra alcun lor diritto che il popolo medesimo di Vernio vuol conservato.

Ed ecco che i reclami ch'io ho l'onore di presentarvi sono dei Conti Bardi non meno che del popolo di Vernio.

Gli ordini che da voi imploro son poi quelli stessi che dette alle sue truppe la Repubblica Francese nell'atto medesimo che ricevè da' Conti Bardi il giuramento di sommissione, e la promessa di pagare a lei tutti i diritti che si pagavano all'Imperatore. Degnatevi di vedere l'atto celebrato in Firenze il dì primo Lugio 1796. firmato dal General Berthier, e del quale è quì allegata copia.

Non hanno i Conti Bardi demeritata la protezione della Repubblica Francese; e al suo invitto General Bonaparte corrono a rammentare la speranza da lui nata e cui nutriva la sommissione novamente giurata, e la promessa ottenutane che non fosse inferita alcuna molestia su loro diritti *ai proprietari del feudo chiamato Vernio*.

Quindi se altri feudi imperiali sono stati egualmente riuniti in seguito alla sanzione del Generale in Capo, non può egli aver voluto disporre anco di Vernio a cui aveva promessa l'immunità da ogni lesione e l'aveva garantita *ordinando alle truppe Francesi di rispettare, e far rispettar le proprietà de' Conti Bardi*.

Permettetemi qui di rammentarvi, Cittadini Direttori, che ancor voi poco fa avere reclamato la garanzia de'contratti celebrati colla Repubblica Francese contro alcune innovazioni che vi erano minacciate, e non negate ai Conti Bardi il gius a un simigliante reclamo.

Finalmente il vostro Commissario straordinario confonde coi diritti del feudo i diritti del patrimonio

de' Conti Bardi; quindi, ora prende e ritiene Ostaggi perciò il denaro incassato dai Conti, quasi fosse in frode dei titoli che pensava stabilire in Vernio la Repubblica Cisalpina, e non piuttosto in esercizio di quelli vigenti già da V. secoli; e ora assolve i livellari dal pagamento dei canoni annui stipulati in contratti osservati fin'ora pacificamente.

Per tali aggravi sono ricorsi i Conti Bardi all'amministrazione centrale del Reno che aveva inviato il Commissario. E quantunque ella mi abbia risposto che non possono esser tenute per *arbitrj* le operazioni del Commissario; tuttavolta ella non ha assegnato, il vero nome, nè io vedo con qual'altro chiamare, e la pretenzione dei denari e delle carte già recate a Firenze precedentemente alla pubblicazione de' vostri proclami in Vernio, e il proscioglimento dei contratti livellarj; di quei contratti tanto lontani da ogni ombra di Gius feudale, quanto è certo, che il vostro territorio ne abbonda per antico costume, e che voi stessi ne andate ogni giorno aumentando il numero.

Mi guarderei bene di allungare avanti voi il reclamo per la tutela dei sacri diritti di proprietà. Questo nome solo mi assicura di vederli da voi conservare illesi.

Non posso neppur temere che voi mi neghiate il riparo che imploro quasi incompetenti a disporre su di ciò, quando per l'ultimo suo proclama il Generale in Capo ha concentrato in voi e ne' Quattro Comitati ogni suo potere.

La risposta pertanto che riporterò da voi Cittadini Direttori e che devotamente sollecito, sarà quale debbo sperarla dai virtuosi rappresentanti di un popolo libero, sarà favorevole alle istanze del popolo di Vernio vostro buon vicino, non meno che a quelle de' Conti Bardi sudditi a un Sovrano cui la retta e leale condotta in questi tempi difficilissimi ha meritata la da tanti Sovrani e da tante Nazioni invidiata amicizia della Repubblica Francese, e della vostra sorgente con tanto lustro.

Milano 20. *Settembre* 1797

ARMATA D'ITALIA

LIBERTA' **EGUAGLIANZA**

STATO MAGGIORE GENERALE

Al Quartiere Generale di Firenze questo primo Luglio 1796 13. Messidor l'Anno Quarto della Repubblica Francese una e indivisibile.

Il Generale di Divisione Capo dello Stato Maggiore

Certifica a chi potrà occorrere che i Sigg. Giovanni, Flamminio, e Piero de' Bardi proprietarj di un feudo chiamato Vernio in luogo dell'Imperatore hanno prestato il loro giuramento di sommissione alla Repubblica Francese, e promesso di pagare tutti i d azj che pagavano all' Imperatore; in conseguenza resta proibito alle Truppe Francesi di fare il minimo attentato alle loro proprietà, ed è anzi ordinato loro di rispettarle, e farle rispettare.

C. ALESS. BERTHIER

LIBERTA' *EGUAGLIANZA*

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA UNA ED INDIVISIBILE

Milano il primo Vendemmiario VI. Anno della Libertà
(23. *Settembre* 1797)

TESTI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Al Sig. Lorenzo Collini Deputato de' Conti Giovanni, Flamminio e Pietro de' Bardi.

Il luogo di Vernio, su cui ella riclama gli antichi diritti feudali de' Conti Bardi, venne da questo Direttorio aggregato al Territorio della Repubblica Cisalpina, e non ne fu che giusto e regolare il possesso da lui preso.

E' ben facile il comprendere, che Vernio non poteva formare parte della Repubblica Cisalpina, ove fosse rimasto sotto il Dominio Feudale, come allorchè non si fossero sciolti da un tale Dominio, non sarebbonsi potuti unire a questa repubblica il feudo di Castiglione dei Conti Pepoli, ed i feudi imperiali della Lunigiana dei Marchesi Malaspina.

Se li Conti Bardi vogliono ritenere, che coll'atto celebrato in Firenze il giorno primo Luglio 1796. firmato dal Generale Berthier la Repubblica Francese abbia loro promesso di mantenerli ne' Feudi, ne potranno a lei dirigere le istanze.

Riguardo poi ad ogni diritto, o cosa allodiale dei Conti Bardi allorchè giustifichino che il Commissario Straordinario ne gli abbia lesi, il Governo Cisalpino si farà carico di compartire le opportune provvidenze alla tutela delle loro private proprietà.

Ciò è quanto le posso significare in riscontro della Memoria da lei presentata al Direttorio Esecutivo, come Deputato de' Conti Giovanni, Flamminio, e Pietro de' Bardi

Il Ministro degli Affari Esteri
C. TESTI

CITTADINI DIRETTORI

Quando presentai a voi Cittadini Direttori, i reclami dei Conti Bardi, se la difficoltà dei tempi non mi consentiva di nutrire l' intero successo delle mie istanze, la perpetua giustizia d' ogni paese, e d' ogni secolo mi confortava però dall' altro canto, e mi riprometteva quella tutela delle proprietà private di essi, che per mezzo del Ministro degli affari esteri vi degnaste assicurarmi. Non temei che pretesto, cavillo, o astuzia alcuna, avrebbe violata l'interpretazione della vostra promessa.

Leali quali già vi sapevo, giusti quali vi esperimentavano, il vostro decreto fu per me quello d'Astrea medesima. Tutta la mia sollecitudine fin da quel punto si rivolse a potervi dentro il più breve tempo, por sott'occhio la giustificazione dei titoli, pei quali i conti Bardi son padroni del territorio di Vernio, ed esigono da quelli uomini ai quali hanno concesso il possesso, o la comodità di percipere i frutti, l'annue prestazioni corrispondenti alle respettive concessioni.

Intanto però il vostro commissario in Vernio con suo Decreto del primo Vendemmiatore, ordina che si paghino ai conti Bardi *i tributi così detti* FITTI *fino al dì* 15. *Settembre soltanto, e non più oltre*; e con altro decreto del 7. Vendemm. dichiara: *svincolati da ogni peso, o contribuzione fin' ora pagata agli ex Conti sotto qualunque titolo, e pretesto, e nominatamente da quelle così denominate* » FITTI i beni posseduti dalli uomini di Vernio, i quali beni chiama loro *proprietà*.

Cittadini; queste dichiarazioni contengono un manifesto effugio al vostro decreto dell' istesso giorno primo Vendemm. Tutto diviene incerto (gridava il

principe degli oratori nella maggior Repubblica del Mondo) quando ci allontaniamo dal Gius. Ogni questione, soggiungeva egli, deve dalla definizione dipartirsi acciò con senno si stabilisca. Se al FITTO diamo il nome di tributo, se i diritti superficiali accordati dal dominio al colono e al conduttore si confondono con quelli di proprietà, se i titoli si chiamano pretesti, se si sostituiscono li odiosi vocaboli della tirannia, ai vocaboli denotanti l'esercizio mite, e retto dei diritti sacri, ed inviolabili che ha il padrone sul fondo che ha comprato; se tutta questa metamorfosi si opera poi senza esame, e senza l'udienza della parte cui si spoglia repentinamente; allora qual nume diremo presedere agli affari degli uomini, qual fisonomia presteremo alla giustizia? Quella d'una dea, o quella d'un Erinni?

Tosto che abbiate volto lo sguardo, Cittadini Direttori, sui documenti che io sto raccogliendo, conoscerete l'errore in cui è incorso il vostro Commissario straordinario: se io non ne commetterò, lo dovrò alla lentezza della diligenza, che negli affari (per servirmi del motto d'Augusto) deve andar congiunta, colla celerità dell'industria; e se il vostro commissario avesse potuto spender nell'esame il tempo che vi prego concedere a me, si sarebbe astenuto da quelle operazioni delle quali mi affretto d'impetrare da voi l'abolizione. E voi non prevenuti, non impazienti, non tardi, nè precipitosi, a causa cognita, non me la negherete, sempre costanti a battere la luminosa via dell'equo, e del buono.

Firenze 7 Ottobre 1797.

LIBERTA' *EGUAGLIANZA*

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Milano 27 Vendemmiar. Anno VI Repubblicano (19 *Ottob.* 1797.)

TESTI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Al Sig. Avvocato Collini.

CITTADINO

Potete, cittadino, esser sicuro, che il Direttorio non ha sanzionati i decreti del commissario Leoni, come potete altresì esser persuaso pienamente, che non si ricuserà mai di fare giustizia alle pretese Bardi, qualora siano fondate, come ritenete colla vostra de' 7 corrente Ottobre (V. S.)

Salute, e Fraternità
C. TESTI

CITTADINI DIRETTORI

Il buon gius de'Conti Bardi è di tal chiarezza, che non senza timore di offendere la vostra giustizia, Cittadini Direttori, e il vostro intelletto, mi condurrei a parlarne, ove non mi sortisse abbandonare del tutto lo stile della discussione. La nuda narrazione del fatto mi basterà dunque per assicurare quella tutela delle private proprietà che voi avete loro promessa.

Il territorio di Vernio fu nell'anno 1332 dalla contessa Margherita vedova Salimbeni, e dai suoi figli Nerone, e Niccoluccio venduto per mezzo di procuratori a Palla Strozzi, e a Chiavello di Boninsegni Macchiavelli cittadini fiorentini per prezzo di diecimila fiorini d'oro: i compratori indi a tre anni dichiararono d'aver comprato per Piero del fu Gualterotto de'Bardi di suo mandato, e coi suoi denari (*Sommario n.* 1) E fin d'allora, e procedendo da questo titolo la famiglia de'Bardi è stata padrona di Vernio.

Chi la spogliasse dunque di quel territorio non offenderebbe soltanto le massime elementari di ragion civile per le quali il lasso di lunghissimo tempo assicura i dominj, acciò perpetuamente incerti, non siano il ludibrio delle giudiciali continue contese, ma trafiggerebbe empiamente con una indebita resistenza all'esercizio di diritti trasferiti legittimamente, il gius naturale per cui la commutazione degli averi, e il baratto delle merci, o dei fondi fra loro, o di quelle con questi, o di tutto finalmente colla pecunia, son venuti in soccorso dei reciproci bisogni degli uomini in società.

Padroni del territorio di Vernio; qual'uso ne hanno fatto i Conti Bardi? il più savio, il più utile, quello che da ogni provida nazione si osserva in aumento della popolazione, in soccorso dell'agricoltura, in

promozione della pubblica, e della privata felicità; quell'uso per cui fra li altri è salutata la mia bella Toscana come dottissima in economia nazionale; quell'uso insomma cui la prudentissima Repubblica Cisalpina ha destinati i suoi beni nazionali, è cui rilascia la maggior parte dei fondi del suo ricco territorio.

Cominciando pertanto dall'istesso Secolo XIV. epoca dell'acquisto, vediamo che Sozzo di Piero dei Bardi nel 1348. concesse a Pucetto di Bonsignore, a Torre di Ser Bene, e Benedetto di Toio, ed altri poi, varie quote del territorio, o in feudo, o in affitto per l'annue prestazioni, per lo più in grano, convenute nei respettivi contratti (*Somm.* C. 2. n. 1, 2, 3, 4.)

L'istesso si dica de'secoli successivi, nei quali i contratti citati nel sommario annesso ci conducono annualmente per mezzo a simili concessioni fino ai dì nostri.

Così nel 1442. il conte Alberto stipulò un'affitto con Banchino di Michele (*Somm.* C 2. *n.* 5.) Così nel 1550 il conte Gualterotto rinnovò il livello con Francesco di Menico, ed altri di Giusto (*Somm.* B n. 2.) Così nel 1551., e 1556 il conte Gualterotto, e il conte Federigo concessero ad Ercole Salimbeni, e ad Andrea Visconti parte d'un podere posto in villa di Costozze, e un podere con casa nel popolo di S. Agata (*Somm.* C 2. n. 6, 7.) per non parlare di altri 11 contratti di simil natura (in d. Somm. C 2.) di altri 6. (in Somm. B) tutti nell'istesso secolo XVI, nè di altri 19 in (Somm. A) di 40 in (Somm. B) e di 9. in (Somm. C 2.) tutti del secolo XVII; nè finalmente di tutti i successivi fino al 1790, nel quale anno il vivente Sig. Conte Arciprete Giovanni stipulò dodici contratti di livello con altrettante famiglie di Vernio. (Somm. A 2)

Si trovano in conseguenza varie descrizioni delle famiglie livellarie nei campioni dell'amministrazione tenuta dai conti Bardi; frai quali merita attenzione

quel Campione giudicato dai periti antiquarj del secolo XV. (*Sommario* C 3.) in cui son referite le concessioni de' beni coi reciproci oneri assunti dai conduttori in quelle parole ». Pro quibus possessionibus.... » promisit, et convenit dare, et solvere quolibet » anno nomine affictus, et redditus annuatim staria » grani ec. » La somma delle quali responsioni ascendeva annualmente a stara 773, e un quartò di grano, e a lire 56. 7. 6.

Ma come poi col volger degli anni spesso le prosapie si estinguono, così non è maraviglia che l'istessi beni prima ad una, e poi ad altra famiglia siano stati in processo di tempo concessi in affitto, o a livello dal padrone, cui, per la convenuta caducità era tornato l'utile dominio, e con esso l'arbitrio di disporre nuovamente de' fondi suoi proprii.

Nell'anno 1568 si divisero le due famiglie dei conti Bardi Alberti: nel contratto di quelle divise furono enumerate le famiglie livellarie. Or poco meno indi a un secolo in un Campione del Sig. conte Piero discendente da uno de' dividenti si leggono rimasti in vocabolo ai poderi, i casati degli antichi livellari, ma tutte rinnovate le razze de' moderni (*Sommario* C 4.) Il che non potea esser avvenuto se per l'estinzione delle linee investite, o per qualunque altra causa mancata l'efficacia dei contratti, i padroni non avessero riassunto l'intero esercizio delle proprietà.

Opera perduta sarebbe l'andar qui partitamente disegnando i passaggj di ciascun fondo sotto diversi colonj, la durazione di ciascuna famiglia, i patti, e le provvidenze di ciascun contratto. Tutto il fin qui detto appartiene al dominio dei conti Bardi; ma è raro quel giudizio, comunque severo, in cui si esigano le pruove recondite de' dominj; niun giudizio evvi poi stato mai nel quale siasi fatto motto di prove dopo il lasso di un secolo, non che di presso cinque. L'os-

servazione più propria dunque al mio scopo mi sembra dover esser questa; che nei loro possessi non sono stati giammai turbati i conti Bardi, se non dopo l'arrivo in Vernio d'un commissario.

Le tre famiglie nelle quali son diramati in oggi i conti Bardi esigono annualmente le responsioni convenute nei contratti nella somma che risulta dalle tre dimostrazioni (*Sommario* A B C) riepilogate nel ristretto. Molte famiglie son morose al pagamento; ma il benigno signore le tollera; sarebbesi fatto luogo alla caducità; ma il padron diretto sospende; si è aumentato talora il debito a dismisura; e generoso il creditore l'ha interamente condonato (*Sommario* C 1. pag. 4.)

In una brevissima formula si può dunque comprendere tutto il nostro studio. Eccola. Il conte Piero Bardi comprò a denaro contante un'intero territorio; gli uomini quivi nati non vi avevano proprietà alcuna; fu però fornito loro dal compratore il mezzo più proprio alla sussistenza, quando egli assegnò alle braccia di questo, e di quello un campo su cui potessero impiegare gli aiuti dell'arte, e colla coltura lo facessero valere al di sopra di quello avrebbe prodotto abbandonato alla natura, per dividerne il prodotto.

Cosa si contrasta ora? Il diritto di comprare? e il diritto di dividere il prodotto fra il padrone, e il coltivatore?

Nè questo, nè quello mi pare possa chiamarsi a discussione se si attendano i principj d'ogni gius; il naturale (vo dire), il gius delle genti, e il civile.

Sia favola, o istoria che il genere umano contento una volta per tetto d'una fronda, d'un cespuglio per letto, d'una pelle ferina per vestimento, solamente d'acqua, di latte, e di ghianda si abbeverasse, e si nutrisse; sia un sogno dei filosofi, sia una scoperta della

ragione che per due età del mondo fosse coperto questo globo prima di cacciatori, di pastori dipoi; più serene costumanze, e più felici maniere, consigli, e provvidenze più utili successero finalmente quando gli uomini diventarono agricoltori.

Allora cominciarono a vero dire le società civili e menò vita non più errante, e vagabonda, ma permanente sui beni coltivati, l'uomo allettato a dimorarvi dalle generose largizioni della terra per le nostre occorrenze; e così lo stabilimento della società, è coequevo se non figlio dell'agricoltura. Egli e troppo difficile rinvenire le tracce della proprietà in quelle tenebre nelle quali brancolasse la nostra spezie ancor nuova, e rozza, e quando non poteva esser distinta *la differenza che passa fra 'l poter fisico, e il poter morale, conseguenza del diritto*. (1)

Le maniere d'acquistare però, benchè diverse, produssero tutte l'istesso effetto: sia che la proprietà derivi dall'occupazione come vogliono Locke (2), Barbeyrac (3), e Burlamachi (4), o derivi dal patto, come sostengono Puffendorf (5), e De Felice (6), o da questo, e da quella, come scrive Grozio (7), che però ai tempi più vicini ammette soltanto l'occupazione; in questo è forza che tutti convenghiamo, cioè, l'acquisto primitivo, per tali mezzi costituito poter passare in altrui, e farsi acquisto derivato in quello in chi fu trasfusa la proprietà dal primo acquirente » I generi

---

(1) De Felice not. a Burlamachi principj del diritto t. 4. cap. 8. §. 178.

(2) Del governo civile cap IV.

(3) Not. ad Puffendorf lib. 4. chap. 4, §. 4. not. 9.

(4) Dett. T. 4. Cap. 8. §. IV.

(5) Ibid.

(6) De Iure Belli, et Pacis lib. 2. Cap. 3, § 1. num, 2.

(7) L. 3. ff. De acquiren. vel amitten. possess.

» de' possessi (dice il giure-c.) sono altrettanti, quanti
» la causa dell'acquisto di ciò che non era nostro;
» come sarebbero la compra, la donazione, il legato,
» la dote, ed altre ec. »

Questi modi di acquistare posson dirsi venir dalla natura in quanto la retta ragione consiglia che si distribuiscano le proprietà per vantaggio della società umana in generale; *Imperocchè senza la proprietà dei beni non avrebbero potuto li uomini vivere in un'onesta, e pacifica società; la costituzione delle cose umane, ed in fine del diritto naturale esigevano un tale stabilimento*. (1) Il gius positivo poi, quello che si custodisce in ogni città civile grida altamente che si osservino i patti, che si renda a ciascuno il suo diritto, che i contratti siano illesi, e se ne mantenga l'osservanza, promessa dalle parti, che son convenute in un comune piacimento, o volere.

Il deposito della vostra libertà, Cittadini Direttori, l'arca sacra del patto, il palladio della Repubblica Cisalpina, la Costituzione del 20 Messidoro risplende della massima sacrosanta » Sul mantenimento delle
» proprietà riposa l'ordine sociale. Da esso viene as-
» sicurata la coltura delle terre, ogni produzione, ogni
» mezzo di lavoro. » (2)

Or in quella guisa che poterono li eredi del conte Alberto di Maugone, e del conte Nerone, e di Benuccio Salimbeni trasferire interamente nel conte Piero Bardi la pienezza d'ogni diritto, il gius solido di proprietà, e di giurisdizione quali loro appartenevano; così il conte Piero, e i suoi eredi poterono trasferire nelli uomini di Vernio parte soltanto della proprietà, quella che consiste nell'usufrutto, riservatasi anco parte di quello (3).

(1) De Felic. loc. cit. d. §. 178.
(2) Art. Doveri §. VIII.
(3) Si veda Puffendorf lib. 4. cap. 9. §. 8.

L' acquisto primitivo d'un paese (osserva il Grozio) (1) è stato fatto talora da un popolo, o dal suo capo, in modo tale che non solo la giurisdizione, ma anco la proprietà piena, et intera si acquistasse generalmente a quel popolo, o al suo capo. Si assegnavano allora delle terre a varj individui, con tal legge però, che la proprietà de' particolari restasse dipendente dalla proprietà anteriore, se non come il diritto d'un vassallo dipende dal diritto del suo signore, o quello dell'enfiteuta dal diritto del concedente l'enfiteusi, almeno però in un'altra maniera meno considerabile, secondo le specie che conosciamo di diritto sulla cosa, fra le quali è da annoverarsi il diritto di colui che aspetta un fidecommesso pendente da certa condizione.

I legisti dividono acutamente l'utile dominio, dall'usufrutto, e dalla comodità di percipere i frutti: questi patti sono in vigore appresso tutte le culte nazioni; e suppliscano per me gli esempi giornalieri a quanto tralascio di scienza inopportuna.

Il Commissario straordinario in Vernio però spiega diversamente la faccenda; e con tutt'altra giurisprudenza decreta.

Considera egli, » che un popolo libero deve godere non solo i suoi primitivi diritti, quanto le sue proprietà, e deve essere svincolato da tutti i legami signoriali. » (2) Attesa la qual considerazione, decreta, » che le proprietà degli abitanti del fu Vernio son svincolate da ogni peso, o contribuzione finora pagate agli ex conti sotto qualunque titolo, e pretesto, e nominatamente da quelle così denominate, i FITTI. » E vuole che i cittadini ne possano testare,

---

(1) Lib. 2. cap. 3. §. 19. n. 2.
(2) Decreto de' 7. Vendemm.

vendere, disporre, e contrattare in qualunque maniera: posta la qual massima procede a sequestrare (1) *tutti i beni di qualunque sorta si siano, appartenuti, o appartenenti agli ex conti di Vernio* (benchè a vero dire l'esecuzione di questo decreto ha passati i limiti del sequestro, ed è diventata per una gran parte confisca, e spoglio.)

Si dividano i legami signoriali, dai legami civili; la proprietà del territorio di Vernio abbiamo veduto appartenere ai conti Bardi, e appartenere a loro soli, mercè d'un titolo abile a trasferire il dominio, nel quale perciò devono mantenersi. Chiameremo questo un legame civile « Juris Vinculum » legame da cui non possono prosciogliersi i beni neppure a favore d' un popolo libero, quand' anco a favore di lui si prosciolgono i legami signoriali.

Come confondere infatti il diritto di proprietà, col dominio signoriale? e sciolto questo, quale sarà il titolo con cui diremo passata negli uomini di Vernio la proprietà dei fondi proprj de' conti Bardi?

Non l'occupazione, perchè questa suppone vacuo il fondo da occuparsi: non la cultura, perchè se mercè lei (seguitando il calculo di Locke) (2) si accresce di 99 centesimi il valore del fondo, l' accrescimento non potrebbe farsi ove mancasse la sostanza, e la volontà del proprietario del fondo di migliorarlo: non il patto, perchè ogni nostro patto è anzi contrario al nuovo acquisto, ed è analogo al vecchio: non la compra, la donazione, la dote, o altro contratto civile, perchè tutti i contratti che posson citarsi stanno contro al passaggio in altrui della proprietà dei conti Bardi, e più di tutti contro gli uomini di Vernio, i quali hanno

(1) Decreto de' 15. Vendemm.
(2) Governo civile cap. 4.

confessato annualmente per cinque secoli, che i conti sono i proprietarj di Vernio, e che da essi è dimanato il diritto alla partecipazione de' frutti in coloro, che l'hanno goduta.

Cosa di comune pertanto possono avere il proscioglimento da ogni soggezione vassallitica degli uomini di Vernio, e l'acquisto della proprietà del suolo? la mutazione dello stato civile di quegli uomini come può diventare mutazione della natura dei beni, ed alterarne la proprietà? tutti gli uomini ingenui, e liberi son forse possessori, e padroni dei terreni che abitano? e la libertà naturale, e l'eguaglianza, significano forse invadere, e spogliare, e non piuttosto rispettare, e mantenere i diritti dei concittadini?

So che i conti Bardi, oltre la giurisdizione sul territorio, e sopra le persone comprarono anco, secondo il feroce costume di quei tempi, le persone medesime sotto i nomi di fedeli ascrittizj, censiti, e coloni » *ac etiam ipsius castri terrae et curiae fideles » ascriptitij, censiti, et coloni.* »

Le consuetudini, e le leggi di quelle nazioni oltramontane le quali calaron in Italia, autorizzarono la pratica calamitosa di comprare, e vendere li schiavi sotto questi nomi di fedeli, ascrittizj, e coloni (1).

Ma migliorati i costumi andò in dimenticanza ogni pratica relativa alla schiavitù, cui contribuì ad abolire verso le nostre contrade l'intelligenza e la forza dei Fiorentini, i quali già nel 1289., nel 1292., nel 1344., e finalmente nei loro Statuti del 1415. proibirono, dovunque arrivar potesse l'autorità loro, che vi

---

(1) *Vedi* Grandi append. ad epist. de pandect. pag. 172, Muratori antiq. Ital. med. Aevi „ tom. 4. dissert. 19. „ Vossio de vit. serm. lib. 2 Balluz. nelle not. ai capitolar. di Carlo Magno anno 793 Lami, Manni, ed altri passim.

fossero servi, detti fedeli, coloni perpetui o condizionali, ascrittizj, e censiti. Imitato da altre nazioni il santo esempio, ben tosto in Italia fu aborrita, e spenta la schiavitù, nè più si fece uso dei nomi stessi di questi servi.

Si persistè forse in Vernio? nò certamente. A che dunque la pomposa abolizione *della schiavitù, delle barbare leggi ed abusi feudali* (1) in un paese in cui la schiavitù era già da più secoli abolita, come in ogni altr' angolo d'Italia; in cui la popolazione da trecento individui è cresciuta sino o presso quattro migliaja per la barbarie certamente, e per li abusi del feudatario! Ove dunque *l'enorme diversità che passa fra un governo barbaro qual'è quello del sistema feudale, e il repubblicano*! (2) » Speciosa verbis re » inania » (3).

» La persona di un cittadino non è una proprietà » alienabile. » (4) Ma proprietà alienabili sono i fondi, le case, i terreni, i mulini, i pascoli, le selve, i bestiami. Si annulli dalla legge come dalla consuetudine era già stata annullata la schiavitù degli uomini di Vernio, ma le proprietà dei fondi non si strascinino sotto l'istessi principj: cangino anco di giurisdizione quei popoli, e passino sotto la sovranità dei cittadini Cisalpini, se a questo passaggio si può trovare che autorizzi o il gius della guerra, o quello delle genti; ma in questa convulsione il Commissario in Vernio non spieghi l'artiglio nei patrimonj, e non usurpi i vocaboli, canone, censo, o fitto per tributo nè

(1) Proclama del commissario Leoni, Vernio . 9 Fruttidoro.

(2) Proclama dell'amministrazione centrale del Reno „ Bologna 26. Fruttidoro .,,

(3) Tacit. Annal. lib. 18.

(4) Costituzione, artic. diritti num. 15.

per omaggio, non confonda i poteri d'un Sovrano sui popoli, col dominio d'un Cittadino sui fondi, non includa nel possesso naturale dell'enfiteuta, o del fittuario che possiede per lo padrone, i diritti di questo; sia insomma degno di rappresentarvi, Cittadini Direttori, e nelle sue operazioni perciò risplenda d'ora in poi quel puro raggio che brilla sulla fronte serena della giustizia, e che riflette sulla vostra.

Firenze 31 *Ottobre* 1797

SOMMARIO

DEI DOCUMENTI CITATI

PER GIUSTIFICARE LE PROPRIETA'

DE' CONTI BARDI IN VERNIO

N.° I

Estratto del Contratto rogato Ser Fiore di Maestro Tebaldo di Rezio li 20. Settembre 1332

La contessa Margherita vedova del nobile soldato Benuccio Salimbeni di Siena, e figlia del fu conte Nerone di Vernio del fu conte Alessandro conte di Mangone, coll'autorità di Giachinotto de'Corbinelli giudice, e avvocato legista della città di Firenze che le destinò in mondualdo Jacopo del fu Alberto di Broglio presente ed accettante:

Asserendo esser' essa erede universale del conte Alberto di Mangone suo Zio figlio del fu conte Alessandro; e con essa Nerone, e Niccoluccio suoi figli, e figli, ed eredi di Benuccio Salimbeni, ed eredi del conte Nerone loro avo materno deputano loro procuratori Galgano del fu Vannuccio, e Lando del fu Marchese cittadini Sanesi tanto unitamente, che separatamente a vendere, e consegnare a Palla d'Iacopo Strozzi, e Chiavello di Boninsegni cittadini fiorentini di parte Guelfa, il castello, terra, distretto, e territorio di Mangone, e il castello, terra, distretto, e territorio di Vernio, assieme col dominio, signoria, e giurisdizione sopra i fedeli uomini, ascrittizj, residenti, censiti, e coloni di qualunque condizione, e nome.

N.° II

Estratto del Contratto rogato detto Notaro li 14. Ottobre 1332

Galgano del fu Vannuccio, e Lando del fu Marchese cittadini Sanesi, e procuratori suddetti vendono per prezzo di fiorini d'oro diecimila ai cittadini fiorentini di parte Guelfa, Palla d'Iacopo Strozzi, e Chiavello del fu Boninsegni Machiavelli proindiviso riceventi, e stipulanti, il castello, terra, distretto, e territorio di Vernio, il dominio, signorìa, e giurisdizione degli uomini quivi abitanti, e di detto castello, e terra, e sua curia, i fedeli uomini ascrittizj, residenti, censiti, e coloni di qualunque condizione, e nome anco di detto castello di Vernio, terra, curia, e distretto, e degli uomini, e coloni le opere, i fitti, le rendite, le pensioni, i pedagj, ville, usi, e usanze, case, terre, vigne, orti, boschi, selve, pascoli, fiumi, alvei, molini, patronati di chiese, esazioni, pertinenze, gius, e beni di qualunque sorte appartenenti a detto castello, e al dominio di esso.

N.° III

Estratto del Contratto rogato in Firenze da Ser Bartolo Aseranelli da Mangona, e da Ser Jacopo di Ser Bondo Bonanni di Siena li 11 Ottobre 1335

Si narra la vendita fatta da Galgano di Vannuccio, e da Lando di Marchese procuratori suddetti a Palla Strozzi, e Chiavello di Boninsegni Machiavelli per la somma di diecimila fiorini d'oro, e per i rogiti di Ser Fiore di Tebaldo. E detta vendita si ratifica dalla contessa Margherita, e dai suoi figli Nerone, e Niccoluccio. Dipoi Palla Strozzi, e Chiavello Machiavelli, e per esso Filippo di Giovanni Boninsegni suo procuratore riconoscono la bona fede, e confessano aver comprato per Piero del fu Gualterotto de'Bardi, alle sue preghiere, e di suo mandato, e coi suoi denari.

CITTADINI DIRETTORI

Il vostro Decreto del dì 8. Germinale prossimo scorso (29. Marzo 1798) col quale determinate che « ferma » stante l'apprensione de' beni annessi al feudo di » cui trattasi, sulla pretesa allodialità dei medesimi, gli » petizionarj ove credano, facciano valere le loro ra- » gioni avanti i competenti tribunali » offre è vero l'aspetto della giustizia, perchè nei governi ben rego- lati, come nel vostro il poter giudiciario, assoluta- mente indipendente da ogni altro potere, richiama a se gli affari contensiosi: ma il vostro Decreto non è in sostanza di quel merito che apparentemente dimostra.

Rammentatevi, Cittadini Direttori, che il vostro Commissario organizzatore in Vernio, senza verun'altro diritto che quello delle armi, invase in nome vostro, e della vostra Repubblica la proprietà de' Bardi. Rammentatevi che per qualunque titolo si fosse potuto pretendere privarli dei loro possessi; e la domanda, e la cognizion del titolo dovea dall'autorità della legge riceversi, ed intraprendersi. Rammentatevi finalmente, che a nessun Magistrato, a veruna corporazione civile può esser lecita, come ad ogni individuo parimente si nega, la via di fatto prima della giuridica, l'esecuzione prima della massima, il possesso prima della verificazione del titolo.

L'occupazione quindi degli averi altrui, avvegnachè perturbatrice della pubblica quiete, e fomite procelloso di discordie, fu sempremai nei regolati governi aborrita, e si volle da tutti i legislatori che le pratiche determinate dalla legge le dessero causa (1).

---

(1) Coquil. sur les coutumes de Nivern. Tit. IV. Art. XV. N. IX. d'Espeisses Oeuvres Tom. 3. Tit. 3. Art. 1. Num. 6. ,,

Le azioni che ora diconsi straordinarie, e l'uso costante di tanti secoli depongono della premura con cui i Magistrati hanno decretata la celere riammissione nel possesso, o per dir meglio il pronto riparo dell' offessa; quindi il Pretore romano propose l' interdetto *Recuperandae possessionis*, e gli altri molti tendenti allo stesso fine (1).

Ogni mutazione indotta nelle cose nostre senza le forme prescritte dalle leggi è una lesione immediata dei diritti del cittadino: per riacquistare adunque un possesso toltoci con la forza, altra prova non si ricerca se non se quella di averlo antecedentemente ritenuto come proprio: questo principio universalmente inteso, consentaneo ad ogni dettame di retta ragione, giova persino al predone, cui il giudice egualmente dallo spoglio soccorre (2).

„ Pour commencer une possession contraire à l' ancienne il faut „ qu'il soit intervenu quelqu'acte exterieur contraire l'ancienne „ possession.

(1) ff. De interdict. sive extraordin. action lib. 43. Tit. 1.

Cod. de form. et impetr. act. sublat. L. 2. tit. 58. e lib. 8. tit. 4. unde vi L. 7 „ ivi „ Si quis in tantam furoris pervenerit „ audaciam ut possessionem rerum apud fiscum vel apud homines „ quoslibet constitutarum ante adventum judicialis arbitrii violen- „ ter invaserit; dominus quidem constitutus, possessionem quam „ abstulit restituat possessori, et dominium ejusdem rei amittat. „ Si vero alienarum rerum possessionem invasit, non solum eam „ possidentibus reddat, verum etiam aestimationem earundem re- „ stituere compellatur „. *et ibi DD.*

(2) ff. De vi et vi armata lib. 43 tit. 15. „ Coccejo in Grotium „ lib. 1. c. 1. § 10. Haec etiam naturae jure tamdiu defendi potest, „ donec de jure causa cognita statuatur; cum nemo possit propria „ auctoritate sibi jus dicere, necessario sequitur neminem alii „ possessionem vi eripere posse; in primis cum naturali quoque „ ratione res in suo statu praesenti manere debeat donec alius sta- „ tus probetur „ e §. 11. „ Vera ratio est, quod res maneat in eodem „ statu donec probetur mutatio „.

Voi non potete dubitare, Cittadini Direttori, che i Bardi possedessero il territorio di Vernio e naturalmente, e civilmente. La serie dei documenti che io vi ho presentati, i decreti del vostro Commissario, le mie istanze, le vostre risposte, tutto ne fa pienissima fede. E ancor qual possesso! Tale di cui vi ho allegato il titolo, cioè la compra; di cui il tempo non ha mai corrosa l'integrità, cioè immemorabile, non che dalla centenaria prescritto. Nè debbo qui ripetervi, che in qualunque polizia l'equità naturale, ed il consenso delle genti c'invita a rispettare, e mantenere i possessi non mai interversi, e per lungo corso di anni custoditi (1).

Dubiterete voi forse essere incompetenti per ordinare la purgazione di quello spoglio che fu sotto il vostro vessillo commesso? Or dunque l'autorità della Repubblica si dirà sol per abbattere, e non già per sollevare nelle vostre mani rimessa?

Vi fu forse immagine di giudizio, contestazione di titoli, citazione di parti, custituzione d'attore e di reo avanti il giudice, allorchè furono i Bardi espulsi? Il vostro Commissario in vostro nome fu la parte, fu il giudice, il titolo, il testimone, il documento, la legge, la sentenza, e l'esecutore.

Per tal modo spogliati, domandano i Bardi di essere reintegrati nel modo stesso. Le forme giudiciarie erano incongrue fra l'armi? L'equità esclama alta-

---

(1) Conrig. de finib. cap. 19 Puffendorf. de jur. nat. lib. 4. cap. 12. Coccejo de finib. bon. fid. Leibnitz syllog. Epist. Ep. 2. Budd. Philosoph. pract. lib. 2. sect. 2. num. 5. Werloff. vindic. Grotiani Dogm. de Praesc. inter gent. Domat. Loix civiles. Lib. 3. sect. 4 art. 1. §. 2. „ Comme les prescriptions ont été etabilies pour le „ bien public à fin que la proprieté des choses, et les autres droits „ ne soient pas toujours dans l'incertitude, celui qui à acquis la „ prescription n'a pas besoin de titret et elle lui en tien lieu „.

mente che per un atto retrosimile si emendi il fatto col fatto, prima che si adisca il tribunale per parlar di gius, e per aspettarne tranquillamente la sentenza, comecchè favorevole al certo, troppo remota però ed impotente a correggere pienamente tutti i danni che ogni giorno si accumulano sovra li spogliati.

E sia pure che il poter giudiziario possa dichiarare contro le petizioni dei CC. Bardi; e sia pure che il senno e l'esame confermi con istraordinario novissimo esempio le operazioni dell'inconsideratezza, e della precipitazione; vorreste voi però Citt. Dir. fare intanto di un tal supposto certezza, della congettura dimostrazione, o per dir meglio vestire col paludamento proprio delle cose, i fantasmi sognati dall'avidità della conquista, e dalla lusinga della povertà con l'altrui spoglie arricchita?

Qual delle due parti finalmente meriterà preferenza? O gli uomini di Vernio, che dai contratti appariscono i naturali possessori dei beni, o i Conti che ne appariscono i detentori civili, anzi i padroni? O gli Uomini che pel corso non interrotto di quasi cinque cent'anni hanno confessato di riconoscere ogni loro gius dai Conti, o i Conti che pel tempo corrispondente hanno sempe esatto il prezzo convenuto alla pazienza di lasciare a quelli il godimento dei fondi; o gli Uomini in somma dichiarati in tumulto improvvisi proprietarj delle terre che non hanno mai pensato poter conseguire, o i Conti che riunivano e dominio e possesso, che con la forza sono stati espulsi, e che propongono l'azione frequentissima nel foro, *la purgazione dello spoglio?*

Temete, Cittadini Direttori, che la vostra renitenza a sì giusta domanda non sia calunniata, e vi alletti la gloria di mostrare ai vostri concittadini, non meno che ai popoli virtuosi con voi confinanti, che il Direttorio non si compiace di un indebito acquisto,

che non affetta incompetenza per esimersi dal condannare il fatto de'suoi agenti, che non allega le solennità giudiciali per ritardare di quelle sentenze l'abolizione che nè da alcuna legge, nè da alcun tribunale emanarono.

I legislatori e i filosofi non arrossirono mai di mutar consiglio, e presa per unica scorta la verità, e la giustizia si affrettarono di ritrovarne la traccia, se mai si accorsero di averne deviato. La politica ordinò la riunione di Vernio alla vostra Repubblica; l'invasione delle proprietà vi fu occasionalmente commessa? La politica ora guidata dalla giustizia confermi l'incorporazione del territorio, ma riprovi l'occupazion degli averi. Il poter giudiciario non fu consultato in quell'operazione, perchè dovrà consultarsi nell'emendarne l'abuso?

Voi stessi finalmente con la lettera di cui in vostro nome mi onorò sotto di primo Vendem. il Ministro degli Affari Esteri, mi prometteste Citt. Dir. *compartire le opportune providenze alla tutela delle private proprietà dei Conti Bardi;* e Voi stessi di poi ordinando nel dì 4. Brumaire anno VI. l'osservanza del Proclama del Generale Chabot veniste a decretare, riguardo agli ex-Marchesi Malaspina, *che la soppressione dei diritti, che percepivano gli inavanti Signori de' Feudi, non deve in veruna maniera autorizzare gli abitanti di dette contrade a turbare nel possesso delle patrimoniali loro proprietà gli già feudatarj. Ciascun cittadino* (aggiungeste) *essendo egualmente protetto dalla legge, le terre, castelli, edifizj, molini, ed altri stabilimenti ad essi feudatarj spettanti, devono esser rispettati come quelli degli altri particolari, ed essi potranno disporne a loro piacimento.*

Eppure i Feudi Imperiali della Lunigiana, come quello di Castiglione, erano già stati riuniti alla Re-

pubblica Cisalpina per lo stesso principio, che vi fu riunito Vernio, come mi fa osservare in detta lettera il Ministro degli Affari Esteri. Or se in quei feudi non si volle la turbativa de' possessi de'Feudatari; e se le loro terre, castelli, ed edifizj si vogliono anzi rispettati, e ne possono essi disporre a loro piacimento; come potrà essere che i Conti Bardi espulsi con la forza dal possesso del loro patrimonio, che non possono oramai disporre nè delle terre, nè dei castelli, nè di alcuno stabilimento già loro spettante, debbano esporsi alle molestie, ed all'eventualità di un giudizio solo per ottenere questo stesso rispetto ai loro possessi, questa protezione egualmente a tutti dalla legge promessa, e questa tutela, per cui il *Governo Cisalpino si farà carico di compartire le opportune provvidenze!*

Qual provvidenza tutelare è quella, la quale mantiene la lesione, ed accarezza la violenza? Qual disposizione più cruda di quella che aprendo la via al giudizio ne preoccupa intanto l'evento, e ne divora le conseguenze? Qual disparità più enorme di quella, per cui il padrone detruso invidia la sorte dell' invasore?

Vi dissi già, e vi provai, che tutti i fondi di Vernio sono PRIVATA PROPRIETA' de'Conti Bardi da loro acquistata mercè il prezzo con un contratto di compra. Vi dissi, e vi provai, che questa è una PROPRIETA' INDIFFERENTE senza mistura, o dipendenza alcuna dalla feudalità.

Premesse queste prove, alle quali per nessun Codice noto in Europa poteva richiamarsi il possessore immemorabile, e con le quali tuttavolta ho voluto far sempre più chiaro il gius de' Conti Bardi, a voi non resta altro peso che reintegrarli in possesso. Tutto ciò poi, che possa inventarsi contro i loro titoli, la pretensione della feudalità anche rispetto ai beni, e la comunione fra i diritti signorili, e il privato dominio de' fondi indifferenti, l'adesione della compra con

la protezione Imperiale; tutto ciò, che la tergiversazione, l'astuzia e la mala fede possa immaginare contro il contratto, e contro l'osservanza, formi pure, o Cittadini Direttori, soggetto di giudicial controversia, ed affligga per lungo tempo gl'infelici litiganti, ma non si vegga per cumulo di calamità venir nudo in giudizio, contro l'invasore carico delle spoglie usurpate, il Padrone che le rivendica.

Vi unisco Citt. Dirett. tutte le carte relative, già a Voi presentate per mezzo del Ministro degli affari esteri, e da lui rimesse nel dì 8. Germinale al Cittadino Avvocato Ruga, affinchè in emenda del vostro Decreto 8. Germinale vi risolviate di provvedere a forma del conchiuso nella petizione del dì 13. decorso Ventoso, che parimente troverete unita.

A quest' esame nuovamente v' invita ancor più del mio zelo, e dell'interesse de' Conti Bardi, la lealtà di un Governo Repubblicano, e il decoro della vostra rappresentanza.

Milano 11. Fiorile Anno VI.
(primo Maggio 1798.)

Salute, e rispetto.

NUOVE RAGIONI DIMOSTRATIVE

L'ALLODIALITA' DE' BENI ANNESSI

AL FEUDO DI VERNIO.

CITTADINI DIRETTORI

A rimettere i petizionarj CC. Bardi al tribunale competente per quivi discutere *la pretesa allodialità de' beni annessi al feudo di Vernio* senza preventivamente ordinare la purgazione dello spoglio, niun'altra ragione mi pare che possa avervi mosso, Cittadini Direttori, se non la presunzione che anco i beni siano infetti di feudalità, e con tal titolo solamente nei Conti pervenuti. Dal qual supposto son certo, che, prestatami per poco paziente orecchia, di buon grado recederete.

E primieramente l'abolizione del feudo non può avere ragione alcuna comune con l'apprensione de' beni: In secondo luogo, la presunzione di suggezione vassallitica non solo è da ogni gius rigettata, ma non porta, anco ammessa, alcuna conseguenza contraria ai privati diritti del Feudatario: E finalmente, il Diploma che vi presento annesso (e che non dovrebbe esibirsi da me) esclude questa suggezione medesima.

La vostra Costituzione nel proclamare i diritti dell' uomo ha contati come inalienabili la libertà, e l'eguaglianza; ha prescelto, e stabilito il governo Democratico rappresentativo, ha voluto tutti soggetti ad

una legge comune, eliminando l'arbitrio per fino, non che il dispotismo.

Il dominio de' Feudatarj quindi riconosciuto opposto a tali principj, non poteva aver luogo in verun angolo del territorio della Repubblica, e i Feudi di Castiglione, della Lunigiana, e di Vernio dovettero soccombere, ed uniformarsi alle regole del vostro governo: Ma la conversione politica quivi operata, non può esser relativa se non che alla traslazione del pubblico impero, e non mai all' uso ed abuso dei dominj privati: Per questi anzi la Costituzione medesima inalza la voce imperiosa, e riconosce che *sul mantenimento delle proprietà riposa l' ordine sociale* (1).

Or supponete ancora che quel conquistatore, quel sommo imperante, che comunque fosse, trovossi in mano o il vero potere, o il potere fantastico concessogli dall' altrui credulità, di disporre di un tal territorio, realmente ne disponesse o a favore di un socio delle sue armi, o di un timoroso possessore che la protezion del più forte impetrasse a tutela de' suoi antichi diritti; e qual sarebbe in ciascun di questi casi, domando io, l'operazione consentanea ai dettami della Costituzione Cisalpina, e qual correzione viene da lei prescritta, oltre quella di separare i diritti SIGNORILI per restituire il governo al popolo, dai diritti PRIVATI, per rilasciare i beni ai possessori divenuti cittadini simili ed eguali ad ogni altro? Su queste tracce voi camminaste in fatti, e quando voleste che i fondi ritrovati in potere de' Feudatarj nell'Alpi Apuane spettino loro come proprj, e quando per indurre la necessaria in ogni governo uniformità di condotta, mi prometteste *la tu-*

---

(1) Art. Doveri §. 8.

tela delle private proprietà de' Conti Bardi nell'istesso tempo che insistevate sulla abolizione del dominio feudale.

Nè è nuovo che trattandosi di concessioni feudali nelle quali sia fatta menzione dei fondi contenuti nell'ambito del territorio, debba pure tenersi sempre ferma la separazione dei diritti spettanti al pubblico dominio, dalle private proprietà. Si leggano nel *Codice Italico del Lunig*, nell'*opera Estense del Muratori*, i Diplomi dati ai Malaspina per quelli stessi Feudi adesso riuniti alla Repubblica. Si troverà nel Diploma di Federigo primo ad Opezone, che la concessione feudale comprende estesamente ancora tutti i fondi „ *bona et possessiones quas legittime habent aut habituri sunt, eis auctoritate nostra corroboramus et in perpetuum confirmamus, et corroboramus omnia ea quae sibi donavimus in civitate Tordonensi, et comitatu ec.*

L'immediata conseguenza che quindi deriva si è, che i diritti signorili perchè considerati in stretta dipendenza dal concedente supremo, non si son potuti senza il suo consenso contrattare, mentre all'incontro le proprietà private de' Feudatari furono sempre in commercio libero ed esente da qualsivoglia restrizione, che l'enunciative diplomatiche non son mai giunte ad indurre.

Consultiamo la pratica costante de'tempi. Vediamo donazioni, vendite, oppignorazioni, testamenti, e tutti gli atti capaci a trasferire il dominio privato de' beni, onde molti facoltosi Feudatarj son caduti nell'indigenza, mentre altre famiglie si son fatte opulenti. Se tuttociò mostra l'uso, e l'abuso de' beni compresi nell'investiture feudali, vediamo però all'incontro i diritti di Supremazia considerati sempre inalienabili, e subordinati all'annuenza della potestà superiore; quindi le leggi feudali, relative alla fellonia, alle pene,

alle nullità, alle contravenzioni, alle alienazioni senza beneplacito, universalmente conosciute.

Rammentiamoci i principj onde derivano tali conseguenze. O sia che i Feudi Italici fossero per ordinario FEUDI OBLATI, cioè territori antecedentemente posseduti con pieno dominio da que' medesimi, che stoltamente immaginando far pompa di maggior grandezza mercè servile aderenza col più potente, offrivano i loro averi al Re col patto di riaverli come feudali: O sia che fossero FEUDI DATI in benemerenza di servigj; il donativo delle terre fatto nell'investitura dal concedente superiore, portò sempre il carattere di proprietà privata nell'investito (1).

Nè per vero dire può esser diversamente. Il dominio libero delle tenute fruttifere si elargisce all'effetto che se ne goda senz'alcuna dipendenza; imperocchè il carattere del dominio privato consiste appunto nel ritenere le cose con la potenza di farne uso, ed abuso: con questa qualificazione infatti furono sempre ritenute come libere le proprietà private de' feudatarj. Il carattere del dominio signorile poi consiste all'opposto nel ritenere non il territorio, ma il pubblico comando della società con tal dipendenza dal concedente, che senza lui non possa disporsene, e con la sopra indotta necessità delle obbligazioni di vassallo, per modo che al concedente sempre se ne debba la prestazione, a forma dei patti più o meno gravosi stipulati nell'investitura.

Ed ecco come anche nell'ipotesi obiettata, che gl'Imperatori germanici avessero ai Bardi conceduto Vernio come Feudo, e donati loro i beni contenuti nel distretto, tuttavolta sempre illeso rimarrebbe il carattere di proprietà particolare, come se la dona-

(1) Meneken. de Feud. oblat. §. 14. Tommas. de Feud. oblat. §. 19. Murat. Disser. de Assumpt. Libert. a Civit. Ital.

zione fosse stata fatta prescindendo dalla simultanea concessione della supremazia nel territorio medesimo: Ed ecco come anche nell'ipotesi obiettata, la Repubblica Cisalpina ha già proferita sentenza favorevole ai Conti Bardi, perchè favorevolmente ai Malaspina, e agli altri ex Baroni Italiani, la giurisdizione dei quali era gemella delle proprietà, ha dichiarato, nell'abolizione della prima, illesi però i diritti della seconda, conservando loro dominio, e possesso *de' beni annessi a' feudi* distrutti.

Ma questa ipotesi, di cui non dovrei temere le conseguenze, non è però nè legale, nè vera.

E' massima vulgatissima, che sempre i beni si presumano liberi, ed *indifferenti*, finchè questa presunzione della legge, non venga dalle prove contrarie respinta (1).

La qual regola ha massimamente sua sede nelle materie feudali, e perciò nel dubbio sulle concessioni fatte dai sommi imperanti, si deve pronunciare per l'allodio, e contro il feudo (2).

Ad escludere la vostra presunzione, Cittadini Direttori, concorre inoltre il contratto già da me allegato

---

(1) La Roche Traité des droits Seigneuriaux chap. 1. art. 1. Rachin decision. part. 3. concl. 237. Le Mache Traité des amortissements chap. 5. d'Espeisses Oeuvres tom. 3. tit. 2. §. 5. „ Toutes „ les choses sont presumées franches, jusq'à ce qu'on en prouve le „ servitude „.

(2) Strikio Dissert. Tom. 7. Dissert. 14. cap. 3. num. 106, e 116 „ ivi „ In dubio pro libertate cujusvis rei judicandum esse ad „ unum omnes concludunt; Bona potius allodialia, quam feudalia „ sunt praesumenda „. Gribner. de dominio direct. in territor. alien. §. 19. Coccejo Exercitationes juris tom. 2. dissert. 48. de praesumpt. qualit feudal. tit. 2. §. 5. „ ivi „ Allodium naturam sequitur, et „ liberum praesefert dominium: Cum autem feudum e contrario „ dominium recognoscat et species servitutis sit, in dubio pro allo- „ dio et non pro feudo respondendum est. „

nella mia Memoria dei 31 Ottobre 1797., che vi prego riassumere, dal quale risulta, che fino dal 1333 Margherita figliuola di Nerone degli Alberti vedova di Benuccio Salimbeni, avendo ereditato il territorio di Vernio, lo vendè a Palla Strozzi, e Chiavello Machiavelli procuratori di Piero Bardi. Furono compresi nella vendita tutti i beni, e possessioni, non meno che la giurisdizione; ma tutto si operò col carattere della più assoluta indipendenza, e secondo le forme, che le persone private osservano sempre nella traslazione dei dominj.

Or si potrebb'egli dire, che i feudi con tali forme si contrattino, e che il vassallaggio trapassi da una in altra mano, come trapassano le case, i terreni, i molini, le selve, i pascoli, e i bestiami? La sola mancanza di beneplacito superiore determina, che l'acquisto fu fatto senza la minima connessione coi diritti imperiali: e come manca il beneplacito, così mancano tutti gli altri termini, e qualità essenziali, o accidentali onde desumere idea di feudo, ancorchè improprio e degenerante; voglio dire, che non v'è indizio nè di concedente, nè d'investitura, non promessa di fedeltà, e di omaggio, non diritto del re sopra il vassallo, non emanazione di autorità da quello in questo (1).

Tutto cospira in somma a dimostrare, che i Bardi acquistando Vernio non sognarono relazione alcuna con l'Impero germanico, e che un sogno bensì sarebbe il presumere, che relazione alcuna potessero avervi i

---

(1) Baquet. Traité du droit de Franc-fief chap. 2. n. 6. Chopin. de morib. paris. lib. 1. n. 6. d'Espeisses ove sopra al tit. 3. art. 1. n. 4. „ Le fief est l'heritage ou droit tenu du Roi ou autre „ seigneur à foi et hommage: et ainsi le contract d'infeodation est „ la concession faite à quelq'un de quelque heritage ou droit, à la „ charge de lui en faire foi et hommage, c'est à dire lui prêter „ serment de fidelité „.

beni, e fondi, quando i diritti imperiali non solo erano staccati, ma non esistevano neppure all'epoca della compra, e quando per qualunque concession feudale vi fosse intervenuta, non poterono perciò i fondi mai formarne il soggetto.

Il quale argomento procede anco al riflesso, che soggetto di vendita secondo il feroce costume dei tempi formarono gli uomini, quasi che affissi ai fondi, e lo formarono i connessi diritti signorili, che si enunciarono coi nomi di *Giurisdizione*, e di *Mero e Misto Impero*.

Le Istorie sono piene degli esempi, pei quali si vede, che i signori di varj territorj ebbero delle persone, non meno che delle cose, eguale pienissimo dominio (1), nel quale hanno continuato fino ai dì nostri barbaramente i Tedeschi, ed i Pollacchi.

Son note a tutti le vicende d'Italia nostra, sempre soggetta alle invasioni delle genti straniere. Si sa, che ne' tempi de' Re Franchi, di Carlo Magno, di Corrado primo, degli Ottoni, e di altri Imperatori di poi, stabiliti i Duchi, i Marchesi, e i Conti, le famiglie o per liberali concessioni, o per favore dei popoli, o per ragione di conquista, divennero padrone di vari territorj, e considerando propria, ed ereditaria la loro potenza, introdussero il costume di commerciare le Signorie come patrimoniali (2).

Questi *Signori rurali*, che per ordinario furono

---

(1) Vedi Gio. e Matteo Villani, Scipione Ammirato nella Storia de' Conti Guidi. Vincenzio Borghini ne' suoi discorsi ec. Vedi le carte di vendite, e donazioni, emancipazioni riportate dai Fiorentini, da Cosimo della Rena, dall'Ughelli, dal Muratori, dal Lami ed altri ec.

(2) Ertz in notit. Francon. cap. 5. §. 27. Le Roise de Miss., Domin. chap. 2. p. 85. Walch. Dissertat. de Ottone Magno Spener dissertat. de Ottonism. Murat. antiquit. medj aevi.

di case Longobarde, o Teutoniche, restarono indipendenti da qualunque autorità superiore, e nella stessa guisa indipendenti si fecero diverse popolazioni d' Italia (1); avendo la lontananza, e l' impotenza degl' Imperatori, l'ambiziosa gara de' Pontefici, e l'atrocità delle fazioni a tale sovvertimento menate le cose, che ogni vincolo di società sembrò disciolto, e i popoli ritornati nella pristina comunione naturale, i quali, da chi le ragioni della Maestà si rappresentassero in Italia, ignoravano.

S' aggiunga a ciò l' uso di scegliere ne' giudizj o la Legge Salica, o la Romana, o la Longobarda; le superstiziose spedizioni in terra santa, l' emigrazioni militari in servigj stranieri, i *commendati* particolari, e la schiavitù degli uomini affissi ai fondi, ed avremo le cause, e le conseguenze dello sconvolgimento nell'ordine pubblico, dell' inferocito dispotismo personale, e della dissipata ne' suoi germi sociale benevolenza (2).

La lega Lombarda contro Federigo primo, e la pace di Costanza servirono finalmente a determinare in qualche modo il sistema politico in Italia: ed allora essendosi reputata legittima l'indipendenza rapporto alle città, legittimi ancora si considerarono gli acquisti delle famiglie rapporto alle signorie divenute oramai lor patrimonio (3).

In Toscana del pari che in ogni altra parte d' Ita-

(1) Vedi Cosimo della Rena de' Duchi d'Italia. Borghini Discorsi. Muratori *de assumpta libert. Civitat. Ital.* ed ultimamente l' Abate Denina Rivoluzioni d'Italia.

(2) Murat. Dissert. 22. e Dissert. 14. Antiq. Med. Ævi. Boemero de spedit. in Terr. Sanct. Budeo Dissert. de Cruce-signo. Robertson discours preliminaire. Baluz et Syrmond. Dissert. de commendat. etc.

(3) Goldast. Constitut. Imp. Tom. 3. pag. 361. Lunig. Cod. Ital. Tom. 2. Du Mon. Corps Diplomat. Tom. 1. n. 66. pag. 96.

lia si videro molte famiglie dominanti nei distretti adjacenti alle città, come ne fanno fede le memorie de' *Conti Guidi*, *degl' Ildobrandeschi*, *de Cadelingeri*, *degli Ubaldini*, *dei Delmonte*, e di molti altri. Le compre e vendite, le permute, le divisioni, le donazioni, le cessioni di varj castelli, e loro corti, passate fra molti signori del contado, mostrano innegabilmente, che la giurisdizione, e la supremazìa sopra le piccole popolazioni erano in commercio, non altrimenti che il dominio sopra i beni di suolo. Sono presso che innumerabili gli esempj, che ci somministrano *i Gherardeschi*, *i Roncioni*, *gli Opezinghi* nel Pisano, i Signori *di santa Fiora*, *di Sorano*, *di Baschio* nel Senese, i Signori *di Monteverdi*, *ed i Vescovi di Volterra* nel Volterrano, e in tante altre parti del nostro paese *gli Ubaldini*, *i Pazzi*, *i Ricasoli*, *i Carpegna*, *i Conti Guidi*. Nell' istoria di questi ultimi scritta dall' Ammirato il giovane (per individuare alcuno dei tanti esempi) trovasi che Guido Guerra nel 1215. compra Dovadola, *et omnes homines inquilinos ascriptitios vel manentes, vel residentes*. Il Conte Tegrimo acquista nel 1231. il castello dell' Alpi, *et homines residentes cum eorum resediis*, *tenimentis*, *rebus*, *bonis*, *et peculio*, *et familiis*, *et uxoribus* (1).

I Conti Alberti egualmente, i quali da tempo immemorabile possederono Certaldo, Semifonte, Capraja, Pogna, Summonte, Mangona, e Vernio, e i quali al par degli altri *Signori rurali* considerarono come dominio patrimoniale anche il dominio pubblico,

---

(1) Vedi Gio. e Matteo Villani, Pace da Certaldo, l' Ammirato il vecchio ed altri Cronisti, e meglio il Murat. Dissert. Medii Ævi, e l'aggiunte di Gio. Lami al Cronico di Leone Urbevetano, e i documenti annessi dall' Abate Meheus all' Epistole di Lapo da Castiglionchio.

e le proprietà private mandarono del pari con ogni prerogativa di pubblico governo, perderono, ed alienarono nella vasta conversione de' tempi la massima parte de' loro dominj, e l'ultima femina di un ramo di tal famiglia vendè Vernio a Piero Bardi.

Come presumere ora a favore della Repubblica Cisalpina, che i fondi compresi nel territorio per tal modo comprati abbiano la minima dipendenza feudale coll'Imperio? Non vedete voi, Cittadini Direttori, che la compra è affatto libera, e indipendente da qualunque potestà superiore; e il solo istrumento del 1333; non vi basta ad escludere ogni concetto d'Imperialità, e fissare il carattere di dominio privato in ogni diritto de' Conti Bardi sopra il territorio di Vernio?

Eccovi nuove ragioni. Quando anco non mi accordaste ciò, che è notissimo, cioè che l'autorità Imperiale lascia intatti i dominj privati (1); quando non mi accordaste neppure ciò, che in ogni società è ricevutissimo, cioè che i possessi de' Conti Bardi dovrebbero essere sicuri anco ignorandosene il titolo per la sola immemorabile (2), dovrete accordarmi, che le concessioni Imperiali, avvegnache posteriori alla compra del 1333, poterono bensì sopra indurre una qualità estrinseca, mercè la prerogativa del Vicariato Imperiale riguardante solamente gli oggetti del pubblico dominio, ma non mai una qualità essenziale, che i dominj privati intervertesse, e che sulla ricchezza

---

(1) Uber. de Iure Civil. Lib. 2. Cap. 11. §. 5. Notum est vim Imperii Dominia privata relinquere intacta.

(2) Wattel Droit de Gens. Tom. I. lib. 2. chap. 11. §. 143. „ ivi „ Où en seroit' on s'il etoit permis de revoquer en doute un droit reconnus pendant un temps immemorial, et lorsque le moyens de le prouver son detruits par le tems? La possession immemoriale estdonc un tritre inexpugnable, et la prescription immemoriale un moyen qui ne souffre aucun'exception „.

del possessore del territorio disponesse diversamente da ciò che sin allora osservavasi.

Le carte imperiali ai Bardi concesse non riguardano in verun modo i beni allodiali, nè voi potrete far conto di esse nella presente vertenza. Eccole.

CARLO IV nel 1355 concesse a Sozzo, ed altri Bardi la dignità di vicarj Imperiali, la potestà della spada, il mero e misto impero, ogni giurisdizione, ed amministrazione nel castello, territorio, e distretto di Vernio, la cognizione delle cause criminali e civili enormi o levi, la dazione de' tutori, e curatori, l'imposizione di pene, e di multe, ed ogni autorità finalmente, che ai vicarj Imperiali convenivasi (1).

Questo Diploma, che non si riferisce ad alcun altro anteriore, in cui dei Bardi ragionisi ha tutte le caratteristiche, che la critica può domandare, per farsi considerare il primo, e ci mostra, che i Bardi, anch'essi tratti dal torrente dell' uso, ebbero vaghezzà di conseguir titoli, e insegne reputate onorifiche, onde congiungersi all'Imperio Germanico. Nè gl' Imperatori, Re, e Papi furono restii ad accordare diplomi, e cartapecore specialmente a chi bonariamente s'offriva a farne acquisto dispendioso: sapevano quei monarchi, dice il Muratori (2), che *diversa duo sunt polliceri, et pollicita adimplere; neque enim magni constat pergamenam unam scribere, eique subscribere.* Vedonsi quindi spesso gli stessi luoghi, e le stesse prerogative concesse a persone diverse, e mille concessioni vuote di sostanza unicamente dirette al fasto delle famiglie (3). Si trovano Diplomi Imperiali concedenti i più infruttuosi diritti: così ta-

(1) Vedi la copia annessa del Diploma nel Somm. infine.

(2) Dissert. 62.

(3) Vedi Muratori, Lami, Manni ed altri nostri.

luni donarono ai Pisani, che mai non la possederono, la metà di Palermo, e di Messina, di Salerno, e di Napoli, *cum medietate eorum districtus, et cum medietate agrorum, et portuum*. Quest'istesso Carlo IV. spedì persino le cartapecore munite della sua sottoscrizione, e della cancelleria imperiale, e dei più pomposi sigilli, come provano lo Swdero, il Goldasto, e specialmente il Doduello: egli ha meritato quindi di essere usualmente simboleggiato con l' epigrafe *Optimum aliena insania frui*, e i molti suoi diplomi mostrano quanto egli fosse prodigo dispensatore di titoli splendidi, e quanto i titoli da lui dispensati fossero vuoti d'effetto (1).

Or quanto strano non sarebb' egli l' attribuire una proprietà nostra a quell' Imperatore, che di alcuna sua non fu mai largo, il presumere fatti suoi i nostri averi, quand' egli le promesse falsamente vendeva, e così trionfava nell'alto seggio (direbbe Dante) mercè la massima » *lunga promessa con l' attender corto*.

E più strano ancora sarebbe; che quando il diploma non fa parola dei beni, noi volessimo leggere donati dal diploma i beni ai Bardi; quei beni medesimi, l'acquisto de' quali mercè privato contratto senza interessenza dell' Imperio stipulato, nei Bardi trapassò dagli Alberti.

Si potè quindi chiamar Vernio feudo Imperiale, quale lo dichiarò la camera Aulica nei 16 Ottobre 1787, perchè il vicariato imperiale fu ai Bardi concesso, ma non si potrà mai estendere dalla Repubblica Cisalpina e da voi, Cittadini Direttori, la ragione di abolire il feudo, *ad apprendere i beni a quello annessi*; non si potrà mai presumere una suggezione vassallitica da ogni gius rigettata, che non altera i diritti del feuda-

(1) Vedi Ludevig. Lunig. Glafeis Murat. Ed altri ec.

tario, che finalmente il Diploma imperiale esclude lasciando i beni nella sua naturale precedente allodialità.

Per le quali ragioni, esuberanti anzi che nò nell'attuale questione di reintegrazione al possesso, son certo, che voi vorrete ordinarla, convinti come dovete essere, massime dal diploma imperiale ora esibitovi, che lo stretto rigore del gius la comanda.

Milano 18 Fiorile anno VI
7. Maggio 1798

AL

MINISTRO DI GIUSTIZIA

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

L'AVVOCATO

LORENZO COLLINI

CITTADINO MINISTRO

Milano 27. *Floreale An. VI.*
(17. *Maggio* 1798)

Quantunque la compra di Vernio sia fatta nel 1333. senza beneplacito o interessenza alcuna d'imperiale autorità; quantunque il Diploma di Carlo IV. del 1355. altro non possa fare che sopra indurre le qualità vassallitica; e quantuque finalmente gli esempj dell'istoria ci mostrino che le Signorie si sono nei tempi barbari contrattate come qualunque altra parte del patrimonio, comprendendo anco la giurisdizione e il Pubblico Impero fra gli averi commercibili: Tuttavoltà voi, Cittadino Ministro, dubitate che i beni di Vernio possano essere originariamente Feudali, e con tal titolo soltanto pervenuti, se non nei Conti Bardi acquirenti, almeno nei Conti Alberti venditori, appunto perchè nel contratto del 1333. la signoria e la giurisdizione non va disgiunta dai beni appartenenti al Feudo.

Provatavi la separazione che necessariamente resulta dalla natura di due atti discreti e successivi, dovrebbe la Repubblica Cisalpina provare la commissione e l' indivisibilità primordiale della signorìa dal patrimonio, ed ella dovrebbe produrre quel documento da cui apparisse la concessione imperiale dell' una e dell'altra: Ma la Repubblica forte nella sua detentazione, comunque violenta, ed arbitraria non vuole intricarsi in prove: onde ad eliminare ogni supposto, eccovi, Cittadino Ministro, un documento anteriore quasi due secoli ai già prodotti, che il bujo dell'antichità non ha lasciato nascosto.

E' questo il Diploma da Federigo Primo dato in Pavìa negli 11. Agosto 1164. col quale l'Imperatore prende sotto la sua protezione e tutela il Conte Alberto da Prato e i suoi legittimi Eredi *et omnia quae habet vel detinet;* e dopo la restituzione di quanto era stato alienato dai di lui maggiori, gli accorda *omnia Regalia et Jura, et omnem nostram jurisditionem* in tutti i beni e possessioni e distretti *quae habet vel habuit*, e dei quali nel Diploma si referiscono i nomi speciali, e fra questi anche Vernio si legge.

E' notabile che il Diploma nella prima parte contempla soltanto la restituzione e reintegrazione nei beni alienati dall'avo dell'investito, concedendo nuovamente quanto l' avo medesimo avesse nell' investito tramandato senza alienare: in questi averi o continuamente rimasti nella famiglia, o che quantunque alienati l' Imperatore vi fa ritornare, può bensì supporsi dependenza imperiale e Feudalità per quella parte specialmente, che annullate le alienazioni, il Diploma restituisce al Conte Alberto appellandosi a quanto era stato ordinato nella Corte dell' Imperatore in *Roncalia*.

Un simil dubbio però resta affatto eliminato rispetto a Vernio e agli altri Castelli nel Diploma no-

minati e dei quali in diversa orazione e con la clausola avversativa *in omnibus autem* l'Imperatore passa a parlare. Concedendo egli su i medesimi *omnia Regalia et Jura et omnem nostram jurisditionem quam habemus vel ad nos vel ad Imperium spectat* lasciò certamente intatti i dominj che il Conte Alberto aveva *in omibus autem quae habet vel habuit*, e solamente venne a sopra indurre la qualità Feudale che nè Vernio nè gli altri Castelli avevano per l'avanti.

Che se i Marchesi Malaspina, ai quali l'istesso Federigo Primo corroborò e confermò non solo le possessioni che avevano, ma quelle ancora che da lui erano state donate loro (come vi dissi nelle nuove Ragioni §. Nè è nuovo) se i Malaspina, dissi, hanno ottenuto dalla Repubblica quell'atto di giustizia che dichiara illese le loro proprietà, e perchè i Conti Bardi, i quali nè per loro stessi nè per i loro autori hanno alcun peso di gratitudine alle donazioni imperiali, perchè dovranno più lungamente soffrir lo spoglio da cui reclamano, e perchè mai la stessa Repubblica esige da loro più dure condizioni e prove più severe, che per altro posson vantarsi di aver compite?

Permettemi, Cittadino Ministro, che in ultimo luogo vi richiami in sinopsi tutta la discussione.

Vi piacque dubitare da prima che fosse Feudale tutto ciò che era nel Feudo di Vernio, e quindi anco i Beni dei Bardi. Vi feci vedere il contratto di compra che eglino fatto ne aveano. Dubitaste allora che questo acquisto medesimo come comprensivo della giurisdizione avesse connessione coll'Impero. Vi feci vedere il primo Diploma concesso ai Bardi, il quale essendo posteriore all'acquisto non poteva intervertere il titolo della compra precedente. Doveste allora assolvere dalla Feudalità i Bardi e restringervi ad accusare i loro autori. Vi fo adesso vedere il primo Diploma che accorda la giurisdizione ai Conti Alberti sopra Vernio ed altri

Castelli già da loro posseduti; onde sfido il più crudel pirronismo a dubitare ancora che Vernio si possedeva dagli Alberti come indifferente prima dell'Anno 1164. e che come tale passò nei Bardi nell'Anno 1333. quantunque i Diplomi Imperiali e a questi e a quelli abbiano accordata quella Giurisdizione che può andar disgiunta dai privati Dominj.

DIPLOMI IMPERIALI

CITATI NELLE PRECEDENTI MEMORIE

In Nomine Sanctae, et individuae Trinitatis; Fridericus divina favente Clementia Romanorum Imperator Semper Augustus.

(Anno 1164)

Imperialis Eminentiae celsitudo praeclara suorum fidelium Servitia prae oculis suae Majestatis semper habere consuevit, nobiles quoque viros, et eos qui pro dilatando Imperialis Coronae solio tempore pacis, et guerrae fideliter, et strenue plurimos labores; et maximas expensas tollerarunt, congruis honoribus, et amplioris gratiae beneficiis decorari.

Propter Universorum Imperii Nostri fidelium per Italiam existentium praesens novit, et successura posteritas: Quod nos ex consueta benignitatis Nostrae gratia, dilectum, fidelem Principem Comitem Albertum de Prato, et ejus legitimos haeredes *omnia quae habet, vel detinet, vel alii Nomine suo habent, vel detinent, et quae habiturus est, et quaecumque sunt in sua potestate sub nostra imperiali protectione, atque tutela suscepimus*; Concedimus quoque praedicto Comiti Alberto, atque donamus, restituimus quaecumque Comes Albertus Avus ejus, et filii, et nepotes habuerunt. Quod non sit ab aliis alienatum, et alii Nomine suo vel ipse quoquomodo habet, vel habuit, restituimus etiam praedicto Comiti Alberto, quodcumque Comes Albertus, et filii et nepotes a se alienaverunt dè comitatu, et quaecumque alicui homines de comitatu ipsorum alienaverunt ec. sicut

ordinatum est in Roncalia. *In omnibus autem Rebus, et possessionibus, et districtu in nominatis, et in omnibus aliis, quae habet, vel habuit, de consilio Nostrorum Principum speciali largitate, et praerogativa omnia regalià, et jura, et omnem nostram Iurisditionem quam habemus, vel ad nos, vel ad Imperium spectat*, quorum Nomina sunt haec; Castrum videlicet de Prato, cum Aiolo, et Canonica, et cum omnibus suis pertinentiis, et districtu, et Ognarum Capraria, Simontanum, Quarantula Lucignanum, Salevulpe, Pogna, Fundignana, quarta pars de Carignano, Castellum Florentinum Ripa Mostara, Monte Talliaie, Bogole, Colle, Bigianum, Pretacorbaia Ilei, Cornia Castellina, Bubignanum, Cavoranum, Bordinum, Mangone, cum Cerignano, Bonscolo, Terra Vallisa, Roccae, Gonfiente, Monticellum, Ariaxa, Cerbaia, Vergna Monsacutus, Bargi, Pacidiopa Certaldo, Casi, Rocca de Vico, Comugnano, Baragaza, Limogno, Castiglione, Creta, Mucome, Pilianum, cum Sparago, *haec omnia cum omnibus* aliis a Comite Alberto, vel *ab aliis Nomine Suo possessis*, cum curtibus, districtis, et pertinentiis suis in Alpibus, Vallibus, Montibus, Planitiis, Molendinis, Aquis, Aquarum decursibus, Insulas fluminum, Ripis, Pedagiis, Theloneis, Mercatis, et Mercatorum curatiis, Pasculis, Paludibus, Salectis, Silvis, cultis, et incultis, divisis, et indivisis. Confirmamus etiam ei usantias, suisque legittimis haeredibus bonas consuetudines, quas Domus sua solita est habere tam in Civitatibus, quam etiam in Castellis, Villis, et districtibus, concedimus etiam ei, et statuimus, ut haec omnia praedicta imperali auctoritate libere habeat, absolute possideat ab omni hōminum petitione in perpetuum omnium hominum molestatione, causatione, et contraditione remota. Insuper Aquarum portubus, et Navigiis. Statuentes ergo, jubemus, ut praedictum

Comitem Albertum in hac nostra donatione nullus Archiepiscopus, non Episcopus, non Dux, vel Marchio, non Comes; non Civitas, non Potestas, non Rectores vel Consules, nullum Comune, nullaque Potentia magna, vel parva molestare, vel *inquietare vel disvestire* praesumat; Huius rei testes sunt Enricus Ludovicensis Episcopus Cristianus Cancellarius, Petro Palatinus Comes, Marcaldus de Cumbach, Comes Gebard, Marchio Montis Ferrati, Comes Blandemuensi, Buro Sacri Palatii Iudex, Mantuanus Episcopus, et alii quamplures. Si quis vero hanc nostram Autorictatem violare praesumpserit mille libras aurei pro poena se compositurum congregavit, dimidium Camerae Nostrae, dimidium praedictò Comiti. Ut autem hoc plenius credatur, et ab omnibus conservetur, praesentem paginam scribi, et sigillo nostrò injunsimus praemuniri.

Signum Domini Friderigi Romanorum Imperatoris Invictissimi. (L: S.)

Ego Cristianus Curiae Cancell. Vicedomini R. Colon. Archiepiscopi Italiae Archicancell. Recognovi. Actum quoque est Anno Dominicae Incarnationis Millesimo Centesimo sessagesimo quarto, Inditione duodecima.

Regnante Domino Frederico Romanorum Imperatore Serenissimo. Ann. Regni Eius duodècimo, Imperii vero, decimo.

Datum Papiàe quarto idus Augusti.

Nos Josephus Secundus Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, Germaniae, Hierosolimae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae et Lado- meriae Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Stiriae, Carinthiae et Carnioliae, Magnus Dux Hetruriae; etc. etc.

(Anno 1787.)

Agnoscimus et notum facimus tenore praesentium universis, quod cum Nobis Nobilis Noster et Sacri Imperii fidelis Dilectus Flaminius Comes de Bardis suo fratris, coeterorumque Agnatorum Comitum de Bardis nomine humillime exposuerit, antecessores suos, Petrum, Vincentium, Horatium et fratres Comites de Bardis Privilegium Vicariatus Imperialis ab Augustae memoriae Imperatore Carolo quarto majoribus quondam Eorum Sotio et Gualterotto, seu Notto de Bardis de Florentia fratribus anno millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto in Castro Vernii concessum et ab Imperatore Leopoldo gloriosissimae memoriae Pro Avo Nostro colendissimo sub vigesima secunda Augusti anni millesimi sexcentesimi nonagesimi septimi confirmatum sub praesentato vigesima secunda Martii Anno millesimo septingentesimo quadragesimo sexto exhibuisse, prout tam supradicta Concessio, quam subsequa Confirmatio de verbo ad verbum hic insertae reperiuntur.

Leopoldus Divina Favente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus , ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, etc. Rex, Archidux, Austriae, etc. etc. etc.
(Anno 1697.)

Agnoscimus et notum facimus tenore praesentium Universis, quod cum Nobis Nobilis Noster et Sacri Imperii fidelis dilectus Cosma Gualterottus Comes de Bardis, suo, coeterorumque Comitum de Bardis nomine Privilegium Vicariatus Imperialis ab Augustae memoriae Imperatore Carolo Quarto Majoribus quondam suis Sozio et Gualterotto seu Notto de Bardis de Florentia fratribus Anno millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto in Castro Vernii concessum, exhibuerit, tenore sequenti.

Carolus Quartus Divina Favente Clementia Romanorum Imperator, semper Augustus, et Bohemiae Rex etc.
(Anno 1355)

Notum facimus tenore presentium universis, quod de fide legalitate et prudentia fidelium nobis dilectorum Sozi et fratrum suorum filiorumque quondam Petri olim Gualterotti de Bardis de Florentia, plurimum praesumentes ipsos et eorum quemlibet ac ipsorum eorum haeredes masculos legitimos in stirpem in Castro Vernii juxta Comitatum Florentiae sito; ejusque territorio et districtu et pertinentiis universis nostros et Sacri Imperii Vicarios generales et speciales usque ad nostrum aut successorum nostrorum Imperatorum vel Regum Romanorum beneplacitum dura-

turos, dantes eisdem plenam, liberam et omnimodam ac gladii potestatem, merum et mixtum Imperium, omnem jurisdictionem et administrationem in Castro, territorio districtu et pertinentiis antedictis per se, alium, vel alios exercendi, ita ut censeantur et sint nostri et Sacri Imperii Vicarii generales et speciales, admnistratores, Rectores, Potestates et Capitanei seu quocumque nomine illi soliti sunt censeri, habeantque potestatem liberam, omnem jurisdictionem in judiciis et quibuscumque causis criminalibus, civilibus, enormibus et levibus procedendi, cognoscendi, decidendi et terminandi, judicem vel judices dandi et revocandi, causas tam principales quam appellationum audiendi et decidendi, tam voluntaria, quam contentiosa judicia exercendi, tutores et curatores dandi et datos declarandi fructus redditus et emolumenta quaecumque debita Castri ac territorii et districtus praedictorum percipiendi, poenas et mulctas carceratione praevia imponendi, recipiendi, minuendi et augumentandi, seu remittendi nec non alia omnia et singula faciendi, quae Vicarii generales et speciales ac veri et legitimi Administratores, et Rectores, Capitanei seu Potestates facere possunt, etiamsi mandatum exigant speciale. Ratum habituri et gratum, quidquid per eos factum, actum ordinatum, sive gestum fuerit in praemissis seu quolibet praemissorum.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae majestatis infringere, aut ei ausu temerario contraire, sub poena Centum Marcarum Auri puri, quam qui contrafecerit, eo ipso noverit irremissibiliter incursurum medietate ipsius aerarii nostri seu fisci imperialis, reliqua vero laesorum usibus applicanda hac nostra constitutione et dispositione usque ad nostrum vel successorum nostrorum, sicut praemittitur, beneplacitum tantummodo duratura. Datum Petraesanctae anno Domini millesimo tre-

centesimo quinquagesimo quinto, octava indictione, decimo octavo calendas Iulii regnorum nostrum anno nono, imperii vero primo:

Ac humillime nos rogarit, ut illud pro-majore robore et firmitate confirmare et authoritate nostra Caesarea munire benignissime dignaremur; nos pro singulari gratia ét affectione, qua praedictam Bardorum familiam ob eorum ab aevo nobis et praedecessoribus nostris romanorum Imperatoribus et regibus, socroque romano imperio ac Augustae Domui Nostrae Austriacae hucusque tum belli tum pacis vicissitudine praestita obsequii, devotionis ac fidei integerrimae officia ac imprimis multorum, quam bello cum Turcis fidei Religionisque Nostrae Romano Catholicae hostibus gesto generose oppetiere mortem, benigne complectimur, supradicti Cosmae Gualterotti precibus clementer annuerimus praeinsertumque privilegium laudaverimus, confirmaverimus, ratificaverimus Authoritate nostra Imperiali muniverimus, dictosque Comites de Bardis ex linea dicti Sozii nec non ex linea dicti notti seu Gualterotti, ac eorum quemlibet et cujuslibet eorum descendentes masculos legittimos in infinitum in dicto Castro Vernii ejusque territorio, districtu et pertinentiis universis, Nostros et Sacri Imperii Vicarios generales et speciales in perpetuum fecerimus et declaraverimus, uti vigore praesentium laudamus, approbamus, confirmamus, ratificamus, atquo munimus, eosque Comites de Bardis, lineam scilicet Sozii, nec non lineam Gualterotti seu Notti, ac eorum quemlibet et cujuslibet eorum descendentes masculos in infinitum, in dicto Castro Vernii, districtu et pertinentiis universis nostros et Sacri Imperii Vicarios generales et speciales in perpetuum facimus et declaramus,

quosque tamen uti non dubitamus, memorata Comitum de Bardis familia in sua erga nos, Sacrumque Romanorum Imperium fide ac devotione perseveratura est, cujus proinde inconcussae observantiae luculentiore post hac indicio contestandae causa, quamquam illos ad id nulla obbligatione adstrictos velimus, meminerint saepedicti Comites de Bardis quoties causas alternans rerum vicissitudo feret a Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus et Regibus gratiae hujus Imperialis sibi concessae confirmationem ultro ac petere, quo magis et istis, quemadmodum nobis de praeclaris Bardorum familiae obsequiis, et benemeritis perpetuo constet.

Dàntes eisdem Plenam liberam et omnimodam, ac gladii potestatem, merum et mixtum Imperium, omnemque jurisditionem et administrationem in Castro territorio districtu et pertinentiis antedictis per se, alium vel alios, exercendi, ita ut censeantur et sint in perpetuum nostri et sacri imperii vicarii generales et speciales, administratores, rectores, potestates et capitanei seu quocumque nomine illi soliti sint censeri habeantque potestatem liberam, omnem jurisditionem in Iudiciis et quibuscumque causis criminalibus, civilibus, enormibus, et levibus, procedendi, cognoscendi, decidendi et terminandi, Iudicem vel Iudices dandi et revocandi, causas tam principales quam appellationum audiendi et decidendi, tam voluntaria quam contentiosa Iudicia exercendi, tutores, et curatores dandi, et datos declarandi, fructus; redditus et emolumenta quaecumque debita Castri ac territorio et districtu praedictorum percipiendi, poenas; mulctas, carceratione praevia, imponendi, recipiendi minuendi et augumentandi, seu remittendi, nec non alia omnia et singula faciendi, quae Vicarii generales; et speciales, ac veri et legit-

timi administratores et rectores, capitanei seu potestates facere possunt, etiamsi mandatum exigant speciale.

Ratum habituri et gratum quidquid per dictos comites factum, actum, ordinatum, sive gestum fuerit in praemissis seu quolibet praemissorum.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae majestatis infringere, aut ei ausu temerario contraire, sub poena centum marcarum auri puri, quam qui contrafecerit, eo ipso noverit se irremissibiliter incursurum, medietate ipsius aerari nostri seu fisci imperialis, reliqua vero laesorum usibus applicanda. Harum testimonio literarum, manu nostra subscriptarum et sigillo nostro Caesareo munitarum, quae dabantur Viennae die vigesisima secunda augusti anno millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo régnorum nostrorum romani trigesimo nono, Hungarici quadragesimo secundo, Bohemici vero quadragesimo primo:

Ac proinde nobis idém humillime supplicarit, ut confirmationem quoqué nostram desuper impertiri gratiosissime dignaremur.

Nos demississimis praedicti Flaminii Comitis de Bardis precibus clementer annuendum censentes, praeinsertum privilegium una cum ejusdem confirmatione denuo benigne confirmamus et renovamus, mandantes, ut nulli liceat hanc nostrae confirmationis, ac renovationis paginam infringere, aut ei ausu temerario contraire, sub poena centum marcarum auri puri, quam qui contrafecerit, eo ipso noverit se irremissibiliter incursurum, medietate ipsius aerarii nostri seu fisci Imperialis, reliqua vero laesorum usibus applicanda: Harum testimonio literarum manu nostra

subscriptarum et sigillo nostro Caesareo munitarum, quae dabantur Viennae die decima sexta Octobris anno millesimo septigentesimo octogesimo septimo regnorum nostrum romani vigesimo quarto, Hungarici et Bohemici vero septimo.

JOSEPHUS

Vt. Prin. Colloredo

Ad Mandatum Sac. Caes. Majestatis proprium

FR. JAB. ALBINI.

ALLEGAZIONE

A FAVORE

DEI LEGATARJ, E CREDITORI POSTERIORI RICCARDI

CONTRO

I CREDITORI ANTERIORI RICCARDI

NELLA CAUSA

SULLE OFFERTE PER LA COMPRA DI CASTEL-PULCI

Signori
Presidente, e Giudici del Tribunale di prima Istanza

La vostra Sentenza del 27 Luglio 1812, o Signori, versò non poche stille di balsamo sulle ferite, che impiagavano già da gran tempo i legatarj, e i posteriori creditori Riccardi, e di qualche non lieve frai gravissimi errori nascosti sotto l'apparenze di regolari procedure troncando il fine, ed i meditati abusi allontanando, deluse le avide lusinghe dei creditori più antichi in quell'istante appunto che erano per raccogliere eglino soli la troppo ricca messe da tant' altri sospirata; onde a dovuto esservi più d'uno, che siasi maravigliato dicendo col poeta

» *Fra la spiga, e la man qual siepe è messa!* »

Così al vantaggio di tutti mirò il tribunale, di tutti fu padre, e a tutti rese giustizia. E ben ve ne gloriaste a ragione nella vostra Sentenza » Consideran-
» do, che il sistema stesso presenta più approssimati-
» vamente il *felice prospetto*, che tutti i creditori del

» patrimonio Riccardi possono trovare la loro sodisfa-
» zione, il che era da considerarsi nella presente que-
» stione ».

Avevate già esperimentato voi stessi, Signori, nel concorso Fabbrini il vizio inerente all'antica procedura, cioè » che tutti i creditori anteriori, e posteriori sono rap-
» presentati, e difesi da un sol procuratore, mentre
» sovente i loro interessi stavano in opposizione » e quindi non dubitaste dipartirvi dalle istanze del procuratore alla massa, e di quello al patrimonio con la vostra sentenza in detta causa proferita sotto dì 14 Giugno 1810.

Rinnovato l'esempio nel concorso Riccardi, alle minaccie di più vasta rovina accorreste benigni; prima colla sentenza de 28 Agosto 1811, che autorizzò i legatarj, e creditori posteriori a rivedere per mezzo di un perito lo stato del patrimonio Riccardi loro notificato nel 15 Luglio *Proc. a c....*; e poi, e più pienamente con la sentenza del 24 Marzo 1812, con la quale » CONSIDERANDO esser conforme alle regole di ra-
» gione, e di equità, di nominare un procuratore, il
» quale sia più specialmente incaricato della sorve-
» glianza degl' interessi dei legatarj, ed altri creditori
» posteriori alla morte del fu Marchese Giuseppe Ric-
» cardi » le cui funzioni debbano limitarsi » ad aver
» conoscenza delle domande fatte dai procuratori al
» patrimonio ed all' universalità, per intervenirvi, se
» egli crede che sia dell'interesse de' suoi rappresen-
» tati, o supplire alle trascuratezze dei detti procura-
» tori, formando le domande, che siano dell' utilità
» dei medesimi legatarj, e creditori posteriori » eleggeste un procurator separato e distinto, che gli rappresentasse; ed ordinaste ai procuratori al patrimonio, ed all' universalità dei creditori di *notificare al detto procuratore tutte le domande, e istanze, che portavano al Tribunale, il quale ec. proc. a c.*

E perchè i procuratori al patrimonio, e all' universalità dei creditori, i quali si erano opposti a tal pronuncia, ne disprezzavano i precetti; perciò alle istanze dei legatarj, e creditori posteriori tornaste nuovamente a ordinare con la sentenza del 25 Maggio 1812 che al loro procuratore separato, e distinto fossero comunicate tutte le domande, e istanze, che contro il patrimonio, e creditori Riccardi fossero per essere promosse dai terzi, come pure le conclusioni, e difese, che i procuratori al patrimonio, e alla massa fossero per formare in replica alle domande, e istanze medesime *proc. a c.*

E quali, e quante irregolarità non vennero allora per la prima volta alla luce? sapeste allora per la prima volta, o Sign. che *tre*, e non *due* erano state di molti beni le stime; che gli sbassi del 22 e mezzo per cento, i quali dovevano aver luogo sulle prime stime, erano stati fatti sulle *seconde*; che per conseguenza quello del dieci per cento, cui doveva soggiacere la *seconda*, era caduto sulla *terza:* che l'annua rendita dei beni resultante dai decennj e ventennj dell'amministrazione, dimostrava, che il loro valore era infinitamente maggiore a quello stabilito dai periti; che l'offerta di M. Domenico... alla fattoria di Castel Pulci pel prezzo dell'ultime stime diminuite del dieci per cento sostenuta dai procuratori al patrimonio, e alla massa dei creditori, era una avara speculazione ed iniqua; che la sodisfazione in somma dovuta ai legatarj, e creditori posteriori, era sacrificata al guadagno degli anteriori.

E qual consolazione non dovè altresì esser la vostra, giudici ottimi, allorchè dopo esservi per tante riprove confermati della giustizia, che v'avea dettata la sentenza del 31 Agosto 1811, spaventati dall'annientamento, a cui si tentava di ridurre il patrimonio » rigettaste le conclusioni dell'attore, procuratore alla » massa dei creditori, e dichiaraste, che tutti i beni

» rimasti invenduti, e sopra i quali era stato doman-
» dato lo sbasso del cinque per cento, restano in stato
» d'aggiudicazione? »

Lo stesso amore della giustizia vi sollecitò finalmente a stabilire colla sentenza, di cui parliamo, il prezzo, ed il modo dell'aggiudicazione.

Quanto al prezzo voi diceste, che giusto non era quello, a cui l'ultime stime, e gli ultimi sbassi avevano attenuato il valore dei beni, ma quello resultante dal cônfronto delle rendite nette dei beni, di cui vi era stato reso conto dai respettivi periti calcolatori, col frutto del denaro, che si può regolarmente sperare nei moderni tempi dai beni immobili, e con quello convenuto nei respettivi atti di recognizione di debito. E con sì provida norma dichiaraste, che il prezzo per cui i beni Riccardi si dovessero aggiudicare, fosse in alcuni quello delle *prime*, in altri quello delle *seconde* stime, non mai quello delle *terze*, e moltomeno quello resultante dalli ulteriori sbassi del dieci per cento.

E quanto al modo dell'aggiudicazione voi stabiliste

I. Che ciascheduno dei creditori facesse nel termine di mesi quattro la domanda, e la scelta *individuale* dei beni, all'oggetto d'ottenere l'aggiudicazione *in pagamento del respettivo suo credito*, alla pena mancando della cessazione del frutto dopo il quadrimestre.

II. Vi riservaste il diritto di ordinare nuovi incanti sulle loro offerte relative a ricevere *alcune porzioni di beni in pagamento*.

III. Vi riservaste il diritto di decidere ciò che sarà di ragione sulle offerte cumulate di diversi creditori per le medesime partite di beni.

IV. Vi riservaste il diritto di accettare nei casi, che di ragione, anco l'offerte dei terzi.

Era appena emanata questa sentenza, e già, quantunque non ancora notificata, e giacente nella cancelleria,

se ne videro gli ottimi effetti: corsero i creditori a domandare *individualmente* l' aggiudicazioni di *alcune porzioni* dei beni di Castel-Pulci, in *pagamento dei loro crediti*, siccome la sentenza avea loro ordinato, è non solo per il prezzo in essa fissato, ma col non piccolo aumento dell'uno, del quattro, del cinque, e fino del sette percento. Ed oh a quante, e quali speranze non aprivasi il core dei miseri legatarj, e de' creditori posteriori, che in questa gara dai vostri provvedimenti eccitata crescer vedevano il patrimonio, e scaturire un fonte onde essere ancor essi dissetati.

Ma a turbare sì liete immagini apparve il noto fantasma, M. Domenico .... Quel M. Domenico .... che sostenuto già dai procuratori al patrimonio, e alla massa dei creditori Riccardi avea fatto ogni sforzo onde impadronirsi della fattoria di Castel Pulci a vilissimo prezzo, ricomparve ben tosto, e sostenuto sempre dalli stessi procuratori al patrimonio, e alla massa tornò a fare sulla fattoria di Castel Pulci la seguente offerta » *si tralascia il tenore dell' offerta*.

Contemporaneamente all' esibizione di simile offerta, convocati i creditori non mancò chi tentasse inspirar loro accortamente dei falsi timori, e delle non meno false speranze.

Per allontanargli dall' idea di concorrere alla domanda dei beni di Castel-Pulci si fece loro credere, che non solamente sarebbero state rigettate le offerte, ma che sarebbero stati condannati gli offerenti anche in proprio nelle spese.

E per allettargli a sostenere l'offerta di M. Domenico ..... fu fatto credere a non pochi, che sarebbero stati ben presto pagati a contante, e la fola fu data ad intendere anco a quelli, ai quali perchè posti negli ultimi gradi della sentenza, era impossibile, che il prezzo di Castel-Pulci arrivasse.

Nè qui finirono gli strattagemmi. Una protesta

di danni, e di spese fu tosto creata, e notificata a chiunque parve disposto ad offrire in concorrenza di M. Domenico . . . . *proc. a c.* 52, e quasichè l'insistenza del procuratore alla massa dei creditori fosse poca, all'udienza del 19 Agosto, moltiplicando gli enti senza necessità, fu fatto intervenire al giudizio un altro procuratore che era specialmente incaricato da quei medesimi creditori di proteggere l'offerta di M. Domenico . . . .

Egli è questo il tumulto delle private passioni, l'urto egli è questo degli opposti diritti, che anima i creditori anteriori, e i posteriori a combatter fra loro.

E come no, se i creditori anteriori insistono perchè venga liberamente, ed assolutamente accettata l'offerta di M. Domenico . . . . . come utile al loro particolare interesse: Ed all'opposto i legatarj, e creditori posteriori domandano che siano accettate le offerte di Coen, d'Orvieto, del Pieraccini, del Torrini, e del Guadagni come più utili all'interesse della massa universale di tutti i creditori!

Incaricati noi di sostenere le conclusioni dei legatarj e dei creditori posteriori, faremo il confronto delle offerte, e considerando M. Domenico . . . . . . prima come un terzo licitatore, e poi come il prestanome di uno, o più creditori anteriori, proveremo, che la di lui offerta è irregolare, e in ambedue gli aspetti meno utile d'ogn'altra, e perciò da posporsi a tutte le altre.

ARTICOLO PRIMO

Dell' Offerta di M. Domenico come terzo Licitatore.

Il primo dovere d'un licitatore è quello di presentarsi all'incanto col sacco della pecunia pronta a pagare il prezzo dei beni esposti all'incanto, *Text. in Leg. A Divo Pio. ff. de re judicata* §. *Oportet.* » ivi »
» Oportet enim res captas pignore, et distractas prae-
» senti pecunia distrahi, non sic, ut post tempus
» pecunia solvatur ».

Surd. cons. 168. *numero* 24. *lib.* 1. » ivi » quin-
» to nullitas inde resultat, quod predia fuerunt ven-
» dita Mattheo Pastori licitatori, non praesente pe-
» cunia, uti necesse erat *leg. ec.*

Mangil. de subhast. et licit. quest. 13. *num.* 1.
» ivi » Iuxta praedicta videndum sequitur, an abso-
» lute verum sit, quod subhastatio, et licitatio fieri
» debeat praesente pecunia? et concludendum videtur
» affirmative, alias subhastatio facta sit nulla, et ven-
» ditio possit revocari, per doctrinam *Bart. ec.*

Rot. Rom. cor. Ludovis decis. 23. *num.* 1. » ivi »
» Domini non dubitarunt venditionem, et delibera-
» tionem pignoris a Iudice factam, non praesente pecu-
» nia, esse nullam, cum hoc saepius fuerit a *Rota ec.*
» .... caveatur quod praesente pecunia ad huiusmodi
» conditionem deveniri debeat, alias auferatur res ab
» emptore, perinde ac si venditio facta non esset
» necessario dicendum venditionem, sine interventu
» pecuniae esse nullam » *Et in Recent. part.* 12. *decis.* 9. *num.* 14. » ivi » Et denique non intervenit
» pecunia numerata pariter ad validitatem subhasta-
» tionis necessaria *Leg. ec.*

Nè basta sborsare una parte del prezzo: bisogna sborsarlo tutto: e la vendita è nulla, se ne sia una parte soltanto numerata, e differito il pagamento del resto *Mangil. dicto Tract. quest.* 14. *num.* 1. » ivi »
» Quero, an subhastatio facta partim praesente pe-
» cunia, et ex parte non, sit valida. Et non valere
» dicendum est, cum in totum, et non pro parte de-
» beat esse praesens pecunia ».

Questo dovere per regola generale imposto a tutti i licitatori cresce nelle circostanze particolari del caso nostro.

Voi consideraste nella sentenza, che esaminiamo, *che quando i beni sono in stato d'aggiudicazione*, siccome sono i nostri fino dal 31 Agosto 1811, *che quando il minimum del prezzo della medesima è stabilito*, siccome voi appunto passavate con quella sentenza a stabilirlo, *si può considerare come pronto il pagamento dei creditori*.

Posta dunque la sicurezza della vendita del patrimonio mercè l'aggiudicazione dei beni già dichiarata, la prontezza del pagamento, cui hanno diritto quesito i creditori, si ottiene coll'accettazione dell'offerte Coen, Orvieto, Pieraccini, Torrini, e Guadagni portanti la compensazione dei loro crediti, e non si ottiene con l'accettazione dell'offerta di M. Domenico . . . . . che differisce a due anni il pagamento di dugentomila franchi.

L'offerta di M. Domenico . . . . . è dunque contraria alle regole di ragione, e al disposto della vostra sentenza del 27 Luglio.

Ma supponghiamo, che M. Domenico si sottometta alle regole di ragione, e al disposto della vostra sentenza ed offra la pronta numerazione di tutto il prezzo in contante: Che somma conterebbe egli finalmente? Quella di scudi toscani 34,089, la quale sarebbe supe-

riore al prezzo d'aggiudicazione solamente di scudi 505. 5.

Paragonate ora, o Sigg., questo vantaggio, con quello, che resulterebbe dall'accettazione delle cinque offerte parziali. I Sigg. Pieraccini, Coen, Orvieto, Torrini, e Guadagni offrono di compensare immediatamente per la somma di scudi 35,236. -- — 8, e così la loro offerta supera il prezzo dell'aggiudicazione per la somma di scudi 1147. 5. — 6. Il lucro in questo caso è superiore del doppio, e scudi 136 2 -- 6. più del doppio al lucro esibito da M. Domenico....

Questo calcolo è abbastanza chiaro, e dovrà essere inteso anco da chi dissimula intendere quello sulla proporzione geometrica, di cui però dobbiamo servirci per norma del nostro giudizio. E questa proporzione ci dice, che l'offerta di M. Domenico..... ragguaglia un aumento minore anco del mezzo per cento, laddove le ultime cinque offerte ragguagliano un aumento quale dell'uno, quale del quattro, quale del cinque, e quale per sino del sette per cento.

Fissate tutta la vostra attenzione, o Signori, a questo resultato.

Il vantaggio poi del patrimonio Riccardi come si è già verificato fin quì, così sempre si verificherà maggiore in ragione della sua maggior divisione: il numero dei licitatori crescerà sempre in proporzione dei lotti esposti alla vendita, e così crescerà anco il soggetto dell'emulazione, la quale si moltiplicherà in infinito secondo gli attriti, ai quali darà causa l'avvicinamento delle persone interessate nelle vendite, o nelle aggiudicazioni.

Ed eccoci al principale vantaggio, cui apriste la strada o Signori, con la vostra sentenza del 27 Luglio, quella di cui si fa ogni sforzo di paralizzare gli effetti, i quali per altro dovrebbero parere egualmente dolci

a *tutti* i creditori, e dovrebbero esser carissimi a chi per ufficio ha *di tutti* in cura l'indennità.

Tutti in fatti, e ciascheduno dei creditori Voi eccitaste a fare *individuale* scelta, e domanda *delle porzioni* dei beni corrispondenti al suo credito, e propostovi il *felice prospetto, che tutti i creditori possano trovare la loro sodisfazione*, consideraste IL VERISIMILE, CHE I BENI SI AGGIUDICHERANNO SEPARATAMENTE.

E qual probabilità infatti che si trovino due, o tre licitatori pronti a sborsare la somma gravissima di novantaseimila, e più scudi! Qual probabilità? Voi lo vedete abbastanza, quando neppure M. Domenico .... è stato da tanto. Egli ha chiesto l'accollo di molti creditori privilegiati, di tutti gli oneri pii, e finalmente una dilazione di due anni al pagamento della metà del prezzo.

Probabilità bensì, anzi sicurezza di veder combattere in bella gara gli oblatori dei cinque poderi desiderati da M. Pieraccini; maggior probabilità di veder concorrere gli oblatori al podere della *Chiesa*, ai due di *Scandicci*, a quello delle *sette regole*, a quello di S. Colombano, i quali se hanno già tutti il loro offerente, ne possono avere tanti altri, quanti sono i creditori di somme simigliauti, che pur tanti ve ne abbiano, di due, di tre, di sei, e di settemila scudi: che se non gli avessimo fra i creditori, non sarebbe difficile trovare in Toscana dei capitalisti in grado di attendere a compre simili, quanto sarebbe impossibile di trovarne per una compra di circa cento mila scudi.

Nè da cotanto benefizio, cui dopo la vostra sentenza de 27. Luglio acquistarono diritto i creditori, deve rimuovervi il riflesso troppo male exadverso inculcato, che l' offerta di M. Domenico ... presenta il pagamento a contante, laddove le altre offerte pagano i creditori in beni.

Che in astratto il pagamento a contanti sia il più regolare, il più congruo, e perciò preferibile all'aggiudicazione dei beni, è vero. Ma che al Giudice non sia permesso in qualche circostanza di preferire il sistema dell'aggiudicazione dei beni a quello della vendita a contante, è falso. Nelle materie delle subaste, e delle aggiudicazioni, che si fanno per pagare i creditori in un giudizio di concorso, tutto è rimesso al prudente arbitrio del Giudice. Ed egli questo retto arbitrio può esercitarlo preferendo anco, se le circostanze lo esigono, l'aggiudicazione dei beni alla realizzazione in contante.

Le circostanze poi, che devono all'uso di questo arbitrio determinare il Giudice, si verificano tutte le volte, che ridotta la stima dei beni ad un prezzo, che è insufficiente per tutti, questo prezzo può nella vendita scemare, e crescere nell'aggiudicazione, attesochè in quella manchino, in questa concorrano i licitatori.

Nè fa più alcun ostacolo la regola che i beni non debbono aggiudicarsi finchè è sperabile di trovare un compratore. Poichè la regola si limita dal prudente arbitrio del Giudice, nel concorso di circostanze, le quali, posto a confronto il danno del creditore anteriore, nel ricever beni in vece di danaro, con quello dei posteriori, nel perder tutto, obbligano il Giudice a scegliere fra i due mali il minore.

Egregiamente il Bonfini nella celebre sua Decisione 49. dopo aver posta in questi, ed anco in più duri termini la questione al *num.* 28. *vers.* » Si vero » debitor sit, qui id petat, et pariter in hoc casu » possibilis est creditoris jactura, vel quia adjudicatio » sibi facienda esset cum novis sbassis; vel quia nequit compelli ad accipienda bona in solutum, donec » spes adest, quod reperiatur emptor, prout reperiri » posset, si fierent novae et extraordinariae pretii

» diminutiones *ad text.* quod prior est causa subhastationis, antequam ad pignorum adjudicationem » perveniatur *Mangil.* » Così la risolve al *num.* 29. « ivi » *Hanc quaestionem dirimendam censeo ex circumstantiis facti, juxta quas temperari debet arbitrium*, velut etc. VEL SI CREDITORES SINT PLURES, ET » BONA PRO CUNCTIS NON SUFFICIANT, IN HIS QUIPPE CA» SIBUS NE LAEDATUR JUS TERTII ANNUENDUM CREDEREM » PETITAE BONORUM ADIUDICATIONI IN SOLUTUM. ID ENIM » TOTUM REMITTI DEBET PRUDENTIS JUDICIS ARBITRIO „.

Dal retto arbitrio del giudice adunque dipende a senso del Bonfini il preferire l'aggiudicazione dei beni, anche quando il creditore reclama, che *compelli nequit ad accipienda bona in solutum, donec spes adest, quod reperiatur emptor,* « e che » *prior est causa subhastationis antequam ad pignorum adjudicationem deveniatur*. E le circostanze che di questo arbitrio gli permettono, anzi lo consigliano a usare sono la moltitudine dei creditori, e l'insufficienza del patrimonio. *Si creditores sint plures, et bona pro cunctis non sufficiant*.

Dell'uso di così nobile, e retto arbitrio vi offersero già, o Signori, un esempio, i Giudici che vi precederono con la sentenza del 1. Settebre 1809. da noi estesamente riportata nella prima nostra memoria. Anche allora i Procuratori al patrimonio, e alla massa invocarono la regola, che i beni non doveano aggiudicarsi finchè era possibile il caso di realizzargli a contanti, ma l'invocarono invano. Le circostanze fecero parer congruo a quei Giudici di preferire alla realizzazione l'aggiudicazione dei beni, e guidati, come si espressero, dalla massima di ragione, che tutto in questi casi dipende dal retto arbitrio del Giudice determinabile dalle particolari circostanze dei casi, mirando più all'interesse generale di tutti, che all'interesse particolare di pochi aggiudicarono al Monastero

tarono, come esitato avrebbero non prevenuti, di acconsentire alla domanda; Trascurarono bensì di parteciparla al *Procuratore separato*, *e distinto*, il quale dolendosi della sorpresa, prese alla medesima udienza conclusioni per la notificazione di questa pretensione; E fu necessaria una Sentenza, quella già narrata de' 25. Maggio, acciò egli ottenesse questo non duro intento già promessogli colla precedente del dì 24. Marzo 1812.

Fu il medesimo M. Domenico .... che indi a poche settimane, nel dì 27. Giugno cioè, si presentò a domandar in compra la fattorìa di Castel Pulci per il prezzo di scudi 84,196., e pòse per prima condizione quella di pagare i creditori privilegiati; E non s'infinse già, ma nominò espressamente il Sig. Francesco Riccardi, cui destinò i suoi venticinquemila scudi, e ne destinò cinquemila al Sig. Paolo Farinola, altri venti mila ad altri anteriori, de'quali si sarebbe fatto accolatario, non meno che degli obblighi, e legati temporarj, o perpetui; Il resto promise pagarlo metà a un' anno metà a due; e quel che è più notabile si vantò d'avere aumentato di 1500. scudi il valor della stima, la quale però era ascesa a scudi 88,944.

Questo primo tentativo andò vano; e siane dato il merito alla vostra sentenza de' 27 Luglio; Di quella fattorìa fu nella sentenza medesima fissata l' aggiudicazione al prezzo non minore di sc. 95,778 2. — essendone già alienato un Podere.

Il partito era tanto buono in principio, che non potea mai diventar cattivo; Ecco dunque di nuovo M. Domenico ..... innamorato sempre della fattorìa di Castel-Pulci, eccolo ad offrire il prezzo fissato dalla sentenza coll'aumento di Scudi 503. 5. — con che egli venne ad accusar l' ingiustizia della sua prima offerta, piuttostochè a farne certi della giustizia della seconda.

E torna anco in questa a parlar del pagamento de'creditori anteriori, e privilegiati, ai quali ei vuol pagare colle sue mani; quasichè il Tribunale non sapesse egli stesso distinguerli per preferirli nella divisione del prezzo, che depositasse il compratore, cui fossero poi cedute opportunamente le ragioni.

Non nomina questa seconda offerta del dì 8 Agosto, e neppur quella del dì 18. detto, che la rettifica, non nomina quei prediletti creditori, dei quali M. Domenico . . . . . . pensa al pagamento; Ma non è da dubitarsi esser quei medesimi, ai quali egli pensava nel passato Giugno.

I medesimi creditori devono esser oggi le persone, le quali si riserva di nominare M. Domenico . . . i medesimi da lui nominati una volta, i medesimi che furono assistiti dai Procuratori alla massa, e all'universalità, e fra questi il primo il Signor Francesco Riccardi, di cui tutti i medesimi Procuratori si unirono a far dichiare il credito privilegiato.

Or se il Sig. Francesco Riccardi se il Sig. Paolo Farinola, se gli altri quanti n'entrano nella somma rappresentata da M. Domenico . . . . desiderano il pagamento nella forma prescritta dalla sentenza dei 27. Luglio mercè l'aggiudicazione cioè di tanti beni in Castel-Pulci, e mercè la compensazione dei loro crediti, e perchè non vengono manifestamente ad offrire ciascuno per la sua quota di credito alla corrispondente porzione di beni? perchè questo globo, e questo battaglion quadrato militante sotto la bandiera di M. Domenico?

Perchè ciò? E' facile la spiegazione. Ciascun di loro teme, ciocchè tutti uniti non posson temere. Teme ciascuno la concorrenza di molti altri su quel fondo parziale della fattoria da se desiderato, perchè ciascun di loro sà che molti creditori di somma parziale corrispondente o più, o meno, si leggono nel troppo lungo

catalogo dei creditori Riccardi, e ciascuno sà che tali somme parziali posson trovarsi in più d'uno scrigno privato; Ma tutti insieme compresi in apparente società, e sotto la falsa *Ditta C.....* millantatrice d'un capitale di 96 mila e più scudi, tutti insieme, dissi, non temono la concorrenza di questo, o di quell'altro creditore, che di tanto peso nessun creditore si legge nel catalogo benchè troppo lungo dei creditori Riccardi, e tal somma eccede il vanto d'ogni scrigno privato.

Ecco per tal modo i creditori venuti a chiedere i beni in aggiudicazione, ma venuti come estranei, perchè venendo come creditori avrebbe ciascuno dovuto articolare la somma del suo credito che dovea servire a compensare il prezzo del fondo da aggiudicarsi, mentre venendo come estranei articolavano tutti una somma sola in figura di prezzo da pagarsi, somma però composta di altrettante somme subalterne, e minori, che in effetto si compensano. E' questa una frode fatta alla sentenza, perchè « Contra legem » facit, qui id facit quod lex prohibet; In fraudem » vero qui salvis verbis legis sententiam ejus cir- » cumvenit *l.* 1. *ff. de legib ec.* » Fraus enim legi » fit ubi quod fieri noluit, fieri autem non ve- » tuit, id fit. » *Leg.* 29. - 30. *ff. de regul. Juris.* Ed è questo un Dolo, perchè il Dolo allora si verifica « cum aliud agitur, aliud simulatur » *Lug.* 1 *e* 2. *ff. de Dolo text. in l. qui sub imagine ff. de distr. Pignor.*

La sentenza infatti vuole, e desidera ciò che evitano, e temono i creditori, che Messer Domenico...... rappresenta.

La sentenza gli ha ammessi tutti (quelli cioè che son dentro il grado 245) a offrirsi compratori dei beni per compensarne il prezzo col respettivo credito; Ed ha supposta una licitazione fra loro nella quale ha

contemplato il privilegio degli anteriori al solo effetto di preferirli in pari condizione ai posteriori, ad imagine della prelazione dovuta *de jure* al primo liberatario nelle questioni *d'addizione in diem*. Nel qual tema entra per necessità il *disposto*, che tutti i creditori sicuri del pagamento possano offrire, ed entra il *supposto* che molti di loro offrano di fatto; E appunto perchè molti il possan fare perciò la sentenza assegna il termine di quattro mesi a queste offerte.

La sentenza in somma protegge la divisione dei beni, facilita il concorso, e l'affluenza de' licitatori, e contempla la libertà dell'asta, inceppar la quale è delitto.

Il sistema all'incontro di M. Domenico . . . : . che si finge un offerente estraneo dai 245. creditori ammessi tutti a compensare, privilegia solamente quei pochi monopolisti, che si sono uniti, per formare una somma eccessiva cui non si trovi contrasto fuori della loro società, mentre quel contrasto che potrebbero farsi i Socj fra loro stessi è sopito nella comunione del guadagno; Questo sistema non solo non obbliga i creditori anteriori a coprir le offerte dei posteriori, e così meritaprelazione su loro, ma li assicura che queste offerte neppure esisteranno; Questo sistema insomma precipita, restringendolo in pochi giorni, quell'evento, cui la sentenza diè vita per un quadrimestre; Questo sistema nega la divisione sempre desiderabile de' beni, impedisce l'affluenza dei licitatori, inceppa la libertà dell'asta, e ne preoccupa ogni vantaggiosa conseguenza, anzi ogni vantaggiosa conseguenza proposta a chiunque sappia meritarla, la restringe, e ne fa gratuito dono a que' pochi che l' estorcono con artifizio.

Tornino dunque que' creditori privilegiati, o anteriori, che per i loro privilegj, ed anteriorità appunto non posson temere verun danno, tornino nelle loro file, e dal loro posto domandino ciascuno quel fondo,

colla aggiudicazione del quale restino saldati del loro credito, e si contentino dell'optione di cui gli assicura il grado, senza pretendere anco di fissarne il prezzo fuori e sotto della generosità, del desiderio, e del diritto d'ogni altro posterior creditore; lascino che la sentenza sia eseguita secondo lo spirito di quella giustizia, da cui fu dettata, e ne ascoltino anco in core i dettami pei quali non devono essere eglino di miglior condizione degli altri, quando tutti possono essere ugualmente sodisfatti.

E queste cose bastino nel più vero tema, che M. Domenico . . . . . . sia un semplice *Prestanome* di alcuni anteriori creditori Riccardi, quale lo abbiamo riguardato in questo Secondo Articolo. Al quale poi, se egli vuol piuttosto esser creduto un offerente estraneo quale l'abbiam riguardato nel Primo Articolo, è opportuno ripetere che hanno sopra lui preferenza i creditori tanto pel disposto della sentenza del dì 27. Luglio prossimo passato quanto pel disposto di ragione *text. in l.* » Cum bona veneunt debitoris, in » comparatione extranei, et ejus qui creditor, cogna- » tusque sit, potior habetur creditor, cognatusque; Et » inter creditores potior is est cui major pecunia de- » betur » *ff. De reb. auctorit. jud possid.*

Laonde ec.

Dallo Studio 23. Agosto 1812

ALLEGAZIONE

A FAVORE

DEI SIGG. WALSER E KRIEMLER

BANCHIERI E NEGOZIANTI DI LIVORNO

IN RISPOSTA A QUELLA

PEL SIG. ARTUS CROZET

Che comincia « *Violare* »

Nella Causa di Liquidazione di danni per nullità d'atti esecutivi

AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SIGNORI

Nil habuit Codrus; *quis enim negat? et tamen illud*
Perdidit infelix totum nil.

IUV. SAT. 7.

A qual'amaritudine di rimproveri non espose voi, o Giudici rispettabili del tribunale di commercio di Livorno, la vostra benignità verso Artus Crozet, quando invece di perseguitarlo come debitore sempre contumace, e come noto *Bancarottiere* contaminato da più d'un fallimento, eleggeste di riguardarlo come semplice assente, e secondando le troppo discrete istanze degli attori vi contentaste di ordinare l'apposizione dei sigilli al tugurio del miserabile, e all'officina deserta del fuggitivo!

A qual danno non espone or voi, o Attori in quel giudizio, il grave fallo che allor commetteste quando

essendo colui *in istato di fallimento poichè cessava i suoi pagamenti* (Cod. di comm., art. 437), ne tratteneste la dichiarazione, benchè muniti come eravate di documento provante il vostro credito scaduto da quattro mesi; nè *procedeste al gravamento di quei mobili* che faceste soltanto sigillare; nè voleste s' aprissero le stanze, ed ogni ripostiglio dell' assente debitore, *dall'ufiziale assistente dietro la domanda dell' usciere* (Cod. di procedura art. 591), nè che al suo ritorno ei trovasse, simile a quella che avea scansata in Marsilia, una sentenza meritevole d'esecuzione coll' arresto personale del debitore per causa di commercio (Cod. Napol. art. 2067, 2070.)

Tanta pietà vi nocque, o buona gente, che non usaste le armi contro il nemico, e poi foste feriti dalle sue.

Violato l' asilo domestico d' un negoziante facoltoso e onorato, esclamò un dotto Avvocato, a cui queste due menzogne persuase il Cliente. *Attentato il mio credito in commercio*, perchè di me *non ha mai mal sonato in commercio la fama*, aggiungeva la cornacchia dolentesi, cui è tempo ormai strappare le penne mentite, delle quali fece pomposa instantanea comparsa in un giudizio, che versò tutto sulla forma e punto sulla sostanza.

Grida ben forte ch' e' si paja vero (dicevano Bruno e Buffalmacco a Calandrino); che infatti l'eccesso del lamento supplisce sovente alla giustizia del dolore.

Egli fu dunque quel medesimo Crozet che sapeva meritare più gravi discipline, quegli che corse a deplorare avanti la Corte d' appello la sua fortuna diroccata, e il suo nome (il nome di Crozet!) denigrato dai Sigg. Walser e Kriemler: da loro che ottennero nei 14 Gennajo 1809 l'atto conservatorio dell'apposizione dei sigilli alla casa del debitore già confesso di 400 pezze

in forza d'un pagherò scaduto a tutto Agosto precedente, e protestato per li atti del Notaro Dott. Leopoldo Biliotti; alla casa del debitore da convincersi tosto di pezze 7952 come ne lo convinse la sentenza dei 25 Aprile 1809 (Somm. n. 9.)

Impetrò dunque il Crozet nel 6 Maggio sentenza da questa Corte d'appello con cui quanto alla persona del Crozet fu detto ch' egli era vivente, poichè compariva in persona in giudizio, e ch' ei non era in istato di fallimento, perchè *nessuna deduzione fu fatta per parte dei Sigg. Walser e Kriemler tendente a farlo sospettar fallito.* Quanto all'apposizione dei Sigilli poi fu detto, che, non essendo quest'atto permesso, altro che in caso di morte, e di fallimento, era stata male ordinata nel caso anco riflettendo all' allegata assenza del Crozet, in forza della quale dovevano osservarsi altre forme da quelle osservate (1).

Le altre forme da osservarsi erano appunto quelle a

---

(1) Sentenza de'6 Maggio 1809 » ivi » 1. Considerando che secondo le leggi vaglianti non è permessa l' apposizione de' sigilli se non nel caso della morte naturale, e del fallimento: che nessuno di questi due casi si verificava relativamente al Sig. Artus Crozet tuttavia vivente, e rispetto al quale nessuna deduzione fu fatta per parte dei Sigg. Walser, e Kriemler tendente a farlo sospettar fallito, come pure non furono per parte dei medesimi praticate quelle forme, che in caso di fallimento avrebbero dovuto osservarsi. 2. Considerando che l'ordinanza del Sig. presidente del Tribunale di Commercio di Livorno del dì 16 Gennaio prossimo passato, colla quale fu ordinata l'opposizione dei sigilli, si appoggiò al fondamento dell'assenza del Sig. Artus Crozet dalla Città di Livorno senza aver lasciato alcun procuratore, nè altri che lo rappresentasse: che quest'assenza non era un motivo sufficiente per divenire alla suddetta ordinanza; e che non furono neppure in quell'occasione osservate le forme che debbono osservarsi, volendo procedere contro gli assenti presunti. 3. Considerando ec.

cui era soggetto il mercante fallito, e per causa del fallimento assente o latitante.

E bene giudicò la Corte che tale non era la fattispecie propostale, *perchè nessuna deduzione tendente a ciò, fu fatta dagli attori*, e non già perchè onorato, e facoltoso mercante fosse altrimenti che dalle sue vantazioni provato il Crozet. Ed egualmente bene vedrà la Corte ridursi a nulla la di lui pretensione di danni da resarcirsi dopo *le deduzioni* che le presentano ora i Sigg. Walser e Kriemler, le quali distruggono, e le superbe milantazioni del loro avversario, ed ogni benefica presunzione di ragione.

Imprenderei quì volentieri un esame preventivo, cioè quello, se nel caso nostro in cui si tratta non di mancanza di diritto, ma di cattiva scelta nel modo di esercitarlo, competesse azione alla refezione, di danni al debitor vero, e confesso, che non avea scampo nè dalla reale, ne dalla personale esecuzione, quando il creditore l'avesse impetrata per la via più diritta, e più severa come le leggi consentivano.

Imperciocchè non è di ragione refettibile quel danno, che si vorrebbe imputare alla colpa dell'attore, quando al danno medesimo, anco senza quella colpa, sarebbe andato soggetto il reo; così pruova l'esempio della casa del vicino, demolita dal padrone della contigua, timoroso che fosse ella per incendiarsi dalla propagazione del fuoco più lontano, il quale non è tenuto a refezione di danni, quando la casa intermedia demolita sarebbe perita dalle fiamme » quoniam nul- » lam injuriam, aut damnum dari videtur aeque pe- » rituris aedibus » *Leg. si alius* 7 § *est et alia ff. quod vi aut clam;* e lo pruova la *Leg. si vehenda* §. *ea conditione ff. de Leg. Rhodia et de jactu*, ove abbiamo l'altro esempio, non esser tenuto del danno il capitano, che nel trasporto delle merci si servì di altra nave e non di quella voluta dal padrone, quando ambedue le navi

in quella navigazione perirono « ivi » Imo contra, si » modo in ea navigatione utraque navis periit: cum id » sine dolo, et culpa nautarum factum esset » E così » insegnano i dottori tutti, fra i quali *Casaregio disc.* 1. *num.* 83.

E gli altri allegati nella *Liburnen. Nauli del* 16 *Maggio* 1757 § 50 *avanti Montordi vers.* » l'istesso » pregiudizio sarebbegli resultato anche senza la di- » chiarazione dello scioglimento del contratto di no- » leggio, e per questa ragione pure non si sarebbe po- » tuto pretendere contro il capitano la refezione d'un » danno, che anche senza il di lui fatto sarebbe pro- » venuto al noleggiatore *Leg. ec.*

Ed appunto perchè i Sigg. Walser e Kriemler erano creditori del Crozet non tanto del pagherò scaduto, quanto del conto corrente, ebbero eglino *giusta, e plausibile ragione di credersi autorizzati a devenire* ad atti esecutivi contro il debitore; e li confermò egli stesso in tale opinione assentandosi senza lasciare chi pagasse per lui il debito maturato; cosicchè egli stesso col proprio fatto dette causa all'atto nullo da cui pretende avere riportato danno e ingiuria. Sono queste le due limitazioni, che alla regola generale per la condanna alla refezione dei danni e spese contro l'autore d'esecuzioni nulle, ammessero i dottori e che seguitarono i Tribunali; come riferite molte autorità, me defendente, la *Liburnen. seu Tergestina nullitatis arresti et sequestri, et praetensae refectionis damnor.* 10. *Februar.* 1801 *avanti i Sigg. Auditori Cercignani e Felici* § 51 vers. » Non ignoravamo invero che » in diverse decisioni della Rota nostra, e dei nostri » Tribunali si vede fermata la proposizione, che nelle » cause di nullità, e specialmente di arresti, ed ese- » cuzioni nulle regolarmente ha luogo la condanna nei » danni e spese *Florent. ec.* Questa regola per altro è » soggetta a due solenni limitazioni. La prima limi-

» tazione ha luogo allora quando quello che ha com-
» messo l'atto nullo ha avuta *la più giusta, e plau-*
» *sibile ragione di credersi autorizzato a devenire a*
» *un tale atto*, non potendo cader obbligo di refezio-
» ne di danno ove non è stata colpa, nè potendo im-
» maginarsi la colpa ove è intervenuta una giusta cau-
» sa *De Luc. etc.* E parimente si limita allora quan-
» do alla produzione dell'atto nullo ha dato causa anco
» quello, che ha risentito il danno *Leg. ec.*

Mi astengo però da internarmi in tali questioni, acciò non sembri io tendere indirettamente a ottenere ciò che direttamente non potrei domandare; la revoca cioè della condanna subita dai Sigg. Walser, Kriemler per la rindennizzazione del Crozet. Basti avere avvertito che la sua condotta, dette luogo alla procedura contro di lui; che egli il quale par che sia negoziante celebre in Livorno al pari dei Filicchi, dei Grant, dei Rilliet, dei Senn, dei Cataldi, dei Sappa, o di qualunque altro nome vi suoni frai più riveriti, non aveva però saputo adunare in quattro mesi tanto argento che bastasse a saldare il microscopico biglietto delle 400 pezze; che quando tornarono a cercarne il pagamento i Sigg. Walser e Kriemler non trovarono nè principale, nè sostituto, nè cassiere, nè cassa, nè fabbrica, nè lavoranti, nè persona nè lingua che saldasse almeno in parole colla solita promessa, e colla solita preghiera di ulterior comporto (1).

Abbandonare anco per un sol giorno il traffico, mancare al dovere verso i creditori un giorno solo, si reputa frai più onorati mercanti un atto di cessazio-

(1) Di aver già licenziato i lavoranti nei 15 Novembre, avanti cioè la sua partenza, lo attesta il Crozet stesso colla sua lettera del detto giorno Somm. n. 1 pag. 5.

ne (1). Non fu dunque temerità non inconsiderato calor di collera se i Sigg. Walser e Kriemler dubitarono del Crozet; fu sua colpa bensì, il quale con 40 giorni di misteriosa assenza, cioè di latitanza, autorizzò ogni dubbio, ed eccitò ogni più sinistra interpetrazione.

E siccome l' ingiuria scende dall' animo, e si misura colle regole del dolo, di cui ella è una modificazione (parlo sempre di quell' ingiuria di cui si tratta nella *Leg. Aquilia*, e che deve concorrere acciò il danno sia refettibile » id quod non jure fit ») così non può trovarsi animo d' ingiuriare, e di dannificare in chi si vale del suo dritto, e si dirige coi dettami di prudenza colà dove lo chiama un opinione legittimamente concepita; *Leg. prima et tot. tit. ff. ad Leg. Aquiliam et leg. Proculus 26 ff. de damno infecto, leg. Vicinus ff. de aqua pluvia arc. Cujac. ad leg.* 3 *Cod. de calumniat. vers. » non dico pag. mihi* 1343, e i *DD. alla leg. prima* § 3 *ff. ad Senat. Consult. Turpillian.* » ivi » Eius rei inquisitio arbitrio cogno- » scentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris » incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accu- » sationem processit. »

Appartiene dunque anco al giudizio di liquidazione dei danni, la cognizione delle circostanze nelle quali nacque l' atto revocato dalla sentenza, e dell' animo

---

(1) La pratica di 30, e più negozianti, registrata in Livorno li 4 maggio prossimo passato 1809 „ ivi „ Noi infrascritti pubblici negozianti in questa Piazza di Livorno, certifichiamo ovunque occorra, come qualunque negoziante, o rappresentante un traffico, o commercio ancora di poca entità, che abbia aperta in questa Città, o bottega o casa di commercio, non abbandona mai il suo negozio senza lasciar persona munita di sua procura che lo rappresenti, specialmente quando ha delle Cambiali, e dei Biglietti in scadenza, altrimenti darebbe sospetto di esser fuggitivo, e resterebbe gravemente alterato il di lui credito „ *seguono le firme*

che lo produsse, ossia della colpa; e quindi non parranno forse inopportune queste brevi osservazioni subalterne al valore della sentenza inappellabile del 6 Maggio.

E come per una parte si deve esaminare la colpa preordinata al danno, così per altra parte si deve non meno esser certi del danno stesso, cioè della diminuzione del Patrimonio di colui a pro del quale si decretò la refezione del danno *Leg. damnum* 3. *ff. de damn. infect.* » ivi « Damnum, et damnatio, ab ademptione, et quasi deminutione patrimonii dicta sunt » *Et glossa in leg. Nemo* 193. *ff. de regul jur. vers.* » damnum a deminutione dicitur etc. *Brunemann ad dict. leg.* 3. *ff. de damn. infect.* » ivi » Damnum est » deminutio patrimonii: ergo quando patrimonium » tuum non deminuo, sed lucrum tuum adventi- » tium meae utilitatis causa intercipio, non est dam- » num *Berous, etc. E la Rota Fiorentina nel tesor. Ombros. dec.* 37, *tom.* 5, *n.* 84 *vers.* » Questo danno » unicamente si verifica nella diminuzione dei capi- » tali *Leg.* ec.

Lo vedremo ben presto, quanto, e quale fosse il patrimonio del Sig. Artus Crozet, e quindi misureremo quale, e quanta ne possa essere stata la diminuzione, e quale, e quanto debba esserne il ristoro. Eccolo.

Non poteva il Sig. Crozet respirar più l'aria di Marsilia, e vedendosi in un nuovo sconcerto s'indirizzò nella Primavera dell'anno 1807 al Sig. La Marche il quale era in Livorno, proponendogli, come fu accettata, una società, nella quale egli avrebbe posta l'industria, il Sig. La Marche i fondi (1).

(1) All'udienza dei 10 Marzo 1809 il Tribunale di Commercio dette atto alle parti della seguente dichiarazione „ ivi „ „ E nelle diverse contestazioni fra i detti Sigg. La Marche e Cro- „ zet, il primo per il canale del Sig. Presidente interrogò il se- „ condo se detto Sig. La Marche era suo Socio; al che il Sig. Crozet

Ordinate in tal guisa le cose, tornò il Sig. Crozet per fare gli opportuni preparativi in Marsilia, e vi arrivò verso i primi di Giugno 1807. La sua lettera dei 27 Giugno (Sommario n. 1. pag. 1) prova quanto fosse impaziente di ricevere i fondi che il Sig. La Marche scrivendo al comune amico Fillon avevagli promesso : *La dilazione lo imbarazzava terribilmente*; *il carico di sei lavoranti schiacciavalo ; non poteva ricevere una partita d' acqua forte comprata per contanti , perchè il vetturale aveva ordine di non consegnargliela senza danaro, per ciò era inquietato ogni momento*; nè insomma aveva altronde consolazione che nella lusinga di ricever lettere del Sig. La Marche: andava perciò ogni ordinario a casa dell'amico Fillon nella *speranza di ricevere le promesse rimesse*, tanto che l'amico Fillon fu finalmente *costretto a farli prestare cento Franchi perchè potesse pagare certi debiti vergognosi* (Sommario n. 1 , pag. 1, e 2.): Finalmente partì abbandonando la sua vecchia fabbrica, e recossi presso il Sig. La Marche a Livorno per istabilirvi la nuova (Sommario n. 1 , ibid.)

Ma perchè questo trasporto e questa rinnovazione? » *longa retro series.* » Il nome di Artus Crozet che, non *a mai sonato male in Commercio* , era però detestato in Marsilia fino dall'anno 1799: Nei 16 febbrajo (26 piovoso anno VII) Egli avea dichiarato di sospendere i suoi pagamenti, e nei 28 Marzo esibito lo stato, e il bilancio dei suoi affari; donde la concordia coi suoi creditori che fu omologata con sentenza dei 6 Aprile dello stesso anno (8 e 16 germinale anno 7.): Non si lavò di questa macchia prima del 20 Settembre 1803

---

replicò, che non era Socio, ma *che maneggiava i suoi fondi , lavorando delle Pelli , che lo stesso La Marche gli consegnava , e che „ gli rendeva i Peli lavorati „* Somm. n. 8, pag. 18.

(3 complimentario anno XI.) nè altrimenti che mercè un altra dichiarazione d'un altra sospensione di pagamenti, e mercè un altra esibizione dello stato, e bilancio dei suoi affari nei 17 Ottobre, e mercè un altra concordia finalmente coi suoi creditori omologata parimente con altra sentenza dei 19 detto (24 e 26 vendem. an. XII.) (Sommario n. 11.)

Cosa accadde poi? Sempre coerente a se stesso il Sig. Crozet, nel 18 Settembre 1807 si lasciò citare dal Sig. Tivollier al pagamento di 9200 franchi e 25 cent. composti da fr. 5775 e 3 cent. in conto corrente, e da fr. 3430 importare di mercanzie appartenenti all'intimante ed esistenti appresso l'intimato: accossentirono le parti di portar la disputa avanti due arbitri da nominarsi, e il Tribunale nei 29 Febbraio 1808 *ne dette atto alle Parti*: ma nel 25 Marzo 1808 essendo il Sig. Crozet contumace all'elezione del suo arbitro, fu questi nominato dal Tribunale all'udienza dei 7 Aprile: e gli arbitri destinarono il giorno 14 Giugno per la sentenza. Contumace sempre il Sig. Crozet, la sentenza fu proferita contro di lui, condannandolo a pagare al Sig. Tivollier fr. 9225 e 3 cent., con più gli interessi e spese, e *coll' arresto personale:* della qual sentenza dovè l'usciere incaricatone, lasciar copia al Maire di Marsilia nei 29 Giugno 1808 come avea dovuto fare degli atti precedenti, non essendosi trovato neppure in tal giorno il Sig. Crozet al suo domicilio.

Non credo agli augurj di cui furon maestri i padri nostri; ma l'istoria del Crozet in Marsilia mi scopre il futuro meglio che a qualunque Augure o Aruspice Etrusco, non lo mostrassero mai le viscere dei bovi, il canto o il volo degli uccelli, il tripudio delle galline.

Evita il Crozet la sentenza, cioè la carcere, cui ella lo condanna, se non paga il Tivollier: vicino al naufragio cerca il porto, ma per far naufragio nel porto. Il terzo fallimento nella medesima piazza increste

a un' avanzo di pudore profligato, e si risolve ad infettare un altra piazza, in cui il suo nome sia almeno ignoto, e dove ha già designata per vittima la credula amicizia del Sig. La-Marche.

Aveva ragione l' amico Fillon scrivendogli nei 17 Agosto 1807. (Sommario n. 1 pag. 2) quando già il Crozet era presso di lui » vi confermo quello che vi » ho detto relativamente al medesimo (Crozet); met» tetegli intorno qualcuno che tenga la cassa, e la » scrittura, che possa entrare in tutto il dettaglio della » fabbricazione, e vigilare continuamente intorno ai » suoi lavoranti; altrimenti si rovinerà sempre, come » ha fatto quì; bisogna che egli NON ABBIA ALTRO che » la direzione del lavoro ».

Ecco dunque nella sua nudità questo magnifico negoziante, ed eccolo nulla più che un buon direttore di una fabbrica di pelo, un meccanico conoscitore dell'arte, dalle cui mani si devono allontanare quanto più puossi, e casse, e libri; guai se tocca questi, peggio se mette mano in quella; si rovinerà sempre, come sempre si è rovinato, e saranno come sempre furono rovinati gl' infelici che trescano con lui.

E' sì parve bene, quando i libri si trovarono lacerati il dì della presane soddisfazione (li 11 aprile 1809) ed incominciato un nuovo libro nell' ottobre 1807 che durava soli quattro mesi (1); E la cassa? la cassa non v'era; se vi fosse stata i Signori Walser e Kriemler sarabbero stati pagati delle 400 pezze almeno, e se vi fosse stata non avrebbe il Crozet voltate le terga a Livorno, e non avrebbe scritto l'addio lacrimevole che scrisse meditando la partenza (2).

---

(1) V. il Processo Verbale del dì 11. Aprile 1809. provante la vista e sodisfazione data alle parti sui libri.

(2) Somm. n. 1, pag. 5, lett. dei 8 Novembre 1808. „ Così per

Finchè il Sig. La Marche fu presente, e che la distinzione dell'incombenze non permesse al calzolaro di pensare al di là della scarpa finchè il padrone della fabbrica vegliò alla sua amministrazione corroborato dai Sigg. Walser e Kriemler, nessuno sconcerto, e nessun danno.

In quella prima epoca il Crozet fu qual commesso spedito a Roma a procurar la vendita dei peli di Lepre; ma le cautele prese sulla gestione del mandatario non furono meno severe, e simili a quelle che l'Ariosto suggerisce in una Novella ai mariti gelosi.

Se ne lagna il Crozet, che pudibondo piange la deflorazione del suo nome inviolato fin'allora in commercio, e prima dei soldi, poi dell'onore si rammarica scrivendo da Roma li 3 Febbrajo 1808. a La Marche in Livorno. Il Sig. Papiani senza ordine dei Sigg. Walser non voleva contargli danaro; pregato però e ripregato, e vistosi ai piedi quel facoltoso negoziante, e gli sarà parso vedere Belisario col bossolo, *finalmente gli fece per grazia pagare* 30 *scudi*, e ne ritirò ricevuta per conto dei Sigg. Walser e Kriemler; E intanto il Sig. Papiani aveva apposta una sentinella al Crozet e ai suoi peli, quando Egli *andava a farli vedere ad altri negozianti, ed aveva dato ordine di badare che non portasse via niente*,

» . . . . custos affixus eodem »
» Qui numeret gemmas, digitosque observet acutos »

„ vostra regola ho fissato di partire quanto prima, desidero trovar„ vi a Lione per tentar di nuovo la fortuna. Rinunzio intieramen„ te a qualunque affare in questo paese. „

Ibid. lett. dei 15. Novembre „ Ho preso il partito di abban„ donare questo paese, avanti di finir di mangiare quel poco che mi „ resta; tutti i miei Lavoranti partirono Sabato; e come dovete „ credere m'è costato molto; sono stato obbligato a vendere tutto „ quello che avevo di prezioso, non avendo altri mezzi per pro„ curarmi del denaro. Desidero di trovarvi in Lione, ec.

Da tanta ingiustizia si appella il Crozet al tempo; e non poteva scegliere giudice peggiore per lui: » mi farete più giustizia (dic'Egli) quando mi cono- » scerete meglio » e soggiunge « vò pagando ciò, che quì » devo, non so a qual partito appigliarmi; ci fo una » ben trista figura » (Somm. n. 1. pag. 3)

Persisteva il Sig. Pápiani a negare denaro al Crozet « finchè non ne ricevesse ordine dal Sig. Walser » (Lettera dei 10 Febbraio Somm. n. 1, pag. 3); Ardeva il Crozet di passare a Napoli, e per fare il viaggio aspettava il denaro dal Sig. La Marche; e ardeva tanto più perchè i Sigg. Walser e Krielmer non acconsentivano ad altra vendita, se non a *pronti contanti*, *oppure a dei debitori pei quali stesse garante il Sig. Papiani*, *il quale non voleva allontanarsi dagli ordini di questi Sigg.*; Il Crozet non si aspettava che fosse per essergli messa al collo una cavezza tanto stretta (Lettera dei 17. Febbrajo 1808. Somm. ibid. pag. 3 in fine) (1).

Gli furono somministrati quando piacque ai padroni, i fondi pel viaggio di Napoli, d'onde scrisse il Crozet al Sig. La Marche appena arrivatovi la lettera dei 27. Febbrajo (2), rispondendo a quelle che colà

---

(1) Lettera che manca *in Semm.* 2. „ Roma 30 „ Gennajo 1808 „ Il Sig. Papiani m'ha dichiarato di nuovo che gli menassi i com- „ pratori per vedere la mercanzia, accordare il prezzo, e poi „ menargli i compratori perchè egli convenisse della forma del „ pagamento; cioè che la Cambiale, o Biglietto sarà fatto in nome „ dei Sigg. Walser, e non già in mio nome; i venditori saranno „ questi Signori, e non io. Ho risposto che avrei fatto tutto quel „ che volesse, poichè tali sono le intenzioni dei Sigg. Walser. Non „ mi aspettavo un'umiliazione simile; credo che aveste più fiducia „ in me, e che non mi *aveste imbrigliato di tal maniera*; io non son „ dunque quì altro che il più *piccolo de' vostri servitori* „

(2) „ Napoli 27 Febbrajo 1808. (Lettera che manca in Somm.) „ Sono arrivato quì ier sera; oggi ho veduto qualcuno di questi „ fabbricanti, che sembrano disposti favorevolmente per la com-

trovò presso il Sig. Manzo, altro tutore eletto al Crozet in Napoli da suoi committenti, nel modo stesso, e per l'effetto medesimo, per cui avevano già messa la briglia in mano al Sig. Papiani per governarlo in Roma.

Si sottopose il Sig. La Marche a pagare provvisioni per la vendita e magazzinaggio dei peli di lepre, e al Sig. Manzo e al Sig. Rispo, cui erano stati spediti, piuttostochè lasciar libero il Crozet, il quale per dir vero fa compassione quando si lagna di queste perdite, e di tant'umiliazione (1).

Ritornò il Crozet in Livorno da questo viaggio verso la metà d'aprile dello stesso anno 1808, nè fu difficile il rendimento di conto della sua gestione, dopo ch'ella era stata sottoposta passo per passo alla vigilanza degli amici cui aveanlo diretto i Sigg. Walser e Kriemler; e dalle lettere e conti degli amici sapevano essi abbastauza l'accaduto.

Riprese in Livorno l'amministrazione il Sig. La Marche in cui questi Sigg. avevano collocata la più cieca fiducia, nè fino che Egli vi dimorò ebbero da lagnarsi della condiscendenza con cui aprivano la cassa pei bisogni della di lui fabbrica.

Partì però il Sig. La Marche, e recossi a Lione dove affari maggiori lo richiamavano. Il ricordo di Fillon suonavagli in mente „ *Bisogna che Crozet* NON

„ pra dei nostri Peli. Non vi ho scritto coll'ultimo corriere, per„ chè altro non avevo da dirvi che il mio arrivo. Ho ricevuto le „ tre vostre lettere dal Sig. Manzo, e non perdo di vista tutto ciò „ che mi dite in esse „.

(1) Napoli 12 marzo 1808. (Crozet a La Marche) „ ivi „ Oggi „ lunedì il Sig. Rispo (*al quale i Sig. Walser avevano spediti due* „ *barili di peli*) mi manda a domani per consegnarmi due Barili; „ a me? cioè al Sig. Manzo .... Il nostro Pelo è appresso di lui, „ ove vado ogni giorno. Paghiamo delle commissioni inutilmente; „ è danaro guadagnato dormendo. *Io sono l'asino, e il facchino;* ma „ pazienza! „

ABBIA ALTRO *che la direzione del lavoro* „ E questo ricordo lasciò Egli partendo quasi per testamento ai Sigg. Walser e Kriemler.

Ma l'ampiezza delle speculazioni e l'abitudine di più gravi intraprese non consentiva loro *di stare attorno a Crozet, di entrare in tutto il dettaglio della lavorazione*, molto meno di *tener la cassa, e la scrittura*, e d' impedire insomma che Crozet corresse per la millesima ed una volta alla rovina.

Furono non pertanto cortesi delle somministrazioni necessarie ad alimentare la fabbrica del loro amico, e fecero consegnare a Crozet 10421 Pelli, parte delle 14111 per di lui conto comprate da Stamataki negoziante greco; l'ultima consegna fu quella di mille Pelli delle quali parla il Crozet nella sua lettera dei 7 Ottobre (Sommario n. 1. pag. 4.) Il patto era, che dovesse il Crozet consegnare tanto pelo lavorato, quanto corrispondesse alle Pelli ricevute gregge. I Sigg. Walser insistevano per l'esattezza del bilancio fra il dato, e il ricevuto „ io sono obbligato (scrive il Crozet a La „ Marche in Torino li 5 Settembre) a serbare il pelo „ che fabbrico per rimetterlo al Sig. Walser, Egli ne „ vuole più della valuta delle Pelli „ E in quella de 29 Settembre „ ivi „ Il Sig. Walser mi tormenta per- „ chè gli rimetta quel che posso avere di pelo prepa- „ rato „ (Somm. ibidem)

Continue scuse, e ripetute lusinghe „ *lunga promessa con l'attender corto* „ furono le armi con le quali si difese il Crozet da queste domande, e da quella del pagamento della cambiale di pezze 400 scaduta alla fine d'Agosto: egli diceva loro su ciò, che aspettava dei fondi da Genova, ma intanto temeva che i Sigg Walser non volessero continuare. (detta lettera 5. Settembre)

E non continuarono infatti, e ben se ne accorse il Crozet quando non vollero sentirsi parlare della

compra di certe *belle Pelli di Bosnia* che egli proponeva loro *come un buono affare ;* concluse quindi così „ non bisogna più contare sopra di loro per la mi-„ nima cosa „ nella sua lettera degli 11. Ottobre 1808 al Sig. La Marche, che era già in Lione da quasi un mese (Somm. n. 1 pag. 5.)

Decaduto il Crozet dalla speranza di formar più grave debito coi Sigg. Walser e Kriemler, mentre eglino aspettavano il ritorno del pelo corrispondente alle pelli consegnate, egli dal canto suo pensava ad un esito più generoso, e più conforme ai suoi passati costumi.

Il primo lampo della ventura catastrofe risplende nella lettera dei 7 Ottobre (Somm. ibidem pag. 4.) „ Ho da lavorare ancora per otto giorni; non prevedo „ che possiate aver terminati i vostri affari; sarò co-„ stretto a licenziare tutta la gente, e son risoluto ritor-„ nare a Lione presso la mia famiglia „ E per *regola* del Sig. La Marche gli soggiunge in quella delli 8 Novembre (Somm. ibid. pag. 5.) „ ivi „ Così per „ *vostra regola* ho fissato di partire quanto prima : „ desidero trovarvi in Lione *per tentar di nuovo la* „ *fortuna: rinunzio intieramente a qualunque affare* „ *in questo paese* . „

Parte del progetto era già terminato ai 15 Novembre, quand'egli scrisse (Somm. ibid.) *che tutti i lavoranti erano gia partiti*, che era stato obbligato a *vendere tutto quel che avea di prezioso per procurarsi del danaro.* L'appuntamento in questa lettera fu più preciso „ ivi „ desidero di trovarvi a Lione per „ *mettervi a parte di tutto.* Partecipate alla mia fa-„ miglia la mia risoluzione . *Sarò a Lione prima di* „ *un mese.* „

Su dunque, *parta* il Crozet da Livorno, e lo guidino con buon vento „ le speculazioni d'un commer-„ cio cosmopolitico, il gusto dell'arti, l'amore delle

„ scoperte, gli stendardi della vittoria che allontana-
„ no spesso gli uomini dai loro focolari, e dal loro
„ ordinario domicilio „ (1).

O piuttosto *fugga* il Crozet da Livorno (2) per evitare la persecuzione dei Sigg. Walser e Kriemler delusi spesso, e più e spesso ritornati a domandar non solo il pagamento del biglietto scaduto ma anco la consegna del pelo lavorato in proporzione delle pelli ricevute.

Parta il Crozet: ma il Crozet non partirà se non dopo che siano partiti da Livorno questi peli di lepre sottratti alla vigilanza dei Sigg. Walser e Kriemler; i quali distratti dall' importanza di occupazioni più interessanti, sono inferiori nel combattimento contro l' uomo d'un affare solo.

Erano già questi peli in cammino, e parte erane giunta nelle mani di Giacomo Rossi, e di Giuseppe Benedetto Valle in Genova; parte in quelle di Cosimo Ristori in Firenze; parte nelle mani dei Sigg. Claudio Clerc e Comp. in Marsilia; parte in quelle di Giacomo Gargano, di Giuliano Gravante, e di Gaetano Fio tutti di Napoli; e parte nelle mani dei Fratelli Lazzerini in Sarzana.

Ci hanno certificato di questa *amozione di cose* (tratterò il mio avversario colle parole dell' azione più mite che sia nel gius), ce ne hanno certificato dissi i sequestri che abbiamo potuto fare appresso questi negozianti, dei quali solo Gaetano Fio di Napoli ha risposto, *non aver nulla di pertinenza di Crozet*. In

(1) Rapporto del Tribuno le Roy, referito nel citato Consulto contrario, che comincia „ Violare l'asilo domestico d'un Nego- „ ziante facoltoso, e onorato „ (pag. 14.)

(2) Detto consulto pag. 1. „ ivi „ O si fosse per segreti romori giurata la perdita di questo Negoziante, che come ognun vede *parte*, e non *fugge* ec.

contraccambio però i Sigg. Clerc di Marsilia, cui era noto il Crozet, e la sua firma, si affrettarono di calmare l' inquietudine del Sig. La Marche, rispondendogli colla loro 21 Gennaio 1809, che avevano in loro potere invenduti, benchè spediti loro da Crozet, *con ordine di vendere subito,* due barili di pelo di Lepre, e una balla di pelli di cane di mare pervenuti sopra due bastimenti da Livorno a Marsilia (1): il senso della qual lettera meglio spiegano colla successiva dei 25 Febb. (Somm. pag. 6) spiegano cioè che non avrebbero certamente fatto così, se si fossero *attenuti alle raccomandazioni di Crozet, di non dire ad alcuno che avevano delle mercanzie per suo conto* „ ma noi non „ abbiamo (finiscono essi) prestata mai la mano alla „ furfanteria „

Sù dunque *parta* Crozet da Livorno, e risoluto di tornare a Lione presso la sua famiglia soddisfaccia all' avviso dato *per sua regola* al Sig. La Marche, e al proprio desiderio di trovar lui in Lione per tentar di nuovo la fortuna; e corra tosto per esservi *prima di un mese*, secondo l' appuntamento già datogli, e secondo la partecipazione fattane fare alla sua famiglia.

O piuttosto *fugga* il Crozet da Livorno dietro i peli frodati, e si volga non al settentrione, ma al mezzogiorno d' Italia, dove non l' amico, e il socio, ma

---

(1) Lettere del Sig. Claudio Le Clerc e C. di Marsilia a Monsieur La Marche in Livorno 21. Gennaio 1809 „ ivi „ Mi affretto „ di calmarvi sul vostro interesse con Crozet: ho ancora in mio „ potere, e invenduti i due barili di pelo di lepre, e una balla di „ 114 pelli di cani di mare, che mi sono stati spediti da Crozet „ sopra due bastimenti, con ordine di vender subito, e per il „ meglio. Non ho venduto il pelo „ e nel PS.

„ Per vostro governo egli mi è debitore di circa dieci Luigi „ fin da dieci anni sono, per valuta di certi utensili domestici, che „ gli vendei ec.

„ dove lo ha preceduto parte di se più cara „ *E segua* „ *lei che fugge, e seco il tira.* „

Affrettatevi ad appor sigilli al *tugurio del miserabile*, *e all' officina deserta del fuggitivo*; *affrettatevi*, Voi suoi creditori, e Voi officiali di giustizia, ma non sperate, che sotto le vostre mani cadano nè gli *effetti preziosi già venduti* dopo la mancanza di qualunque pezzo di oro, o di argento, o di rame „ *concisum in titulos faciesque minutas* „ nè altra mercanzia fuor che quella avanzata al saccomanno dato frettolosamente dal padrone, anzi dal non mai padrone, alle male affidategli sostanze degli amici e dei socj.

Tutto quello che poteasi recuperare fu ricercato coi sequestri; e gli effetti sequestrati non sono altrimenti, come vantavasi, la proprietà del Crozet, ma la proprietà altrui da lui deviata contro il voler del socio, e contro la fede del pegno costituitovi a favore dei creditori della società, che in questa parte del patrimonio del debitor loro videro, e perseguitarono lungamente i loro crediti (1).

Sarebbe stata recuperata anco quella reliquia di mercanzia, la ridicolà somma di 1500 lire di pel di Lepre, che fu trovata in casa nel dì 17 Gennaio all'opposizione dei sigilli, e quella mobilia non ricca, che serviva all'uso tanto del Crozet, quanto del socio La Marche; sarebbe stata recuperata, dissi, se quando furono remossi i sigilli in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello del 6 Maggio caduto, fossero state osservate le forme prescritte dalle leggi, se fosse stata cioè notificata tal sentenza ai Sigg. Walser e Kriemler, per ese-

---

(1) Fù detto nel Consulto stampato, che comincia „ Violare ec. pag. 13. Che il Crozet era *un Negoziante a cui l' impegno dei suoi Avversarj ha poi saputo trovare dei capitali non indifferenti*, che si dissero ascendere a 30,000 lire „ si riscontri il Somm. n. 12.

guirsi dopo le 24 ore; dentro le quali eglino avrebbero provvisto al modo onde impedire la dissipazione, che pur troppo in loro danno, il vorace Crozet ha potuto consumare anco di questi grappoli rimasti dopo la vendemmia.

Fu l'avidità di strapparli, e la speranza di spremerli impunemente che richiamò il Crozet a Livorno, d'onde sperava aver allontanato per molti più mesi il socio colla promessa di abboccarsi in Lione *per rendergli conto di tutto*: ma se la presenza di esso che avvertito dagli amici, o naturalmente poco fidantesi alle parole di Crozet sopravvenne a disturbarlo, gl'impedì sul principio l'intento, ad ottenerlo gli aperse insperata porta, la dolcezza dei creditori stessi (*via prima salutis, qua minime reris*) coll'apposizione dei sigilli, che fu per difetto di forma revocata dalla sentenza, come con difetto di forma furono i sigilli remossi dal litigante vincitore; che così usurpò il fine lungamente desiderato.

Non trascurerà oggi la Corte la protesta fatta perciò dai Sigg. Walser e Kriemler sotto dì 15 Giugno cadente, e registrata in detto giorno a Livorno (Sommario n. 13).

Nè d'altronde che dal commercio di pel di Lepre il cui prezzo hanno sequestrato, e il cui avanzo dovevano poter sequestrare, provengono i loro crediti, quelli dichiarati dalla sentenza dei 25 Aprile 1809 (Somm. n. 9) in somma di fr. 36,532 pagabili anco con *arresto personale* a condizione di restituire al Crozet *contestualmente al pagamento* la porzione delle pelli di Lepre, che per loro conto avean comprate da Stamataki, ed avanzate alla consegna sospesa per la mancanza del ritorno nelle loro mani dei peli lavorati; e a condizione di restituirgli anco i 4 barili peli di Lepre da essi spediti per conto del medesimo a Lione, siccome eglino stessi aveano offerto di fare.

Non comparve in quel giudizio il Crozet amatore della CONTUMACIA, fino da quando fu condannato a Marsilia a favore del Sig. Tivollier: e alla CONTUMACIA si mantenne fedele nei 20 Maggio 1809 quando non comparve neppure alla prolazione dell'altra sentenza, che contro di lui impetrarono i Sigg. Elia, Modena e Comp. per la somma di fr. 2258 e 52 c. pagabili anco *con arresto personale* (Somm. n. 10).

Ed ecco la terza sentenza, ed il terzo *arresto personale*, che i debiti e la CONTUMACIA del Crozet ci hanno messo in mano; e pur troppo ci hanno messo in mano le prove della sua mala fede, e della sua inopia fin dal primo giorno, in cui s'intruse fra i commercianti, e fino a quest' ultimi giorni, nei quali si è dolsuto qual facoltoso, ed onorato negoziante della violazione del suo domestico asilo e del suo credito nel tempo della sua innocente assenza. Dicasi anzi in tempo della sua fuga dal domicilio ordinario per consumare in paesi lontani la frode: Dicasi fino a questi ultimi giorni, nei quali ha chiesto per lui il suo Avvocato che fosse restituito „ quest'onorato negoziante al suo commer- „ cio, alle sue speculazioni, alla sua fama intatta, e „ al pieno e libero godimento dei suoi diritti, recla- „ mato con impero, da tutti i principj conosciuti „ d'equità, e di giustizia naturale, e civile. (Consulto avv. pag. 6.)

Il commercio, e le speculazioni, e la fama del Crozet resultano abbastanza (se mal non avviso) dai fatti fin qui esposti e giustificati con pruove scritturali. Riman forse la pruova testimoniale da cui implori il Crozet tardo soccorso, e da cui possa la Corte prender misura per liquidare i danni da lui sofferti nel commercio, nelle speculazioni, e nella fama? E sia pure.

Consultiamo i negozianti della Piazza di Livorno: Eglino hanno già deposto „ di non aver mai cono-

„ sciuto il Sig. Artus Crozet per un negoziante di cre-
„ dito, e che per conseguenza non avrebbero fatto al
„ medesimo il minimo fido di mercanzie, nè presa al-
„ cuna lettera, o biglietto con la sola sua firma. (Som.
„ n. 4. pag. 13 e 14)„

Consultiamo i cassieri alle stanze dei pubblici pagamenti: Eglino già hanno deposto „ non essere stato
„ mai conosciuto da loro il Sig. Artus Crozet come
„ negoziante di quella Piazza, nè veduto alcuno che
„ sia intervenuto alle stanze come suo cassiere. (Som-
„ mario n. 5)

Passeremo noi ad interrogare i mezzani di cambio? Ancor essi attestano „ non aver mai conosciuto il
„ Sig. Artus Crozet, per un negoziante di quella Piaz-
„ za, e di non aver mai negoziato, nè veduto nego-
„ ziare alcuna sua lettera, recapito o foglio *all'ordine*
„ (Somm. n. 6).

Passeremo noi a interrogare i Mezzani di mercanzie? Concordi ancor essi attestano « qualmente non
» hanno mai riconosciuto il Sig Artus Crozet per
» un Negoziante il quale abbia goduto fido in piaz-
» za, e fatte compre di mercanzie a respiro » (Sommario n. 7.)

Facciamo un'ultimo tentativo; frughiamo la Dogana, dove troveremo forse le balle, e le casse delle merci del Sig. Artus Crozet rinnegato spietatamente dai Negozianti, dai Mezzani, e dai Cassieri. « Pasquale
» Mariani spedizioniere della Porta a Pisa a Livorno
» attesta che i peli di Lepre da lui spediti dal 13 No-
» vembre 1807. al dì 7. Luglio 1808 per conto dei
» Sigg. Walser e Kriemler gli sono stati consegnati dal
» Sig. La Marche, e portati alla Dogana dai suoi fac-
» chini, senza aver giammai conosciuto, nè parla-
» to al Sig. Artus Crozet perciò che riguarda dette
» spedizioni ».

Non è però vero che il Crozet non abbia guadagnato con questi Testimonj, i quali finalmente lo rilasciono alla presunzione di ragione non conoscendolo. Chi lo conosce canta altri salmi, e coi fatti mette in fuga le presunzioni.

Chi lo conosce, lo definisce un uomo, che vissuto sempre in dispetto alla fortuna, ricorre alle macchinazioni per emendarne la crudeltà; che s'intruppa coi Negozianti per funestare il commercio; che va di piazza in piazza organizzando fallimenti, e che ora per consolarsi dell'imperfezione dell'ultimo, vuol risarcimento di tutto ciò che avea immaginato guadagnare consumando il reo disegno; vuole risarcimento dal perfido, chiunque sia, che vi si oppose: Imperocchè non altro che a questo può egli metter nome di danno; Non alla diminuzione d'un patrimonio, che mai non ebbe; Non alla deteriorazione d'un nome che non fu mai buono; Non alla interruzione d'un traffico che non era suo: Non al serramento d'una taberna della quale egli avea già da un mese prima della sua fuga licenziati i lavoranti, e dopo aver *preso il partito d'abbandonare Livorno, e di renunziare interamente a qualunque affare in quel Paese;* E in Livorno finalmente non tornava se non per asciugare fino alla feccia il vaso che aveva votato, e per fuggirne tosto, dopo dato fuoco alla casa, e per tentare *di nuovo la fortuna altrove*; O a Lione, quando ne fosse già partito l'amico cui ordinava aspettarlo *prima d'un mese*, incamminandosi egli intanto a Napoli; O a Napoli stesso forse; O forse a Genova dove era creditore dei peli di Lepre speditivi per suoi forieri; O altrove insomma, e sempre in luogo nuovo, e in piazze ignare delle sue leggiadrìe, e sempre fuggendo la povertà pertinace ad accompagnarlo per tutto « *Per mare pauperiem fugiens, per saxa, per ignes* »

Liquidate ora, o Giudici ottimi, i danni patiti da Artus Crozet in conseguenza dell'apposizione dei Sigilli ordinata, dal Tribunale di Commercio di Livorno nel dì 14. Gennajo 1809: ed eseguita indi a tre giorni dal Giudice di Pace del Cantone Orientale della Città e Porto di Livorno.

Laonde ec.

Dallo Studio 24 Giugno 1809

DIFESA
IN CAUSA DI PRETESO STUPRO QUALIFICATO AVANTI IL SUPREMO TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

Illustrissimi Signori

. . . . *Medio de fonte leporum*
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat.
Lucret. Lib. 4.

Da tutte quelle prudentissime argumentazioni, mercè delle quali una critica per poco accurata che sia, ci comanda di diffidare delle querele di Stupro colle quali garrule sempre le femmine, o sedotte, o seduttrici assordano ugualmente i Tribunali; E da ogni politico reflesso che domanda riforma di leggi, deliberatamente mi allontano, e tralascio di buon grado l'encomio dovuto a que' Savj che accolsero per utilissima provvidenza quella di abolire l'azione criminale per lo Stupro, la civile soltanto per li sponsali, e pei danni preservando. Le quali cose tantopiù mi credo lecito pretermettere onde venir tosto a trattar la mia causa, perchè in un'altra a questa simile hanno recentemente avuta occasione gli ottimi Giudici ai quali per mia gran ventura ragiono, di revocare all'animo, e di ponderare con profondità di discussione, e misurare con pienezza di esame, la facilità con cui possiamo essere trascinati in errore per troppo leg-

germente credere alle apparenze delle prove in questi giudizj: i soli nei quali la ruggine ostinata della vecchia scuola recusi ancora reverberare i lampi del vero, co' quali la miglior filosofia di questi tempi ha illuminato la tenebrosa giurisprudenza de' nostri padri.

L'istesso Sig. Giovanni . . . . poi, che al mio patrocinio è ricorso, mi richiamò a più importante cura fin da quando confessò (ed alla prima interrogazione lo confessò) d'essersi per tre volte in venereo congresso rimescolato colla dolente Maria . . . .

Imperocchè questa sua facilità figlia d'un animo puro, e sincero, e la quale sembrava che all'inquisito dovesse essere intanto giovevole, in quanto che i giudizi criminali ammettono volentieri le presunzioni a favore, o contro quell'infelici, che vi s'inviluppano, secondo che in alcuna parte dei loro deposti siano trovati veritieri, o mendaci; questa sua facilità gli ha piuttosto nociuto, perchè il Fisco pretende dalla confessione del fatto concludere il delitto, e quindi fare anco illazione alla negata qualità di esso.

Mentre io dunque passerò leggermente sulla multiforme malizia delle donne, e sull' abuso che elle fanno di una legge e troppo indulgente, e lor cortese di troppo, e più che dei nostri propria di que' tempi chimerici, nei quali credesi, che gli esempi giustificassero di giorno in giorno il presunto pudore del bel sesso.

Credo pudicitiam Saturno rege moratam
In Terris

(Iuven. Sat. 6)

Non potrò peraltro lasciare l'investigazione delle vere cause, che muovono l'Avversaria a sostenere arditamente e lo stupro, e la promessa del matrimonio, nè potrò tollerare che resti più a lungo mascherato l'artifizio, con cui tutta la macchina fu edificata, ed ordita la tela da Penelope non già, ma da Corisca.

Dico dunque che le donzelle essendo naturalmente tanto desiose di matrimonio, quanto per lo più i giovani ne sono schivi, in esse è credibile, che questo seme germogli, e si maturi in ogni specie d'artifizio, e di astuzie, per forzare dirò così i maschi a una risoluzione che a quelle piace, e giova, a questi nuoce ed incresce.

Così il Presidente di Montesquieù *Esprit des Loix lib.* 23. *cap.* 29. « Les filles qu'on ne conduit » que par le mariage aux plaisirs, et à la libertè. . . . » condamneès sans relâche à des bagatelles, et à des » preceptes, sont assès porteès au mariage; ce sont » les garcons qu'il faut encourager » E per questa stessa ragione vediamo appresso li antichi (per tralasciar più freschi esempi) cominciando da Numa, fino a Cesare Augusto non solo perseguitato con pena il celibato, ma proposti anche premi ai Cittadini secondo il numero dei figli che procreassero; lo che ebbe in mira il poeta dicendo.

Iura parentis habes propter me scriberis haeres.
Legatum omne capis nec non et dulce caducum.

Profondamente fra molti altri molti ne trattò il dottissimo *Eïneccio ad Leg. Iul. et Papiam Poppeam Comment. per tot. et signant. lib.* 1. *cap.* 2 §. 8. « vers. » Eum sibi finem Numa cum alteram legem » ferret proposuerat; Solebant adolescentes, vel ideo » abhorrere a nuptiis, ut dum ferret aetas vaga Ve» nere animum oblectarent; Quam in rem notum » illud Terentii « *Omnes qui amant graviter sibi dari uxorem ferunt* « *Et* §. 9. « vers. » Postea Cen» soribus datum negotii ne coelibes esse paterentur. » Eoque pertinet solemnis illa Censorum quaestio » *Ex animi tui sententia uxorem habe* « Cuius Ci« cero, et Gellius meminerunt; Si quem ergo a nu-

» ptiis abhorrere animadverterent eum notabant ;
» multamque inferre iubebant aerario quam » AES
» UXORIUM » dictum fuisse *Festus* observat » e più seg.

Vi' sono anco molti uomini, e quelli non già di senno poveri, i quali ben ponderando *tutti i diletti, e tutti i dolori, che la vita coniugale porta seco necessariamente* (mi sia permesso di usurpare le parole del Filosofo Mugellano nel *Ragionamento sul matrimonio*) *e quelli giustamente stimando, e compensando gl'uni con gli altri con grande esattezza*, credono aver messo in chiaro, *che finalmente ne resulti al netto maggior quantità di dispiacere, che di piacere, o quel che è l'istesso, di male, che di bene:* Nel qual calcolo devono porsi, da un lato il diletto venereo, e l'amore, le cure dall'altro della figliolanza, le molestie della nuova parentela, la diminuzione della propria ricchezza, l'alterazione dell'occupazioni, gl' impedimenti agli studij, e la difficoltà che trovano i mariti più che gli altri uomini » *a godere l'eleganza di un lusso erudito, e la dolcissima voluttà del levarsi le piccole voglie giornaliere* ».

A coloro poi principalmente conviene di esitare lungamente sulla scelta dello stato, e poi altrettanto sulla scelta della moglie, i quali hanno bisogno di prudente governo nell' amministrazione del lor patrimonio; diversamente da quelli, che per la loro ricchezza diconsi esser sopra il mondo, e pei quali è inutile ogni regola di prudenza; *Non vi essendo bestialità che loro non sia permessa, onde essi possono senza alcuno esame prender moglie a lor talento buona, o malvagia, o una Griselda, o una figlia del Re del Garbo.*

Incontro a qual danno, e in grembo a quanti mali non anderebbe dunque Gio. P.. ... ; se da un momento di parossismo venereo facesse dipendere la perpetua

consuetudine della vita, e l'accomunasse con una donna, da cui se ottenne breve felicità dei sensi, non può però ripromettersi fonte perenne di piacere nella società coniugale, la quale dall'amore promossa nell'amicizia, e nella benevolenza coll'andar del tempo almeno si rimanga.

La prima considerazione, che deve turbar l'animo dell'Inquisito quella si è, che la Dolente non meriti veramente quel carattere di onestà, di cui si vanta, dal che ne deriva non solo il rischio di portar la pena del fallo altrui, ma anco il tristo augurio, che dopo il matrimonio si conservino quei costumi, che macchinarono il celibato.

Abbiamo in processo non lieve sospetto d'impudicizia contro questa Maria, il quale risulta principalmente dal deposto del Sig. Pievano di . . che non dubita giudicarla per donna disonesta chiamandola anco a nome, e del suo giudizio allega quei fatti, che dipendono dall'obbligo del suo reverendo ministero; imperocchè, dice egli, » Ella ha recato » dello scandolo nel paese per la sua cattiva con» dotta in genere di amoreggiamenti, *ora con que-* » *sto, ora con quello* . . . . . . essendo venuta da » me a lamentarsi di essere incinta per opera di Gio» vanni . . . ., in codesta sola occasione la corressi, » e la ripresi del suo contegno cattivo di vita, che » aveva menato fin allora, e le replicai che le stava » bene, perchè non aveva ad amoreggiare tutto gior» no, come faceva, ed aveva fatto non solo con detto » P. . . . *ma ancora con altri Giovanotti* « *e più* » *abbasso* » per pubblica voce, e fama ho sempre » sentito dire, che abbia fatto all'amore avanti la » sua gravidanza con un certo Giuseppe . . . . » e finalmente *Proc. a* 47. « Da quanto ho di sopra detto, » sembra, che io l'abbia corretta più volte, ma in » sostanza una sola volta, sebbene avessi avuto mo-

» tivo di richiamarla, e correggerla anco precedentemente per le ragioni, che faceva la galante con-
» tinuamente con detto Gio. e col P.... medesimo
» avanti la sua gravidanza, conforme era notorio per
» il paese ».

E' degna di notarsi ogni parola di questo deposto, sì perchè proviene da persona, la di cui autorità è veneranda pel carattere, e pell' officio, sì perchè il deposto è animato da causa proporzionata di scienza, e definisce indubitatamente la cosa, su cui s' interroga. Che se la fede da prestarsi ai testimoni si avvolge su questi due cardini, e che il testimone non sia ingannato, e che non voglia ingannare, quale eccezione potrà addursi contro la fede di questo sacerdote, in cui concorre ogni circostanza atta a fargli noto il vero e da cui si esclude ogni interesse di alterare il vero! senza parlare della santità del giuramento con cui si strinse, e il peso religioso del quale se anco dall'idioti si comprende in questo testimone più, che in altrui deve poi dirsi potentissimo „Quis non intelligit quam
„ multa firmentur iure iurando; quantae salutis sint
„ foederum religiones; quam multos divini supplitii
„ metus a scelere revocarit; quamque sancta sit so-
„ cietas Civium inter ipsos, Diis immortalibus inter-
„ positis tum iudicibus, tum testibus! „ *Cicero. de legibus lib. 2 cap. 7.*

Non sò come si trovi in processo un cotal foglio, in piè del quale si legge il nome dell' istesso sacerdote, e non sò come l'Avversaria speri a tal foglio dar titolo di attestato, quantunque dall' altra parte io sia sicuro, che con qualunque vocabolo piaccia chiamarlo, non potrà mai meritar fede alcuna in giudizio.

Potrei allegare a scelta, e dimenticanza, e errore, e sorpresa, e caritatevole riguardo, e delicata condescendenza, e persino falsità di firme, sia di quella del sacerdote, sia di quella del notaro: potrei dar colpa

a . . . . fratello della Dolente, che esibì la carta d'aver vantato chè fosse in essa una virtù che non vi era; come potrei dar colpa finalmente all'attuario d'averla chiamata col nome di certificato, e d'averla come tale registrata in processo, quando non era altro, che un foglio bianco sparso di cifre, e di lettere nere gettatevi con penna anomala da una mano supposta, e da una interessata prodotto.

E tutto ciò potrei fare, perchè da questi possibili desumono le leggi, ed usano i tribunali la massima di disprezzare ogni attestato dalle parti prodotto, nè prestargli fede alcuna, finchè non sia con esame giudiciale riconosciuto dal fidefaciente, nè finalmente prestargliela, se non dentro quei limiti, che egli stesso nel suo deposto prescriva. Nel che non voglio altra autorità, che il trito proverbio forense »*fides non facit fidem*» e la pratica giornaliera, e frequentissima di tutti i nostri tribunali civili, non meno, che criminali.

Alla solenne deposizione adunque del Paroco si opporrebbe un foglio bianco, opponendovi un'attestato da lui non riconosciuto in giudizio; mentre dall'altro canto la solenne deposizione del Paroco riceve da altri testimoni appoggio, e conferma.

Parlò egli d'una tresca con Giuseppe. . . .; di questa stessa parla anco il dott. Bartolommeo . . , che depone *averne sentito parlare pubblicamente proc. a c.* 80, ne depone anco Giuseppe . ., ed aggiunge, che il Prete zio della ragazza si lamentava, *che ella voleva far la civetta, e che perciò l'avea sempre gridata, e bastonata proc. a c.* 83 *t., a* 84 e 86; ne parla il Sig. Iacopo, con questo di più, che egli medesimo avea per commissione del Prete zio ordinato a Giuseppe. . . che non si accostasse alla di lui casa, e che nemmeno passasse dalla strada, e si ricorda finalmente di averla corretta d'*ordine dello Zio specialmente una volta, che era malato, e questa correzione riguardava ap-*

punto la pratica, che si supponeva, che avesse con Giuseppe... proc. a c. 89. t. e 90; aggiunge finalmente, che lo zio la batteva, e di queste batture depone anco il Sig. . . . *proc. a c.* 93 il quale sà di più, che il Sig. Pievano l'avea corretta sulla piazza della Chiesa *proc. a c.* 94 *t. e* 95 *t.*

Ecco pertanto, che quando pur fosse il caso di dubitare quale dei due deposti del Paroco dovesse preferirsi, non vi sarebbe dubbio sulla scelta del primo, per la conferma del quale abbiamo il concorso di altri quattro testimoni, senza punto curare il secondo, che però non è nè deposto, nè attestato.

Ma cosa dice la fanciulla? L'eloquzione della fanciulla medesima mi conferma nel sospetto dei suoi curvi costumi; conciossiache non possa io indurmi a creder pudica quella femmina, di cui non trovi parimente pudichi, e gli atteggiamenti, e le maniere, ed ogni moto, ed ogni detto, ed ogni sguardo. Da questi segni si scuoprì la concupiscenza delle figlie di Sion » Elevatae sunt filiae » Sion, et ambulaverunt extento collo, et nutibus ocu- » lorum ibant, et plaudebant pedibus suis » così leggo *in Isaia cap.* 3. *vers.* 16, *e nell' Ecclesiaste cap.* 26 *vers.* 12 » Fornicatio mulieris in extollentia oculorum, et in » palpebris eius agnoscetur. »

Or mirate di grazia come baldanzosamente Maria... sen corra in giudizio, udite con quanta esattezza racconti la storia delle sue brevi battaglie, e della sua pronta disfatta, con qual venustà dipinga i dolci desiri, le dolci repulse, e i dolci abbracciari, con qual perizia esponga li episodi, e la catastrofe dell' estremo momento,

Nè quì manca lo spirto alla Dolente,
Ma quest' ultimo suono esprime intero;

Osservate la proprietà della frase, ammirate

l'uso delle voci tecniche, celebrate la fluidità della narrazione, non meno, che la vibrazione delle risposte: leggete perciò in grazia e il suo esame degli 8 Giugno, e l'altro nel confronto de' 3 Luglio, e mi dite se vi ravvisate, o qualche tinta di quello smarrimento, che succede alla prima colpa, o alcun vestigio di pudor fuggitivo: ditemi finalmente se rispondendo ella all'apostrofe del P.. nel confronto, non avrebbe dovuto ignorare il significato delle parole ingiuriose, per le quali le vergini *esser vorrebbero esser sorde*, piuttostochè indicargli, perita dei postriboli, dove trovare le triste femmine, che mercatantano col pubblico i loro favori, e nel numero delle quali si sentiva da lui annoverata,

. . . . *Non est hic sermo pudicus*

griderebbe contro di costei il satirico, e il maestro degli amori, la rampognerebbe dicendole

Sit tibi mens melior, saltemque imitere pudicas,
Teque probam, quamvis non eris, esse putem.
Quae facis, haec facito; tantum fecisse negato;
Nec pudeat coram verba modesta loqui.
(Ovid. amor lib. 3. eleg. 14)

Ma molti testimoni (mi si risponde qui) depongono della onestà della Maria.... Distinguo questi testimoni a due classi: in una comprendo i testimoni interessati, e comprendo nell'altra i testimoni officiosi.

Questi ultimi sono quelli, i quali ignorando le leggiadrie della giovinetta, o avendone soltanto udito rumoreggiare, crederono doverla mantenere in possesso di quella fama, cui davale diritto la presunzione di ragione, e dal quale non può essere espulsa senza piena pruova in contrario: tali sono i preti, A.. e B.. *proc. a c.* 23 e 25, e vi si contino anco se si vuole C...

D... E... F... *proc. a* 16, e *proc. da* 20 *a* 22, e se altri ve ne sono, fra i quali i meno efficaci saranno quelli nominati dalla Dolente, imperocchè ella non avrebbe mai nominato se non coloro, nei quali, o la poca, o anco la troppa scienza del suo vizio avesse egualmente prodotto la necessità di favorirla.

Di questa tempra infatti sono in tutti i giudizi di Stupro le testimonianze sull'onestà delle donne; si perchè l'impudicizia difficilmente può con tal certezza esser nota al testimone, onde egli credasi obbligato a deporne, si perchè gli uomini probi in una materia così incerta prescelgono di favorire la presunta onestà, e gli uomini inconsiderati per non nuocere alla donna certamente degna di compassione, secondano la preponderanza della legge contro l'uomo; in quest'errore credono essi far minor male, spingendo l'accusato al capestro matrimoniale, da cui sanno di più potersi colui esimere con somma di denaro, e non troppo grave per lo più, e non eccedente le forze di quel disgraziato dalla persecuzione della donna prescelto; imperocchè le donne san bene scerre i più ricchi.

Nella classe poi dei testimoni interessati ripongo senza esitare quei tanti drudi, che da prima la verginella di sua persona compiacque; sicchè di lei, e di loro parlanti d'onestà *se ridesse Momo, a ragione riderebbe*, ed a ragione si farebbe beffe insieme del *popol stolto*, cui l'apparenze interamente soddisfanno.

O se la putta non avea già compre cogli abbracci le testimonianze dei vaghi, costoro però appena s'avvedde-ro del rischio in cui menavali l'usanza con essa, spontanei le porsero volentieri ogni aiuto perchè altri perisse nell'incendio della casa, onde essi fuggivano.

Assensere omnes, et quae sibi quisque timebat
Unius in miseri exitium conversa tulere.

Virgil. Eneid. lib. 2.

Primeggia fra tutti quel Giuseppe . . di cui sopra parlammo, noto amante della Maria, e il nome del quale suona sempre congiunto col di lei nome in bocca d'ogni téstimone fiscale: per lui ella senti spesso quanto pesavano le mani dello zio, e per lui spesso anco dagli estranei le fu la sua vergogna rimproverata: ma costui, se tu gli credi, non ha mai parlato con la fanciulla, nè mai ha posto piede in sua casa: ciò sarà forse; ma soltanto dopo, che il Sig.... gli proibì di seguitare. Non sogna adunque l'Inquisito, quando alle gagliardìe di questo garzone vuole, che si ascriva il peso, ond'ebbe grave l'utero la Dolente, e quando si ostina a domandare che di lui interamente ne siano come ne furono le cause, anco gli effetti.

Seguono lo Z. . ., e il K. . . giovani di eguale età, che usavano in quella casa, con questa differenza soltanto, che non negano tale usanza, perchè forse meno interesse di Giuseppe hanno a negarla. Si noti quì finalmente di passaggio, che Giuseppe non conta più di ventun'anno, diciannove lo Z.... e il K.. . più vecchio degl'altri, ventisei. E' questa forse l' età da cui possiamo aspettarci un deposto animato dalla freddezza della verità, da quell'indifferenza, che rigetta ogni passione, da quella maturità, che non è precipitata da veruna prevenzione? Una ragazza gravida! Qual soggetto di dicerìe, e di compassione, se non piuttosto argumento di timore, e di gratitudine non deve esser questo per giovani scapoli di quella età, in cui sono questi amici della Dolente, e del suo fratello, e che frequentavano quella casa, e coltivavano l'amicizia di ambidue!

Nè sono peraltro costoro i soli, che per lei combattono; mi resta a parlare di due campioni, che si distinguono nei torneamenti celebrati in onore della Maria. Sono questi i due suoi agnati Giuseppe, e Gio. Batista fratelli.... di venti anni questi, di venticin-

que quegli, i quali non contenti di dichiarare onesta l'amica di tanti, la dichiarano anco dal solo P. . . sedotta con la promessa del matrimonio.

Costoro però non sono già testimoni; sono spie curiose dei segreti colloquj, e perciò non d' un contratto, ma depongono di un susurro, che si mormorarono negli orecchi Giovanni e la Maria *proc. a c.* 12 *e* 19 *e* 39 *e* 39 *t.*

Tutto quello, che al più può dirsi provato da tali deposti, si riduce a questo cioè, che il giovine e la ragazza si dettero la mano sotto il pastrano, e sotto il grembiule: Ma, che faremo noi di questo vesticonturbernio (come direbbe Petronio) in una causa dove dell'ultime lascivie, e dell'atto bieco perfino abbiamo confesso il reo?

Quanto alle parole non ne possono i testimoni deporre, perchè convengono ambedue, che gli amanti discorrevano piano, e come *da solo a solo.* Lo che posto, non può essere, che il *più s' intendesse*; perchè se a parlar piano nell' orecchio, e come da solo a solo s' intendesse il più, resterebbe a intendersi il meno allorchè si parla ad alta voce.

Confrontiamo questi testimoni colla sanzione della nostra Legge, e vediamo se per mezzo loro è provata la promessa del matrimonio, e quindi quella seduzione di cui sempre le donne si lagnano.

Benchè o Giudici, e perchè mai dovrò io intraprendere questo nuovo esame, quando in quello dell' onestà (l'articolo pregiudiciale nelle cause di Stupro) è tanto infelicemente riuscita la Dolente?

Vi era egli bisogno, che ella per far la voglia dell'Inquisito fosse trascinata dalla promessa di matrimonio, e non bastava il dominator suo talento, e la prava consuetudine, in cui l' aveano nutrita *gli amoreggiamenti or con questo, or con quello*? O, per dir meglio, perchè cerchiamo noi sempre la seduzione, come un ele-

mento necessario all'esistenza di un fatto, cui incitano prepotentemente la naturale tendenza a reciproco diletto, e l'estro simultaneo di due giovani di sesso diverso?

Eppure nella promessa del matrimonio noi ripetiamo spesso che si contiene tal seduzione, che basti a scusare le donne da un fallo comune con l'uomo, e vogliamo, che sia di un solo la pena, benchè di ambidue sia stata la compiacenza: corrono persino i dottori a dire, che elleno non avrebbero fallito. » nisi habita » fide nuptiarum, cum puellarum votum sit se in ma- » trimonium collocare » *Torr. de criminib. arg.* 18. *n.* 21. *Basil. decis. crim.* 15. *n.* 20.

Egli è però certo che siccome le femmine sanno esser loro somministrata si larga scusa, così ne fanno spesso un'istrumento di calunnia, e quindi ove tal seduzione manchi, non sono elle troppo infingarde a fingerla accortamente.

In questo dunque spicca massimamente la scienza, e l'integrità del giudice, nel separare cioè quanto del sesso può soffrire la debolezza, da quanto può inventarne la sagacità, nel determinare quanta imputazione l'uomo meriti del peccato, di cui ha per complice l'istessa persona, che ne lo accusa, e nel fissare in fine quanta seduzione possa esercitare, e a quanta soccombere una femmina scaltrita, allorchè si proponga di trovarsi ad ogni costo il marito, e quando sol dicendolo, può farsi credere aver ella un diritto alla mano di questo, o di quello: nella qual'opera che io propongo, quantunque piena di difficoltà, mi consola però la costante intenzione, che ho sempre ammirata in Voi Ottimi Giudici di cercare dei delitti non gli appoggi, ma la distruzione. » In hac tanta difficultate » illa me res tamen Iudices consolatur, quod vos de cri- » minibus sic audire consuevistis, ut eorum omnium » dissolutionem aboratore quaeratis. » *Cic. pro Cluent.*

Nè io però voglio esser tanto severo con le donne

da tutta rifondere in loro la colpa delle ingiuste pretensioni, che promuovono contro gli amanti. L'onore di cui abbiamo fatto loro un patrimonio ideale, per compensarle forse del reale che ci appropriamo a loro danno, l'onore le istiga a cercar per ogni mezzo quella reparazione, che i costumi hanno determinato esser la sola proporzionata alla lesione: ma l'onore perchè dovrà essere uno nell'uomo, e nella donna un'altro? „ Le „ donne hanno inventato una specie d'onore, che è „ particolare per loro. Quello che chiamano onor fisico „ è una chimera; il loro onor morale ha le stesse leg- „ gi, e le istesse variazioni di quello degli uomini. Lo „ Strupro è un delitto contro l'onore della prima clas- „ se „ *Brissot de Warville Teorìa delle Leggi Criminali tom.* 2. §. *Stupro.* „

Confessiamolo pure; il pregiudizio è un nuovo incitamento per le donne a mentire, e delle loro menzogne siamo complici tutti noi, i quali crediamo, o fingiamo credere che sia la morale del bel sesso da più dure leggi che non la nostra governata.

La misera condizione civile, in cui tenghiamo le donne, la tutela perpetua, la privazione dei pubblici onori, l'esclusione nelle successioni anteponendo i maschi, sono altrettanti irritamenti alle astuzie, colle quali illaqueando gli uomini in un laccio aborrito, si compiacciono del trionfo su i loro tiranni, e così

fan vendetta
Del viril sesso, che le avea sì offese.

Dovrebbero però conoscere le meschine, nè men dell'altre conoscer dovrebbe la Maria..., quanto amari siano per essere i frutti di un matrimonio, di cui non fu padre l'amore, quell'amore, che spesso pur troppo batte l'ali lontano anco da quel talamo, a cui da prima acccompagnò l'un dall'altro presi due fervidi sposi.

Quinci più che d'altronde, i pianti, i rammarichi, e le risse persino, che per disonore di nostra specie contristano i matrimonj male augurati.

Che si sente il marito, e la mogliera
Sempre garrir d'ingiuriosi detti,
Stracciar la faccia, e far livida, e nera,
Bagnar di pianto i geniali letti.

E quinci del pari la ragione pienissima di aborrire le nozze, che dalla sentenza dell'animo non provengano, e quali il censor richiedeva » Ex sententia animi tui uxorem habe? »:

Prudente quanto noto avvertimento è quello del poeta

Si tibi legitimis pactam iunctamque tabellis
Non es amaturus, ducendi nulla videtur
Caussa.

Molte volte le leggi son quelle che fanno i delitti. Lo Stupro è un delitto fatto dalle leggi, che accordano a uno dei rei il privilegio di poter ritrattare il consenso intervenuto nel fatto preteso criminoso, e di questo consenso medesimo dare intera colpa a chi non lo prestò se non per metà, e che senza il concorso dell'altra metà non avrebbe delinquito. » In un paese ben » governato (*scrive Condorcet alla nota del* §. 101. *della nostra legge criminale del* 1786. (1)) questi de- » litti sono tanto rari, che non meritano di occupare » il legislatore; e le leggi promulgate contro di essi, » anzichè essere un mezzo di prevenirli, sono piut- » tosto una sorgente d'oppressioni, d'arbitrj, di de- » lazioni, e d'imputazioni calunniose. »

Non parlo infatti della violenza che fosse intervenuta nello Stupro, la quale pur troppo è un delitto contro la proprietà, e libertà personale, e merita la

---

(1) *Daremo in altro volume della presente Raccolta queste Note per intero.*

più gran pena da quelle leggi, che riconoscono il diritto di punire, dal gran principio che devono mantenersi illesi i diritti dei cittadini. L'inganno altresì, il quale potrebbe consistere nella finzione dello stato, asserendosi celibe chi fosse ammogliato, e promettendo da principio il matrimonio, che poi non voglia attenere, questa, e ogni altra specie di dolo deve essere con ogni possibil precisione dalle leggi determinata, acciò non sia in arbitrio della parte a cui giovi, supporre un'inganno, che non intervenne, ed eccitare una pena gravissima, che non fu meritata.

E' stato sempre declamato dai Filosofi sull'incertezza delle prove, ed è andato tanto in là lo zelo di alcuni fra loro, che si crederebbe talora non esservi mai grado di certezza morale, nè mai giusta applicazione di pena. Fortunato quel Giudice, a cui il legislatore prescrisse una norma certa, cosichè mai la sentenza non possa discordare dalla legge, ossia non possa il Giudice parlante discordar mai dal Giudice muto. Fortunati coloro che vengono in giudizio colla sicurezza, che ne sia solamente, come sempre deve esserne, regina la legge.

E quì la giusta lode, ed il dovuto encomio già in tutta Europa percorso, si ripeta alla celebratissima legge nostra del 30 Novembre 1786, da cui desume certezza di vittoria l'Inquisito.

Determinata la pena dello Stupro semplice, passa la legge alla persecuzione del qualificato, e così dispone §. 108. « ivi » Seguendo lo Stupro con precedente » promessa di matrimonio *fatta in scritto in valida* » *forma, o in voce alla presenza di due testimoni* » *espressamente chiamati*, onde il Giudice, indipen» dentemente dallo Stupro sarebbe in grado di dichia» rare provati li sponsali, la condanna dello Stupra» tore, che avrà recusato di adempire la sua promes» sa sarà di cinque anni di confine a Volterra, e suo » Vicariato, e a dotare, o sposare la stuprata. »

Molte reflessioni ci suggerisce questa sanzione. Il Legislatore sapeva quanto facilmente vantassero le donne la promessa di motrimonio, e di questa volle che costasse in modo abile a porre il Giudice in grado di dichiarare provati li Sponsali indipendentemente dallo Stupro. Si apre qui una nuova scena: se la dichiarazione degli Sponsali deve esser costituita per se con quell'istessa certezza, che in Giudizio Civile deve costare del credito, della servità, della vocazione, del possesso nei varj Giudizi, che respettivamente siano introdotti: ne segue, che la prova dello Stupro non contribuisce per nulla alla prova della promesa, perchè di questa indipendentemente dallo Stupro deve costare nei Giudizi Criminali, egualmente che nei civili, nei quali di Stupro non si fa menzione.

Lo Stupratore poi convinto della promessa deve essere costretto all'adempimento del contratto sposando la stuprata, o alla prestazione dell'interesse la quale sempre subentra in luogo dell'adempimento, come dopo il *Testo nella legge Stipulatio* 29. *et Leg. Non dividuntur* 72. *ff. de verbor. obligat.* disse spesso *la Ruota in recent. part.* 4. *tom.* 2. *dec.* 85. *num.* 1. *et part.* 13. *dec.* 113. *num.* 1. *e nella Pistorien. Validitatis Contractus, et Refectionis Damnorum* 15. *Luglio* 1779. *avanti il Sig. Aud. Fenzi, et passim.* Che se la legge vi aggiunge anco la pena personale, ciò dipende non dalla promessa considerata come tale, ma da quella macchinazione dolosa, che circonvenne il contraente, e gli estorse un consenso, che altrimenti prestato non avrebbe.

Divisa così la questione, resta a vedere per quali mezzi si costituisca questa prova di promessa: E la legge determina doversi provare, o per mezzo della Scrittura, o per mezzo dei Testimoni: qualifica però l'uno e l'altro, perchè vuole che la Scrittura sia in valida forma, e i Testimoni vuol che siano espressamente chiamati.

Queste prove che deve addurre l'Attrice presumono sempre il dissenso del Reo, perchè se egli confessasse la promessa, vano sarebbe il cercare o l'istrumento, o le testimonianze: Non si dica pertanto (come altri pur dice) esser difettosa la legge, come quella, la quale escluda il miglior mezzo di provare, consacrando gl'indiretti, e i sussidiarii, e moltomeno altri si creda in facoltà d'interpretare estendendo, per questo perchè la legge abbisogni esser supplita coll'inclusione di cosa non espressa, cioè della confessione.

Imperocchè non può dirsi, che la legge abbia esclusa la confessione, per avere inclusi gli altri due mezzi di prova, nè che se avesse voluto ancor lei comprendere, ne avrebbe parlato come degli altri, o nessuno ne avrebbe espresso, contenta di una generale disposizione se volevali tutti comprendere. A questo argomento desunto dalla discretiva, risponde per me il Giureconsulto Giuliano nella legge *Neque leges*, e nella legge *Non possunt ff. de legib.*, di esse la sentenza e referisce il *Donello de Iure Civil. lib.* 1. *cap.* 14. *num.* 8. *tom.* 1. *colon.* 114. „ ivi „ Respondet ergo „ Iulianus non omnes casus non omnes articulos, qui „ quandoque postea incidere possunt, verbis legis comprehendi posse, significans hanc causam esse cur quidam non exprimantur, non autem eam, ut qui expressi „ non sunt, excludantur. Quod non omnes enumerat „ Legislator necessitate rerum cogitur, quia nec omnes „ enumerari possunt: Non ergo consulto quosdam enumerat, ut excludat caeteros. „

E se sarebbe assurdo il credere, che la legge recusi ricevere la confessione in prova della promessa, ne verrà la conseguenza, che questa prova debba sottintendersi, non già, che debba ampliarsi, o ristringersi la legge in ciò che dispone sugli altri mezzi di prove giudiciarie.

Quale ampliazione, o restrizione può infatti meri-

tare la legge quando richiede, che la prova della promessa si costituisca da due Testimoni espressamente chiamati? Qual duplicità di senso, qual sentenza sottintesa, quale equità potrà supporsi per spingere l'intenzione della legge oltre il confine delle parole, o per rintuzzare le parole dentro i limiti dell'intenzione? Imperocchè costando la legge dello scritto, e della volontà *Leg. contra ff. de legib. Leg. Nominibus.* § 1. *ff. de verbor. significat. Leg.* 3. *Cod. de Adulter. L. Si quis id. quod. ff. de Jurisdict.* due solamente possono essere i fonti dell'interpetrazione, perchè non altrimenti può esservene bisogno, se non quando le parole siano o più auguste, o più late della sentenza *Tiraquell. ad leg. Si unquam in verbo libertis. Duaren. de legib. cap.* 8. *Goaed. ad Leg.* 6. §. 1. *de Verb. signific. Hotom. lib.* 6. *osservat.* 21.

E siccome tutto il valor delle leggi consiste nella lor sentenza, e quindi diciamo. „ Verba legis captanda non esse, sed qua mente quid diceretur animadver- „ tendum, *Leg. penult. ff. Ad exhibend.* „ *Et Leg.* 2. *in fin. Cod. Commun. de legat. versic.* „ Nos enim „ non verbis sed ipsis rebus legem imponimus „ *Polit. dissert. tom.* 4. *de locat. dissert. num.* 39. *Rot. nostr. in Tesor. Ombros. tom.* 8. *dec.* 10. *num.* 136. e *nella Florent. seu Pisana Nullitatis Obligationis Filii Fam.* 12. *Luglio* 1782. *num.* 7. *Relat. il Sig. Aud. Maggi.* „ Così quando le parole e la sentenza procedono ugualmente, sono quelle la miglior misura di questa, nè vi è luogo ad interpetrazione, che corregga la povertà, o la ricchezza delle espressioni. „ Quo circa si verba cum „ sententia eadem erunt: Sine dubio id ius erit, et so- „ lum ius, quod verba exprimunt: Non tamen propter „ verba, sed quia auctor sensit et voluit. Quod si di- „ crepabit sententia a verbis: Quatenus id fiet, verba „ ius non erunt, eoque nec in his haerebimus: Sen- „ tentia ita ius erit, ut neque extra hanc sit verbis

,, locus, et extra verba, quam longe patebit, hanc se-
,, quamur ,, *Donello de Jur. Civ. dict. lib.* 1. *cap.* 13.
num. 2.

Nella disputa della prefereza fra l'equità, ed il rigor del gius, abbiamo pronta la distinzione, che può allora intrudersi l'equità, quando rimanga fermo il gius, e da quella non sia tolto, ma solo temperato in quei casi, nei quali sarebbe ingiusta la legge: l'applicazione di essa peraltro si lascia intatta per altri casi, ai quali meglio convenga: Altrimenti facendo, ci arrogheremmo sotto specie d'interpetrar la legge le parti del Legislatore, e distruggendo la vecchia legge ne verremmo a stabilire una nuova » Eiusmodi inter-
» pretatio, et temperamentum in legibus, atque omni
» iure omnibus concessum est, ut superiora exempla
» liquido probant. Nec metuendum est, ne aut fiat
» in eo contra legem, cum eo modo voluntatem legis
» conservemur: aut ita interpetrando legislatoris par-
» tes nobis arrogemus, cum, si quid hic fit ex volun-
» tate legis, id lex statuere intelligatur, non legis
» interpretes. At, ubi totum ius iniquum dicimus,
» idque agitur, ut totum tollatur; hoc vero modo in-
» terpretari, atque hoc facere privato cuiquam non
» licet, sed soli Principi; optima ratione: Sic enim
» ius vetus interpretando, fit ut et prius id mutemus,
» et simul constituamus novum, quod soli Principi
» facere concessum est. *Leg. etc.* » *Donell. loc. cit. cap.* 13. *n.* 13.

Quest' istesso temperamento però dura fino a tanto che ci troviamo in caso di oscurità, e d'incertezza, onde possa l'equità prestar soccorso alla mancanza delle parole: che se le parole son tanto chiare, che apparisca il Legilatore aver voluto l'osservanza della legge anco in quei casi, nei quali a noi non sembra giusta tale osservanza, allora non può esser luogo ad alcuno equitativo temperamento ,, *Tiraquell. ad*

leg. Si unquam: *Verbo-libertis num.* 69. „ ivi „ Si
„ verba clara, non ambigua, et unam tantum signifi-
„ cationem habeant, ut non possint ad diversum sen-
„ sum trahi, rigor verborum est praeferendus „ *Anton. Fabr. Iurisprud. lib.* 1. *par.* 2. *Ill.* 2. „ Si lex de aliquo
„ casu ita scripta sit, ut aequitatis rationi prorsus
„ adversetur, nec possit aequitas teneri, quin lex
„ offendatur, omnimodo lex quantumvis dura, ser-
„ vanda est. „ *Donell. loc. cit. num.* 14. „ Quod
„ tamen diximus propter aequitatem a verbis legis
„ in aliquibus causis recedere licere, et ita legem
„ aequitate moderari, non est perpetuum: Tunc ve-
„ rum non est cum verba legis ita scripta sunt, ut
„ appareat legislatorem velle legem in omnibus casi-
„ bus eius generis, de quo cautum est, observari,
„ etiam iis, in quibus servari videatur nobis aequum
„ non esse. „

Non saprei recare esempio in cui più aperta apparisca la mente del Legislatore, di quello che appare nella nostra legge, nè vedo come si possano desiderare parole più chiare di quelle, che in essa si leggono, e disponenti, doversi, la prova della promessa porre in essere per mezzo di *Scrittura*, *o di due Testimoni espressamente chiamati*.

Ardirò qui esporre francamente quanto alla tutela dell'Inquisito mi suggerisce la fede del mio nobile istituto, senza timor di dispiacere agli Ottimi Giudici di questa causa, quando neghi, che la lor giurisdizione si estenda a poter recedere da questa formalità di prova: Trattandosi d'interpetrazione induttiva di nuovo gius, come questa sarebbe, troviamo dalle leggi, e dai Dottori chiamarsi necessaria a ciò la sanzione del Principe medesimo *leg.* 11. §. *cum igitur Cod. de legib.* „ ivi „ Definimus autem omnem Impe-
„ ratorum legum interpetrationem sive in precibus,
„ sive in iudiciis, sive alio quocumque modo factam,

„ ratam, et indubitatam haberi; Si enim in praesenti
„ leges condere soli Imperatori concessum est, et le-
„ ges interpetrari solo dignum Imperio esse oportet;
„ Cur autem ex suggestionibus procerum si dubitatio
„ in litibus oriatur, et sese non esse idoneos, ac suffi-
„ cientes ad decisionem litis illi existiment ad nos
„ non decurratur? Et quare omnes ambiguitates iudi-
„ cum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt
„ nostrae, si non a nobis interpetratio mera proce-
„ dit? Vel quis legum aenigmata solvere, et omnibus
„ aperire idoneus esse videbitur, nisi is cui soli legis-
„ latorem esse concessum est? *Et L.* 37. *e* 38. *ff. eod. tit. Mattheo Santio controv.* 2. *de re Crimin. num.* 40. *e seqq.* „ vers. „ Hoc procedit quando du-
„ bium emergens eius conditionis est, ut postulet in-
„ terpetrationem *Iuris novi inductivam*, comprehen-
„ dens omnes casus universaliter. Nam similis inter-
„ petratio est eius, cuius est condere iura „ *Molin. de Primogenituris lib.* 1. *cap.* 5. *num.* 8. *e* 9. *Rot. Rom. cor. Falconer. tom.* 3. *de servitut. tit.* 35. *decis.* 10. *e* 11, *et ivi gli allegati.*

Gius nuovo si potrebbe veramente dire introdotto in onta alle parole chiaramente esprimenti la volontà del Legislatore, quando invece di esigere *Testimoni espressamente chiamati*, quali la legge determina, si fissassero in pratica bastanti a provare la promessa del matrimonio anche due *Testimoni casuali, e non qualificati dalla rogazione.*

La rogazione dei Testimoni, che si ricerca anco nei Testamenti, e nei Codicilli aggiunge alla loro fede tutto ciò che l'errore, o la sorpresa suol toglierle: dimostra l'affetto dei contraenti, che prestarono il lor consenso vicendevole avanti i *Testimoni rogati* nel preconcetto di volere essere astretti all'adempimento del contratto, perchè esclude lo scherzo, e la lascivia

imprimendo all'atto il carattere, e l'importanza d'una vera obbligazione.

Non bastano certamente le parole, e neppure i fatti a far nascer l'obbligazione ove l'animo di costituirla non concorra; vaglia per tutti il Testo nella legge *Obbligationum* 3. *ff. de actionibus, et obligationibus* « ivi » Obligationum substantia non in eo con» sistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem » nostram faciat; sed ut alium nobis obstringat ad » dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum. » Non satis autem est dantis esse nummos, et fieri » accipientis ut obbligatio nascatur, sed etiam *hoc* » *animo* dari, et accipi oportet, ut obligatio consti» tuatur: Itaque si quis pecuniam suam donandi » causa dederit mihi, quamquam et donantis fuerit, » et mea fiat, tamen non obbligor ei, *quia non hoc* » *inter nos est actum* ».

Per quest'istessa ragione, nelle confessioni del debito, non meno che dei pagamenti vuol Giustiniano, che intervengano *testimoni rogati*, perchè cioè, come aggiunge il *Donello* » Saepe homines confitentur » se aliquid debere, aut se aliquid accepisse, non » hoc animo quod serio id dicant, sed ut aliquid » celent de rebus suis. Proinde testes, eiusmodi con» fessiones non recte probant, nisi intelligatur eos qui » sunt confessi, serio confessos esse; quod tunc intel» ligetur cum ad confessionem rogati erunt testes ut » interessent, ut aliquando testes essent, si de hac » confessione quaereretur » *Donell. ad Authen. Rogati Cod. de testib. tom. 7. colon.* 1199.

Aveva veduto il prudente Imperatore che spesso producendo vili, e forse corrotti testimoni, si fabbricavano con sembianza di vero, chimerici edifizi, e quindi prima colla *L. Testium* 18. *Cod. de testib.* provvedendo al caso dei pagamenti dei quali mancasse la prova in scritto, quando quella del debito in scritto

sussistesse, così parlò » Testium facilitatem per quos » multa veritati contraria perpetrantur, prout possibile » est resecantes, omnibus praedicimus, ut qui in scriptis » a se debita retulerint, non facile audiantur, si dicant » omnis debiti, vel partis solutionem sine scriptis se » fecisse, velintque viles, ac forsitan redemptos testes » super huiusmodi solutione producere » aggiungendo alle qualità, che questa legge esige nei testimoni quella ancora della *rogazione* nell'*Authen. Rogati Cod. eod., et Novel.* 83. *de testib.* §. *Et licet.*

E dipoi in quest'istessa Novella repudiò generalmente come vane, ed inutili tutte le testimonianze fortuite, quantunque il vecchio gius non esigesse la *rogazione* de'testimoni *Leg. ad fidem ff. de testib.*; per la qual generalità fu non malamente dubitato dai più antichi dottori essere in ogni causa necessari *i testimoni rogati* a far fede; benchè i moderni abbiano convenuto la *rogazione* esser necessaria come eccezione del nuovo gius alla regola del vecchio, il quale però parimente come eccezione richiedevala nei Testamenti *Leg. Haeres* §. *In testamentis ff. qui test. fac. possunt*, e nei Repudii *Leg. nullum ff. de repud.*: delle quali eccezioni da Giustiniano aumentate, non è qui luogo di parlare più lungamente.

L'istesso abuso volle rimovere il nostro savio Legislatore, cui pure era nota non solo la facilità con cui in ogni causa si trovano testimoni, dei quali la fede sarebbe spesso iniquità seguire, ma noto eragli eziandio, che nelle cause di Stupro, la promessa del matrimonio ancor più facilmente di ogni altra obbligazione eran solite di provare le femmine, troppo largamente favorite dall'antica giurisprudenza.

Vide egli, che il consenso nei Matrimonii non può riceversi ambiguo, ed incerto, e che la formalità delle parole anco da Chiesa Santa richiedesi concorde in questo, al parere dei Dottori in gius civile, che tal formalità

richiedono non solo nelli sposi, ma nel padre ancora, o nel tutore di essi *Leg. si quis mihi bona §. iussum ff. De acquir., vel omitt. Haeredit,, et ibi » Angelo » vers.,, et debet semper etc. Petro Franc. cons. 64. num. 9. inter cons. matrim. lib. 1. Harprect. ad instit. de nupt. in princip. tit. num. 166 et seq. et ivi i citati.*

Vide finalmente che essendo il consenso un fatto non può presumersi, ma deve come ogni altro fatto provarsi *Leg. In bello 12 §. Facta ff. de Captiv., et postlim. revers. Mascard. de probat. volum. 1. conclus. 417. per tot. ec.* e quindi allorchè colui che si dice aver consentito, lo nega, deve starsi al suo detto finchè chiarissimo non appaia il contrario *Salicet. in Leg. Si filius familias column. 1. versic. et faciunt haec Cod. de petit. haeredit. Alexand. cons. 9. versic.,, Non obstat si diceretur, et versic. ,, potes etiam volum. 3. Ruin. cons. 41. num. 11. volum. 2. Lambertengh. de contract. etc. glos. 7. Verbo consensus num. 62., et ibi gli allegati.*

Alle quali osservazioni cresce enormemente peso, la materia penale di cui trattiamo, e quindi non è maraviglia che il Filosofo Legislatore non prima volesse irrogata la pena, che fossero stati già rimossi dall' evidenza delle prove gli ostacoli accumulati dalla perfidia donnesca, dalla pieghevolezza dei testimoni, e da quel non so qual fato, per cui vediamo dagli amori sempre esule il vero.

Con prudentissimo accorgimento dunque Egli stabilì necessaria alla prova della promessa di matrimonio, *O la scrittura in valida forma, O la presenza dei testimoni rogati*; e in questa duplicità si osservi contenersi sempre *la rogazione* dei testimoni, perchè essa concorre nell' istrumento pubblico, non men che nel privato; in quello essendo i testimoni dal Notaro ammoniti, in questo esigendosi la lor sottoscrizione, la quale bastantemente ci dimostra la *rogazione* » Non possunt enim

» subscribere, nisi rogentur, vel certe nisi prius moniti
» quid illic agatur, ut subscribant rei cognitae: neque
» enim incognita subscriptione sua approbarent. Hic
« autem monere nil aliud est, quam *rogare testem*
» *Leg. Haeredes etc.* » *Donell. ad dic. Authentic. Rogati num.* 31.

Ottimamente pertanto l'integerrimo, e sempre da lodarsi Sig. Auditore di questo Supremo Tribunale concorrendo nel voto del Sig. Assessore per la condanna di Andrea B .. (Riscontro XI. num. 108 filza 6) aggiunse la causale opportunissima » trattandosi » di stupro, e di promesse anteriori alla legge de' 30 » *Novembre* 1786 » E così venne a dirci che piacevagli la sentenza, e non il motivo, e che nell'istessa guisa non avrebbe giudicato ove lo stupro, e le promesse fossero state posteriori alla Legge.

Nè infatti (mi sia permesso il dirlo) poteva lodevolmente proporsi che si ponesse in non cale la qualità della *rogazione* dalla Legge voluta nei testimoni, per questo perchè ella aggiunga, che il deposto dei due testimoni debba esser capace di giustificare gli sponsali, onde il giudice indipendentemente dallo stupro sia in grado di dichiararli provati (1).

---

(1) *Parole del Voto* „ *ivi* „ La moderna Legge de' 30 Novembre passato all'articolo 98 esige, è vero, che i testimoni i quali debbono provare per valida la promessa fatta in voce, siano chiamati espressamente per questo, laddove i nostri dicono d' essersi trovati a sentir la promessa in occasione di essere in casa della Dolente dove si erano portati per contrattare con suo padre la compra di un pagliaio; ma la stessa Legge, dichiarando dipoi di qual peso debba essere il deposto dei due testimoni capaci di giustificare gli sponsali „ Onde il Giudice independentemente dallo stu-
„ pro, sia in grado di dichiararli provati „ mi pare che nel caso nostro non faccia ostacolo se non furono espressamente chiamati, mentre una parte della Legge serve di dichiarazione all'altra, e il differente, e discretivo modo di parlare, denota la differenza

Forsechè i testimoni per esser *rogati* meriteranno meno fede, nè potrà il giudice esser da loro posto in grado di dichiarare provati gli sponsali, quando a porlo in tal grado si vuol che bastino anco i casuali e i transeunti?

Bisogna fare questo mostruoso argomento per applicare la regola, che una parte della legge serve di dichiarazione all' altra, e per concludere, che il differente, e discretivo modo di parlare denota la differenza della disposizione; avvegnachè differenza, o discretiva alcuna non si ravvisa in tutto il contesto della legge, in cui posta per massima la necessaria *rogazione* de' testimoni, si conclude, che il Giudice indipendente mente dallo stupro può esser per tal mezzo in grado di dichiarar provati li sponsali.

Che se saranno validi i contratti, dei quali depongano testimoni fortuiti a forma del *Testo nella leg. Ad fidem ff. de testib.*, questo avverrà, come qui sopra dicevamo, in tutti i casi della regola, in quelli dell' eccezioni non già: e quindi tanto male si citava questo testo per la risoluzione della causa contro il B...

---

della disposizione, e della volontà; ancorchè la Legge, secondo il significato delle parole, potesse intendersi diversamente perchè appunto dalla discretiva maniera di parlare deve darseli una diversa interpetrazione, *Bonfin. ad bannim. cap.* 80 *appen.* 2. *n.* 22. *e* 23.

Infatti sebbene i testimoni presenti ad un contratto debbino essere pregati, o vogliamo dire espressamente chiamati, se non lo saranno, ma però attesteranno dell'atto, non sarà valido il contratto? Lo sarà certamente a forma del testo nella *Legge Ad fidem* 11. *ff. de testib.*: Anzi dove si tratti di matrimonio non è necessario che i testimoni perchè faccino fede siano rogati come ferma il *Sanchez: de matrimon. lib.* 3. *disp.* 41. *num.* 7.

Oltredichè la prova degli sponsali allor quando furono contratti cioè nel 1784 era valida nè poteva la Dolente prevedere le nuove Sovrane Disposizioni onde pregare i due testimoni espressamente all' atto della promessa fattali dall' Inquisito.

. . ., e tanto male si citerebbe per la risoluzione di questa, quanto si citerebbe male per sostenere la validità d'un testamento, o d'un codicillo celebrato alla presenza di due, o tre testimoni transeunti, ed in ogni altro caso, in cui, o il nuovo, o il vecchio gius, o il comune, o il municipale abbia introdotta, ed esiga una certa forma di prova, e quella in individuo prescriva.

In ciascuno di questi casi non troveremo dottore, nè tribunale di tanto lassa coscenza, che si permetta di disprezzare la norma, e la qualificazione della prova dalla Legge richiesta, *Mans. consult.* 228. *num.* 29 *tom.* 3. » ivi » Hinc est quod propterea qualitates om-
» nes a dicto Statuto praescriptae, et requisitae tan-
» quam fundamenta statutariae praesumptionis quibus
» principaliter innixa fuit intentio statuentium ad
» constituendam *formam probationis* sint ad unguem,
» et praecise adimplendae ut fiat praesumptioni locus
» ita *Marsil. etc.* Quoties enim qualitas est obiectum
» principale disponentis, non sufficit probare actum si
» illa praecisa qualitate careat *Ber. cons. etc.* et ubi
» Statutum plures in eadem concipienda dispositione
» qualitates adiicit, omnes insimul probatae concur-
» rere debent adeout una solum deficiente cesset Sta-
» tuti dispositio *Anchar etc.* Et quidem negari non
» potest quin hoc casu censeatur a Statuto inducta
» forma substantialis dum novus praescribitur modus
» viam publicam probandi cum certis modis, et qua-
» litatibus extrinsecis uti concludit *Dec. etc.* Imo quod
» hoc casui non modo dicatur inducta forma substan-
» tialis, sed etiam necessaria ob adiectas qualitates
» extrinsecas tradit *Iason. etc.* „ *Cyriac. contr.* 383. *tit.* 2. *n.* 38. » ivi « Probandi certa forma ubi tradita
» est a iure non admittitur alia probatio » *Mascard. de probat. volum.* 3. *conclus.* 1222. *num.* 9. „ Secun-
„ do amplia; ut idem sit si reperiretur aliquod Statu-
„ tum quo decretum esset aliquod genus probationis

„ pro plenissimo, aut plenario haberi, illudque ple-
„ nissimum, aut plenarium appellaret, nam tunc cum
„ talis probatio habeatur loco praesumptionis iuris, et
„ de iure, idem ac si de huiusmodi praesumptione age-
„ retur, dicendum est, et ideo tali casu non admittetur
„ probatio in contrarium ita tenuit *Io. Andr. in Clement. etc.* „ *Magon. dec. Lucen.* 80. *num.* 6. „ ivi „
„ Ista exceptio tollebatur, quia de condemnatione,
„ seu damno aliquo saltem formiter non constabat iuxta
„ formam *Statuti* 158. *lib.* 1. „ ubi exceptio damni
„ debet probari per scripturam publicam ex Archivio
„ Lucensi extractam, alias mandat exceptionem haberi
„ pro non allegata, nam ubi certus modus pro forma
„ probandi a Lege datur, excluditur aliud genus, seu
„ modus probandi *Arg. etc.*

Et dec. Lucen. 39 *num.* 22. „ ivi „ Non obstat quod
„ dicebatur de praesumpta praesentia et habitatione
„ D. Auditoris Rotae. Tum quia est unicus, et singu-
„ laris, et super delicto de directo non deponens,
„ sed super altercatione verbali, tum etiam quia eius
„ praesentia, et habitatio est praesumptive probata,
„ et cum Statutum per modum conditionis requirat
„ huiusmodi probationes non sufficit aequipollens, seu
„ praesumpta, sed vera, et specifica requiritur pro-
„ batio *secundum Decium etc.* „ *et dec.* 27. *per tot. et signanter num.* 13. 14. *et* 35.

Dopo di che non dirò, che dei Bandi penali è proibita l'interpetrazione, e l'estensione da caso a caso, quand'anco militi maggioranza di ragione, perchè non l'intenzione, ma la lettera della legge deve eseguirsi riguardo ad un reo, il favore del quale si vuol sempre avere a cuore, *Mascard. de interpret. statut. conclus.* 4. *num.* 4. *Bertard. de gabellis part.* 1. *num.* 18. *Cyriac. controvers.* 286. *num.* 3. *Rainald. observat. ad bannim. cap.* 3. §. 2. *a* 6. *num.* 198. *Costant. vot. crimin.* 15. *num.* 3. *Pereira de Manu Regia*

cap. 7. *num.* 3. *Antunez de donat. reg. lib.* 3. *cap.* 5. *num.* 6.

Nè dirò, che se la legge esige per qualità induttiva dell'atto delittuoso, della giurisdizione, e della pena la prova della promessa mercè *due testimoni rogati*, non potrà ella applicarsi, se non costi preventivamente di questa prova, la quale come qualità richiesta dallo Statuto deve non presuntivamente, ma pienamente dal Fisco concludersi, *Conciol: Resolut. crimin. verbo qualitas Resol. unic. per tot. et signanter num.* 2. « *vers.* » Si Statutum, vel Costitutio imponat » aliquam poenam in aliquo casu cum aliqua quali- » tate a Statuto requisita etc. » *et num.* 7. « ivi » Qua- » litates a Statuto requisitae, ut sit locus Statuto, » sunt plene, et concludenter probandae, non autem » per praesumptiones, et coniecturas. »

Nè finalmente dirò, che in questo appunto si distingue dalle precedenti l'ultima nostra Legge del 1786., perchè ella è dettata da quello spirito filosofico, il quale dileguata la barbarie dei secoli remoti, ed esiliate *le massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, e nelle turbolenze dell'anarchìa*, avea rischiarata la mente di un Sovrano degno di regnare in questi tempi, e in questi climi al cielo prediletti, cosichè non solo irriverenza al Legislatore, ma attentato contro la filosofia, e la ragione dovrebbe dirsi ogni disprezzo, ogni deviazione dalle sante, e pie determinazioni, che onorano la memoria del Principe, e il dolce, e mansueto carattere della Nazione:

Dirò bensì che non può domandarsi conto al Legislatore della ragione per cui gli piacque di stabilire questa, o quella legge » rationes eorum quae consti- » tuuntur iniquiri non oportet *Leg. et ideo ff. de* „ *legib.* „ (nè infatti di tutte le leggi può recarsi la ragione secondo il *Test. nella Leg. Non omnium ff.*

eodem): Quindi l'obbligo di conformarsi alle leggi non dalla verità loro, ma provenendo dall'autorità da cui emanano „ Doctrinae quidem verae esse possunt, sed „ auctoritas, non veritas facit legem „ *Hobbes de Civitat. cap.* 26. perciò non possono dispensarsi dall'esecuzione di esse i magistrati che ne sono custodi, e in mano dei quali con questo solo è riposta la tranquillità degli stati, e la sicurezza de' cittadini.

I quali principii d'ogni retto Governo, sono, più che in qualunque altra causa lo possano essere giammai, in causa di matrimonio massimamente periclitanti: Sia perchè è tanto incerto ancora se la perpetuità della società coniugale contribuisca alla prosperità delle Nazioni, che nè tutti i legislatori l'hanno accettata nei loro stati, nè in quelli stati nei quali è accettata, è negato, benchè difficile, pur alcun mezzo di scioglierla; Sia perchè dalle liete unioni e bene augurante non solo la felicità dei coniugi, ma la perfetta educazione ancora della prole, sorgente d'ogni virtù, e madre d'ogni bella impresa, dipende.

L'importanza adunque della materia, mi ha fatto credere, essermi lecito in questa, e nelle simili cause che contemporaneamente pendono in questo Supremo Tribunale, d'implorare da Voi Ottimi Giudici per la vostra dottrina, ed umanità quei riguardi che finora sono stati crudelmente negati agli uomini per favorir le femmine, con una disparità mostruosa, e di cui se l'ombra pure offuscasse il Foro in altri giudizi, si griderebbe con altissimo lamento essere sciolta ogni umana società, e superfluo, e vano il nome santo di Giustizia: Nè dalla fiducia di veder finalmente abbracciate tantopiù serene massime, quanto più giuste mi rimuoverò Io, nè soffrirò che questa lusinga che a favor de' miei Clienti mi sorge nell'animo, e di zelo mi accende, s'infievolisca o si turbi; quantunque in

tutto ciò che ho esposto in queste carte, e desunto dall'antico senno, e da recenti osservazioni messo in miglior luce, si trovi per avventura qualche contrasto colla pratica, a seguitar la quale dagli andati esempj d'imprudente severità sembri invitato il Supremo Tribunale, e quantunque io non abbia obliato ciò che scriveva Plinio a Vespasiano *Histor. lib.* I. „ ivi „ Res „ ardua, vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, „ obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, „ dubis fidem; omnibus vero naturae, et naturae „ suae omnia. „

Laonde etc.

Dallo Studio . . . Marzo 1798.

FINE DEL VOLUME PRIMO

INDICE